

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) | » | 8 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 11 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 57 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 63 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 70 |
| FINANZE (VI) | » | 71 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 90 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 110 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 118 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 127 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 138 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 149 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

| | | |
|---|-------------|-----|
| AGRICOLTURA (XIII) | <i>Pag.</i> | 150 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 151 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 208 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 214 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA | » | 215 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI | » | 216 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 217 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, in data 29 settembre 2020, l'on. Antonello Giacomelli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una lettera di dimissioni dal mandato parlamentare a seguito della sua elezione a componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, carica incompatibile con quella di deputato ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge n. 249 del 1997.

Ai fini dell'accertamento del subentrante, constatato che la lista n. 15 – Partito Democratico, nella XII circoscrizione Toscana, nell'ambito del collegio plurinominale 01, non presenta candidati disponibili, è cioè « incapiente », occorre

procedere ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, individuando il collegio plurinominale della circoscrizione nel quale la lista ha candidati disponibili e la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata o, in mancanza, utilizzata. Tale collegio risulta essere il collegio plurinominale 04 della citata circoscrizione Toscana.

Pertanto propone che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 16 – Partito Democratico, nella XII circoscrizione Toscana, nell'ambito del collegio plurinominale 04, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, risulta essere Luca Sani.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 14.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|--|---|
| Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura (atto di citazione di Marco Rizzo) (Doc. IV-ter, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 4 |
|--|---|

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura (atto di citazione di Marco Rizzo) (Doc. IV-ter, n. 1).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 luglio 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione di Marco Rizzo. Ricorda inoltre che nella seduta del 29 luglio scorso il relatore Saitta ha formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità e alcuni

colleghi sono intervenuti in dichiarazione di voto. Chiede quindi se vi siano ulteriori interventi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ribadisce che la vicenda ha un indubbio aspetto personalistico, già evidenziato in occasione della trattazione del caso in precedenti legislature, allorché la Giunta avviò l'esame della questione senza giungere alla deliberazione. L'ex deputato Giordano, inoltre, non ha mai prodotto atti tipici dell'attività parlamentare, ai quali eventualmente ricondurre le dichiarazioni pronunciate nei confronti dell'ex deputato Rizzo. Precisa di avere constatato, anche personalmente, la composizione della lite in forma bonaria tra le parti, le quali però non hanno prodotto documenti da cui risulti il deposito in tribunale della scrittura privata, trasmessa alla Giunta, con la quale esse dichiarano di abbandonare e/o non riassumere il procedimento attualmente sospeso pendente presso il tribunale di Roma. L'interlocutore della Giunta e della Camera non sono infatti le parti ma è il giudice e il compito della Giunta è rispondere alla sua domanda sulla sindacabilità o meno. Ritiene quindi di confermare la propria proposta nel senso della sindacabilità, facendo presente che saranno poi le parti, eventualmente, a far esaurire la vicenda davanti all'autorità giudiziaria.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede chiarimenti di ordine procedurale in relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003 e agli effetti di un'eventuale ripresa del procedimento civile rispetto all'attività della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, precisa che il processo è stato sospeso ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003 e che, in assenza di deliberazione della Camera entro novanta giorni dalla richiesta, il giudice può riassumerlo, cosa che nel caso in esame non risulta avvenuta. A richiesta di alcuni colleghi, dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa, alle 9.20, è ripresa alle 9.30.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dà la parola al deputato Sarro.

Carlo SARRO (FI) sottolinea la portata sostanziale del documento con il quale le parti dichiarano di avere composto la lite. Propone pertanto di verificare formalmente se tale documento sia stato trasmesso al giudice, prima che la Giunta si pronunci, atteso che la questione alla base del procedimento civile è di fatto venuta meno.

Francesco Paolo SISTO (FI) si associa alla proposta del collega Sarro, osservando che l'impegno a non riassumere la lite, con la definizione dei rapporti, è un atto esterno al processo, che pertanto non presuppone un provvedimento del giudice, se non di estinzione del processo per mancata riassunzione. Sottolinea che l'impegno delle parti a non riassumere la lite potrebbe chiudere la questione e rendere non necessaria la deliberazione della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, fa presente di essere disponibile a effettuare un'ulteriore veri-

fica sull'eventuale estinzione del procedimento, a seguito della transazione, presso l'autorità giudiziaria, se la Giunta è concorde al riguardo; osserva tuttavia che è dovere delle parti la produzione in giudizio del documento transattivo per estinguere la lite nei modi previsti dal codice di procedura civile. Fa inoltre presente che, se è certamente vero che le parti hanno il potere di disporre della lite in sede civile, esse non hanno tuttavia la disponibilità del procedimento parlamentare incardinato presso la Giunta, tanto meno a fronte di un mero impegno a non riassumere la lite, atteso che, a livello istituzionale, l'interlocutore della Camera è soltanto il giudice da cui proviene la richiesta di deliberazione in tema di insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda sull'opportunità di un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria, per sapere se l'avvenuta transazione sia stata prodotta in giudizio o meno, e quali siano le conseguenti determinazioni del giudice. Resta inteso che, in caso di risposta negativa o di mancata risposta in tempi congrui, la Giunta dovrebbe tempestivamente deliberare sulla richiesta di insindacabilità.

Ingrid BISA (LEGA) concorda sul fatto che l'unico interlocutore della Giunta è il giudice, ma rileva che la Giunta non può non tenere conto della sopravvenienza dell'atto con il quale le parti dichiarano di non avere interesse a proseguire la lite e si impegnano a non riassumerla. Ricorda che il giudizio civile è a impulso delle parti e rileva che l'atto presentato dalle parti comporta la chiusura del procedimento. Ritiene che sia necessario verificare se il giudice conosca l'atto transattivo, e se esso sia stato depositato dalle parti nel procedimento, sebbene sospeso. Concorda pertanto con la proposta del deputato Sarro.

Mario PERANTONI (M5S) sottolinea il rischio di esprimere valutazioni non coerenti con le funzioni della Giunta, che in questo caso prevedono unicamente che essa risponda alla domanda del giudice sull'insindacabilità delle dichiarazioni. Os-

serva che la transazione tra le parti, se non prodotta in giudizio, non è un fatto che possa spogliare la Giunta della sua funzione parlamentare e ritiene che, visto anche il tempo trascorso, la Giunta stessa debba pervenire in tempi brevi a una deliberazione.

Federico CONTE (LEU) esorta a ulteriori approfondimenti rispetto alla proposta del collega Sarro, di cui pure apprezza l'intento di semplificazione dei lavori della Giunta. Sottolinea tuttavia l'importanza di un'adeguata valutazione del merito della vicenda, propedeutica a quella sugli aspetti di diritto processuale civile, atteso che il pronunciamento della Camera non impedirebbe alle parti, dopo l'eventuale riassunzione del giudizio, di determinarne comunque la conclusione per il venimento della materia del contendere.

Manuela GAGLIARDI (Misto) ricorda che la Giunta è investita della questione della sindacabilità come conseguenza di una attività di parte e che la mancanza di interesse delle parti implica la loro rinuncia al diritto e anche all'azione. Si associa quindi alla proposta del deputato Sarro, ritenendo che la deliberazione della Giunta potrebbe ormai risultare superflua, se il Giudice ha già preso atto del venimento della lite per effetto della scrittura privata depositata presso la Giunta.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che il processo civile è un processo di parte, e non può divenire pubblico; venendo meno l'interesse delle parti, la Giunta non è tenuta a deliberare. La questione riguarda in particolare le modalità di estinzione del processo, che è opportuno verificare attraverso un'interlocuzione istruttoria con l'autorità giudiziaria, per accertare se il giudice abbia già preso atto della volontà delle parti di comporre la lite.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ribadisce che il giudice può riprendere il processo anche senza la deliberazione della Camera sulla insindacabilità, essendo ormai ampiamente tra-

scorsi i tempi previsti dalla legge, e che le parti hanno la disponibilità diretta del processo civile, ma non di quello parlamentare. Tuttavia, sebbene le parti abbiano prodotto alla Giunta una scrittura privata in cui si danno atto della composizione della lite, esse – nonostante ne siano state richieste dal relatore – non hanno dato prova di averla depositato in giudizio, di modo che, dovendosi ritenere che il processo sia ancora pendente, la Giunta resta tuttora chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di deliberazione formulata a suo tempo dal giudice. Conferma tuttavia che, in presenza di un accordo in tal senso in seno alla Giunta, è disponibile a effettuare un'ulteriore verifica presso il tribunale di Roma per sapere se il documento transattivo sia stato depositato in giudizio e se il procedimento civile sia ancora formalmente pendente.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda di avere rappresentato alle parti la necessità di depositare l'atto transattivo, da esse presentato alla Giunta, anche presso l'autorità giudiziaria, che è l'unica interlocutrice della Giunta. Osserva che entrambe le parti avevano assunto tale impegno, che però, ad oggi, non risulterebbe onorato. Ritiene comunque opportuno che, in presenza di un accordo unanime, si faccia un'ulteriore verifica presso l'autorità giudiziaria.

Federico CONTE (LEU) osserva che il presupposto della sostanziale conclusione della controversia, sul quale si fonda la proposta del deputato Sarro, potrebbe non essere del tutto sicuro, atteso che, anche in base a quanto fatto presente dal relatore, potrebbero non essere stati definiti tutti gli aspetti connessi alla chiusura della lite giudiziaria.

Catello VITIELLO (IV) osserva, in via generale, che nel processo civile la volontà delle parti è determinante rispetto alle decisioni del giudice e che un'eventuale pronuncia della Giunta potrebbe anche risultare *inutiliter data* se il processo fosse già concluso per effetto di un accordo

transattivo. Ritiene pertanto che la Giunta, prima di deliberare, abbia il dovere di verificare se il giudice sia a conoscenza della transazione.

Carlo SARRO (FI) precisa che la sua proposta corrisponde a un principio di leale collaborazione tra le istituzioni e che, in un'ottica di economia dei lavori, essa potrebbe evitare alla Giunta deliberare su di una questione di fatto chiusa.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda sull'opportunità di un'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria, affidando al presidente la formulazione tempestiva della richiesta.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, prende atto delle indicazioni emerse nel

dibattito e si affida anch'egli al presidente ai fini dell'interlocuzione con l'autorità giudiziaria.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, all'esito del dibattito, si riserva di provvedere a verificare presso il giudice della I sezione del tribunale di Roma se la scrittura privata sottoscritta da Francesco Giordano e Marco Rizzo, già trasmessa alla Giunta, sia stata depositata in giudizio e se il procedimento giudiziario risulti tuttora pendente, invitando altresì a trasmettere copia dei provvedimenti eventualmente assunti.

(La Giunta concorda).

La seduta termina alle 10.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00516 Bruno Bossio: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno (*Discussione e rinvio*) 8

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della Presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato delle infrastrutture e dei trasporti, Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00516 Bruno Bossio: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra la risoluzione in titolo, soffermandosi in particolare sull'ampia e corposa parte dispositiva del testo, ma invitando i colleghi a prestare una particolare attenzione anche alle premesse dal momento che, a suo avviso, esse inquadrano in modo estremamente preciso e puntuale le attuali problematiche.

Evidenzia inoltre che l'atto di indirizzo, essendo stato presentato prima dell'esito delle procedure parlamentari e governa-

tive relative all'uso delle risorse del *recovery fund*, richiederà probabilmente delle modifiche e degli aggiornamenti conseguenti all'evolversi delle decisioni sull'individuazione delle priorità strutturali e dei relativi finanziamenti.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA manifesta il suo interesse per l'argomento oggetto del dibattito, sia in qualità di rappresentante del Governo che di cittadino del Mezzogiorno d'Italia e si riserva pertanto di intervenire in una successiva seduta, per poter acquisire gli esiti della discussione parlamentare ai fini di un proficuo lavoro.

Mauro ROTELLI (FDI) si complimenta con la collega Bruno Bossio per aver lanciato una sfida importante, che a nome del proprio gruppo accetta e rilancia. Apprezza che lo stesso interesse sia stato manifestato anche dal sottosegretario con riguardo ai ben undici impegni contenuti nell'atto di indirizzo. Osserva che è solo di ieri la discussione su quale sia la infrastruttura stabile e veloce che dovrebbe collegare la Calabria alla Sicilia, se di superficie o no. Ritiene che questo sia il momento nel quale affrontare questa come altre questioni, sfrondando il campo

dalle impostazioni ideologiche per pervenire alla definitiva chiusura di vicende ultra decennali che danneggiano il Paese. A nome del proprio gruppo raccoglie quindi la sfida lanciata dalla collega Bruno Bossio e manifesta la propria disponibilità a dare un contributo fattivo nella discussione in corso.

Stefania PEZZOPANE (PD) ringrazia la collega Bruno Bossio per l'articolata esposizione della risoluzione che per la prima volta iscrive la politica per il Mezzogiorno in un quadro stabile e non, come di consueto, assistenziale. Pur riconoscendo che l'approccio assistenziale è necessario in casi come nell'attuale emergenza sociale ed economica del Mezzogiorno d'Italia, ritiene che la sfida sia superare l'attuale *gap* infrastrutturale tra Nord e Sud e la carenza di servizi nel Sud con un approccio diverso, dando una risposta certa e stabile ai territori.

La risoluzione contiene, in premessa, tutte le motivazioni che hanno portato all'attuale critica situazione, ben descritta severamente e conseguente alla politica di governi di ogni colore politico. Da essa derivano una serie di impegni cogenti per il Governo su temi indifferibili.

Il *recovery Plan* offrirà inoltre la possibilità di dare risposte innovative ed efficaci alle questioni evidenziate chiaramente dall'atto di indirizzo in discussione. Il divario tra Nord e Sud, certamente segnato dai dati economici e di disoccupazione, è soprattutto però di carattere infrastrutturale, e in particolar modo ferroviario sia sul versante adriatico che tirrenico. Mancano anche le trasversali stradali, le grandi direttrici non raggiungono i territori del Sud e anche nel confronto con altri Sud del mondo, in crescita, il nostro Sud risulta perdente.

Richiama l'attenzione inoltre sul tema delle zone economiche speciali e delle aree portuali, elementi importanti per una visione sistemica delle infrastrutture meridionali.

Nel sostenere la risoluzione a nome del Partito democratico, auspica che ci sia una collaborazione e uno sforzo unitario che

attraverso una interlocuzione proficua con il Governo porti all'elaborazione di una mappa di lavoro che non rappresenti un mero libro dei sogni ma dia risposte adeguate a quei territori che le attendono ormai da troppo tempo.

Domenico FURGIUELE (LEGA), nel ringraziare la collega Bruno Bossio per la presentazione dell'atto di indirizzo, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una risoluzione sul medesimo argomento, che si riserva di illustrare una volta assegnata. Non deve sorprendere che alla base di un atto di sindacato ispettivo proposto dalla Lega ci siano le medesime considerazioni esposte dalla collega del Partito democratico, dovendosi ormai considerare il Sud come tema prioritario per qualunque forza politica. Dalla crisi pandemica deriva un'opportunità, che il Paese non può sprecare, di avere a disposizione risorse per rilanciare il Mezzogiorno di Italia e metterlo al pari con gli altri territori del Paese.

Paola DEIANA (M5S) si unisce ai ringraziamenti formulati ai presentatori della risoluzione, ritenendo non più accettabile la divergenza tra Nord e Sud, sulla quale si può incidere significativamente attraverso le risorse del *recovery fund*. Avendo appreso dell'intenzione del gruppo della Lega di presentare una propria risoluzione, a dimostrazione della trasversalità del tema rispetto a pregiudizi di carattere partitico, si riserva di valutare l'opportunità di produrre un nuovo testo unitario, di maggioranza o, se possibile, condiviso anche con le opposizioni, ovvero procedere alle opportune riformulazioni dell'attuale testo per raccogliere le istanze dei gruppi.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), in qualità di deputata proveniente dal Sud, accoglie l'idea di un lavoro che sia il più condiviso possibile e che raccolga la sfida lanciata dai presentatori dell'atto di indirizzo di equiparare il Sud al Nord per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale. Sottolinea, come anche riportato nella risoluzione, che il Sud rappresenta

una piattaforma strategica al centro del Mediterraneo e la principale porta di accesso dal Mediterraneo all'Europa e auspica che i finanziamenti ad esso destinati possano, per una volta, essere gestiti al di fuori di un'ottica emergenziale. Il Sud non deve costituire un tema divisivo e per tale ragione manifesta la propria disponibilità a predisporre un documento unitario.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia i colleghi per l'attenzione dimostrata

su un tema a suo giudizio centrale e ormai ineludibile. Auspica che il contributo di analisi e di proposte dei colleghi che vorranno partecipare a tale importante discussione possa confluire in una proposta unitaria, ampiamente condivisa, da perfezionare anche in esito ad alcune audizioni che potrebbero essere svolte nell'ambito della discussione della risoluzione.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-04669 Di Maio e Noja: Sul diritto delle persone con disabilità a partecipare alle funzioni religiose senza alcuna discriminazione | 12 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 26 |
| 5-04670 Gebhard ed altri: Sullo sgombero dell'area F del villaggio di Castel Romano | 13 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 28 |
| 5-04671 Iezzi ed altri: Sulle vicende relative allo sbarco ad Olbia di centoventicinque immigrati giunti a bordo della nave Alan Kurdi | 13 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 29 |
| 5-04672 Ceccanti ed altri: Sul rispetto della parità di genere per l'accesso alle cariche elettive nelle normative elettorali regionali | 14 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 31 |
| 5-04673 Donzelli ed altri: Sui rischi di diffusione di ideologie terroristiche nella moschea di via della Marranella a Roma | 15 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 33 |
| 5-04674 Sisto e D'Attis: Sulla nomina del Prefetto di Brindisi | 16 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 35 |
| 5-04675 Brescia e Baldino: Sulla trasparenza dei dati relativi al sistema di accoglienza dei migranti | 17 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 36 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato. C. 2232 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 17 |
| <i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i> | 37 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato. C. 2415 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 20 |
| <i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i> | 38 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 22 |
| Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 24 |
| <i>ALLEGATO 10 (Riformulazione della proposta di testo unificato da adottare come testo base presentata dal relatore)</i> | 39 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 13.40.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04669 Di Maio e Noja: Sul diritto delle persone con disabilità a partecipare alle funzioni religiose senza alcuna discriminazione.

Lisa NOJA (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando che il 7 maggio 2020, il Governo italiano e la Conferenza episcopale italiana hanno concluso un protocollo per «la ripresa delle celebrazioni con il popolo», a seguito del quale, a partire dal 18 maggio 2020, è possibile celebrare le funzioni religiose con la partecipazione dei fedeli. Come per tutte le altre ripartenze di attività sospese a causa del *lockdown*, anche per l'accesso ai luoghi di culto sono stati stabiliti obblighi e norme di sicurezza esplicitati nel suddetto protocollo. Tra essi, il paragrafo 1.8 recita testualmente: «si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente».

Il 15 giugno 2020, Ledha, associazione lombarda impegnata nell'azione di tutela delle persone con disabilità da oltre 40 anni, ha scritto ai rappresentanti del Governo e alla Cei contestando il predetto paragrafo. In particolare, nella propria lettera, Ledha ha sottolineato il carattere

potenzialmente discriminatorio del protocollo in parola nei confronti dei diritti delle persone con disabilità sotto due profili: da un lato, in quanto esso prevede solo per le persone con disabilità la possibilità eventuale (e non il diritto, come per tutti gli altri cittadini e fedeli) di assistere alle celebrazioni, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 9 e 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; dall'altro lato, in quanto si stabilisce di disporre, solo per le persone con disabilità, «luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni», con conseguente loro esclusione dal resto della comunità dei fedeli, senza peraltro che emergano le ragioni di sicurezza sanitaria che sarebbero legate a questa previsione.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative si intendano assumere per porre rimedio alla potenziale discriminazione, in relazione all'esercizio della libertà di culto, ai danni delle persone con disabilità e, in particolare, se non si ritenga di assumere le iniziative di competenza, d'intesa con l'altra Parte contraente, volte alla modifica della previsione contenuta nel paragrafo 1.8 del protocollo del 7 maggio 2020.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lisa NOJA (IV), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e per l'attenzione mostrata, dichiarandosi tuttavia parzialmente soddisfatta.

Auspica, infatti, uno sforzo ulteriore che conduca ad una modifica della previsione contenuta nel paragrafo 1.8 del protocollo del 7 maggio 2020, concluso tra il Governo italiano e la Conferenza episcopale italiana, previsione che, a suo avviso, determina una discriminazione ai danni delle persone con disabilità, come peraltro osservato anche da talune associazioni che si occupano della tutela di tali soggetti. Ritiene infatti che il fatto di

prevedere luoghi appositi per la partecipazione alle celebrazioni di tali soggetti rischi di portare ad una loro conseguente esclusione dal resto della comunità dei fedeli, senza peraltro che sussistano ragioni di sicurezza sanitaria tali da giustificare una simile previsione, essendo sufficiente garantire che tutti rispettino la distanza interpersonale.

5-04670 Gebhard ed altri: Sullo sgombero dell'area F del villaggio di Castel Romano.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osserva come l'amministrazione di Roma Capitale abbia notificato alle 28 famiglie (87 persone) dell'area F del villaggio di Castel Romano lo sgombero dell'area e come la relativa procedura sia proseguita nonostante la sospensione del rilascio degli immobili a seguito dell'emergenza Covid-19, prorogata, da ultimo, con l'articolo 17-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Rileva, pertanto, come, qualora l'amministrazione capitolina dovesse procedere prima del 31 dicembre 2020 allo sgombero questo non soltanto sarebbe eseguito in contrasto con la legge, ma potrebbe configurare un comportamento discriminatorio, in quanto sembrerebbe basato sull'origine etnica, non avendosi alla data odierna notizie di avvenuti o programmati sgomberi in altri ambiti.

Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede se il Governo non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, in relazione alle criticità sopra evidenziate con riguardo al prospettato sgombero, anche al fine di tutelare persone in condizioni di fragilità economico-sociale come nel caso sopra descritto.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), replicando, rileva come gli interroganti non intendano certo negare le condizioni in-

sostenibili nelle quali versa l'area oggetto dello sgombero, osservando, tuttavia, come i provvedimenti finora adottati dalle autorità preposte non abbiano contribuito al miglioramento della situazione. Rileva infatti, come ci si trovi di fronte al sequestro di un'area nella quale vi sono insediamenti abitativi utilizzati nonostante essi siano oggetto di sequestro giudiziario e come i provvedimenti di sgombero, che si basano sulle condizioni di degrado dell'area, se attuati provocherebbero un peggioramento di tali condizioni, con la dispersione in altre aree delle persone che attualmente vivono nell'insediamento oggetto dello sgombero e con il conseguente aggravamento dell'attuale situazione di disagio sociale, economico e abitativo.

5-04671 Iezzi ed altri: Sulle vicende relative allo sbarco ad Olbia di centoventicinque immigrati giunti a bordo della nave Alan Kurdi.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, facendo notare come l'autorizzazione allo sbarco ad Olbia, in Sardegna, dei centoventicinque immigrati a bordo della nave Alan Kurdi, di proprietà della Ong tedesca Sea Eye e diretta verso il porto di Marsiglia in Francia, rappresenti un caso vergognoso e emblematico della mancanza di una decisa e rigorosa politica dell'attuale Governo di contrasto ai flussi migratori irregolari, nonché della totale assenza, nonostante i proclami, di una condivisa responsabilità tra i Paesi europei in tale materia.

Secondo la stampa, l'imbarcazione, che si stava dirigendo in Francia dopo il precedente diniego da parte di Italia e Malta di un porto sicuro, a seguito dell'indisponibilità del Governo francese ad accogliere gli immigrati che si trovavano a bordo, avrebbe ottenuto dal Ministro interrogato prima un « punto di fonda » vicino all'Isolotto d'Ogliastra, poi l'autorizzazione all'approdo presso Arbatax ed infine l'effettivo sbarco degli immigrati presso il porto industriale di Olbia. Evidenza come il susseguirsi delle notizie che

venivano riportate di ora in ora in merito alle diverse decisioni nel frattempo assunte dal Ministro interrogato abbia destato enorme preoccupazione tra la popolazione e i rappresentanti delle istituzioni sarde, considerata anche l'emergenza in atto nell'isola per l'aumento esponenziale in questi mesi degli arrivi di immigrati irregolari, soprattutto dall'Algeria. Nonostante la gravità dei fatti, è stato consentito, non senza difficoltà, l'ingresso al molo del porto di Olbia solo al deputato Eugenio Zoffili e all'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, mentre ad altri consiglieri regionali che si erano recati sul posto per verificare cosa stesse effettivamente accadendo, sarebbe stato impedito di entrare nell'area e dunque di esercitare le proprie prerogative.

Sottolinea quindi come, sebbene gli altri Paesi europei abbiano mostrato un'evidente indisponibilità ad accogliere tali migranti, secondo una nota del Viminale l'80 per cento degli immigrati sbarcati dalla nave Alan Kurdi «verrà trasferito» in altri Stati.

Fa altresì presente come la vicenda presenti anche rilevanti profili di rischio sanitario, considerato che a seguito dei controlli effettuati, dei centoventicinque immigrati sbarcati ad Olbia dieci sarebbero risultati positivi al Covid-19, tutti asintomatici.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Governo intenda chiarire i fatti oggetto dell'interrogazione, fornendo anche precisazioni sulle strutture di alloggio degli immigrati sbarcati e relative misure di sicurezza e sanitarie adottate, sul numero e sulla tempistica di quanti saranno trasferiti in altri Paesi europei e sulle ragioni che hanno portato al divieto per i consiglieri regionali di accedere al molo del porto di Olbia.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, stigmatizza come il rappresentante del Governo non abbia fornito alcuna

risposta ai quesiti posti, evitando di fornire precisazioni sia sulle strutture di alloggio degli immigrati sbarcati e sulle relative misure di sicurezza e sanitarie adottate, sia sul numero e sulla tempistica di quanti saranno trasferiti in altri Paesi europei e sulle ragioni che hanno portato al divieto per i consiglieri regionali di accedere al molo del porto di Olbia.

Constata dunque l'assoluta inerzia del Governo al cospetto di quella che definisce una vera e propria invasione della regione Sardegna da parte degli immigrati, peraltro stigmatizzando con forza la violazione di essenziali prerogative dei consiglieri regionali.

Paventa inoltre il rischio che, in nome di esigenze di sicurezza sanitaria, si metta in discussione la democrazia, così come sta avvenendo in altri luoghi del mondo, come, ad esempio, ad Hong Kong.

Nel dichiarare che il gruppo della Lega continuerà a monitorare con attenzione tale situazione, fa notare che l'unico dato fornito dal Governo, relativo al trasferimento dei migranti nelle quattro province della Sardegna, dimostra che l'azione del Governo appare dannosa, rischiando addirittura di condurre ad una ulteriore diffusione del contagio in Sardegna.

5-04672 Ceccanti ed altri: Sul rispetto della parità di genere per l'accesso alle cariche elettive nelle normative elettorali regionali.

Barbara POLLASTRINI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rileva come essa risponda alla duplice finalità di portare in una sede istituzionale il rendiconto del numero delle elette all'esito delle consultazioni regionali dello scorso 20 settembre e di conoscere l'opinione del Governo circa la necessità di adeguare le norme vigenti sulla parità di genere al fine di renderle più cogenti.

Ricorda infatti come, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2020, che ha inserito la doppia preferenza di genere per la regione Puglia, sia stato accolto un ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato ad intervenire

anche nei confronti delle altre regioni inadempienti e più in generale a rivedere la normativa vigente, in modo che le disposizioni di principio previste siano rafforzate anche sotto il profilo dei rimedi da introdurre in caso di inottemperanza, compresa l'eventuale inammissibilità delle liste.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano i dati in possesso del Governo circa la quota di donne elette nei consigli regionali in occasione dell'ultima tornata elettorale, se il Governo ritenga le normative elettorali vigenti adeguate a garantire il rispetto del principio della parità di genere e, nel caso non le ritenga adeguate, quali iniziative di competenza intenda assumere in merito.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Barbara POLLASTRINI (PD), replicando, registra il passo in avanti compiuto rispetto alla proposta di prevedere la sanzione dell'inammissibilità nei confronti delle liste che non rispettino la parità di genere, auspicando che vi sia la volontà politica di procedere con determinazione in questa direzione.

Rileva peraltro come i dati sul numero delle elette riferiti dal Governo siano assolutamente insoddisfacenti e minino la credibilità e il prestigio della democrazia del nostro Paese. Osserva con amarezza come tali dati evidenzino la dispersione e il mancato riconoscimento dei talenti delle donne, che pure sono ampiamente presenti nella società italiana, come dimostrato anche in occasione dell'emergenza epidemiologia.

Ritiene dunque che la questione della parità di genere debba essere affrontata non soltanto per quanto concerne le elezioni regionali, ma anche in sede di revisione della legge elettorale nazionale.

5-04673 Donzelli ed altri: Sui rischi di diffusione di ideologie terroristiche nella moschea di via della Marranella a Roma.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmata-

rio, osservando che in un'intervista pubblicata il 12 maggio 2020 dal quotidiano online *IlGiornale.it* e mandata in onda il 14 maggio 2020 durante la trasmissione « Dritto e Rovescio » su Rete 4, nei pressi della moschea di via della Marranella, nel quartiere romano di Tor Pignattara, a Roma, un uomo identificato da *Il Giornale* come « Batchu », « un musulmano sulla settantina », ma che, secondo quanto appreso, si farebbe chiamare « Mohamed » e sarebbe molto influente all'interno della comunità islamica, ha dichiarato riferendosi a Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata e rientrata in Italia: « Lei stando lì ha capito, ha preso l'educazione con la prigionia. L'hanno educata, ha studiato. Quando le rapiamo noi non le violentiamo, non gli facciamo le porcherie. Noi gli insegniamo, le educiamo. Vedi come l'hanno trattata? Come una signora. Hai visto com'è arrivata? Felice. La prima cosa che arriva è il cuore, la felicità, perché arriva la luce nel cuore ». Alla domanda della giornalista « Ma quelli che l'hanno rapita sono terroristi? », l'Imam ha risposto: « Ma quali terroristi, quelle sono persone che fanno la preghiera. I terroristi siete voi che buttate le bombe sopra i bambini, insieme agli americani. Ma quale Al Shabaab. Tutte le religioni parlano di pace. Per chi l'ha rapita è sua sorella. Loro muoiono per lei ».

A seguito alle citate dichiarazioni, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 15 maggio 2020, un esposto alla stazione dei carabinieri di Prato, chiedendo se le autorità competenti intendessero prendere provvedimenti in merito a sopraddette dichiarazioni, di evidente istigazione all'odio e alla violenza, e se fossero a conoscenza dei fatti esposti in premessa.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano, per quanto di competenza, le disposizioni del Ministero dell'interno rispetto alle modalità di azione riguardanti il pericolo di terrorismo, quali e quanti provvedimenti siano stati assunti a tali fini

e se abbia verificato, per quanto di competenza, se la moschea di Tor Pignattara sia un luogo dove si diffondano idee in contrasto con le leggi e la Costituzione italiana.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele PRISCO (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come il Governo non abbia avviato alcun serio approfondimento sul pericolo di terrorismo islamico, considerato, peraltro, che taluni accertamenti svolti in relazione ad alcuni luoghi sospetti hanno riguardato piuttosto presunte violazioni di norme urbanistiche.

Nel ringraziare le forze dell'ordine per il costante impegno profuso sul versante della prevenzione, constatata tuttavia la mancanza, da parte dell'Esecutivo, di una precisa strategia volta ad un concreto monitoraggio di tali fenomeni, che potrebbe essere attuato, a suo avviso, attraverso strumenti specifici – a più riprese invocati dal suo gruppo – quali, ad esempio, un controllo capillare dei finanziamenti in favore dei centri islamici e delle moschee, l'obbligo di prevedere i sermoni in italiano, la costituzione di un registro degli Imam.

Nel rilevare come non sia stata fornita alcuna soddisfacente risposta in relazione al caso concreto illustrato nell'interrogazione, prende dunque atto, con rammarico, che il Governo in carica continua a ignorare tali fenomeni, non garantendo alcun controllo in luoghi nei quali potrebbe celarsi lo svolgimento di attività di integralismo islamico e di incitazione all'odio.

5-04674 Sisto e D'Attis: Sulla nomina del Prefetto di Brindisi.

Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare che il Prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, in

carica dal 16 maggio 2019, termina il suo incarico il 30 settembre 2020 per raggiungimento dell'età pensionabile e che l'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, stabilisce che «tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario».

In considerazione della situazione allarmante, sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in cui versa la città di Brindisi, testimoniata peraltro da recenti operazioni di polizia volte a contrastare le organizzazioni criminali che operano in quel territorio, sottolinea come sia quindi necessario procedere alla nomina del nuovo prefetto senza ulteriori ritardi.

In tale contesto l'interrogazione chiede, pertanto, se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di provvedere tempestivamente alla nomina del Prefetto di Brindisi, stante l'imminente vacanza del posto, per il congedo per raggiungimento dell'età pensionabile dell'attuale titolare.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come non sia consentito effettuare videoriprese della seduta, osservando peraltro come la pubblicità dei lavori sia garantita attraverso la trasmissione sull'impianto televisivo a circuito chiuso.

Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, rileva preliminarmente come la diminuzione dei delitti nella provincia di Brindisi riferita dal Governo sia imputabile essenzialmente al *lockdown* e non possa dunque essere ascritta a merito del Ministero dell'interno.

Ciò premesso, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, prendendo atto dell'intenzione del Governo di procedere alla nomina del nuovo prefetto in una prossima riunione del Consiglio dei mini-

stri ma ritenendo nel contempo come a tale nomina si dovrebbe provvedere non genericamente in una prossima riunione, ma nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri, in modo da consentire l'insediamento del nuovo prefetto immediatamente dopo la cessazione dall'incarico del predecessore, entro il 1° ottobre prossimo.

5-04675 Brescia e Baldino: Sulla trasparenza dei dati relativi al sistema di accoglienza dei migranti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, illustra l'interrogazione a sua prima firma, osservando come nei prossimi giorni il Governo approverà un decreto-legge in materia di immigrazione che conterrà significative modifiche sul sistema dell'accoglienza.

A fronte di queste necessarie e importanti modifiche, ritiene opportuno e altrettanto urgente che il Ministero dell'Interno aumenti il livello di trasparenza sulla gestione delle strutture d'accoglienza.

Andrebbero dunque individuate forme di pubblicità dei dati già in possesso del Viminale. Si tratta di dati su cui il Tar ha già ravvisato la strumentalità rispetto all'interesse pubblico con una sentenza dell'aprile scorso.

Si riferisce a dati quali la denominazione, l'indirizzo, la tipologia e la capienza della struttura, la denominazione dell'ente gestore, il numero delle presenze con specifica indicazione del numero di donne, uomini, minori – accompagnati e non – e nuclei familiari, la disciplina seguita per l'affidamento della gestione del contratto in essere, i costi maturati a carico dell'ente appaltante per la gestione di ogni singolo centro.

Segnala che non è ancora stata trasmessa al Parlamento la relazione sull'accoglienza per l'anno 2019 e che i dati in essa contenuti andrebbero trasmessi in formato elettronico e aperto.

In tale contesto l'interrogazione chiede, dunque, quali iniziative il Governo intenda adottare prima dell'approvazione del predetto decreto-legge.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, pur dichiarandosi parzialmente soddisfatto.

Esprime, anzitutto, soddisfazione per quella parte della risposta con la quale l'Esecutivo ha assicurato la fruibilità in formato elettronico editabile dei dati contenuti nelle relazioni al Parlamento sul sistema di accoglienza. Auspica, tuttavia – riferendosi ad altre parti della risposta – che le condivisibili esigenze di approfondimento, in relazione a taluni aspetti connessi alla tutela della sfera privata e della sicurezza degli ospiti e degli enti gestori, non precludano la possibilità di garantire, in tempi ragionevoli, una reale trasparenza sulle attività di accoglienza. Ritiene, infatti, che la trasparenza di certi dati – come quelli relativi alla denominazione, all'indirizzo, alla tipologia e alla capienza della struttura, alla denominazione dell'ente gestore, al numero delle presenze – costituisca una priorità, in vista di una migliore comprensione di un fenomeno così complesso e delicato come quello dell'immigrazione e dell'accoglienza dei migranti.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato.

C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2232, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

Segnala preliminarmente come la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF) sia stata adottata a Riad il 22 febbraio 2011, dalla Conferenza ministeriale straordinaria cui hanno partecipato i rappresentanti di 85 Paesi, per creare un quadro rafforzato di dialogo tra i Paesi produttori e consumatori di energia.

Il Forum ha l'obiettivo di promuovere e migliorare la collaborazione tra i Governi tra Paesi consumatori importatori di energia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

Per quanto riguarda il contenuto della Carta istitutiva di cui si propone la ratifica, essa è composta da 18 sezioni e un Allegato.

La Sezione I definisce il Forum come accordo intergovernativo che funge da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali tra Stati produttori e consumatori di energia compresi quelli di transito. La Carta non è vincolante e ogni Stato membro si impegna al dialogo sulla base del proprio diritto interno, partecipa al Forum e si impegna a attuare i contenuti della Carta e a realizzarne gli obiettivi.

La Sezione II individua gli obiettivi del Forum:

a) formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;

b) promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;

c) definire e proporre principi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;

d) facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia; promuovere una migliore comprensione delle loro interdipendenze e dei benefici che possono derivare dal dialogo e dalla mutua cooperazione tra Stati membri, incluse le imprese che operano nel settore;

e) agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;

f) creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra Stati membri;

g) facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e analisi che contribuiscano alla trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia per mezzo del sistema denominato *Joint Organisations Data Initiative* (JODI).

La Sezione III stabilisce che sono membri del Forum i Paesi membri delle Nazioni Unite, che hanno partecipato alla riunione ministeriale di Riad del 22 febbraio 2011 e abbiano firmato la carta il medesimo giorno e stabilisce le modalità della richiesta di ulteriori adesioni.

Le Sezioni da IV a IX individuano gli organi del Forum, specificandone funzioni, modalità di riunioni e competenze:

la Conferenza dei Ministri viene convocata di norma ogni due anni con la Presidenza di uno degli Stati membri, che provvede alla sua organizzazione, assistito in generale da altri due Stati membri con ruolo di co-presidente. La Conferenza dei Ministri ha l'obiettivo di discutere i temi di interesse politico generale, di definire priorità e indirizzi, di modificare o interpretare la Carta istitutiva del Forum; su richiesta di almeno cinque Stati membri,

per rispondere a situazioni di particolare urgenza, possono essere organizzate Conferenze dei Ministri straordinarie;

il Comitato esecutivo è costituito dai delegati di 31 Stati membri, di cui 23 sono permanenti; l'Italia è delegato permanente, per la sua posizione tra i Paesi consumatori-importatori di energia. I Segretariati dell'Agenzia internazionale dell'energia e dell'OPEC partecipano alle riunioni come osservatori senza diritto di voto;

il Segretariato generale guidato da un Segretario generale coadiuvato da circa dieci addetti tra funzionari e personale esecutivo; l'attuale Segretario generale è il messicano Aldo Flores Quiroga;

il Gruppo internazionale di supporto è l'organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretariato generale per mantenere efficaci relazioni con i rappresentanti degli Stati membri e assicurarne il coinvolgimento;

il Comitato consultivo dell'industria di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e Segretariato generale per lo scambio di informazioni e i rapporti con le imprese del settore dell'energia e le loro associazioni; l'Italia è rappresentata nel Comitato dalle sue maggiori imprese impegnate nei settori del petrolio e del gas naturale; sebbene il Forum non persegua finalità di sviluppo industriale, va rilevato che, in quanto catalizzatore di collaborazioni nel campo dell'energia, gli scambi informativi e le interazioni tra gli Stati membri hanno ricadute positive anche dal punto di vista delle imprese e delle istituzioni finanziarie interessate.

La Sezione X è dedicata al bilancio, cui contribuiscono obbligatoriamente gli Stati membri, la cui quota viene definita secondo una scala di contributi di bilancio allegata alla Carta.

La Sezione XI stabilisce che lingua del Forum è l'inglese.

La Sezione XII regola le relazioni con le altre organizzazioni, che possono

essere stabilite dal Comitato esecutivo mediante lo scambio di memorandum d'intesa.

La Sezione XIII stabilisce che il mancato pagamento del contributo annuo potrà decretare la sospensione dal voto e dalla partecipazione al Comitato esecutivo.

La Sezione XIV fissa la sede centrale del Forum a Riad, in Arabia Saudita.

La Sezione XV prevede le modalità mediante le quali può essere modificata la Carta e il suo allegato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato all'unanimità dal Senato il 30 ottobre scorso, rileva come esso sia composto da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento e stabilisce, al comma 1, che agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legi-

slativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato.

C. 2415 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2415, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Evidenzia come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo.

Osserva preliminarmente come, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'Accordo sia volto a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e ad apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.

Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva segnala come l'articolo 1 rechi le definizioni dei termini ricorrenti nell'Accordo medesimo.

L'articolo 2 rinvia alle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione ci-

vile internazionale del 7 dicembre 1944, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali.

L'articolo 3 stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.

L'articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.

In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura nell'ambito della propria giurisdizione per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 6, in materia di applicabilità delle leggi e dei regolamenti, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

Ugualmente applicabili saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. È prevista una clausola per la quale non saranno concesse preferenze in materia di immigrazione, dogana e quarantena a proprie compagnie aeree o ad altre rispetto alle condizioni accordate ad una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi

sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 disciplina i casi di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

L'articolo 9 investe il tema della protezione dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia: la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montréal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile (con il Protocollo aggiuntivo del 1988 sugli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali); la Convenzione di Montréal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento.

Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. In particolare, poi, le Parti si impegnano alla reciproca e pronta assistenza in caso di effettivi o imminenti atti di pirateria aerea, oltre che a intraprendere ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.

L'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

L'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze, rilasciate da ciascuna delle Parti contraenti, purché i requisiti per tale rilascio si trovino allo stesso livello o al di sopra degli standard minimi stabiliti dall'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Resta salvo tuttavia il diritto di ciascuna delle Parti di non riconoscere la validità di certificati o brevetti concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte contraente.

L'articolo 12 regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessari all'attività di volo.

L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e impegna le Parti a non imporre e a non consentire che siano imposti alle compa-

gnie designate dall'altra Parte oneri superiori a quelli imposti alle proprie compagnie che operino servizi simili. Le Parti si impegnano altresì a promuovere consultazioni in materia.

L'articolo 14, in materia di opportunità commerciali, sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviargli personale dirigenziale, commerciale e operativo. Gli uffici in tal modo stabiliti hanno il diritto alla libera vendita al pubblico di trasporto aereo, direttamente o tramite propri incaricati.

L'articolo 15 prevede intese operative tra le autorità aeronautiche delle Parti, al fine di consentire alle compagnie designate di operare sulle rotte concordate.

L'articolo 16 prevede che le compagnie designate, nel territorio dell'altra Parte, abbiano il diritto di provvedere, autonomamente (*self-handling*) ovvero mediante appalto a terzi (*third party-handling*), ai servizi di assistenza a terra, fatti salvi le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte (nonché, nel caso dell'Italia, dell'Unione europea), ovvero di ricevere un trattamento non discriminatorio laddove il *self-handling* o il *third party-handling* siano preclusi dalla legislazione locale o dall'assenza di effettiva concorrenza.

L'articolo 17 concerne la conversione e il trasferimento degli introiti.

L'articolo 18 affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni meramente commerciali. L'autorizzazione da parte delle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti è subordinata al fatto che quelle tariffe o le connesse pratiche non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori dalle conseguenze di una possibile posizione dominante delle compagnie e tutelino le medesime compagnie da tariffe artificialmente basse in ragione di sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti.

Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, le procedure di approvazione delle tabelle di volo e lo scambio di statistiche.

L'articolo 21 prevede consultazioni tra le Parti sull'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 22 disciplina la procedura per l'adozione di emendamenti all'Accordo.

L'articolo 23 regola la composizione delle controversie.

Gli articoli 24, 25 e 26 concernono, rispettivamente, la cessazione, la registrazione e l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva come esso si componga di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 1511-1647-1826-1873-B, recante « Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica ».

Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Ricorda che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 in identico testo: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.

Rammenta che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

Segnala quindi che l'organizzazione della discussione in Assemblea del provvedimento sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, nell'ambito della definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Ceccanti, ricorda come la proposta di legge sia stata approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020, nel medesimo testo, in sede di prima deliberazione.

Al riguardo rammenta che la disciplina attualmente vigente in materia di elettorato attivo, prevede che votino per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani

che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:

la maggiore età (18 anni) per l'elezione dei deputati, secondo quanto previsto dall'articolo 48, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967;

il compimento del 25° anno di età per l'elezione dei senatori, secondo quanto previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, della Costituzione il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. In base a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente n. 223 del 1967, la legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo.

Per quanto concerne invece l'elettorato passivo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, e dell'articolo 58, secondo comma, della Costituzione possono essere eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo) i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di un solo articolo, osserva come esso sopprima, all'articolo 58, primo comma, della Costituzione, concernente l'elettorato attivo del Senato, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», abbassando quindi il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. In tal modo la formulazione del nuovo primo comma dell'articolo 58 («I senatori sono eletti a suffragio universale

e diretto») risulterebbe analoga alla formulazione dell'articolo 56, primo comma, relativo alla Camera dei deputati («La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto»).

In proposito fa presente che il decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, prevede, all'articolo 13, comma 1, sulla scorta della disposizione costituzionale dell'articolo 58 ad oggi vigente: «All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età», nel caso di entrata in vigore della modifica costituzionale recata dal provvedimento in esame occorrerà apportare una conseguente modifica alla legislazione ordinaria.

In proposito segnala che la proposta di legge C. 2329, recante modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato, adottata, in un nuovo testo, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera nella seduta del 10 settembre 2020, modifica il suddetto articolo 13 del testo unico Senato (così come l'articolo 5, riguardante l'elettorato passivo), sostituendo un richiamo fisso all'età anagrafica con un richiamo mobile legato alla previsione costituzionale «All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto l'anno di età prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione».

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, segnala come la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, all'esito dell'esame in sede referente, avesse proposto all'Assemblea un testo recante un'ulteriore modifica, riguardante l'età anagrafica per essere eletti alla carica di senatore, in base alla quale ad essere inciso sarebbe stato anche il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, il quale prevede (nel testo vigente): «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età». La modificazione proposta dalla Commissione in sede referente mutava infatti il requisito

anagrafico per essere eleggibili al Senato, abbassandolo al venticinquesimo anno d'età.

Al termine dell'esame del Senato tale previsione non è stata approvata dall'Aula ed è stato confermato il testo già approvato dalla Camera il 31 luglio 2019.

Nella seduta del 9 settembre 2020 il Senato ha dunque approvato il progetto di legge nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Nel ricordare come, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, il provvedimento sia stato approvato l'unanimità, auspica che sull'approvazione in seconda deliberazione del provvedimento in esame possa raggiungersi rapidamente un consenso unanime, consentendo in tal modo di scrivere una ulteriore pagina positiva dell'attività della Commissione e del Parlamento nel suo complesso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e dopo aver auspicato che il provvedimento in esame sia inserito quanto prima dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte di aver riformulato la proposta di testo unificato da adottare come testo base (*vedi allegato 10*) da lui presentata nella seduta dello scorso 16 luglio.

Rileva infatti come, a seguito di diverse interlocuzioni intercorse in questi mesi, ha ritenuto opportuno riformulare in maniera mirata alcune parti del testo, confermando ad ogni modo l'impianto originario.

Sottolinea come le modifiche proposte si avvalgano anche del positivo confronto con l'Autorità Garante per la Concorrenza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorità che saranno chiamate ad esercitare il ruolo di seria e rigorosa prevenzione dei conflitti d'interessi nei confronti delle cariche politiche e della pubblica amministrazione.

Illustrando quindi le modifiche apportate alla precedente proposta di testo unificato, evidenzia innanzitutto come, alla luce dello slittamento intervenuto nei tempi dell'esame parlamentare, la data di entrata in vigore del provvedimento, fissata dall'articolo 22 del testo, venga aggiornata al 1° luglio 2021.

Per una più efficace chiarezza normativa viene poi completamente abrogata la legge vigente (legge n. 215 del 2004), riportando nel nuovo testo unificato riformulato alcune parti che si intende fare salve.

Per questo motivo, l'articolo 4 della nuova proposta reca 7 nuovi commi (dal 9 al 15). I commi da 9 a 12 confermano il ruolo dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, già riconosciuto dalla legge attualmente in vigore, sui conflitti d'interesse per le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni. I commi da 13 a 15 ripropongono testualmente il contenuto dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 215 del 2004.

In virtù di tali integrazioni, l'articolo 21 della nuova proposta di testo unificato abroga totalmente la legge n. 215 del 2004. Si fanno peraltro salvi gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 215 del 2004 che riguarda l'organico dell'Antitrust.

Venendo più in dettaglio a talune modifiche di merito apportate alla precedente proposta di testo unificato, all'articolo 5 viene aggiornato il comma 7, al fine di evitare per i titolari di cariche di governo nazionali l'incompatibilità con qualsiasi incarico professionale nel caso di lavoro autonomo. All'Autorità Garante per la Concorrenza spetterà in questi casi una valutazione non solo dell'attività preceden-

temente svolta al governo, ma anche del singolo incarico professionale da assumere.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 6 fornisce un ulteriore chiarimento sulla definizione di incompatibilità patrimoniale, facendo dunque riferimento a una « palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari » tali da interferire con l'imparzialità della carica ricoperta e da alterare le regole della libera concorrenza.

La modifica al comma 3 dell'articolo 8 circoscrive in maniera più definita il caso in cui scatta l'obbligo di astensione. Viene così affidato all'Antitrust il compito di individuare e definire, sulla base delle dichiarazioni e in via preliminare, settori e ambiti in cui il soggetto può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che portino vantaggi patrimoniali al titolare della carica, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.

Le modifiche all'articolo 7, comma 10, lettera b), all'articolo 8, comma 5, secondo periodo e all'articolo 9, comma 4, riformano la decadenza dall'incarico prevista dal testo unificato presentato lo scorso 16 luglio. Nei casi di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione, di astensione e di mancato esercizio dell'opzione tra la carica di governo e quella incompatibile, il titolare della carica di governo decadrà dall'incarico pubblico o privato con cui è incompatibile. Nel caso di mancata attuazione delle misure relative al mandato fiduciario, verrà nominato un commissario *ad acta*, secondo quanto previsto dal nuovo ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10.

Proprio in materia di mandato fiduciario, insistono alcune modifiche di competenze affidate esclusivamente all'Antitrust nella precedente versione dell'articolo 11.

Vengono dunque ora affidate all'Anac:

la competenza a predisporre la lista di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, tra cui il mandante può scegliere per affidare la gestione dei beni e degli attivi conferiti col mandato;

la competenza a farsi da tramite per qualunque comunicazione relativa alla gestione da parte del titolare della carica,

anche in relazione ad adempimenti di obbligazioni;

la vigilanza sull'attività della società fiduciaria e la competenza ad applicare le relative sanzioni.

La società fiduciaria e gli esperti dovranno informare l'Anac circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

Resta fermo che l'individuazione della società fiduciaria e del mandato è sottoposta all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

In relazione alla delega per i conflitti di interesse di cariche locali (di cui all'articolo 16 del testo), viene inserita tra i principi di delega la previsione della decadenza dalla carica e della nullità dell'atto adottato nei casi di violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono inoltre modificati i termini per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere. Un analogo intervento di coordinamento viene effettuato all'articolo 19, comma 2, in relazione alla delega sul conflitto di interessi nella pubblica amministrazione, e all'articolo 4, comma 4, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica attuativo.

All'articolo 20 viene potenziata con 20 unità di personale in più la dotazione organica dell'Anac, aggiornando conseguentemente gli oneri finanziari.

Mere modifiche di carattere formale vengono infine apportate all'articolo 7, comma 10, all'articolo 8, comma 5, primo periodo, alla rubrica dell'articolo 16 e all'articolo 17, commi 1 e 3.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 6 ottobre prossimo, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di adottare come testo base la proposta di testo unificato, come riformulata.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-04669 Di Maio e Noja: Sul diritto delle persone con disabilità a partecipare alle funzioni religiose senza alcuna discriminazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'interrogazione presentata dagli onorevoli Di Maio e Noja fa riferimento al Protocollo per la ripresa delle celebrazioni religiose con la presenza dei fedeli, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana lo scorso 7 maggio ed entrato in vigore il 18 maggio successivo. In particolare, viene richiamata l'attenzione sul paragrafo 1.8, relativo alle modalità di partecipazione alle celebrazioni religiose delle persone con disabilità, ritenendo potenzialmente discriminatorio il contenuto delle relative disposizioni.

Va premesso che il Protocollo, recepito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, 11 giugno e 14 luglio 2020, indica le modalità con le quali si svolgono le celebrazioni religiose con la partecipazione dei fedeli, onde evitare occasioni di potenziale contagio del virus Covid-19.

Il presunto contenuto discriminatorio, evidenziato nell'odierna interrogazione, è stato oggetto di segnalazioni da parte di alcune associazioni rappresentative di persone con disabilità, in riscontro alle quali il Ministero dell'interno ha già chiarito che la previsione contenuta nel testo del protocollo è stata orientata non certo a discriminare ma, al contrario, a dimostrare una particolare « sensibilità » nei confronti delle persone con disabilità, prevedendo una specifica attenzione per le loro par-

ticolari esigenze e promuovendo pari opportunità, inclusione e partecipazione attiva.

Sull'argomento il Ministero dell'interno, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto di interessare, il 19 giugno scorso, la Conferenza Episcopale italiana, segnalando l'opportunità che « il punto 1.8 del Protocollo sia inteso nel senso che le persone con disabilità hanno pieno diritto di partecipare alle celebrazioni religiose con le stesse modalità di tutti gli altri fedeli, soggetti solo alle limitazioni generali che il Protocollo stesso prevede e rispettando le regole di prevenzioni obbligatorie per tutti ». Quanto sopra al fine di evitare equivoci ed incomprensioni, pur nella consapevolezza che la previsione non avesse intenti discriminatori.

La Conferenza episcopale italiana (CEI) il 26 giugno scorso, con nota indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché all'associazione LEDHA, ha chiarito che non vi è nessuna volontà discriminatoria da parte del Protocollo nei confronti delle persone con disabilità, per quanto riguarda la loro partecipazione alle celebrazioni religiose. Nell'evidenziare che l'inserimento del paragrafo su richiamato, dimostra, al contrario, un'attenzione specifica e particolare per le persone con disabilità, la CEI ha sottolineato come la cura per la salute di tutti anche nella partecipazione alle cele-

brazioni liturgiche è stato l'intendimento che ha guidato la redazione prima e la sottoscrizione poi del Protocollo.

Ha, altresì, rappresentato che non risultano registrati e segnalati comportamenti discriminatori verso persone con disabilità ma che, al contrario, si hanno notizie di iniziative e attenzioni peculiari per favorire la partecipazione alle cele-

brazioni liturgiche delle persone con disabilità, pur nelle oggettive difficoltà del momento.

Quanto rappresentato dalla Conferenza episcopale italiana va quindi nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, superando eventuali ambiguità e possibili differenti interpretazioni della disposizione.

ALLEGATO 2

**5-04670 Gebhard ed altri: Sullo sgombero dell'area
F del villaggio di Castel Romano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sul prospettato sgombero, a Roma, del Villaggio della Solidarietà di Castel Romano, chiedendo di conoscere quali misure saranno adottate per la ricollocazione delle persone in condizioni di fragilità socio-economica.

Giova preliminarmente evidenziare che l'insediamento di Castel Romano presenta forti criticità di carattere igienico-sanitario che costituiscono un pericolo per la salute pubblica, in particolare dovute allo sversamento indebito di rifiuti all'interno del sito e nelle aree limitrofe, nonché alla manomissione delle strutture e degli impianti elettrici, idrici e fognari.

Tali criticità sono state più volte trattate negli ultimi mesi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal Prefetto di Roma, in quanto è stata riscontrata la necessità di rafforzare i servizi di vigilanza, a seguito del sequestro penale dell'intera area disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Al fine di impedire il reiterarsi delle condotte criminose in materia ambientale che hanno determinato il sequestro penale, la Polizia Locale di Roma Capitale ha provveduto a mettere in sicurezza la predetta area, garantendo un servizio di vigilanza in atto dall'inizio dello scorso mese di luglio.

Inoltre, si rappresenta che la Regione Lazio, in considerazione dei gravi rischi igienico-sanitari sia per gli ospiti del campo che per gli abitanti delle zone

limitrofe, lo scorso 8 luglio ha adottato un'ordinanza affinché Roma Capitale proceda alla chiusura definitiva del Villaggio della Solidarietà di Castel Romano e alla bonifica dell'intera area, nonché al ripristino dei luoghi.

Al riguardo il Comune, in linea con gli impegni presi con la Regione Lazio, ha riferito di aver già intrapreso un piano di superamento dell'intero sistema assistenziale dei Villaggi della Solidarietà, tra cui il campo di Castel Romano; tale intenzione è stata formalmente ribadita lo scorso 24 settembre in occasione di una seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'Amministrazione capitolina ha rappresentato che sussiste una situazione eccezionale di concreto aggravamento del rischio igienico-sanitario e ambientale, tale da rendere indispensabili e non ulteriormente differibili gli interventi di sgombero dei luoghi da cose e persone, la bonifica delle aree e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali.

L'Amministrazione ha altresì fatto presente che è in corso da tempo una pianificazione dello sgombero dell'area, per il quale la medesima ha l'onere della ricollocazione dei soggetti vulnerabili e socialmente fragili e dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie.

Si precisa che lo sgombero dell'area F dell'insediamento, richiamata espressamente nell'interrogazione è all'attenzione della Prefettura di Roma e sarà oggetto di una prossima seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

ALLEGATO 3

5-04671 Iezzi ed altri: Sulle vicende relative allo sbarco ad Olbia di centoventicinque immigrati giunti a bordo della nave Alan Kurdi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti, in relazione alla recente vicenda della nave Alan Kurdi, chiedono di conoscere lo svolgimento dei fatti e di sapere quali destinazioni avranno i migranti sbarcati in Sardegna da quella imbarcazione.

In proposito, informo che lo scorso 19 settembre, la nave Alan Kurdi dell'ONG Sea-Eye, effettuava in area SAR libica tre distinti soccorsi, recuperando rispettivamente 90, 24 e 19 migranti a bordo di tre piccole imbarcazioni.

In ordine ai primi due eventi il comando dell'unità navale effettuava le comunicazioni di competenza al centro di soccorso libico, mentre per la terza operazione di soccorso, ha richiesto un *Place of Safety* (POS) in Europa. Tale richiesta veniva indirizzata ai centri di soccorso italiano, maltese e tedesco.

Successivamente, il 20 settembre, trovandosi in area SAR maltese, la predetta imbarcazione, inviava una nuova richiesta di POS al centro di soccorso maltese.

Durante le prime ore del successivo 22 settembre, il Centro Internazionale Radio-Medico (CIRM) autorizzava l'evacuazione medica di 2 minori, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, per un totale di 8 persone, che venivano condotte a Lampedusa.

Nella giornata del 23 settembre, il centro di soccorso italiano rilevava che l'imbarcazione faceva rotta verso la Francia fino a quando, il giorno dopo, a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine la predetta nave ha trovato riparo nella rada di Arbatax.

Il 25 settembre, dopo lo stazionamento in rada ad Arbatax, è stato autorizzato lo sbarco dei 125 migranti rimanenti nel porto di Olbia, che presenta caratteristiche più idonee per la gestione dell'accoglienza dei migranti sotto il profilo sanitario e di sicurezza.

Per garantire lo sbarco in piena sicurezza, si è provveduto a circoscrivere la zona portuale interessata, delimitando un'area sterile – ben visibile dall'esterno – per le operazioni sanitarie e di polizia, secondo le prescrizioni impartite con apposita ordinanza dal Questore di Sassari.

Al momento dell'attracco, era in atto una manifestazione di protesta avverso lo sbarco ed una manifestazione di cittadini favorevoli all'accoglienza.

Nell'ambito di tali iniziative, l'onorevole Zoffili faceva ingresso nell'area sterile, fino a ridosso della nave, e chiedeva al Prefetto ed al Questore di far entrare nell'area anche alcuni consiglieri regionali che intendevano associarsi alla protesta e monitorare le operazioni.

Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione sanitaria, connesse al rischio della diffusione del virus Covid-19, non essendo ancora stato effettuato lo *screening*, non è stato possibile accogliere la richiesta.

Ritengo di evidenziare che, all'esito dei tamponi, 10 migranti sono risultati positivi al virus COVID-19, anche se asintomatici.

Dopo le attività di sbarco, tutti i migranti sono stati trasferiti in apposite strutture ubicate nelle quattro province

della Sardegna dove sono stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

Assicuro, inoltre, che, al fine di evitare l'elusione delle predette misure di prevenzione, è stato disposto il rafforzamento della vigilanza delle strutture di accoglienza di destinazione dei migranti.

Quanto, infine, al ricollocamento delle persone sbarcate, ribadisco che solo 25 migranti resteranno sul territorio nazionale mentre i restanti saranno dislocati in altri Paesi europei che hanno dato la loro disponibilità, non appena saranno concluse le misure di sorveglianza sanitaria a cui ho fatto cenno.

ALLEGATO 4

5-04672 Ceccanti ed altri: Sul rispetto della parità di genere per l'accesso alle cariche elettive nelle normative elettorali regionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno si chiede se il Ministro dell'interno sia in possesso dei dati relativi alla quota di donne elette nei consigli regionali in occasione dell'ultima tornata elettorale.

Si chiede, inoltre, se si ritengano adeguate le normative elettorali vigenti a garantire il rispetto del principio della parità di genere e, ove non lo fossero, quali iniziative di competenza si intendano assumere.

In via preliminare evidenzio che il Ministero dell'interno, per le elezioni regionali, dispone dei dati delle Regioni che hanno scelto di stipulare un apposito protocollo per avvalersi del servizio di supporto per la raccolta; elaborazione e diffusione dei dati; nel caso specifico, in occasione dell'ultima tornata elettorale, trattasi delle Regioni Campania, Liguria, Puglia e Veneto.

I dati in questione, al momento ufficiali, non essendo ancora stati convalidati dalle competenti Corti d'Appello, sono consultabili sul sito *Eligendo* del Ministero dell'interno.

Sulle tematiche poste nell'interrogazione sono stati acquisiti elementi informativi dagli uffici del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Più in particolare quest'ultimo ha fornito il quadro complessivo, sebbene non ancora intervenuta la proclamazione, dei dati relativi alle donne elette nei consigli regionali nelle ultime consultazioni elettorali.

Attualmente le donne risultano elette nella seguente proporzione:

1. Liguria 3 su 30 Consiglieri eletti;

2. Toscana 16 su 40 Consiglieri eletti;

3. Veneto 17 su 50 Consiglieri eletti;

4. Marche 8 su 30 Consiglieri eletti;

5. Campania 8 su 50 Consiglieri eletti;

6. Puglia 8 su 50 Consiglieri eletti;

7. Val d'Aosta 4 su 36 Consiglieri eletti.

In ordine alla valutazione circa l'adeguatezza delle normative elettorali vigenti gli uffici del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie hanno precisato che gli stessi non risultano «destinatari di attribuzioni in qualche modo riconducibili ad una figura di verifica delle legislazioni regionali nella materia *de qua*».

È stato riferito, altresì che «il rispetto del principio della parità di genere è declinato in ogni legge regionale in coerenza con i poteri attribuiti alle regioni nella materia; nello specifico, sia nei sistemi scelti per la formazione delle liste di candidati sia in quelli concernenti l'espressione delle preferenze. Da qui la logica conseguenza che anche il valore numerico relativo agli eletti, distinti per genere, non è di per sé immediatamente indicativa del rispetto o meno dei principi di parità di genere se non confrontato con le previsioni normative. Ma è altrettanto evidente che detta valutazione presuppone, come già detto, il radicamento di una competenza valutativa e l'individuazione dell'organo al quale la stessa è intestata, evidenze che allo stato della legislazione vigente non è dato constatare». In effetti – viene valutato dai citati uffici – «è più appro-

priato ritenere che ogni deviazione o distorsione dai principi fondamentali concernenti la garanzia della parità di genere, dettati per l'esercizio della potestà legislativa elettorale delle Regioni a statuto ordinario va fissata e fatta valere con gli strumenti di tutela delle garanzie costituzionali, quando non siano sufficienti allo scopo l'esercizio delle prerogative delle assemblee elettive. A dette assemblee sono intestate le competenze per individuare le iniziative da assumere nel caso di mancato rispetto del principio della parità di ge-

nere; iniziative che, per garantire complessiva coerenza al sistema dovrebbero introdurre la sanzione dell'inammissibilità di metodi e/o meccanismi di costruzione delle preferenze elettorali non rispettose della parità di genere».

Per quanto attiene, infine, all'ordine del giorno citato nell'interrogazione, gli uffici del Ministro per le pari opportunità e la famiglia hanno confermato la volontà di dare seguito all'impegno ivi contenuto, coinvolgendo le altre amministrazioni competenti.

ALLEGATO 5

5-04673 Donzelli ed altri: Sui rischi di diffusione di ideologie terroristiche nella moschea di via della Marranella a Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli interroganti chiedono informazioni in merito alle azioni che il Governo sta ponendo in essere per fare fronte al pericolo del terrorismo di matrice islamica in Italia.

La richiesta prende spunto dai contenuti di un'intervista rilasciata a Roma, pubblicata lo scorso 12 maggio dal quotidiano *online* «*IlGiornale.it*» e trasmessa successivamente nel corso di un programma televisivo.

Dagli accertamenti svolti dalla Questura di Roma è emerso che la suddetta intervista è stata rilasciata da una persona, nota anche con il nome di «*Najib*», nome adottato da circa venti anni a seguito della sua conversione all'Islam.

A quanto risulta, l'intervista in questione è stata rilasciata in prossimità dell'ingresso di un'associazione culturale islamica con sede a Roma in via Capua, di estrazione sunnita, frequentata prevalentemente da fedeli di origine bengalese e marocchina.

La predetta associazione culturale, già chiusa nel periodo del *lockdown* per contenere la pandemia da Covid-19, è stata sottoposta lo scorso 3 giugno a sequestro cautelare per violazione delle norme urbanistiche, antincendio e in materia edilizia, a seguito di un'ispezione della Polizia locale di Roma Capitale. Da tale data il predetto luogo è rimasto chiuso.

Il soggetto indicato nell'interrogazione come «*Bachu*» è, invece, un cittadino bengalese, presidente di un'altra associazione sita nel medesimo quartiere di Tor-

pignattara, costituita nel 1992 e diventata nel corso del tempo il principale polo d'aggregazione della comunità bengalese di Roma.

Come riferito nella stessa interrogazione, lo scorso 15 maggio l'onorevole Donzelli in relazione ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate durante l'intervista ha presentato un esposto presso il Comando dei Carabinieri di Prato, che ha successivamente provveduto a notificare la locale Procura della Repubblica.

Sotto un profilo più generale, assicuro che è costante l'attività di prevenzione da parte delle Forze dell'ordine di qualsiasi forma di istigazione all'odio e alla violenza al fine di rilevare e contrastare eventuali azioni di proselitismo e di radicalizzazione al fondamentalismo islamico.

In tale contesto, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), istituito presso il Ministero dell'interno, rappresenta il fulcro dell'azione di coordinamento tra tutte le articolazioni antiterrorismo delle Forze di Polizia e degli organismi di *intelligence*.

Nell'ambito delle iniziative rivolte a limitare la minaccia terroristica di matrice internazionale, il Comitato, oltre ad elaborare specifiche strategie finalizzate al contrasto del fenomeno dei *foreign fighter*, procede periodicamente all'aggiornamento delle attività di monitoraggio dei luoghi che potrebbero costituire l'*humus* in cui possono svilupparsi processi di radicalizzazione religiosa; si tratta in particolare di moschee e i luoghi di culto, associazioni, comunità sospettate di contiguità con l'estremismo islamico, ambienti carcerari e i *web* che continua a rivestire un ruolo

determinante in molti percorsi di radicalizzazione in ragione della velocità e della riservatezza dello scambio di messaggi.

Il CASA ha, inoltre, promosso mirati servizi di controllo condotti in prima battuta dalle D.I.G.O.S. con il contributo delle altre Forze di Polizia allo scopo di acquisire informazioni utili ad orientare ed integrare l'efficacia dei servizi di prevenzione generale.

In questa cornice, va segnalato come dal 2015 ad oggi, sono 498 gli estremisti rimpatriati, inoltre nel corso dell'anno in corso sono stati tratti in arresto, all'esito di indagini antiterrorismo, 2 terroristi isla-

mici e un soggetto appartenente ad altro contesto riferibile sempre al terrorismo internazionale.

Infine, nell'evidenziare l'importanza strategica che assume la cooperazione internazionale nell'ambito del contrasto al terrorismo, rammento che il Ministero dell'interno è da sempre impegnato in diversi fori internazionali al fine di migliorare il flusso informativo tra le strutture antiterrorismo dei diversi Paesi, in particolare quelli della Unione europea, e rendere così più efficace tanto l'azione di prevenzione che quella repressiva.

ALLEGATO 6

5-04674 Sisto e D'Attis: Sulla nomina del Prefetto di Brindisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Prefetto di Brindisi e per garantire la sicurezza dei cittadini.

In relazione alla presenza della criminalità a Brindisi e nella provincia va preliminarmente evidenziato che persiste una costante influenza degli storici clan mafiosi.

La provincia brindisina, in particolare, costituisce uno snodo molto importante per i traffici di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il contrabbando di tabacchi.

Le risultanze investigative confermano anche la presenza diffusa del fenomeno del caporalato nonché di quello relativo allo sfruttamento del lavoro nero.

In tale complesso scenario è massimo l'impegno delle Forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto del crimine. L'andamento della delittuosità nella provincia e nel comune di Brindisi, nei primi sette mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, registra, anche a causa del *lockdown*, una riduzione dei delitti nel comune e nella provincia di

Brindisi, superiore al 20 per cento, con una particolare contrazione delle rapine superiore al 45 per cento e dei furti superiore al 33 per cento.

Tra le attività di polizia più recenti si segnala l'operazione « *Old Generation* » – richiamata nell'interrogazione – con la quale il 25 settembre scorso la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per otto persone, tra le quali Giovanni Donatiello, nonché dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di altre cinque persone.

Tale operazione conferma la proficua sinergia instaurata tra Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria e Istituzioni tutte, finalizzata ad un più capillare controllo del territorio e all'intensificazione delle attività di prevenzione generale e di contrasto di tutte le forme criminose.

In un contesto complesso così come descritto è ancora più necessaria la presenza del rappresentante del Governo e quindi a seguito del collocamento a riposo del Prefetto di Brindisi, come di alcuni Prefetti giunti ai limiti di età, si darà corso in un prossimo Consiglio dei ministri ad un movimento di Prefetti per la copertura degli incarichi vacanti a seguito dei collocamenti in quiescenza.

ALLEGATO 7

5-04675 Brescia e Baldino: Sulla trasparenza dei dati relativi al sistema di accoglienza dei migranti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'interno per garantire una più completa informazione sul sistema di accoglienza dei migranti.

Al riguardo, informo preliminarmente che si è di recente conclusa l'attività di raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione della Relazione al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza riferita al 2019 che, nell'anno in corso, ha subito rallentamenti connessi al *lockdown*.

Nei prossimi giorni, ai fini del necessario coordinamento con il Ministero dell'economia e finanze, sarà ultimata la versione definitiva del rapporto, i cui dati verranno comunicati in formato elettronico editabile. I competenti uffici del Parlamento, in sede di pubblicazione della relazione, potranno dunque valutare la possibilità di rendere fruibili detti dati in formato elettronico e aperto.

Per quel che concerne, in via generale, la richiesta di pubblicazione periodica delle informazioni in questione, occorre tenere presente che il sistema SGA, cui fanno riferimento gli interroganti, è stato

realizzato quale strumento di lavoro per il monitoraggio dell'accoglienza e, al momento, gli elementi informativi ivi contenuti, con riferimento ai centri di accoglienza, necessitano di ulteriori verifiche prima di procedere alla pubblicazione.

Sono peraltro in corso di approfondimento, ai fini della pubblicazione, le modalità di comunicazione periodica dei dati forniti dalle Prefetture con riguardo al sistema di accoglienza, per le quali si deve tenere presente tuttavia che la diffusa conoscenza di talune informazioni, quali quelle relative agli indirizzi delle strutture di accoglienza, potrebbero incidere su preminenti interessi di tutela della sfera privata e di sicurezza degli ospiti e degli enti gestori. Si tratta di un'attività complessa che richiede tempi adeguati e assestamento di molteplici dati ma che è intenzione del Governo portare avanti, fatte salve le suddette esigenze di tutela.

Evidenzio infine che ciascuna Prefettura, in qualità di stazione appaltante, è tenuta a pubblicare sul proprio sito gli avvisi relativi alle procedure di gara, ivi compresi quelli relativi alla fase di aggiudicazione, stante che anche tali dati potranno essere oggetto di pubblicazione a livello centrale.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato (C. 2232 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2232, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 »;

evidenziato come la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF) sia volta a creare un quadro rafforzato di dialogo tra i Paesi produttori e consumatori di energia, con l'obiettivo di promuovere e migliorare la collaborazione tra i governi tra paesi consumatori importatori di energia, Paesi produttori-espor-

tatori e Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato (C. 2415 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2415 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 »;

evidenziato come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, sia volto a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e ad apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aereo-

porti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

**Proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.
Disposizioni in materia di conflitti di interesse.**

**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA
ADOTTARE COME TESTO BASE PRESENTATA DAL RELATORE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di perseguire esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri; i vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i viceministri; i sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali;

e) i titolari di cariche locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.

Art. 3.

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 4.

(Autorità di vigilanza)

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definite le disposizioni che garanti-

scono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

5. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

6. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato

delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. A tal fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al precedente periodo.

10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9.

11. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

12. A seguito degli accertamenti di cui al comma 9 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel

settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 9. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

13. Per entrambe le Autorità è fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

14. Entrambe le Autorità corrispondono e collaborano con gli organi delle Amministrazioni, acquisiscono i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

15. Nello svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CAPO II

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5.

(Incompatibilità generali)

1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di

diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;

c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. I titolari delle cariche di governo nazionali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, possono rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica.

4. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica.

5. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

6. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 6, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

7. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerati e valutati l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo e il singolo incarico professionale da assumere nel caso di lavoro autonomo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

8. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

9. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

10. Restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 6.

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con la proprietà, il possesso

o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:

a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,

b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge rilevano anche le partecipazioni inferiori alle soglie di cui al comma 1 che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Vi è inoltre incompatibilità derivante da attività patrimoniale quando, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, l'Autorità rileva una palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato tale da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

4. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patri-

moniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

5. Il titolare di cariche di governo nazionale, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione della disposizione di cui al precedente periodo sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 7.

(Obblighi di dichiarazione)

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, il titolare della stessa è tenuto a trasmettere una dichiarazione all'Autorità in cui sono indicati:

a) la titolarità di cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se cessate nei dodici mesi precedenti. La dichiarazione può contenere la contestuale rinuncia delle cariche di cui al precedente periodo;

b) l'ultima dichiarazione dei redditi;

c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti,

trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.

4. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

5. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 3 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 6 sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito *internet*.

8. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 6.

9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

10. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non siano presentate, risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità invita immediatamente gli interessati perché provvedano entro dieci giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità

dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 non siano state rese, informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

11. Nel caso di dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 viene data notizia nella sezione del sito internet prevista dal comma 7.

12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. L'Autorità applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro quando, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del

comma 11. Di tale sanzione l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la violazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

Art. 8.

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione del titolare di una carica di governo nazionale riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione medesima e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.

3. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, individua e definisce settori e ambiti in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. L'Autorità comunica al titolare della carica di governo nazionale tali settori e ambiti e lo informa

della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 11. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 11, non sussiste obbligo di astensione.

4. L'Autorità procede ai sensi del comma 3 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo o uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 rientra, tali da produrre nel patrimonio degli stessi un vantaggio economicamente rilevante.

5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

6. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.

7. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

8. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

9. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 7, comma 7.

10. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, per gli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione.

12. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

13. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida,

l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 9.

(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 5 e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'Autorità nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a esprimere entro dieci giorni l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.

3. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o se la comunicazione riguarda il medesimo il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata opzione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

7. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.

Art. 10.

(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e,

comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento, anche d'ufficio, dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 e, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Sono esclusi da tale proposta, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, dichiarati ai sensi dell'articolo 7, comma 8.

2. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e assegna all'interessato un termine, non superiore ai tre mesi, entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

3. Della decisione dell'Autorità vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la decisione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La decisione dell'Autorità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, l'Autorità informa il Presidente della Re-

pubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata attuazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Della mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno della pubblicazione viene nominato un commissario *ad acta* per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 secondo modalità individuate con lo stesso regolamento adottato ai sensi dall'articolo 4, comma 4.

5. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 11.

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità patrimoniale secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, gli interessati conferiscono tutte le attività indicate nella decisione dell'Autorità ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciaria-

mente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti operando per la loro valorizzazione e adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria;

e) deve essere previsto l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti.

3. La società fiduciaria e gli esperti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, se costituiti in forma giuridica, non possono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria e gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appar-

tiene la società fiduciaria. L'individuazione della società fiduciaria è sottoposta all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

4. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

6. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

7. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza trimestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

8. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali conferiti. Il titolare della carica di governo può richiedere, per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla società fiduciaria di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni o può altresì comunicare alla società fiduciaria, per il tramite

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

9. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

10. L'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo e può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica nei loro confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi. L'Autorità Nazionale Anticorruzione può anche imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

12. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

13. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Art. 12.

(Disposizioni di carattere fiscale)

1. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

2. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dalla società fiduciaria in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

3. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del conferimento e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

Art. 13.

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o queste abbiano posto in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ef-

fettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 14.

(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. Non sono eleggibili:

a) i presidenti, gli assessori delle regioni e delle province autonome;

b) i presidenti delle province;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;

d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;

e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;

f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura;

g) i prefetti e i viceprefetti;

h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;

i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscri-

zione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11.

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sessanta giorni precedenti alla data di accettazione della candidatura.».

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili

nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. I soggetti di cui al precedente periodo, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico ».

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati ».

d) all'articolo 9, le parole: « , eccettuati gli onorari, » sono soppresse.

e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti

all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,

a) ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti dallo Stato, da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) siano rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) siano consulenti legali, amministrativi e finanziari che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).

2. Le cause di ineleggibilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado ».

2. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti » sono soppresse.

Art. 15.

(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione ».

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari di cariche locali)

1. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire compiti e funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in relazione alle competenze attribuite all'Autorità dalla presente legge;

b) individuare le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale, il relativo procedimento di accertamento e le relative sanzioni attraverso criteri adeguati in relazione alla carica ricoperta;

c) prevedere la decadenza dalla carica e la nullità dell'atto adottato nei casi di violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) escludere l'applicazione di tale legge nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Art. 17.

(Autorità indipendenti)

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigi-

lanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati « autorità indipendenti », sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'articolo 8, comma 8, e dell'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. L'articolo 5, comma 7 si applica considerando l'attività di regolazione o garanzia svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.

4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 10. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 13, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.

5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 10, comma 1, si applica alle partecipazioni in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.

6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 18.

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi contenuti nella presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.

2. Qualora gli enti di cui al primo comma non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al secondo periodo adottano le disposizioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 19.

(Delega al governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a raf-

forzare il livello di prevenzione e di contrasto dei conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;

c) ampliare ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;

d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;

f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;

g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, rispettivamente 30 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e 20 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo. Le dotazioni organiche dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono corrispondentemente incrementate rispettivamente di 10 unità con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e di 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.602.000 euro per l'anno 2021, 3.944.030 euro per il 2022 e 4.800.000 milioni annui a decorrere dal 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2021.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 57

ALLEGATO (*Parere approvato*) 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (*Deliberazione*) 59

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (*Svolgimento e conclusione*) . 59

Audizione di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo 60

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Atto n. 186.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere che è stata trasmessa via mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna (*vedi allegato*).

Franco VAZIO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con una condizione.

Manfredi POTENTI (LEGA), nel ringraziare l'estensore della proposta di parere,

coglie l'occasione per formulare alcune osservazioni che reputa interessanti in merito ad uno schema di provvedimento dal contenuto rilevante, chiamato ad attuare la normativa europea. Sottopone in primo luogo all'attenzione del relatore la necessità di integrare il contenuto dell'articolo 1, che nell'attuale formulazione non prevede esplicitamente che la valutazione di proporzionalità si svolga anche prima dell'introduzione di nuove disposizioni, legislative o regolamentari o amministrative generali, che limitino l'accesso a professioni non regolamentate o il loro esercizio. Ritiene che tale integrazione sarebbe opportuna in vista di possibili futuri interventi in tale direzione, come è il caso del costituendo albo di coloro che esercitano l'attività della mascalcia, vale a dire dell'arte della ferratura degli zoccoli di equini e bovini, del quale si sta occupando per il gruppo della Lega, in linea con le esperienze di altri Paesi dell'Unione europea. Ritiene in ogni caso preferibile, in quanto più chiara, la formulazione adottata dal comma 1 dell'articolo 4, con riferimento alle disposizioni che modificano le norme già esistenti. In secondo luogo, con riguardo all'articolo 5 relativo all'informazione e alla partecipazione dei portatori di interesse, esprime la convinzione che si dovrebbe fare lo sforzo di specificare in maniera più dettagliata quali siano i soggetti meritevoli di essere consultati, facendo riferimento in particolare alle associazioni professionali previste all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In terzo luogo, sottolinea l'esigenza di valutare con attenzione la portata dell'azione di quegli organismi che, nell'espletamento dei loro compiti, possono determinare limitazioni all'esercizio della professione, facendo il caso del Consiglio dell'ordine degli avvocati che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, si esprime sulla domanda di iscri-

zione ad una sezione speciale dell'albo da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Nel raccomandare da ultimo il perfezionamento del contenuto dell'articolo 7, in materia di scambio di informazioni con gli altri Stati membri dell'Unione europea sulle questioni oggetto del provvedimento in esame, in considerazione delle perplessità fin qui illustrate, preannuncia l'astensione dalla votazione della proposta di parere da parte del gruppo della Lega.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare che il gruppo di Forza Italia si asterrà dalla votazione, dichiara di apprezzare il fatto che il relatore abbia ritenuto di integrare la proposta di parere sul provvedimento in esame, in linea con l'emendamento avanzato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, accogliendo le sollecitazioni della collega Bartolozzi in tal senso.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia che anche il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, considerando apprezzabili i tentativi di favorire un clima costruttivo e ritenendo d'altro canto che vi siano ancora diversi nodi da sciogliere con riguardo al contenuto del provvedimento in esame. Nell'auspicare pertanto che gli aspetti critici vengano affrontati nel prosieguo dell'*iter* dello schema di decreto, sottolinea come sulla base di tale evenienza il suo gruppo valuterà se rivedere le proprie posizioni.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, prende atto delle posizioni espresse dai colleghi, che hanno dimostrato apprezzamento per il suo tentativo di andare incontro alle sollecitazioni rivoltegli, rilevando come quello in esame sia un provvedimento non banale che interviene su una gran quantità di professioni ed attività ad accesso limitato. Con riferimento ad una specifica osservazione del collega Potenti, pur non potendo recepirlo in considerazione della delicatezza della questione, in rapporto al

contenuto della legge di delega, sottolinea come con lo schema in esame si sia delineato un quadro ampio, riferito tanto alle nuove disposizioni che Governo e Parlamento dovessero decidere di introdurre quanto alle disposizioni che dovessero intervenire a modificare norme esistenti. Nel precisare inoltre che tutte le citate disposizioni dovranno in ogni caso rispondere al principio di proporzionalità rispetto al fine che si prefiggono, conferma la proposta di parere precedentemente illustrata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

(Deliberazione).

Mario PERANTONI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di

deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. Comunica che nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni del Primo Presidente e del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell'Associazione Nazionale Cancellieri, di appartenenti al mondo dell'avvocatura, della magistratura, nonché di professori universitari di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto costituzionale.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Luca PONIZ, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Giuliano CAPUTO, *Segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Catello VI-TIELLO (IV), Giusi BARTOLOZZI (FI), Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), Pierantonio ZANETTIN (FI), Alfredo BAZOLI (PD) e Carla GIULIANO (M5S).

Luca PONIZ, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Giuliano CAPUTO, *Segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati* forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Federico CAFIERO DE RAHO, *Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Catello VI-TIELLO (IV), Carla GIULIANO (M5S) e Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA).

Federico CAFIERO DE RAHO, *Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto del Governo 186);

considerato che:

esso è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), che contempla nell'allegato A la direttiva (UE) 2018/958, al cui recepimento è volto lo schema di decreto in esame;

la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio;

il « test di proporzionalità » deve essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente e la sua portata è « proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione », al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio;

l'intervento europeo, resosi necessario a causa della tutela non soddisfacente offerta in particolare dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo quindi eventuali influenze da parte dei portatori di interesse, che la direttiva impone comunque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni;

risultano aperte tre procedure di infrazione a carico dell'Italia per quanto riguarda il recepimento della citata direttiva 2005/36/CE, nelle quali si contesta all'Italia, tra l'altro, di continuare a richiedere ai titolari delle specifiche professioni regolamentate dell'agente immobiliare e dell'avvocato requisiti sia sproporzionati che discriminatori (in violazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE come sostituito dalla direttiva 2013/55/UE) nonché lesivi della libertà di stabilimento ex articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è volto a disciplinare lo svolgimento della valutazione di proporzionalità da effettuarsi in vista dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali nonché di disposizioni di modifica delle norme esistenti, che limitino l'accesso alle professioni regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, com-

preso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo;

in particolare lo schema disciplina le fasi della valutazione dei nuovi provvedimenti, prevedendo che i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I del provvedimento, da trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti, specificando, al comma 4 dell'articolo 3, che devono essere analogamente trasmessi – per la valutazione di proporzionalità – all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2007 limitatamente alle professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti);

preso atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 10 settembre scorso;

condivisa pienamente la proposta di emendamento formulata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3 al fine di eliminare la differenziazione tra soggetti regolatori e di escludere dall'applicazione dell'adottando decreto legislativo le decisioni riguardanti le domande di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

condivise altresì le richieste di chiarimento avanzate dalla Conferenza in ordine al regime particolare per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome, alla riconoscibilità del medesimo ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di tutti i soggetti regolatori, alla natura del parere della stessa Autorità, all'assoggettabilità dei procedimenti decisionali riguardanti le istanze di singoli cittadini al procedimento stabilito dallo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a recepire l'emendamento proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e a chiarire gli aspetti evidenziati nel medesimo parere.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del gruppo di lavoro « Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo » (*Svolgimento e conclusione*) 63

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 64

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 65

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 66

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del gruppo di lavoro « Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo ».

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

John MPALIZA BALAGIZI, Brigitte KABU DIA KIVUILA, Barthélemy HEMEDI NASIBU e Filippo IVARDI GANAPINI, *attivisti per i diritti umani e rappresentanti del gruppo di lavoro « Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del*

Congo», svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Simona SURIANO (M5S) e Paolo FORMENTINI (LEGA).

John MPALIZA BALAGIZI e Filippo IVARDI GANAPINI, attivisti per i diritti umani e rappresentanti del gruppo di lavoro « Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo », rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, presidente, svolge un breve intervento conclusivo per rappresentare l'opportunità di un atto di indirizzo sulle problematiche emerse. Dichiarata, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), relatrice, ricorda che il Protocollo in esame è finalizzato ad aggiornare ed adeguare la definizione delle imposte previste dalla Convenzione bilaterale del 1984 e dal relativo Protocollo ai più recenti *standard* internazionali, recependo, in particolare, le disposizioni del modello OCSE in relazione alla portata di utilizzo delle informazioni oggetto di scambio ed al relativo perimetro operativo.

Segnala che il Protocollo, che si compone di quattro articoli, aggiorna innanzitutto (articolo I) il campo di applicazione oggettivo della Convenzione fiscale – novellando in particolare il paragrafo 3, dell'articolo 2 dell'intesa –, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa l'imposta sul reddito delle società (IRES) e non più quella sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non più l'imposta locale sui redditi, come da modifiche normative nel frattempo intervenute nell'ordinamento italiano.

Precisa che il nuovo accordo bilaterale modifica altresì taluni aspetti di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso (articolo II) e dispone in ordine alle modalità per la sua entrata in vigore (articolo IV).

Evidenzia, in particolare, l'articolo III del Protocollo che, nel modificare l'articolo 27 della Convenzione in materia di scambio di informazioni, lo aggiorna all'attuale *standard* internazionale in materia – rappresentato dall'articolo 26 del modello convenzionale contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE –, che prevede, tra l'altro, il superamento del cosiddetto *Domestic Tax Interest*, in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario, poiché lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria (paragrafi 1-5, articolo III).

Rileva che ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo, in conformità ai principi OCSE, le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle richieste. È previsto, in particolare, che gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti sia ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, pur non potendo condurre, in conformità ai principi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (paragrafi 6-10, articolo III).

Osserva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di tre articoli e non prevede oneri economici aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Conclusivamente, auspica una rapida e definitiva approvazione del provvedimento, poiché l'intento sotteso all'accordo è quello di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, segnala che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), in linea con la normativa dell'Unione europea in materia e che si inserisce in un contesto precedentemente non regolato da intese tra le autorità aeronautiche dei due Paesi, è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti fra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri ed all'industria del turismo.

Sottolinea che l'intesa, che si compone di venticinque articoli e di due annessi, dopo aver offerto un quadro delle terminologie e dei concetti adottati (articolo 1) e aver disciplinato l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'azione civile internazionale (articolo 2), illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5).

Evidenzia che ulteriori disposizioni dell'ASA riguardano la disciplina della concorrenza fra le imprese (articolo 6), i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare (articolo 7), il regime delle tariffe per i vettori designati (articolo 9), le condizioni in materia di sicurezza aerea e di sicurezza della navigazione aerea (articoli 12-13), l'assistenza a terra (articolo 14), le opportunità commerciali sul territorio dell'altra Parte (articolo 16) e gli oneri d'uso per servizi e strutture (articolo 17).

Da ultimo, l'intesa bilaterale regola – fra le altre – le modalità e le tempistiche per le consultazioni delle Parti (articolo 18), per la risoluzione delle controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 19), e per l'emendabilità ed il recesso del testo (articoli 20 e 21).

Segnala che i due annessi all'intesa bilaterale contengono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori designati dalle Parti (Annesso I) e definiscono le possibili facoltà operative per i vettori designati, come accordi di *code-sharing* e il leasing di aeromobili (Annesso II).

Precisa che il disegno di legge di ratifica dell'accordo, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, si compone di quattro articoli: non sono previsti oneri economici per l'Italia, e l'articolo 3 del disegno di legge pone espressamente una invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclusivamente, confida che la ratifica di questa intesa, al pari dell'altra al nostro esame, consentirà un ulteriore rafforzamento delle relazioni italo-ecuadoriane, che già possono considerarsi ottime: il quadro dei rapporti bilaterali è infatti assai positivamente caratterizzato dalla presenza di una comunità italiana e di origine italiana forte di oltre 20 mila connazionali, pienamente integrata nel tessuto sociale e produttivo locale, da uno stimolante interscambio economico-commerciale e da significative prospettive e potenzialità di sviluppo future.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria

reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO, *relatrice*, ricorda che i due accordi bilaterali in esame rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Segnala che il primo dei due Trattati in esame, composto da ventitré articoli, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, impegnando le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).

Sottolinea che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2).

I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio all'estradizione, fra cui i reati politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4), stabiliscono che la cittadinanza della persona richiesta non possa costituire motivo di rifiuto dell'estradizione (articolo 5) e che la persona medesima non possa essere sottoposta a misure di restrizione per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa (articolo 6).

Evidenza che il Trattato disciplina, quindi, le procedure e i documenti necessari per l'estradizione (articoli 7-9), le garanzie per la persona richiesta (articolo 11), le modalità per chiedere la misura cautelare dell'arresto provvisorio (articolo 12), la gestione delle richieste concorrenti di estradizione (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14) e i casi di consegna differita e temporanea della persona richiesta (articolo 15).

Da ultimi, gli ulteriori articoli dell'Accordo bilaterale disciplinano, fra gli altri, gli aspetti relativi al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), la suddivisione delle spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), l'obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni fornite (articolo 22).

Rileva, quindi, che il secondo Trattato oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, quello relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, si compone di ventisette articoli ed è finalizzato a disciplinare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale.

Ricorda che l'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi e dalla progressiva assenza di trattati bilaterali in materia. Il testo (articolo 1) esplicita l'impegno delle Parti a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 2).

I successivi articoli individuano nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella *Procuraduría General de la República dominicana* le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 3), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), disciplinano i casi per opporre un rifiuto o un differimento dell'assistenza (articolo 7) e pongono un profilo di riservatezza e dei limiti per l'utilizzo delle informazioni oggetto dell'assistenza (articolo 9).

Il Trattato disciplina, quindi, le modalità di assunzione di prove e acquisizione

di elementi probatori nello Stato richiesto (articolo 11) e di utilizzo di videoconferenze per l'audizione di testimoni, indagati o imputati (articolo 12), stabilisce norme per la trasmissione di mezzi di prova e di informazioni (articolo 13), la comparizione di testimoni, vittime e periti (articolo 15), il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 17) e la protezione delle persone citate o trasferite (articolo 18).

Osserva che ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione bilaterale per l'individuazione di beni, strumenti o proventi del reato (articolo 20), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 23) e le consegne vigilate o controllate (articolo 24).

Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili (articolo 25).

Conclusivamente, segnala che il disegno di legge di ratifica dei due Trattati, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, reca oneri economici complessivi, valutati in 125.505 euro annui.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Migliore, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il Protocollo in esame è stato adottato nell'ambito del processo di riforma della legislazione europea di settore ed interviene sulla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 1981, ovvero su uno dei più importanti strumenti vincolanti per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, aggiornandone il contenuto in relazione alle emergenti minacce alla *privacy* derivanti dal crescente uso di nuove informazioni e comunicazioni tecnologiche, dalla globalizzazione del trattamento e dal sempre maggior flusso di dati personali.

Segnala che la Convenzione n. 108, che si propone di proteggere l'individuo dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento di dati personali, nonché di regolare il flusso transfrontaliero dei dati, sancisce l'obbligo del rispetto dei principi di correttezza, liceità e finalità, nonché della qualità dei dati stessi, per il trattamento e la raccolta dei dati.

Sottolinea che il testo convenzionale, che ammette limitazioni solo ove sussistono interessi prevalenti correlati alla sicurezza e alla difesa dello Stato, vieta inoltre il trattamento di dati sensibili sulla razza, sulla politica, sulla salute, sulla religione, sulla vita sessuale, sul casellario giudiziario, in assenza di adeguate garanzie legali, sancendo altresì il diritto dell'individuo a conoscere le informazioni che lo riguardano e, se necessario, a correggerle.

Rileva che il Protocollo d'emendamento alla Convenzione, composto da un preambolo, da quaranta articoli e da un'appendice, è frutto di un lungo lavoro negoziale, svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Osserva che questo aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la defi-

nizione di dato personale; di introdurre nuove categorie di dati, da quelli genetici a quelli biometrici; di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio dell'autodeterminazione; di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* ed il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti.

Nello specifico, il Protocollo di emendamento istituisce un quadro giuridico multilaterale destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo al contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Fra le novità più significative che le novelle al testo convenzionale introducono, quelle relative alle esigenze di un maggiore rigore fra i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati stessi (articolo 7), oltre all'ampliamento delle categorie di dati noti come «sensibili», che includeranno anche profili genetici e biometrici, nonché quelli indicanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione delle persone (articolo 8).

Evidenzia che il Protocollo, inoltre, modifica la Convenzione prevedendo l'obbligo di notificare la violazione dei dati (articolo 9) ed una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati (articolo 10), nonché elencando una lista di diritti per gli individui interessati al trattamento dei propri dati, incluso quello a non essere soggetti ad una decisione che li riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato (articolo 11).

Ulteriori misure riguardano gli obblighi aggiuntivi per i titolari del trattamento e, se del caso, per i responsabili del trattamento dei dati (articolo 12), e le eccezioni e restrizioni in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica (articolo 14).

Sottolinea che il Protocollo, inoltre, istituisce un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati (articoli 16-17), aggiorna la Convenzione in materia di autorità di controllo (articoli 18-19), raf-

forza le basi giuridiche necessarie alla cooperazione internazionale e alla reciproca assistenza fra le Parti in materia (articoli 20-22) e modifica la denominazione del Comitato consultivo in Comitato della Convenzione, disciplinandone altresì alcuni aspetti organizzativi (articoli 27-30). Il Protocollo, inoltre, nel novellare il testo della Convenzione, stabilisce le modalità di adesione allo strumento normativo da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 33).

Segnala che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento l'8 luglio scorso, si compone di cinque articoli. In particolare, l'articolo 4, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'auspicare una definitiva approvazione del provvedimento, rileva che – come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge – con il decreto legislativo n. 101 del 2018 il nostro Paese ha già dato attuazione a quanto previsto dal regolamento europeo del 2016, apportando le relative modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali. Anche in ragione di questa recente modifica normativa, la ratifica del presente Protocollo, che risulta in linea con le disposizioni del Regolamento europeo, non comporta la necessità di predisporre norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Simone BILLI (LEGA), evidenziando l'importanza crescente della materia in esame, a nome del gruppo Lega sottolinea la necessità di approfondire, attraverso un apposito ciclo di audizioni, il trattamento dei dati sensibili, in relazione alle disposizioni della Convenzione che evocano il tema della salute e della sicurezza pubblica.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadendo, a nome del relatore, che il nostro Paese ha già dato attuazione, con gli opportuni interventi normativi, a quanto previsto dal Protocollo in esame e dal regolamento UE del 2016, prende atto della richiesta ed invita il collega dettagliare l'elenco di audizioni, individuando quelle essenziali ai fini dell'istruttoria sul provvedimento, nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte, quindi, che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>) | 71 |
| Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 445 Fornaro e C. 1813, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 74 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 78 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 78 |
| 5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito | 78 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 81 |
| 5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « <i>Superbonus</i> » fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari | 79 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 82 |
| 5-04687 Cancellieri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione | 79 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 84 |
| 5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « <i>Superbonus</i> » fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari | 79 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 85 |
| 5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « <i>Superbonus</i> » fiscale ai fini della cessione del credito | 80 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 88 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 37 Rizzetto.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Marco OSNATO (FDI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, sottolinea-

ando l'importanza del fatto che anche la Camera dei deputati abbia l'occasione per approfondire le cause del decesso di David Rossi e per fare luce su una vicenda estremamente significativa, che ha segnato profondamente il nostro Paese.

Rammenta che la proposta in esame intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi. Ricorda che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Secondo i proponenti, il caso richiede una riapertura delle indagini, affinché la magistratura possa ricostruire quanto effettivamente accadde a David Rossi, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.

Venendo al contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

c) esaminare la compiutezza e l'efficienza dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, no-

minati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti della Commissione (comma 2).

La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Il comma 5 prevede, infine, che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 1).

La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'au-

torità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto.

Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 4).

Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale (comma 5).

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto (comma 1). La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 1).

La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 5 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Ai sensi del comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Raffaele TRANO (MISTO) esprime apprezzamento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, una morte misteriosa, legata a vicende di carattere finanziario, sulla quale il Parlamento è chiamato a compiere un'operazione verità che potrebbe fare luce su uno dei tanti misteri della storia della Repubblica. Come peraltro alcune trasmissioni televisive hanno già raccontato, tale vicenda potrebbe anche costituire la punta di un *iceberg* e nascondere molti altri segreti e misfatti riguardanti le relazioni tra gli istituti di credito italiani e gruppi di potere oscuri.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dichiara la posizione favorevole del suo gruppo nei riguardi dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che potrà sciogliere i dubbi della Lega, ma anche di molti cittadini italiani. Vi sono indubbiamente diversi misteri che circondano la gestione delle banche italiane degli ultimi 10 anni, gestione spesso caratterizzata da estesa opacità, e ritiene che a prescindere dalle posizioni dei diversi schieramenti politici su tali temi la Commissione potrà fare un buon lavoro.

Luca MIGLIORINO (M5S) essendo stato eletto nel collegio che comprende la

città di Siena, fa presente di aver già partecipato a diverse iniziative locali volte a far luce sui fatti oggetto della proposta di legge ed auspica di poter entrare a far parte della Commissione d'inchiesta, una volta questa istituita. Sebbene si parli spesso della morte di David Rossi come di una vicenda misteriosa, a suo avviso quanto avvenuto è in realtà molto chiaro.

Preannuncia quindi l'orientamento favorevole del Movimento 5 Stelle sul provvedimento in esame.

Luigi MARATTIN, *presidente*, osserva che, naturalmente, coloro che ritenessero di disporre di ulteriori elementi che possano far chiarezza sulla vicenda dovrebbero rivolgersi alle autorità competenti.

Luca MIGLIORINO (M5S) intende precisare di non essere a conoscenza di elementi ulteriori rispetto a quelli già diffusi dagli organi di stampa.

Luigi MARATTIN, *presidente*, evidenzia di aver espresso una osservazione di ordine generale.

Massimo UNGARO (IV) esprime un parere favorevole sulla proposta di legge in esame, ritenendo giusto fare chiarezza su una vicenda così tragica.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 445 Fornaro e C. 1813, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019, e

la proposta di legge C. 445 Fornaro, di contenuto sostanzialmente analogo, intervengono sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. *cluster*, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.

Rammenta che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Venivano in tal modo previsti, per la medesima condotta dolosa, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli « evidenti profili di illegittimità costituzionale » derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.

Nella corrente legislatura il testo del provvedimento è stato ripresentato al Senato, modificando le parti oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e inserendo alcune ulteriori modifiche. La proposta di legge (C. 1813), è stata quindi approvata dal Senato ed è ora al nostro esame. Essa si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica a quella approvata da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che per i due seguenti aspetti:

i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espresa-

mente consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (articolo 1, comma 2);

le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2): è questa la modifica introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica.

L'articolo 1 delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. In particolare, il comma 1 afferma che:

è vietato il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster (*primo periodo*). Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. La disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine anti-persona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo;

è vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster (*secondo periodo*). La disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (segnatamente per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo).

Per le mine anti-persona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997.

In base alla formulazione del testo, tali divieti hanno efficacia *erga omnes*, non sono cioè dettati per una specifica categoria. È il comma 4 ad aggiungere che tali

divieti « valgono per tutti gli intermediari abilitati » come definiti dall'articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta C. 1813 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni *cluster* (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.

Il comma 3 dell'articolo 1 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

La successiva lettera *b*) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi

forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.

Le successive lettere *c)*, *d)* ed *e)* recano le definizioni delle mine anti-persona, delle mine e delle munizioni e submunizioni *cluster*, anche facendo riferimento alle convenzioni internazionali in materia.

La lettera *f)* del comma 1 individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento.

In particolare, si prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati (articolo 3, comma 1).

Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco (articolo 3, comma 1, secondo periodo).

Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1.

Il complesso delle attività vietate in tale disposizione – che non attengono al mero finanziamento, ma comprendono anche la ricerca tecnologica, la produzione e commercializzazione – è corredato da una sanzione amministrativa solo quando la violazione è commessa da intermediari abilitati. Peraltro, le attività non riconducibili al finanziamento paiono difficilmente imputabili agli intermediari finanziari che però sono i soli destinatari delle sanzioni.

Analiticamente, il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati che violano i divieti di cui all'articolo 1 prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Stante il tenore letterale del rinvio, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le

medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Il comma 2 sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, è prevista la pena della reclusione per chiunque « assiste anche finanziariamente » colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato (*societas delinquere non potest*). In assenza di una analoga disposizione nella legge n. 374 del 1997 sulle mine anti-persona, il finanziamento di tali attività – ora qualificato come illecito dall'articolo 1, comma 1, della p.d.l., resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.

La clausola di salvaguardia penale, che introduce una novità rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio motivato del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, infatti, motivando la mancata promulgazione del provvedimento, evidenziava la mancanza di una clausola di salvaguardia penale, che avrebbe implicato « in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionabili solo in via amministrativa », sostanzialmente depenalizzando una condotta attualmente punita con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 258.228 a 516.456 euro quando

il finanziamento riguardi imprese che producono munizioni a grappolo (articolo 7 della legge n. 95 del 2011).

Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente:

il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o *cluster*) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (*ex* articolo 7, legge n. 95/2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (*ex* articolo 6, pdl);

il finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (*ex* articolo 6, pdl).

Infine, il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge C. 445, come anticipato, è sostanzialmente identico alla proposta di legge C. 1813, ma con una specificità: l'articolo 1 della proposta C. 445 non riproduce la disposizione dell'articolo 1, comma 2 della C. 1813 la quale specifica

che i divieti di finanziamento non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni *cluster* (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Di conseguenza, la proposta non sembra consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo smi-namento.

Invita la Commissione, in conclusione, a valutare l'opportunità di adottare quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento la proposta di legge C. 1813, che essendo già stata approvata da un ramo del Parlamento potrebbe consentire una più rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Marco OSNATO (FDI) sottolinea come il provvedimento in esame affronti questioni di particolare delicatezza. Si tratta di argomenti rispetto ai quali teme sempre che la buona fede e la giusta volontà – che certamente riconosce ai proponenti e al relatore – di salvaguardare vite umane, si traduca in pesanti limitazioni all'attività di *asset* industriali di estrema importanza economica per il Paese. Non ravvisa tuttavia tale rischio nei provvedimenti all'esame della Commissione, che sono limitati alla materia delle mine anti-persona e delle munizioni a grappolo. Non si quindi dichiara contrario al prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti, purché restino circoscritti alle tipologie di dispositivi richiamate.

Massimo UNGARO (IV) rassicura il collega Osnato che l'oggetto della proposta di legge in esame si limita alle mine anti-persona e alle munizioni e submunizioni a grappolo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Comunica che, su richiesta del presentatore l'interrogazione 5-04689 Cattaneo verrà svolta in altra seduta.

5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.

Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FDI), pur riconoscendo la disponibilità manifestata dal Sottosegretario Villarosa, non può ritenersi soddisfatto per la risposta ricevuta, dal momento che la Banca Popolare di Bari, salvata grazie allo sforzo dello Stato e *in primis* degli italiani, meritava di avere nel proprio Consiglio di Amministrazione figure professionali aventi caratteristiche

adeguate al proprio ruolo e che non avessero un'appartenenza politica così spiccata, al punto da spingere il Sole 24 Ore – che non è certo un giornale di parte – ad evidenziare questo aspetto.

Ravvisa chiaramente in questa vicenda la volontà di una parte politica, che appartiene alla maggioranza di Governo, di intervenire nella gestione di una banca cui sono stati messi a disposizione fino a 900 milioni di euro. Del resto, in passato anche la Banca Popolare di Bari è entrata in crisi a causa di una gestione oscura legata ancora una volta a quella stessa parte politica – almeno questo dicono le cronache e a breve diranno anche le cronache giudiziarie.

Sottolinea come la Commissione Finanze sul tema abbia fatto la propria parte, esaminando a suo tempo il decreto-legge volto a salvare la Banca Popolare di Bari, che doveva essere sostenuta in quanto legata al territorio, di fondamentale importanza per lo sviluppo del Mezzogiorno e per ridare ossigeno al tessuto sociale, mentre ora ci si ritrova di fronte allo stesso metodo del passato, che ha portato la Banca al dissesto e di conseguenza le aziende, i professionisti e i pensionati di quei territori a vedere svanire i loro risparmi. Ritiene che il Governo avesse gli strumenti per spiegare a Invitalia Spa e a Mediocredito Centrale che questa non era la strada migliore per restituire efficienza a questo istituto di credito e che quindi vi sia la chiara volontà dell'Esecutivo di tornare ad una gestione politica del sistema bancario.

5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « Superbonus » fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari.

Mauro DEL BARBA (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e ringrazia gli interroganti per

aver sollevato una questione sulla quale molti avevano chiesto chiarimenti.

Mauro DEL BARBA (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che peraltro è quella che gli interroganti attendevano, in quanto fornisce chiarimenti su una situazione che il Governo stesso ha riconosciuto essere molto diffusa.

Segnala altresì la necessità che la Commissione Finanze e il Governo procedano ad una organica revisione della materia nel suo complesso, perché le norme introdotte hanno sicuramente determinato un ampliamento della platea di beneficiari, coinvolgendo anche famiglie con minori capacità reddituali e patrimoniali, per le quali i potenziali contenziosi sarebbero ancor più gravi.

5-04687 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatta per la risposta ricevuta.

5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « Superbonus » fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Pur evidenziando la complessità della materia trattata, che rende difficile fornire una risposta circostanziata

alla questione specifica sollevata dagli interroganti, si impegna personalmente ad approfondire il tema, qualora questi gli facciano pervenire ulteriori elementi di conoscenza.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto per la prima parte della risposta, mentre per quanto riguarda la seconda parte ringrazia comunque il Sottosegretario, riconoscendo la complessità della materia, ed auspica che il Governo possa quanto prima chiarire le norme sull'applicazione del cosiddetto *Superbonus* ai condomini minimi, perché in molte realtà, come ad esempio quella della regione Lombardia, tale fattispecie è molto diffusa.

5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « Superbonus » fiscale ai fini della cessione del credito.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Riconosce la necessità di semplificare le procedure di cessione del credito oggetto dell'interrogazione in esame e dichiara la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte in tal senso

da parte della Commissione Finanze. Quanto ai decreti attuativi di cui l'interrogante lamenta la mancata emanazione, informa che il Ministero dello Sviluppo economico ne ha preannunciato la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* a giorni. Per ciò che riguarda il tema dei margini di guadagno delle banche sulle operazioni di cessione del credito, ricorda che si tratta di soggetti privati cui non è possibile imporre alcun limite, ma assicura l'impegno costante del Governo nel monitorare la situazione e cercare di rendere tale beneficio fiscale il più fruibile possibile. Invita infine i membri della Commissione a segnalare al Governo ogni informazione utile a rendere efficace tale monitoraggio.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta e ringrazia il Sottosegretario. Sottolinea l'importanza di monitorare l'attività degli istituti di credito legata a tale iniziativa, perché gli ampi margini di guadagno imposti ai cittadini spesso determinano la decisione di rinunciare al cosiddetto *Superbonus*. Invita in conclusione il Governo a valutare se non sia necessario adottare un provvedimento che imponga limitazioni in tal senso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

**5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti
dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo (cosiddetti *fit and proper assessment*) è svolto dalla Banca Centrale Europea per gli esponenti delle banche « significative » e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche « meno significative ».

L'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti delle banche è oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – attualmente all'esame del Consiglio di Stato, al quale è stato inviato da alcune settimane – che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 26 del TUB, è chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalità e i tempi della valutazione.

In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che renderà necessario un complessivo riordino delle disposizioni in questa materia, si applicano il decreto ministeriale n. 161 del 1998 – che comunque già prevede requisiti di professionalità, onorabilità e competenza, nonché « situazioni impeditive » – e le disposizioni di Vigilanza indicate nella Circolare n. 229, come modificate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° dicembre 2015.

In base alla disciplina vigente è responsabilità del Consiglio di amministrazione delle banche verificare la sussistenza di tali requisiti, sulla base della documentazione probatoria presentata dai candidati esponenti. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e

pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Il Consiglio di amministrazione decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

La Banca d'Italia è chiamata successivamente a effettuare le valutazioni di propria competenza. In particolare, copia del suddetto verbale consiliare deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia, che si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del TUB; tale procedimento si conclude entro 30 giorni.

In riscontro all'interrogazione in argomento, si fa presente che in data 25 settembre 2020, INVITALIA S.p.A. ha comunicato la convocazione, alla data del 15 ottobre 2020, dell'Assemblea della Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria, con all'ordine del giorno, tra gli altri, la nomina del Consiglio di Amministrazione della predetta Banca.

Coerentemente con le disposizioni sancite dalla Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2020, sono in corso le procedure per verificare l'assenza di fattori ostativi alla designazione dei potenziali candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari S.p.A.

ALLEGATO 2

5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « Superbonus » fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento all'agevolazione introdotta dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, chiedono di sapere se gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli, siano ricompresi o esclusi dall'applicazione del beneficio.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto precisare che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con altri Ministeri (MEF, MIT, MISE).

Ciò premesso, si rileva che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto *Superbonus*).

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del *Superbonus* sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre

l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al *Superbonus* ai sensi del predetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con

il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.

Con riferimento all'applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, richiamata dagli Onorevoli interroganti.

In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che ai fini dell'applicazione del cosiddetto *Superbonus*, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli « edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ».

Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che « una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio pluri-

familiare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio ».

Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.

In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: « l'autonomia funzionale » e « la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno » costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente « autonomi » ed « indipendenti » rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Si è inteso, in tal modo, consentire ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del *Superbonus*, fosse necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e fosse rilevante la circostanza che gli edifici in questione avessero parti a servizio comune.

Con riferimento al caso prospettato dall'Onorevole interpellante, ovvero se possa considerarsi « accesso autonomo » una strada privata in multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, si fa presente che, in merito alla nozione di « accesso da strada », né nella norma né nella citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà.

Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi « autonomo » anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.

ALLEGATO 3

5-04687 Cancellieri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disposizione di cui ai commi 806 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ha previsto misure minime di capitale per l'iscrizione all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e fissato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le società iscritte al predetto Albo si devono adeguare alle nuove condizioni introdotte.

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se « non si ritenga opportuno assumere iniziative di natura normativa al fine di consentire la proroga del

termine dell'adeguamento alle misure minime di capitale sociale fino al 31 dicembre 2022 da parte delle società iscritte nell'albo per la riscossione dei tributi locali. ».

Al riguardo, sentito il Dipartimento delle Finanze, si rappresenta che sono allo studio del Governo interventi normativi volti a prevedere una proroga del menzionato termine del 31 dicembre 2020, attualmente previsto dal comma 808 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, fissando un nuovo termine più congruo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto e al suo andamento.

ALLEGATO 4

5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « Superbonus » fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto un *Superbonus* fiscale corrispondente alla detrazione del 110 per cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il comma 9 del richiamato articolo 119, nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione del *Superbonus*, alla lettera c), prevede la possibilità di accesso al beneficio anche per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* », per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Nonostante gli interventi chiarificatori della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, dell'Agenzia delle entrate, vi sarebbero ancora dubbi interpretativi sull'applicazione del *Superbonus*.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un chiarimento sulla definizione di enti diversi dagli IACP, poiché da questo dipende la possibilità di promuovere e realizzare il recupero e il risanamento di importanti comparti urbani a rischio di degrado,

specificando, in particolare, se possano essere ricompresi in questa definizione le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), che possiedono immobili a uso abitativo, e le Fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti, in sicurezza e nel rispetto delle norme di efficientamento energetico, all'uso abitativo.

Sempre in relazione alla citata circolare, non appare sufficientemente chiaro se sia possibile applicare il cosiddetto *Superbonus* anche agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno, condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente.

Sarebbe utile, inoltre, chiarire la fattispecie dei condomini minimi in cui, ad esempio, una unità immobiliare risulti di proprietà di un soggetto, il quale possieda anche la nuda proprietà di altre unità abitate dagli usufruttuari, dal momento che la norma prevede che i contribuenti-persone fisiche possono beneficiare del *Superbonus* relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.

Gli Onorevoli interroganti, pertanto, sollecitano i chiarimenti interpretativi censurati, tenuto conto che il *Superbonus* rappresenta una straordinaria occasione per rilanciare l'economia e l'occupazione grazie all'importante effetto moltiplicatore che il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha sul PIL e, per questo, appare necessario attivare tutti i canali per mi-

gliorarne la comunicazione al fine di darne massima diffusione anche fornendo ulteriori chiarimenti.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con i Ministeri interessati (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico).

Ciò premesso, si osserva che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del *Superbonus* sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto-legge Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

In particolare, ai sensi del citato comma 9, lettera c), il *Superbonus* spetta agli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* », per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Relativamente al quesito posto riferito alla possibilità di consentire la fruizione del *Superbonus* anche alle Aziende di Servizi alla Persona (ASP), che possiedono

immobili a uso abitativo e alle Fondazioni, anche di tipo religioso, si osserva che la fattispecie rappresentata non è sufficientemente circoscritta e non consente di fornire una compiuta valutazione tecnica della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate.

In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli « edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ».

Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che « una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio ». Si è inteso, in tal modo, fornire, sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.

In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: « l'autono-

mia funzionale » e « la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno » costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente « autonomi » ed « indipendenti » rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Viene consentito, in tal modo, ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del *Superbonus*, sia necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e senza che sia rilevante la circostanza che gli edifici in questione abbiano parti a servizio comune.

Con riferimento alle richieste di ulteriori chiarimenti avanzate dagli Onorevoli interroganti, in ordine alla possibilità di applicare il cosiddetto *Superbonus* anche « agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente, per i lavori effettuati da un singolo proprietario », si ritiene che possa ritenersi

« autonomo » anche l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili.

Per quanto riguarda, infine, la prospettata « fattispecie dei condomini minimi in cui ad esempio un'unità immobiliare risulta di proprietà di un soggetto il quale possieda anche la nuda proprietà di altre unità abitate dagli usufruttuari, dal momento che la norma prevede che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del cosiddetto *Superbonus* relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari », si rileva che la stessa fattispecie prospettata, in quanto non sufficientemente circoscritta, non consente di fornire una compiuta valutazione tecnica da parte della competente Agenzia delle entrate.

ALLEGATO 5

5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « Superbonus » fiscale ai fini della cessione del credito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo degli articoli 119-122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di detrazioni per gli interventi edilizi (in particolare il cosiddetto *Superbonus* del 110 per cento).

In particolare, in caso di cessione dei crediti corrispondenti alle suddette detrazioni, i dubbi riguarderebbero:

gli adempimenti contrattuali da porre in essere;

la definizione degli ambiti di responsabilità del cedente e del cessionario.

L'emanazione dei provvedimenti e documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate non ha risolto le cennate incertezze che, a parere degli interroganti, rappresenterebbero potenziali ostacoli burocratici alla fruizione delle agevolazioni e potrebbero determinare « l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge ».

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono « se non si ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto [...] anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, giova precisare che le disposizioni legislative richiamate e di conseguenza i provvedimenti attuativi e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate non hanno stabilito particolari formalità, diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, ai fini del perfezionamento tra le parti delle cessioni dei crediti di cui trattasi.

In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 e dall'articolo 121, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 ha solo stabilito le modalità telematiche con le quali le cessioni dei crediti, già avvenute e perfezionate tra le parti, devono essere comunicate alla stessa Agenzia delle entrate, per essere valide ai fini fiscali, ossia ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 ovvero per comunicare eventuali ulteriori cessioni.

L'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che: « La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relative al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1.1 soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto ». Al comma 5 è disposto che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente

alla detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari delle detrazioni, oltre interessi e sanzioni.

Le citate disposizioni intendono salvaguardare il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria che, nonostante la cessione del credito ed a prescindere dalle pattuizioni di natura privatistica stabilite nell'atto di cessione del credito d'imposta, può comunque verificare l'esistenza dei presupposti in capo al soggetto destinatario del beneficio e che ha ceduto il credito, nonché applicare le sanzioni dovute in caso di errore.

A salvaguardia della buona fede del cessionario, la norma dispone che que-

st'ultimo risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell'assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d'imposta e delle sanzioni a quest'ultimo applicabili.

Deve, infine, sottolinearsi che in relazione al cosiddetto *Superbonus* non è stato stabilito espressamente un limite di spesa e, di conseguenza, la procedura delineata dal provvedimento dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate non prevede che i potenziali beneficiari possano essere esclusi dalle agevolazioni per mancanza di fondi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-01617 Gariglio: Su presunti atti di propaganda politica nell'Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller » di Torino | 90 |
| ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) | 95 |
| 5-01932 Giannone: Su un'iniziativa riconducibile al Movimento per la vita svoltasi nell'Istituto tecnico Dal Cero di Verona | 91 |
| ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) | 96 |
| 5-02891 Capitanio: Su presunte frasi di propaganda politica pronunciate da un docente nell'Istituto Itsos di Cernusco sul Naviglio (Milano) | 91 |
| ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) | 97 |
| 5-04570 Bucalo: Sulle nuove procedure di formazione delle graduatorie scolastiche provinciali e di istituto | 91 |
| ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) | 98 |
| 5-03563 Mollicone: Sulla commemorazione degli eccidi delle foibe nelle scuole | 91 |
| ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) | 99 |
| 5-04096 Toccafondi: Sull'attività svolta in materia di edilizia scolastica | 92 |
| ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) | 100 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020. Atto n. 192 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) | 92 |
| ALLEGATO 7 (Nota del Governo) | 102 |
| ALLEGATO 8 (Proposta di parere del Relatore) | 105 |
| ALLEGATO 9 (Parere approvato) | 107 |
| Schema di decreto ministeriale per la definizione di nuove classi del corso di laurea in scienze dei materiali e dei corsi di laurea magistrale in scienze dei materiali e in <i>data science</i> . Atto n. 193 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) | 94 |
| ALLEGATO 10 (Parere approvato) | 109 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 94 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la Viceministra dell'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 15.10.

5-01617 Gariglio: Su presunti atti di propaganda politica nell'Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller » di Torino.

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, si dichiara deluso per il mancato avvio dell'ispezione, ma prende atto con soddisfazione del fatto che sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico del dirigente scolastico. Conclude sottolineando che non può essere consentito a nessuno l'utilizzo di una scuola a fini di propaganda politica.

5-01932 Giannone: Su un'iniziativa riconducibile al Movimento per la vita svoltasi nell'Istituto tecnico Dal Cero di Verona.

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Veronica GIANNONE (M-NI-USEI-C!-AC) non condivide la ricostruzione dei fatti fornita dall'ufficio scolastico regionale. Sollecita quindi l'emanazione di un provvedimento che chiarisca i limiti delle iniziative che possono essere organizzate all'interno delle istituzioni scolastiche. Rimarca infatti che in nessun modo queste possono essere in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente sanciti o con la legislazione vigente: ricorda, al riguardo, che la legge italiana consente l'interruzione di gravidanza. Esprime l'avviso che gli uffici scolastici regionali dovrebbero essere più attenti ed esercitare i dovuti controlli e approfondimenti sulle tematiche che vengono affrontate nell'ambito delle iniziative realizzate all'interno delle scuole, soprattutto per evitare quelle che sono in contrasto con il principio del libero pensiero e della potestà educativa dei genitori, ai quali andrebbe sempre chiesta un'autorizzazione, prima di realizzare iniziative come quella oggetto dell'interrogazione, in quanto soltanto a loro spetta di decidere quali principi morali intendono trasmettere ai propri figli.

5-02891 Capitano: Su presunte frasi di propaganda politica pronunciate da un docente nell'Istituto Itso di Cernusco sul Naviglio (Milano).

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, si dichiara non soddisfatto non tanto della risposta del Governo, quanto del comportamento della dirigenza scolastica dell'istituto, che, a suo avviso, avrebbe ben potuto, se avesse voluto e agito con diligenza, individuare il docente responsabile dei fatti.

5-04570 Bucalo: Sulle nuove procedure di formazione delle graduatorie scolastiche provinciali e di istituto.

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmela BUCALO (FDI), pur concordando sul carattere innovativo e rivoluzionario delle nuove procedure, ritiene che c'era bisogno di più tempo per avviare il nuovo sistema al meglio e permettergli di funzionare in modo efficiente. La fretta ha invece comportato errori, anche grossolani, nella formazione delle graduatorie, che hanno determinato una situazione caotica e confusa per tutti i soggetti coinvolti: i precari, che attendevano con ansia il momento della loro immissione in ruolo, gli studenti, le famiglie e gli stessi uffici scolastici. Invita il Governo a prendere atto che la situazione reale delle scuole non è quella rappresentata nella risposta: la realtà è fatta di cattedre ancora vacanti e, soprattutto, di mancanza di docenti di sostegno. Conclude, deplorando la mancata presa d'atto, da parte della ministra dell'istruzione, del disagio con cui le famiglie e i docenti stanno vivendo questo inizio di anno scolastico.

5-03563 Mollicone: Sulla commemorazione degli eccidi delle foibe nelle scuole.

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paola FRASSINETTI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, osserva che

quella dell'autonomia scolastica appare una sorta di pretesto per giustificare la mancata attuazione di una norma di legge. Ricorda che la legge ha previsto che nelle scuole si diffonda la conoscenza e la memoria degli eccidi delle foibe. È dell'avviso che il Ministero, anziché nascondersi dietro l'autonomia scolastica, dovrebbe vigilare e fare il possibile perché le disposizioni di legge siano attuate. Questo è necessario soprattutto quando si tratta di colmare un vuoto di memoria storica: come è il caso degli eccidi delle foibe, una tragedia che fino a vent'anni fa era passata sotto silenzio nei libri scolastici di storia. Nel ricordare che anche il Presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza dell'istituzione del « giorno del ricordo », invita il Governo a farsi parte diligente affinché si ponga rimedio all'inerzia dei dirigenti scolastici nel promuovere attività e iniziative che sono importanti perché contribuiscono a preservare la memoria di una pagina importante della nostra storia recente.

5-04096 Toccafondi: Sull'attività svolta in materia di edilizia scolastica.

La viceministra Anna ASCANI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che fornisce chiarimenti puntuali a diversi quesiti e soprattutto offre dati concreti e precisi in termini su risorse investite e interventi fatti, che possono essere riportati all'esterno e obiettati a chi sostiene che in materia di edilizia scolastica il Governo non si starebbe facendo nulla. Esprime apprezzamento, in particolare, per il fatto che gli stanziamenti sono destinati non solo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici dal punto di vista sismico, ma anche al loro adeguamento funzionale alle esigenze di una didattica più moderna. Prende atto con soddisfazione dell'autorizzazione di risorse a valere sul piano mutui BEI, che consenti-

ranno la realizzazione di nuovi plessi scolastici. Conclude auspicando che la strada del rinnovamento dell'edilizia scolastica, finalmente aperta, non venga più bloccata.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020.

Atto n. 192.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2020.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO prende la parola per fornire, a nome del Governo, chiarimenti in relazione alle richieste e alle proposte avanzate dai commissari intervenuti nelle precedenti sedute di discussione dell'atto in titolo.

Riferendosi innanzitutto all'intervento svolto nella seduta dell'8 settembre dal deputato Melicchio, il quale ha proposto di impegnare il Ministero a garantire l'utilizzo di almeno il 50 per cento delle risorse stanziati dal decreto-legge « rilancio » (n. 34 del 2020) per l'assunzione dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca ancora precari, precisa che le risorse stan-

ziate con l'articolo 238 del citato decreto-legge sono disponibili, in base al citato articolo, solo a decorrere dal 2021 e non possono pertanto essere contabilizzate in sede di riparto del FOE per il 2020, che è l'oggetto del provvedimento all'esame della Commissione. Infatti, trattandosi di un finanziamento futuro, non disponibile per l'attuale decreto di riparto, un suo eventuale inserimento all'interno del decreto medesimo potrebbe essere censurato dagli organi di controllo all'atto della registrazione del provvedimento.

Aggiunge tuttavia che, a fronte di questo ostacolo tecnico, il Governo ha preso comunque atto delle tante sollecitazioni parlamentari emerse sulla questione dei ricercatori precari ed è pronto a tenerne conto, anche se occorre essere consapevoli che sarà necessario un intervento normativo per consentire l'impiego di una parte delle risorse previste dall'articolo 238 del decreto-legge rilancio alla assunzione dei ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con riferimento, invece, alla richiesta avanzata dal deputato Mollicone nella seduta del 24 settembre, fornisce alcuni chiarimenti, rinviando, per i dettagli, a una nota che deposita (*vedi allegato 7*).

Marco BELLA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 8*), che, nelle premesse, riporta la questione sollevata dal deputato Melicchio in merito ai ricercatori precari.

Alessandro MELICCHIO (M5S), nel ringraziare il sottosegretario per l'impegno assunto per la stabilizzazione dei ricercatori precari degli enti di ricerca, esprime l'auspicio che si possa procedere alle relative assunzioni entro dicembre 2021. Auspica che con la prossima manovra di bilancio possano essere stanziati risorse per un adeguamento contrattuale e retributivo in favore dei ricercatori, anche in considerazione dell'inflazione, così da dare maggior respiro a chi lavora per la ricerca.

Coglie l'occasione per rilanciare la questione dell'ammontare delle risorse del FOE, che, pur se ritornate al livello degli anni precedenti al taglio del 2011, sono comunque inferiori al passato e andrebbero aumentate.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) chiede al relatore di modificare la sua proposta di parere, nel senso di sostituire le parole «valuti il Governo l'opportunità di tenere conto» con le seguenti «tenga conto»; di sostituire le parole «aziende, persone e territori» con le seguenti: «persone, aziende e territori»; e di aggiungere, alla lettera d), dopo le parole «i talenti dei nostri giovani» le seguenti: «in Italia e all'estero».

Rosa Maria DI GIORGI (PD) rivolge al sottosegretario l'invito a farsi parte attiva personalmente per promuovere un impegno del Governo ad investire più risorse nella ricerca, sia delle università sia degli enti, in considerazione del ruolo strategico che la ricerca riveste soprattutto in questa fase di necessario rilancio del Paese. È necessario, a suo avviso, arrivare a un incremento delle retribuzioni dei ricercatori, anche per contrastare la fuga dei giovani ricercatori italiani, attratti all'estero da condizioni economiche più vantaggiose. Conclude, chiedendo al relatore di modificare la sua proposta di parere nel senso di posporre l'osservazione sul finanziamento dell'INGV a quella sulle esigenze della ricerca in generale.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, nell'accogliere i suggerimenti dei deputati Fusacchia e Di Giorgi, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 9*).

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO valuta favorevolmente anche la nuova formulazione della proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 9*).

Schema di decreto ministeriale per la definizione di nuove classi del corso di laurea in scienze dei materiali e dei corsi di laurea magistrale in scienze dei materiali e in data science.

Atto n. 193.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato la sua proposta di parere nella seduta di ieri.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, ritenendo giusto rispondere alla deputata Aprea, che nella precedente seduta si era espressa in maniera critica sulla sua proposta di parere, affermando che essa entrerebbe in modo troppo dettagliato sul testo del decreto ministeriale e che il Parlamento dovrebbe limitarsi a dare indirizzi al Governo, fa presente che le osservazioni contenute nella sua proposta sono tratte per intero dal dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato e sono finalizzate esclusivamente al miglio-

ramento della scrittura del testo del provvedimento. Concorda sul fatto che occorre distinguere la sfera della decisione politica da quella dell'attività amministrativa, ma ritiene che, quando le Commissioni sono chiamate dalla legge ad esprimere un parere al Governo su un provvedimento amministrativo, come in questo caso, sia utile e opportuno che non si limitino a verificare la generale conformità del provvedimento stesso alla legge e all'interesse pubblico, ma contribuiscano – se possono – a migliorare il testo per renderlo più chiaro e leggibile, fermo restando che il parere non è vincolante e l'amministrazione destinataria resta quindi libera di non tenerne conto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 10*).

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-01617 Gariglio: Su presunti atti di propaganda politica nell'Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller » di Torino.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Gariglio, in merito all'episodio da Lei descritto, risalente a più di un anno e mezzo orsono, non posso che comunicare quanto con nota del 30 settembre 2019 il competente Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha riferito.

La procedura ispettiva, che era stata prospettata in un primo momento dall'Ufficio scolastico regionale a seguito dei fatti verificatisi in data 27 febbraio 2019 e oggetto di attenzione degli organi di stampa il 1 marzo 2019, dopo una ulteriore e più approfondita analisi della do-

cumentazione in possesso del predetto Ufficio, non è stata avviata.

Difatti, da quanto riferito dall'U.S.R. l'attività ispettiva del tipo di quella a suo tempo ipotizzata avrebbe potuto interferire su procedimenti in corso nello stesso periodo a carico del dirigente scolastico in questione.

Invero, ai fatti contestati allo stesso, si erano sovrapposte in quel tempo altre vicende, le quali hanno portato, nel mese di settembre 2019, all'irrogazione di sanzioni disciplinari significative tutt'ora in essere.

ALLEGATO 2

5-01932 Giannone: Su un'iniziativa riconducibile al Movimento per la vita svoltasi nell'Istituto tecnico Dal Cero di Verona.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Giannone, con riferimento alla mostra allestita presso l'Istituto Tecnico Dal Cero di San Bonifacio non posso che riferire le informazioni acquisite con nota del 27 gennaio 2020 dal competente Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto da cui emerge quanto di seguito illustro.

L'U.S.R. riferisce che dall'esame del PTOF 2017/2018 – area dei progetti dell'Istituto in argomento – da qualche anno la scuola svolge un progetto dal titolo « *Educazione Affettiva Consultorio no drugs* », attraverso il quale, la stessa, persegue gli obiettivi: « approfondire la conoscenza di se stessi. Acquisire informazioni relative alla sessualità in merito ai cambiamenti fisiologici e psicologici che caratterizzano lo sviluppo. Riflettere in modo critico sui fattori sociali, culturali, etici, religiosi e psicologici che influenzano la sessualità ».

In linea con tali obiettivi e attraverso la collaborazione di più docenti, la scuola ha effettivamente organizzato la mostra proposta dal Movimento Per la Vita, la cui rendicontazione è stata predisposta da un docente e condivisa con gli altri insegnanti dell'Istituto attraverso una circolare del dirigente scolastico n. 507 del 4 giugno 2019.

Si tratta – sempre da quanto riportato nella nota- di un'attività dell'Istituto, giunta, nel 2019, alla sua VI edizione, che amplia l'offerta formativa, coerentemente con le finalità esplicitate, per l'appunto, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Riferisco, sempre sulla base di quanto comunicato dall'U.S.R., due ulteriori elementi.

Le iniziative – secondo la nota dell'U.S.R. – hanno visto il coinvolgimento di tutti gli organi dell'istituzione scolastica, non solo attraverso la condivisione della predetta rendicontazione delle attività connesse a tale tematica, ma anche nell'ambito della revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'U.S.R. fa riferimento, in particolare, al Progetto Salute e Benessere, al cui interno si inserisce l'iniziativa in questione, programmato dal Collegio Docenti fin dall'inizio dell'anno scolastico e successivamente condiviso dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del medesimo Piano.

Dalla predetta nota si evince che l'Istituto ha realizzato, nel corso del medesimo anno scolastico, altri percorsi formativi e informativi di carattere scientifico, medico specialistico e psicologico, anch'essi programmati dal Collegio dei docenti e differenziati a seconda delle diverse età degli studenti.

Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, per quanto accertato dall'U.S.R., lo stesso Ufficio scolastico regionale ritiene che l'attività proposta dalla scuola sia stata deliberata nel rispetto dei processi decisionali di competenza degli organi monocratici e collegiali dell'istituzione scolastica e nel rispetto dell'attività informativa.

Fermo restando quanto riferito con nota del 27 gennaio 2020 dal competente Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non posso tuttavia non auspicare che le istituzioni scolastiche, qualora decidano di trattare temi importanti e delicati come quello oggetto della Sua interrogazione, li affrontino nel rispetto delle diverse sensibilità.

ALLEGATO 3

5-02891 Capitano: Su presunte frasi di propaganda politica pronunciate da un docente nell'Istituto Itsos di Cernusco sul Naviglio (Milano).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Capitano, La informo che il Ministero si è attivato per acquisire, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, informazioni direttamente dall'istituzione scolastica interessata in merito ai fatti da Lei rappresentati.

Il dirigente scolastico ha chiarito di aver appreso soltanto dagli organi di stampa dell'episodio in argomento, che gli stessi giornalisti non sono stati in grado, peraltro, di circostanziare.

Ciò ha impedito, di fatto, all'istituzione scolastica di attuare una compiuta verifica dell'accaduto e di valutare eventuali profili di responsabilità disciplinare dell'ignoto docente coinvolto nella vicenda. Nonostante ciò, sempre per quanto riferito dal dirigente scolastico, tale accadimento non è stato, per nulla, sottovalutato.

Il dirigente scolastico ha ribadito che nessun cenno riferito all'episodio gli è

stato riferito, neanche in forma confidenziale. Lo stesso ha rimarcato, invero, di non aver ricevuto alcuna concreta segnalazione né dai docenti, né dagli studenti, né dai genitori, incontrati, peraltro, successivamente per la raccolta delle candidature per le elezioni dell'Organo di Garanzia e per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

Alla riunione, riferisce il dirigente scolastico, sono intervenuti prevalentemente i genitori delle classi prime, nonché il Presidente del Consiglio di Istituto uscente e il Presidente del Comitato genitori che rappresenta, non solo un punto di riferimento per tutti i genitori, ma costituisce, come tale, il principale interlocutore.

In conclusione, per le ragioni richiamate in precedenza, il dirigente scolastico non ha ritenuto di dover procedere, non potendosi, peraltro, avvalere di ulteriori strumenti di indagine.

ALLEGATO 4

5-04570 Bucalo: Sulle nuove procedure di formazione delle graduatorie scolastiche provinciali e di istituto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bucalo, in premessa occorre evidenziare che per la prima volta abbiamo istituito le graduatorie provinciali per le supplenze, digitalizzando tutta la procedura, con lo scopo di abbattere i tempi di lavorazione ed eliminare le difformità delle valutazioni nelle singole graduatorie.

Sono 753.750 le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze pervenute entro i termini; oltre 800 mila gli utenti totali che, durante il periodo di apertura delle domande, dal 22 luglio al 6 agosto, si sono connessi al sistema, per un totale di 8.659.102 accessi all'istanza *online*. Un lasso di tempo di gran lunga minore rispetto agli anni precedenti, in cui la trasmissione delle domande era cartacea. Il 58 per cento degli accessi è stato effettuato tramite *desktop*, il 39 per cento tramite dispositivo mobile, il 3 per cento da *tablet*. Gli uffici hanno valutato 1.938.000 domande ed è iniziata subito la pubblicazione delle graduatorie.

I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entrano in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze, senza ulteriori adempimenti da parte dei docenti.

Va anche detto che la provincializzazione e la digitalizzazione sgrava le istituzioni scolastiche da una mole enorme di incombenze. È stata anche attivata la procedura sinteticamente chiamata « *call veloce* », che ha consentito ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento di poter esprimere volontariamente l'opzione per l'immissione in ruolo in una regione diversa da quella della graduatoria di appartenenza, velocizzando la loro assunzione e andando a coprire posti che, altrimenti, sarebbero rimasti vuoti. Oltre 2.500 docenti hanno inoltrato la domanda. Ogni assunzione in più è preziosissima per la scuola e per chi ci lavora.

È indubbio che occorrerà curare una ancora più incisiva informazione in merito a questa nuova procedura.

ALLEGATO 5

5-03563 Mollicone: Sulla commemorazione degli eccidi delle foibe nelle scuole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Frassinetti, come noto, tutte le istituzioni scolastiche che, nel loro insieme, costituiscono il sistema di istruzione nazionale, godono di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Le scuole, quindi, predispongono e adottano, con la partecipazione di tutte le loro componenti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), rivedibile annualmente, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa.

Le istituzioni scolastiche recepiscono le note ministeriali e adottano, in accordo con tutte le componenti della scuola, le azioni, le attività e le iniziative più adeguate per il percorso formativo e scolastico dei propri studenti, in ottemperanza al predetto «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*».

Posto ciò, con specifico riferimento alla questione da Lei posta, ricordo che con la legge n. 92 del 2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10 febbraio quale «*Giorno del Ricordo*», con l'obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

In vista di tale giornata, ed in considerazione dell'articolo 1, comma 2, della suddetta legge, il Ministero con la nota n. 389 del 29 scorso gennaio scorso avente ad oggetto «*Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2020*», ha sensibilizzato e invitato le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'esercizio della descritta autonomia, a prevedere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di italiani, abitanti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni.

In ultimo, con la predetta nota il Ministero ha precisato che gli Istituti scolastici, possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni degli esuli al fine di sensibilizzare le giovani generazioni su questi tragici eventi storici e di riflettere sui valori fondanti promossi dalla nostra Costituzione.

L'attività del Ministero è volta, quindi, a sensibilizzare e incoraggiare giornate commemorative per conservare e rinnovare la memoria di questa come di altre complesse e dolorose vicende della storia del nostro Paese e a sollecitare riflessioni profonde sui valori fondanti della nostra Costituzione. Le scuole, come già riferito, promuovono attività e iniziative in merito che non prevedono un monitoraggio o un'osservazione costante da parte dell'Amministrazione centrale stante proprio la loro autonomia.

ALLEGATO 6

**5-04096 Toccafondi: Sull'attività svolta
in materia di edilizia scolastica.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Toccafondi, proprio nella consapevolezza che l'edilizia scolastica e la sicurezza delle studentesse e degli studenti e del personale scolastico costituiscono una priorità, da inizio anno 2020 abbiamo assegnato 510 milioni per la messa in sicurezza delle scuole e per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico. A fine luglio abbiamo autorizzato un ulteriore importante piano da 320 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Abbiamo, inoltre, assegnato 96,6 milioni per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, 65,9 milioni per le indagini sui solai e sui controsoffitti, 120 milioni per le regioni colpite dal sisma del centro Italia, 12,7 milioni per interventi di somma urgenza a seguito di eventi atmosferici calamitosi che hanno colpito alcune aree del territorio nazionale nei mesi scorsi e, da ultimo, 855 milioni per province e città metropolitane.

Pertanto, nel solo anno 2020 e sino ad ora sono stati stanziati e quasi completamente assegnati 1.981,6 milioni per n. 2.057 interventi di messa in sicurezza finora autorizzati e n. 5.560 indagini diagnostiche su solai e controsoffitti su altrettanti edifici.

Inoltre, per accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci e Presidenti di Province e Città metropolitane potranno operare, fino al 31 dicembre 2020, con poteri commissariali, come previsto dal Decreto Scuola.

Sono attualmente in corso 13.915 cantieri e ulteriori 14.340, autorizzati nel corso degli ultimi 3 anni, risultano ora

completati. In sostanza siamo intervenuti sinora sul 69 per cento degli edifici scolastici attivi presenti in Italia.

La programmazione triennale nazionale è uno strumento utile che ci consente di poter programmare gli interventi e raccoglie progetti esecutivi, definitivi ma anche solo studi di fattibilità. Sinora sono stati autorizzati 1.550 milioni a valere sul piano mutui BEI 2018, 830 milioni autorizzati quest'anno per il piano 2019 e anche gli 855 milioni delle province e città metropolitane sono destinati alla programmazione in corso. Sono finora circa 3,2 i miliardi destinati alla programmazione triennale 2018-2020, senza contare le economie di gara da riassegnare e le procedure per la progettazione, per la vulnerabilità sismica, per le indagini diagnostiche che si sostanziano in risorse e stanziamenti ulteriori.

Da inizio anno abbiamo anche introdotto importanti norme di semplificazione che consentiranno agli enti locali di poter avviare e concludere al più presto gli interventi di edilizia scolastica.

In questo modo, abbiamo proceduto a finalizzare tutte le risorse iscritte in bilancio per l'anno 2020 per l'edilizia scolastica, proprio consapevoli della necessità di assegnare tutte le risorse disponibili e intervenire tempestivamente sulla sicurezza delle scuole.

In ultimo mi preme ricordare che alle risorse descritte vanno aggiunti oltre 420 milioni stanziati per l'adeguamento degli spazi e degli edifici alle esigenze Covid, di cui 330 milioni di fondi PON per interventi di « edilizia leggera » che hanno finanziato 5.654 enti locali, 30 milioni di

fondi nazionali con cui sono stati finanziati 137 enti e 104 milioni previsti dal decreto-legge 104 del 2020, il cosiddetto decreto Agosto, pubblicato lo scorso 14 agosto, da assegnare sempre agli Enti locali, proprietari degli edifici scolastici, per la locazione, o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi

l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021. Queste risorse potranno essere utilizzate anche per le spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020 (Atto n. 192).**NOTA DEL GOVERNO**

Con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dall'On. Mollicone riguardante i « *contributi destinati al Festival delle scienze di Roma* » e le ragioni per le quali « *il finanziamento di 100 mila euro per il Festival risulti riportato due volte nell'allegato "Progettualità di carattere straordinario"* », si precisa che:

non si tratta di una duplicazione dell'assegnazione perché le risorse per complessivi 200 mila euro sono state attribuite ad ASI, nella misura di 100 mila euro, e INFN, per altrettanti 100 mila euro, in quanto entrambi gli Enti per il triennio 2017-2019 hanno partecipato attivamente all'organizzazione del Festival delle scienze per le finalità istituzionali proprie. Dunque, non sono state attribuite risorse finanziarie alla FONDAZIONE MUSICA DI ROMA ma, sempre nel triennio 2017-2019, ai due enti vigilati dal MUR, per consentirne la partecipazione al Festival delle Scienze di Roma.

Nel 2020 non c'è più l'assegnazione perché il 2019 è stato l'ultimo di tre anni di durata del Festival delle scienze.

Quanto alla ulteriore richiesta dell'Onorevole « *che il Governo renda note le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'INDIRE, l'INVALSI e l'ANVUR* », si precisa quanto segue.

L'articolo 19, comma 3, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 111/2011 prevede espressamente che: « *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di*

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca » (FOE) per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 ».

In ragione di tale disposizione, a partire dal 2013 il finanziamento dei richiamati Istituti è confluito nel Fondo ordinario per il funzionamento degli enti pubblici di ricerca sul capitolo di spesa 7236.

La menzionata disposizione prevede, nello specifico, le medesime modalità di gestione delle risorse previste dal decreto legislativo n. 204/1998, di modo che i due Istituti in argomento ricevano quote annuali predisposte nel decreto di riparto del FOE a titolo di funzionamento ordinario.

Dunque, il riparto dei fondi avviene sulla base delle principali attività progettuali istituzionalmente previste in capo a ciascuno degli Istituti.

Per quanto attiene all'INDIRE, l'Istituto sviluppa modelli didattici, sperimenta l'utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell'apprendi-

mento e dell'insegnamento. L'Istituto vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti esperienze di *e-learning* a livello europeo. Insieme all'Invalsi è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. In questo ambito, l'Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l'innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico.

Per quanto attiene ad INVALSI, l'Istituto, svolge attività di studio e ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, provvede alla predisposizione e all'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e svolge attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, perseguendo gli obiettivi definiti dal Ministro dell'Istruzione in tema di sviluppo del Sistema nazionale di valutazione, ferma restando la propria autonomia nella valutazione delle priorità tecnico-scientifiche.

Nello specifico l'Istituto assicura lo svolgimento delle rilevazioni annuali sugli apprendimenti attraverso l'espletamento delle prove scritte standardizzate a carattere nazionale previste dalla normativa vigente in materia.

In particolare tra le principali attività istituzionali, riportate anche nel piano Triennale di Attività 2020-2022, figurano:

a) la predisposizione di prove nazionali standardizzate di italiano, matematica per i livelli scolastici: seconda e quinta classe della scuola primaria, terza classe della scuola secondaria di primo grado, seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado (dall'a.s. 2018-2019);

b) la realizzazione di prove nazionali standardizzate di inglese per i livelli scolastici: quinta classe della scuola primaria, terza classe della scuola secondaria di primo grado e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado;

c) la somministrazione con tecnologia CBT (*computer based testing*) di tutte prove della scuola secondaria di primo e secondo grado, comprese le prove di inglese;

d) la restituzione a ciascuno studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado di un livello descrittivo delle competenze acquisite in italiano, matematica e inglese all'interno del documento di certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione;

e) la restituzione a ciascuno studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado di un livello descrittivo delle competenze acquisite in italiano, matematica e inglese all'interno del curriculum dello studente stesso.

Per l'ANVUR, come anche riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di DM, « *le assegnazioni ordinarie a ciascun ente sono state ridotte proporzionalmente per un totale di 1 milione di euro (tabella riportata nel seguito), somma da trasferire, quale contributo per la VQR di ciascuno soggetto, all'ANVUR ai sensi dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR), il quale dispone, fra l'altro, che il Ministro « può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere [...] sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. »*

| QUOTA VQR DA TRATTENERE AGLI ENTI | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------------------|
| ENTI | Assegnazioni Ordinarie | QUOTA VQR | ASSEGNAZIONI ORDINARIE NETTE |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 586.812.546 | 515.941 | 586.296.605 |
| AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) | 77.016.448 | 67.715 | 76.948.733 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) | 251.239.406 | 220.896 | 251.018.510 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) | 94.656.190 | 83.224 | 94.572.966 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) | 64.658.651 | 56.850 | 64.601.801 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METEOROLOGICA (INRIM) | 19.936.355 | 17.529 | 19.918.826 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS) | 14.964.342 | 13.157 | 14.951.185 |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" (DHORN) | 13.469.634 | 11.843 | 13.457.791 |
| AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE (AREA) | 8.635.452 | 7.593 | 8.627.859 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA (INDAM) | 2.362.584 | 2.077 | 2.360.507 |
| MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "E. FERMI" (FERMI) | 2.268.197 | 1.994 | 2.266.203 |
| ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (GERMANICI) | 1.343.431 | 1.181 | 1.342.250 |
| TOTALE ASSEGNAZIONI | 1.137.363.236 | 1.000.000 | 1.136.363.236 |

Quanto più in generale alle considerazioni dell'On. Mollicone sull'esiguità delle risorse per la ricerca e in particolare per quelle per il contrasto alla pandemia COVID-19, si precisa che lo schema di decreto riguarda il riparto di fondi a legislazione vigente fissati con la legge di bilancio adottata nel 2019; mentre per quanto riguarda l'emergenza e la prossima ripartizione, l'Amministrazione si è già attivata a chiedere il rifinanziamento adeguato del FOE.

Tuttavia, per completezza di informazione, è opportuno ricordare che lo stanziamento di competenza per l'esercizio 2020 –

per quanto abbia effettivamente subito una riduzione rispetto all'esercizio precedente, a seguito della scorsa legge di bilancio – è stato totalmente reintegrato con l'assegnazione agli enti, a valere sul FOE, della quota pari a complessivi 18 milioni di euro del « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ALLEGATO 8

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020 (Atto n. 192).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2020 (atto del Governo n. 192);

premesso che:

lo stanziamento di competenza per l'esercizio 2020 ha subito una riduzione rispetto all'esercizio precedente, con conseguente riduzione proporzionale delle assegnazioni agli enti;

le risorse sono state tuttavia recuperate totalmente con l'assegnazione agli enti, a valere sul FOE, di una quota, pari a complessivi 18 milioni di euro, del « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

tale somma è stata ripartita con il decreto ministeriale 14 luglio 2020, n. 294, tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione all'assegnazione ordinaria attribuita per l'anno 2019 a ciascun ente;

con il piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca previsto dall'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è stato

ulteriormente incrementato, per il 2021, di 50 milioni di euro finalizzati a sostenere l'accesso di giovani ricercatori;

espresso l'auspicio che gli enti pubblici di ricerca destinatari dello stanziamento di 50 milioni sopra ricordato lo utilizzino prioritariamente, fino al 50 per cento, per l'assunzione di ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in considerazione dell'elevato rischio sismico del nostro Paese e dell'ingente valore economico dei danni provocati da un terremoto (stimabili in decine di miliardi di euro), appare opportuno che all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) sia garantito nei prossimi anni un livello di finanziamento non inferiore a quello previsto per il 2020 con il provvedimento in esame;

nelle prossime ripartizioni del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca valuti il Governo l'opportunità di tenere conto:

a) del ruolo dell'innovazione tecnologica e del ruolo post pandemico della scienza, in particolare promuovendo una strategia per l'innovazione coerente con il più ampio quadro europeo e che si basi su principi di sussidiarietà e di solidarietà dinamica e creativa;

b) della necessità di un rafforzamento degli investimenti pubblici, che privilegi l'approccio interdisciplinare e potenzi le piattaforme europee di ricerca sul modello dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'Organizzazione europea per la biologia molecolare (EMBO);

c) della necessità di realizzazione di strutture di trasferimento tecnologico

derivanti da progetti di ricerca cogestiti da imprese ed università ed altri soggetti pubblici e privati capaci di portare innovazione nel tessuto economico generando benessere per aziende, persone e territori;

d) della necessità di creare un circolo virtuoso tra i grandi pilastri industriali italiani e le piattaforme scientifico-tecnologiche-universitarie per valorizzare i talenti dei nostri giovani come fattore di sviluppo e crescita del Paese.

ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020 (Atto n. 192).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2020 (atto del Governo n. 192);

premessi che:

lo stanziamento di competenza per l'esercizio 2020 ha subito una riduzione rispetto all'esercizio precedente, con conseguente riduzione proporzionale delle assegnazioni agli enti;

le risorse sono state tuttavia recuperate totalmente con l'assegnazione agli enti, a valere sul FOE, di una quota, pari a complessivi 18 milioni di euro, del « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

tale somma è stata ripartita con il decreto ministeriale 14 luglio 2020, n. 294, tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione all'assegnazione ordinaria attribuita per l'anno 2019 a ciascun ente;

con il piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca previsto dall'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è stato

ulteriormente incrementato, per il 2021, di 50 milioni di euro finalizzati a sostenere l'accesso di giovani ricercatori;

espresso l'auspicio che gli enti pubblici di ricerca destinatari dello stanziamento di 50 milioni sopra ricordato lo utilizzino prioritariamente, fino al 50 per cento, per l'assunzione di ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) nelle prossime ripartizioni del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca il Governo tenga conto:

a) del ruolo dell'innovazione tecnologica e del ruolo post pandemico della scienza, in particolare promuovendo una strategia per l'innovazione coerente con il più ampio quadro europeo e che si basi sui principi di sussidiarietà e di solidarietà dinamica e creativa;

b) della necessità di un rafforzamento degli investimenti pubblici, che privilegi l'approccio interdisciplinare e potenzi le piattaforme europee di ricerca sul modello dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'Organizzazione europea per la biologia molecolare (EMBO);

c) della necessità di realizzazione di strutture di trasferimento tecnologico derivanti da progetti di ricerca cogestiti da imprese ed università ed altri soggetti pubblici e privati capaci di portare innovazione nel tessuto economico, generando benessere per persone, aziende e territori;

d) della necessità di creare un circolo virtuoso tra i grandi pilastri industriali italiani e le piattaforme scientifico-tecnologiche-universitarie per valorizzare i talenti dei nostri giovani, in Italia e

all'estero, come fattore di sviluppo e crescita del Paese;

2) in considerazione dell'elevato rischio sismico del nostro Paese e dell'ingente valore economico dei danni provocati da un terremoto (stimabili in decine di miliardi di euro), appare opportuno che all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) sia garantito nei prossimi anni un livello di finanziamento non inferiore a quello previsto per il 2020 con il provvedimento in esame.

ALLEGATO 10

Schema di decreto ministeriale per la definizione di nuove classi del corso di laurea in scienze dei materiali e dei corsi di laurea magistrale in scienze dei materiali e in *data science* (Atto n. 193).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi del corso di laurea in « scienza dei materiali » e dei corsi di laurea magistrale in « scienza dei materiali » e in « data science » (atto del Governo n. 193),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se sia necessario disciplinare la sorte dei corsi di laurea e di laurea magistrale attualmente esistenti in Scienza dei materiali afferenti a classi di laurea già esistenti (L-27 Scienze e tecnologie chimiche e L-30 Scienze e tecnologie fisiche; nonché LM 53 Scienza e ingegneria dei materiali);

b) nelle premesse, si valuti se richiamare anche il decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, recante le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati, come integrato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020;

c) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente, oltre ai regolamenti didattici di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 7, lett. *d)*, anche i regolamenti didattici dei corsi di studio,

cui fa riferimento l'articolo 12, comma 2, lett. *d)*, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 (citato nel testo);

d) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente;

e) all'articolo 5, comma 3, si valuti l'opportunità di richiamare i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, dedicati al conseguimento del titolo di studio riferito, rispettivamente, alla laurea e alla laurea magistrale; nonché di precisare che con l'espressione « nei rispettivi regolamenti didattici » si fa riferimento ai regolamenti didattici del corso di laurea (così da escludere il riferimento ai regolamenti didattici di ateneo); nonché di chiarire se ai fini del calcolo dei crediti complessivi necessari per il conseguimento del titolo siano inclusi i crediti relativi alla preparazione della prova finale e se l'acquisizione dei crediti complessivi consenta agli studenti di essere ammessi a sostenere la prova finale e di conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 recanti rispettivamente « Determinazione delle classi delle lauree universitarie » e « Determinazione delle classi di laurea magistrale ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-02045 Vianello: Stato di attuazione del progetto Mampira per la protezione e il contrasto dei reati nelle aree marine protette | 110 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 112 |
| 5-03651 Montaruli: Finanziamenti per il completamento delle bonifiche dei siti contaminati della regione Piemonte | 111 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 114 |
| 5-03946 Braga: Compatibilità del progetto relativo al parco logistico di Casale sul Sile in Veneto con le norme nazionali sul dissesto idrogeologico e con quelle regionali sul contrasto al consumo di suolo | 111 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 116 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 111 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, Giovanni Legnini, in materia di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici | 111 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.45.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione in materia di Ambiente.

Ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del Regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

5-02045 Vianello: Stato di attuazione del progetto Mampira per la protezione e il contrasto dei reati nelle aree marine protette.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni VIANELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che rin-

grazia. Accoglie con piacere l'intenzione del Ministero, cui assicura il massimo supporto, di seguire questo progetto. Osserva che la videosorveglianza su aree sensibili e delicate, che rivestono una particolare importanza per il territorio nazionale, è necessaria per qualificare un Paese come civile e attento alle dinamiche ambientali.

5-03651 Montaruli: Finanziamenti per il completamento delle bonifiche dei siti contaminati della regione Piemonte.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusta MONTARULI (FDI) rinuncia alla replica.

5-03946 Braga: Compatibilità del progetto relativo al parco logistico di Casale sul Sile in Veneto con le norme nazionali sul dissesto idrogeologico e con quelle regionali sul contrasto al consumo di suolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta della quale si dichiara soddisfatta. Essa, infatti, ha messo in evidenza come le preoccupazioni che hanno mosso la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo abbiano un reale fondamento, a partire dal fatto che la decisione sul progetto di Casale sul Sile sia avvenuta in un quadro di scarsa chiarezza delle procedure amministrative adottate. Osserva, inoltre, che ancora persistono elementi di forte incertezza riguardo all'assenza di un elevato rischio idrogeologico su quel territorio. Prende atto dalla risposta che il Veneto è un

territorio marchiato da un processo gravissimo di consumo di suolo che pare inarrestabile e che mette in evidenza alcune criticità della normativa regionale. Ritiene, in conclusione, che andrebbe fatta una riflessione complessiva su come orientare l'azione legislativa affinché possa incidere concretamente nel segno della riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di suolo, per non trovarsi poi a dover pagare successivamente un conto salato dovuto alla eccessiva urbanizzazione dei territori.

Alessia ROTTA, *presidente*, associandosi alle considerazioni di merito da ultimo svolte dalla collega Braga, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 settembre 2020.

Audizione del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, Giovanni Legnini, in materia di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici.

L'audizione si è svolta dalle 15.10 alle 16.35.

ALLEGATO 1

5-02045 Vianello: Stato di attuazione del progetto Mampira per la protezione e il contrasto dei reati nelle aree marine protette.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre premettere che il Progetto Mampira è stato proposto dal Ministero dell'Ambiente e finanziato nell'ambito del Progetto PON sicurezza 2007-2013 con l'obiettivo di realizzare sistemi di videosorveglianza con telecamere dislocate sul territorio, stazioni di monitoraggio presso gli enti gestori delle Aree Marine Protette delle Regioni « Obiettivo Convergenza » e una infrastruttura per la trasmissione dei flussi di videosorveglianza al SITA del Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale di Napoli.

Con l'attuazione del progetto ed il relativo collaudo, gli impianti sono passati sotto la responsabilità degli Enti gestori delle Aree Marine Protette beneficiarie.

L'iniziativa era finalizzata ad incidere sulle condizioni di sicurezza e di coesione sociale dei cittadini delle Regioni Obiettivo 1 per un totale di n. 16 Aree Marine Protette, ossia:

Calabria: Capo Rizzuto;

Campania: Regno di Nettuno, Parco sommerso di Gaiola, Parco sommerso di Baia, Punta Campanella – successivamente esteso alle due AMP di nuova istituzione: Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta;

Sicilia: Capo Gallo-Isola delle Femmine, Isola di Ustica, Isole Ciclopi, Plemmirio, Isole Pelagie, Isole Egadi;

Puglia: Isole Tremiti, Porto Cesareo, Torre Guaceto.

In seguito alle fasi istruttorie per l'assegnazione delle risorse economiche e al-

l'avvio delle procedure di affidamento mediante n. 2 contratti, di cui il primo relativo alle iniziali n. 14 Aree Marine Protette e il secondo relativo alle n. 2 Aree Marine Protette aggiuntesi in Campania, l'attuazione del progetto Mampira si è svolta tra il 2012 e il 2016. Essa ha richiesto un grande impegno per la gestione delle procedure autorizzative relative a definitive n. 15 Aree Marine Protette, in quanto l'impianto di Porto Cesareo sarebbe stato realizzato autonomamente dall'Ente gestore.

Tuttavia, a causa dell'eccessivo protrarsi delle procedure autorizzative nell'ambito delle relative Conferenze di Servizi che hanno determinato la scadenza dei finanziamenti PON, per n. 3 di dette Aree Marine Protette, ossia Isole Tremiti, Lampedusa e Isole Egadi, non sono stati realizzati gli impianti previsti.

Pertanto, nell'ambito del Progetto Mampira sono stati eseguiti n. 12 impianti di videosorveglianza presso le seguenti Aree Marine Protette:

1. CAPO GALLO – ISOLA DELLE FEMMINE;
2. CAPO RIZZUTO;
3. ISOLE CICLOPI;
4. PLEMMIRIO;
5. PUNTA CAMPANELLA;
6. REGNO DI NETTUNO;
7. TORRE GUACETO;
8. ISOLA DI USTICA;
9. PARCO SOMMERSO DI BAIA;

10. PARCO SOMMERSO DI GAIOLA;

11. COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA;

12. SANTA MARIA DI CASTELLABATE.

A conclusione delle operazioni di installazione degli impianti sono stati eseguiti sui medesimi appositi test di funzionalità e sono stati effettuati, ad opera della Commissione di collaudo nominata in corso d'opera, i relativi collaudi.

Si rappresenta, infine, che la Direzione della Esecuzione del Contratto, appositamente nominata dal Ministero dell'ambiente, ha emesso, in data 20 luglio 2016, i relativi certificati sui conti finali dei due citati contratti n. 176 e n. 187.

Per completezza di informazione, si ricorda, da ultimo, che con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. », è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ed il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza nelle aree protette statali.

Ad ogni modo, fermo restando quanto fin qui esposto, si rassicura che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sul tema.

ALLEGATO 2

5-03651 Montaruli: Finanziamenti per il completamento delle bonifiche dei siti contaminati della regione Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, e segnatamente al mancato trasferimento della somma di 14 milioni di euro a favore della Regione Piemonte per la prosecuzione delle opere di bonifica da realizzare nel Sito di Balangero, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1, comma 50 della Legge n. 190/2014, prevede che « Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli – Bagnoli ».

Inoltre, l'articolo 1, comma 51 della predetta Legge n. 190/2014, dispone che con decreto del Ministero dell'Ambiente sono individuate le risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario.

In attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero del 18 febbraio 2015 è stato approvato il « Piano operativo » per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di Interesse Nazionale. Tale « Piano operativo » ha assegnato, tra gli altri, euro 14.597.000,00 a favore del Sito di Interesse Nazionale di Balangero per la realizzazione di specifici interventi di bonifica individuati nel medesimo Piano. Le somme in questione sono state interamente impegnate dal Ministro dell'Ambiente a favore della Regione Piemonte e, ad oggi, sono stati trasferiti euro 2.200.000,00 per l'attuazione del « Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza

permanente della discarica lapidea lato Balangero – livello di priorità II e III ».

Non è stato possibile procedere al trasferimento delle ulteriori somme, in quanto, allo stato, non sono maturate le condizioni previste dall'articolo 2 del richiamato Decreto direttoriale del 18 febbraio 2015, che condiziona il trasferimento alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari dei progetti definitivi di bonifica e alla loro approvazione in Conferenza dei Servizi.

Per quanto attiene alle risorse stanziati dal « Piano Operativo Ambiente » FSC 2014/2020, si segnala che, con propria Delibera n. 55/2016, il CIPE ha approvato il suddetto Piano Operativo nell'ambito del quale, tra gli altri, è disciplinato il sottopiano « Interventi per la tutela del territorio e delle acque », che prevede investimenti in materia di bonifica di siti contaminati.

Con la successiva Delibera n. 11/2018, il CIPE ha approvato il II Addendum al citato Piano Operativo, nel quale è prevista l'attuazione di un « Piano di bonifica da amianto » negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri. Tale proposta è scaturita dall'esigenza di proseguire l'azione del Ministero dell'Ambiente sul tema dell'amianto che in questi anni è stata rivolta, in attuazione di specifiche previsioni normative e relative coperture assentite, alla mappatura, alla progettazione e ad interventi mirati su alcuni singoli SIN, implementandola con azioni destinate alla rimozione ed allo smaltimento.

Sulla base delle interlocuzioni intercorse con le Regioni e gli Enti locali, si è dunque ravvisata l'esigenza prioritaria di rendere disponibili ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento, anche al fine di non rendere vani gli sforzi fino ad oggi intrapresi, finalizzati al censimento dei siti e alla progettazione di interventi, che altrimenti non arrecherebbero i benefici sociali auspicati.

Al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi in questione, la competente Direzione Generale del Ministero, con uno specifico provvedimento dello scorso 6 dicembre 2019, ha adottato il « Piano di bonifica da amianto », la cui dotazione finanziaria ammonta a circa 385 milioni di euro, ripartita tra i diversi beneficiari secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Nel Piano sono individuati i Soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province Autonome) e le relative regole di trasferimento, le modalità di individuazione degli interventi da finanziare nonché disciplinate la *governance* e le modalità operative per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi.

Nell'ambito della suddetta Delibera n. 11/2018, alla Regione Piemonte, sul tema delle bonifiche, è stato assegnato l'importo complessivo di euro 6.161.800,00. Dette risorse, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'allora Governatore, sono state programmate, per 5 milioni di euro, a favore di interventi di messa in sicurezza e bonifica sul territorio regionale e la parte residuale, pari ad 1,1 milioni di euro, è stata destinata al finanziamento del già citato Piano.

Per completezza di informazione, si segnala infine che la Delibera CIPE n. 31

del 28 luglio 2020, in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato nell'ambito del Piano Operativo « Ambiente » degli interventi per un importo complessivo di 361,19 milioni di euro, per i quali non risulta possibile assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021, e ne ha conseguentemente riprogrammato le risorse FSC 2014-2020 riducendole da 3.248,40 milioni di euro a 2.887,21 milioni di euro.

Tale riduzione interessa, tra le altre, le risorse stanziare dalle Delibere CIPE n. 55/2016 e n. 11/2018, ivi incluse quelle destinate agli interventi di bonifica nella Regione Piemonte, per l'importo di euro 18.950.000,00, destinato ad interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN di Serravalle Scrivia (7,95 milioni di euro) ed in altri siti regionali (11 milioni di euro).

Ciò nonostante, la suddetta Delibera CIPE n. 31 del 28 luglio 2020 precisa anche « ... che, per la rilevanza strategica degli impieghi, sarà assicurato il reperimento delle citate risorse corrispondenti nell'ambito del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027 ». Per tale ragione, i suddetti interventi di bonifica potranno essere rifinanziati nel prossimo ciclo di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, unitamente alle ulteriori opere di bonifica nelle aree SIN che la Regione riterrà prioritarie.

Si evidenzia, infine, in via generale, che ad oggi per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel territorio Piemontese il Ministero dell'Ambiente ha stanziato complessivamente oltre 160 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-03946 Braga: Compatibilità del progetto relativo al parco logistico di Casale sul Sile in Veneto con le norme nazionali sul dissesto idrogeologico e con quelle regionali sul contrasto al consumo di suolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni afferenti la compatibilità idrogeologica di interventi urbanistici, la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico vigente, attraverso le norme tecniche di attuazione, regola l'uso del territorio nelle aree a pericolosità o rischio idrogeologico individuate in funzione del grado di pericolosità o di rischio.

Per quanto riguarda la limitazione di consumo di suolo nelle aree a pericolosità da alluvioni, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 14, all'articolo 4, comma 4-*novies*, prevede che « A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo ».

Ora sul sito su cui si prevedono gli insediamenti urbanistici del Parco Tematico, che sembrerebbe essere individuato tra le due aree industriali di Quarto d'Altino a est e di via Colombo e via King a ovest, il vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza del 2006 ha perimetrato alcune aree a « pericolosità idraulica media » di estensione contenuta. Dette perimetrazioni, tra l'altro, sono interamente riprese nel Piano di compatibilità idraulica del Comune di Casale sul Sile del 2009, allegato al Piano Regolatore Comunale.

Tuttavia sulle nuove mappe di pericolosità e rischio idraulico del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Auto-

rità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvate a dicembre 2019, che costituisce una evoluzione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico sulle alluvioni, non è certo se il sito su cui sembrerebbe essere previsto l'insediamento urbanistico del Parco Tematico non risulti essere interessato da aree a pericolosità o rischio alluvioni.

Per quanto concerne, invece, il tema del consumo di suolo, ISPRA ha fatto presente che, secondo l'ultimo rapporto « Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020 », nell'ultimo anno il consumo di suolo netto registrato in Veneto è stato di 785 ettari, confermando la Regione al primo posto a livello nazionale, anche se il valore assoluto si è ridotto dell'8 per cento rispetto a quello dell'anno scorso.

Occorre precisare, al riguardo, che la maggior parte del suolo consumato, 441 ettari, è dovuto a nuovi cantieri ancora in corso (in buona parte per infrastrutture), 198 ettari a edifici, 73 ettari ad altre aree impermeabili non edificate (parcheggi, piazzali, etc.), 62 ettari a strade e 7 ettari agli aeroporti. Nel 2019 per i cantieri dell'ampliamento dell'autostrada A4 sono stati consumati 33 ettari, 30 ettari per la tangenziale ovest di Vicenza, mentre i cantieri della Superstrada Pedemontana Veneta hanno occupato 30 ettari, che vanno a sommarsi a quelli degli anni precedenti per un totale, ad oggi, di 573 ettari. Sono stati aperti diversi cantieri per

ampliamenti e realizzazione di infrastrutture negli aeroporti di Verona e Venezia, per un totale di 30 ettari di cantieri e 4,5 ettari di parcheggi.

In Veneto secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017 « Disposizioni per contenimento del consumo di suolo », e dalla conseguente delibera DGR 668/2018, è stata determinata la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale, rapportata alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici vigenti. Tale quantità, inizialmente quantificata in 21.323 ettari, è stata ridotta del 40 per cento circa, ripartita per ambiti sovracomunali omogenei (ASO) e assegnata ai singoli Comuni con un algoritmo che tiene conto di vari indicatori. Successivi provvedimenti, e in particolare l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali adottati in adeguamento alla normativa regionale, hanno portato tale soglia a 11.294 ettari. Oltre a questa quota, esiste una « riserva » (costituita dalla riduzione del 40 per cento) consistente in circa 10.000 ettari disponibile a livello regionale per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero risultare necessarie nel tempo. A giugno 2020 la percentuale dei Comuni che avevano provveduto ad approvare, o quantomeno adottare, la variante di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017, in coerenza con il provvedimento di Giunta regionale n. 668/2018, era pari al 30 per cento.

Per completezza di informazione, ISPRA specifica, infine, che non sono contabilizzati nel limite comunale i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, e le seguenti tipologie di opere: *a)* gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici ricadenti negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata; *b)* i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico (strade, superstrade...); *c)* gli interventi relativi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui alla legge regionale n. 55 del 2012; *d)* gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 11 del 2004; *e)* l'attività di cava; *f)* gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), compresi i Piani di Area.

Infine, relativamente agli effetti dei piani di sviluppo di Poste Italiane nella parte settentrionale della Provincia di Treviso, già carica di aree industriali vuote o abbandonate, può considerarsi valido il principio della rigenerazione urbana di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (decreto Sblocca cantieri). In materia di rigenerazione urbana, misure più specifiche di contrasto al consumo di nuovo suolo a favore del riutilizzo di aree degradate sono previste nel DDL 1131 « Misure per la rigenerazione urbana ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-04681 Mulè: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa | 118 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 121 |
| 5-04682 Morelli: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa | 119 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 122 |
| 5-04683 Rotelli: Sulla conversione delle patenti di guida dei cittadini extraeuropei | 119 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 123 |
| 5-04684 Gariglio: Sul progetto di collegamento ferroviario AV tra la linea Venezia-Trieste e l'aeroporto Marco Polo | 119 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 125 |
| 5-04685 Tasso: Sull'attivazione di voli per i passeggeri presso l'aeroporto di Taranto Grottaglie | 120 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 126 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 13.30.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04681 Mulè: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa.

Federica ZANELLA (FI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in

titolo. Tiene a sottolineare con disappunto che da diverse settimane è stata richiesta un'audizione del commissario di Alitalia di fronte alla Commissione, rispetto alla quale non si è ancora avuto un riscontro positivo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federica ZANELLA (FI), replicando, si dichiara basita della risposta resa dal rappresentante del Governo. Osserva che la decisione assunta dal commissario straordinario può incidere anche sulle prospettive future di Alitalia, per il cui salvataggio sono stati spesi dai cittadini italiani molti denari, prima un miliardo e 400 milioni di euro, mai restituiti, a favore della cosiddetta *bad company*, e adesso

altri 3 miliardi sulla newco, di cui è ancora incerta l'istituzione, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto interministeriale. Rappresenta che *l'hub* di Malpensa costituisce un riferimento importantissimo non solo per Milano e per la regione Lombardia, ma per rimettere in moto il sistema Paese. Esprime preoccupazione per l'incertezza che da tale decisione conseguirà sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dell'*hub* e dell'indotto e stigmatizza il comportamento del commissario straordinario di Alitalia – società che durante la sua gestione perde due milioni e mezzo di euro al giorno – che non viene in Parlamento quando convocato in audizione per riferire sulla gestione commissariale e per di più assume decisioni che possono avere conseguenze fatali per il Paese, come l'interruzione dei voli della compagnia dall'aeroporto di Malpensa.

5-04682 Morelli: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa.

Alessandro MORELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI (LEGA), replicando, sottolinea come la risposta del rappresentante del Governo sia assolutamente generica, riferendo solo della grave riduzione dell'operatività degli aeroporti a causa dell'emergenza sanitaria, dato noto a tutti e ovviamente anche ai dipendenti dell'*handling*, gestito dalla società SEA. La risposta evidenzia come la compagnia Alitalia abbia un percorso tracciato, ovvero sia quello di diventare una compagnia di medio raggio, al servizio subalterno di altre grandi compagnie per il lungo raggio. Osserva che la particolare situazione generata a seguito dell'emergenza sanitaria, che ha parificato la compagnia di bandiera alle altre compagnie mondiali, avrebbe potuto costituire

una opportunità per il rilancio della società, cosa che non è invece avvenuta. Evidenzia inoltre l'incapacità del sindaco Sala, appartenente alla stessa parte politica del sottosegretario Margiotta, nonché della Ministra delle infrastrutture dei trasporti, di ottenere qualcosa di concreto dagli esponenti di Governo del suo partito. Constata, quindi, con dispiacere come Milano si collochi all'ultimo posto all'interno della scala di priorità delineata nell'agenda politica del Governo.

5-04683 Rotelli: Sulla conversione delle patenti di guida dei cittadini extraeuropei.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, esprime apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dagli uffici, da cui è conseguita una risposta quantitativamente assai rilevante anche se qualitativamente sottolinea con favore solo l'ultima parte. Il quesito era volto a comprendere se il Governo fosse preoccupato, come lui, della dubbia condizione di sicurezza nella circolazione stradale dovuta alla disciplina attuale di conversione delle patenti straniere. Pur non disponendo di dati precisi relativi alla percentuale di incidenti causati da cittadini extra europei la cui patente sia stata conseguita negli stati di origine e che non abbiano svolto esami in Italia – dati in possesso certamente delle motorizzazioni civili – invita il Governo ad intervenire per risolvere prontamente tale questione e garantire la sicurezza della circolazione.

5-04684 Gariglio: Sul progetto di collegamento ferroviario AV tra la linea Venezia-Trieste e l'aeroporto Marco Polo.

Nicola PELLICANI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, nel ringraziare preliminarmente il proponente per aver presentato un atto che consente di fare il punto su un'opera strategica sulla quale sono stati fatti numerosi passi avanti che auspica risolutivi, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta che manifesta un'attenzione del Governo su un progetto strategico per la città di Venezia e per l'intero Paese. Ritiene utile che vengano fatti ulteriori approfondimenti in attesa della Conferenza dei servizi nei quali risolvere alcune specifiche questioni, quali ad esempio quella degli espropri e di alcune opere invasive. Un puntuale approfondimento va, a suo giudizio, svolto anche con riguardo all'impatto ambientale. Ritiene opportuno che venga acquisito agli atti della Commissione il protocollo sottoscritto tra RFI, ENAC e la società di gestione aeroportuale SAVE, citato nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma, per avere elementi di chiarezza rispetto alla futura esecuzione dei lavori e alle aree che verranno utilizzate per il ricollocamento di 1,4 milioni di metri cubi di terreno.

5-04685 Tasso: Sull'attivazione di voli per i passeggeri presso l'aeroporto di Taranto Grottaglie.

Rosalba DE GIORGI (MISTO), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Rosalba DE GIORGI (MISTO), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, della quale si dichiara però insoddisfatta. Infatti, il Governo afferma la strategicità di Taranto a livello industriale, ma questa sembra essere solo un'etichetta. Ricorda che è presente all'interno del territorio di Taranto anche una raffineria, il capoluogo jonico ha anche una base navale di importanza storica che è interessata da un imponente lavoro di ampliamento che potrà rappresentare un fattore di forte impulso economico per il settore navalmeccanico. Può inoltre contare su un porto che con la ripresa dell'economia potrà rappresentare un volano per l'economia nazionale. Anche le numerose risorse di carattere storico, culturale e turistico, sembrano vane dal momento che la città è difficilmente raggiungibile per le enormi carenze della rete di trasporto, sia ferroviario che aeroportuale. Osserva che l'attuale politica del Governo condanna Taranto e il suo territorio ad un presente anonimo e di rinunce, che i cittadini non meritano.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-04681 Mulè: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che, nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci, così come stabilito dal Regolamento europeo n. 1008/2008. Pertanto l'opportunità di istituire o eliminare collegamenti aerei all'interno del territorio sono lasciati alle logiche imprenditoriali e di mercato, e si inquadrano in una dimensione concorrenziale che, come tale, non ci consente di intervenire sulle scelte operate dalle imprese.

Come è noto, l'area di Milano è servita da tre aeroporti, ognuno con la sua specializzazione in termini di traffico aereo, vale a dire Linate (voli *point to point* solo all'interno della UE da parte di vettori comunitari), Malpensa (voli nazionali e internazionali, incluso lungo raggio) e Bergamo Orio al Serio (voli *point to point* prevalentemente offerti da compagnie *low cost*).

Lo scalo su cui Alitalia ha una maggiore presenza operativa è Linate, da cui la compagnia opera voli verso destinazioni nazionali ed europee mentre su Malpensa è focalizzata sui voli di lungo raggio verso Tokyo e New York.

A causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, vi è stata una inevitabile contrazione dei collegamenti intercontinentali su Malpensa.

Una volta riprese le operazioni su Linate, il 24 luglio 2020 Alitalia ha continuato a mantenere due frequenze giornaliere sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Malpensa, che ha registrato una perdita di circa euro 450.000,00 nei mesi di agosto e settembre 2020, con un coefficiente di riempimento degli aeromobili (c.d. *load factor*) del 42 per cento ad agosto e intorno al 45 per cento nel mese di settembre. Lo stesso livello di riempimento è previsto, secondo la miglior stima, per il mese di ottobre 2020.

In tale contesto, l'amministrazione straordinaria di Alitalia – nell'ambito degli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali previste dal decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 – ha ritenuto di disporre una temporanea sospensione di voli operati da e per Malpensa a partire dal 1° ottobre 2020.

Di tale decisione è stato informato l'Amministratore delegato designato dalla NewCo.

ALLEGATO 2

5-04682 Morelli: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'amministrazione straordinaria di Alitalia – nell'ambito degli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali previste dal decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 – ha ritenuto di disporre una temporanea sospensione di voli operati da e per Malpensa a partire dal prossimo 1° ottobre.

Quanto alla gestione dei servizi di terra, Alitalia ha stipulato, nel 2009, un contratto con Airport Handling, per le attività svolte presso l'aeroporto di Milano Linate, che prevede la gestione esclusiva delle attività c.d. di piazzale (carico e scarico bagagli, servizio bus, scale, *push-back*, servizio toilette e water, *lost & found*, ecc.) da parte di detta società, mentre l'attività di *front line* con il passeggero è ripartita, sulla base dei voli annui, tra Alitalia e Airport Handling nella misura di un massimo di 12.560 voli per Alitalia e circa 18.000 voli per Airport Handling.

Attualmente l'operatività dello scalo di Linate è inferiore del 50 per cento rispetto alla programmazione prevista in epoca pre-Covid.

Presso l'aeroporto di Linate Alitalia impiega, per il servizio di *handling*, 116 persone, con contratti a tempo determinato e indeterminato.

A causa degli effetti della pandemia da Covid-19, che hanno causato la chiusura dell'aeroporto da marzo a luglio 2020, i dati di traffico su Linate – consuntivi e previsionali al 31 dicembre 2020 – evidenziano una contrazione di 2.595 voli rispetto alla soglia di voli assistiti in proprio da Alitalia, come stabilito nel contratto per lo svolgimento dei servizi di *handling* in autoproduzione.

La riduzione dell'operatività nell'aeroporto di Linate ha inciso anche sui volumi di attività di assistenza passeggeri affidata ad Airport Handling.

Concludo ribadendo che la NewCo provvederà a predisporre ed attuare, anche in relazione agli scali aeroportuali lombardi, progetti di sviluppo in grado di assicurare la competitività, secondo le regole di mercato, attraverso nuove alleanze e *partnership*, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali compatibilmente alla tempistica dettata dalla ripresa del mercato e all'andamento dell'epidemia Covid-19.

ALLEGATO 3

5-04683 Rotelli: Sulla conversione delle patenti di guida dei cittadini extraeuropei.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, l'articolo 41 della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna del 1968, ratificata dall'Italia con la legge 5 luglio 1995, n. 308, prevede che:

a) ogni conducente di un autoveicolo deve essere titolare di una patente di guida;

b) le Parti contraenti si impegnano a far sì che le patenti di guida vengano rilasciate solo dopo che le autorità competenti abbiano verificato le conoscenze e le capacità richieste al conducente.

Ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 41, le Parti contraenti riconoscono:

a) ogni patente nazionale redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non è redatta in una di dette lingue, accompagnata da una traduzione certificata conforme;

b) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione;

c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive.

L'articolo 135 del Codice della strada, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 41 sopra menzionato, disciplina la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, prevedendo che i titolari di tali patenti possano condurre sul territorio nazionale i veicoli, alla cui guida li abilita la patente posseduta, a condizione che non abbiano acquisito la residenza in Italia o che l'abbiano acquisita da non oltre un anno.

Inoltre, la patente deve essere in corso di validità e deve essere accompagnata da un permesso interazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della stessa.

L'articolo 136 del Codice della strada disciplina, invece, la differente ipotesi della conversione di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, prevedendo – tra l'altro – che, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida rilasciata da uno di tali Stati, che ha acquisito residenza anagrafica in Italia, possa richiedere la conversione della patente posseduta in una patente italiana, senza sostenere esami di idoneità.

La conversione è possibile soltanto se è prevista da specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità, e se la patente posseduta è in corso di validità. Inoltre, è sempre necessaria la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dall'articolo 119 del Codice della strada.

Quanto alle specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità previste dal-

l'articolo 136 del Codice della strada, evidenzio che la loro sottoscrizione avviene esclusivamente all'esito di una specifica istruttoria tecnica finalizzata a verificare che la formazione teorica e l'abilità di guida conseguita con ciascuna patente di guida rilasciata nello Stato aspirante contraente siano di fatto equipollenti a quelle di una corrispondente categoria di patente di guida italiana.

Per questa ragione ogni intesa bilaterale reca in allegato delle tabelle tecniche, che riassumono gli esiti dell'istruttoria e che definiscono l'equipollenza delle categorie di patenti convertibili, sulla base di numerose informazioni e valutazioni: *in primis* la circostanza che la normativa dello Stato contraente condivida i mede-

simi principi in materia di circolazione in sicurezza, come definiti dalle convenzioni internazionali e recepiti nell'ordinamento italiano.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in relazione alla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante, evidenzio che qualunque modifica dell'attuale assetto regolamentare, recato dagli articoli 135 e 136 del Codice della strada, esige una preventiva verifica della sua compatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia (derivanti dalla sopra menzionata Convenzione di Vienna e dagli Accordi bilaterali fondati sul principio della reciprocità di trattamento), nonché con il più generale principio di garantire la massima sicurezza della circolazione.

ALLEGATO 4

**5-04684 Gariglio: Sul progetto di collegamento ferroviario AV
tra la linea Venezia-Trieste e l'aeroporto Marco Polo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'intervento *Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia* rappresenta una priorità per il Paese, che consentirà un collegamento diretto tra uno dei principali scali aerei italiani e la rete ferroviaria nazionale, ed è inserito nell'elenco degli interventi ferroviari funzionali alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Conseguentemente, l'intervento deve essere ultimato prima dell'inizio della manifestazione olimpica.

Tale intervento ha un costo pari a circa 475 milioni di euro, di cui 425 già interamente finanziati nel Contratto di Programma-parte Investimenti 2017-2021 tra il MIT e RFI ed i restanti 50 finanziati con una Convenzione tra RFI, la Società Aeroporto di Venezia (SAVE) ed ENAC.

L'opera si sviluppa interamente nel territorio della Regione Veneto ed è soggetta alla Valutazione di Impatto Ambientale regionale, attualmente in corso.

Il progetto dell'opera si è sviluppato nel tempo attraverso diversi confronti e studi sugli aspetti trasportistici ed è stato modificato tenendo conto delle possibili alternative di tracciato, passanti e non.

A seguito dell'approvazione da parte del CIPE, con delibera n. 69/2005, del progetto preliminare, è stato predisposto un progetto definitivo che, nel recepire le prescrizioni del CIPE, contiene alcune modifiche rispetto al progetto preliminare, anche sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto nel 2017 tra RFI, ENAC e SAVE.

Il Protocollo, oltre a condividere il tracciato della linea ferroviaria in ambito aeroportuale, ha coordinato la progettazione della galleria ferroviaria e lo sviluppo del *Master Plan* Aeroportuale, che ultimamente ha concluso l'intero iter approvativo.

In data 30 luglio 2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi relativa al progetto definitivo dell'intervento, all'esito della quale buona parte delle Amministrazioni e degli Enti invitati hanno inviato i propri pareri, nei quali sono stati evidenziati le problematiche e le proposte di miglioramento del progetto esaminato.

Attualmente, sono in corso gli approfondimenti necessari sugli esiti della Conferenza di Servizi.

ALLEGATO 5

5-04685 Tasso: Sull'attivazione di voli per i passeggeri presso l'aeroporto di Taranto Grottaglie.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che l'aeroporto di Taranto-Grottaglie è stato inserito tra gli aeroporti di interesse nazionale prevalentemente per le finalità connesse alla sua vocazione di piattaforma logistica a supporto della produzione industriale aeronautica, particolarmente radicata sul territorio, ed è stato riconosciuto infrastruttura strategica per le attività di spazioporto con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per realizzare le politiche governative a sostegno della *space economy* e delle attività suborbitali che si stanno concretizzando in ragione dell'evoluzione tecnologica.

In proposito, l'ENAC riferisce che nelle prossime settimane adotterà il Regolamento per la certificazione degli aeroporti e che l'aeroporto di Taranto-Grottaglie sarà certificato per questa funzione nell'osservanza del medesimo Regolamento. D'altro canto, lo scalo è volto allo

sviluppo anche di altre attività innovative come il sito di prova per i droni avanzati.

Peraltro, la società Aeroporti di Puglia, nella sua autonomia imprenditoriale, ha adottato una strategia di potenziamento di tutti gli scali pugliesi in maniera organica attraverso una valorizzazione non solo del traffico passeggeri, promosso principalmente sugli scali di Bari e Brindisi, ma anche delle esigenze di protezione civile e di soccorso alle comunità locali, assicurate in particolare dall'infrastruttura dello scalo di Foggia, nonché delle prospettive di crescita legate allo sviluppo tecnologico nel settore dell'industria aeronautica e della ricerca aerospaziale, a cui lo scalo tarantino risulta maggiormente vocato.

Nell'ambito di tale pianificazione non risultano esclusi progetti per l'implementazione anche di altre tipologie di impiego delle varie infrastrutture aeroportuali allo scopo di una crescita rafforzata dell'intera rete regionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 127 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-03950 Fogliani: Sulla revisione del progetto dell'elettrodotto aereo tra Dolo e Camin ... | 127 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 130 |
| 5-04457 Costanzo: Sul piano di reindustrializzazione della Ventures S.R.L. | 128 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 132 |
| 5-04476 Serracchiani: Sulla situazione della Treofan Italy S.P.A. | 128 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 134 |
| 5-04530 Colletti: Su questioni attinenti ai cosiddetti certificati bianchi | 128 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 136 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 15.15.

5-03950 Fogliani: Sulla revisione del progetto dell'elettrodotto aereo tra Dolo e Camin.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta molto dettagliata fornita. Ricorda che l'interrogazione in titolo è assai risalente nel tempo, essendo stata presentata nel maggio del 2018. Prende quindi atto, con soddisfazione, che molte cose nel frattempo sono cambiate, in particolare per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto. Osserva che molte importanti variazioni sono avvenute anche grazie alle pressioni esercitate dai comitati locali dei cittadini e di altre forze sociali, supportati dall'impegno di molti parlamentari, e ricorda, altresì, che l'esigenza dell'interramento dei cavi di trasporto dell'elettricità è un tema molto sentito dalle comunità locali, rafforzato peraltro dalle richiamate decisioni del Consiglio di Stato.

5-04457 Costanzo: Sul piano di reindustrializzazione della Ventures S.R.L.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Jessica COSTANZO (M5S), replicando, ringrazia il Ministero per lo sviluppo economico per l'impegno dimostrato e si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta sulle problematiche di una vicenda travagliata, nata alcuni anni fa, e diventata, peraltro, simbolo, anche nazionale, in ragione di alcune tematiche che la contraddistinguono quali la cosiddetta delocalizzazione della produzione, in questo caso verso la Slovacchia, e l'emersione di possibili truffe legate a processi di reindustrializzazione che non si sono avverati ovvero a condotte di gestione poco puntuali da parte della società *Ventures* dei fondi messi a disposizione da Embraco Europe (Whirlpool) per il piano industriale, 20 milioni di euro, una parte dei quali sembrerebbe essersi dissolta. Osserva, tuttavia, che quanto avvenuto lo scorso 15 settembre, con l'incontro presso la prefettura di Torino, dimostra che anche una politica non urlata, come quella che ha inteso condurre il Governo, può trasformarsi in azione concrete e raggiungere obiettivi importanti di politica industriale e, in specie, di reindustrializzazione. Ritene opportuno, inoltre, ricordare la competenza dimostrata dal Commissario incaricato della questione. Sottolinea, altresì, la sua soddisfazione per il riconoscimento della possibilità di utilizzare la cassa integrazione a tutela delle maestranze. Conclude osservando che la differenziazione della produzione tra i diversi siti di Piemonte e Veneto potrà, se ben giocata, dimostrarsi una carta vincente.

5-04476 Serracchiani: Sulla situazione della Treofan Italy S.P.A.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter VERINI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia per la risposta e l'impegno, anche personale, della rappresentante del Governo, della quale ha potuto peraltro constatare l'assidua presenza a molti tavoli di crisi. Prende atto favorevolmente dell'impegno del Governo e tuttavia non può non esprimere preoccupazione relativamente alla condotta tenuta dall'impresa internazionale proprietaria dei siti produttivi ternani la quale, come ha avuto modo di verificare personalmente, non ha mantenuto gli impegni presi. Sottolinea che la sua preoccupazione è rafforzata dalle condizioni di contesto in cui si sviluppa la vicenda che si svolge in un territorio, quello di Terni, che si va praticamente desertificando sul piano industriale. Infatti, se anche Treofan cessa le sue attività, questo territorio verrà ancora più colpito in quanto le conseguenze si sommeranno a quelle dovute alla precarietà della situazione concernente la produzione dell'acciaio, che in passato ha rappresentato una parte importante dell'economia ternana, che già da sole colmano di angoscia la città. Conclude annunciando che, qualora l'azienda intenda mantenere questo comportamento, sarà necessario ricorrere ad azioni più decise al fine di tutelare i livelli occupazionali e l'economia di quei territori.

5-04530 Colletti: Su questioni attinenti ai cosiddetti certificati bianchi.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara ampiamente soddisfatto della risposta ricevuta dalla rappresentante del Governo. Fa presente che è consapevole che il Ministero dello sviluppo economico non può intervenire se non per gli aspetti

di sua competenza, cosa che peraltro ha fatto attraverso la revisione del quadro normativo di riferimento. Osserva, infine, che resta comunque da capire cosa non ha funzionato nelle interlocuzioni tra GSE e il Ministero, ritenendo che ciò sarebbe utile al fine di migliorare i flussi informativi e i processi tra amministrazioni per

evitare eventuali disfunzionalità nel settore.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-03950 Fogliani: Sulla revisione del progetto dell'elettrodotto aereo tra Dolo e Camin.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto di razionalizzazione della rete di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova era stato autorizzato diversi anni fa dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e previa intesa della Regione Veneto, a seguito di un complesso procedimento autorizzativo che ha visto anche l'espressione del parere di compatibilità ambientale dell'opera da parte delle competenti Amministrazioni statali.

In seguito al ricorso di alcuni Comuni interessati dalla realizzazione dell'opera, il decreto autorizzativo era stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3205 del 10 giugno 2013.

A seguito della caducazione dell'autorizzazione unica, la società Terna, permanendo fortemente l'interesse al potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'area nord-est del Paese, nel dicembre 2016, ha presentato, come riferito anche dagli Onorevoli interroganti, istanza per avviare un nuovo procedimento di autorizzazione del progetto.

Il MiSE, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente ha avviato, in data 11 gennaio 2017, il procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di interventi per la razionalizzazione della rete di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova.

Con nota del 1° luglio 2019, la società Terna ha informato le Amministrazioni autorizzanti di aver sottoscritto, in data 21 gennaio 2019, un accordo con la regione Veneto, nel quale si stabilisce, in accoglimento delle richieste pervenute dal terri-

torio, di migliorare l'intervento prevenendo di realizzare in cavo interrato l'elettrodotto 380 kV Dolo – Camin ed ha, conseguentemente comunicato il ritiro della propria istanza.

Il Ministero dello sviluppo economico, con propria nota del 4 luglio 2019 ha, quindi, comunicato a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione la chiusura dello stesso, invitando contestualmente Terna a prendere accordi con i Comuni per la demolizione delle opere realizzate nel periodo antecedente l'annullamento del provvedimento di autorizzazione da parte del Consiglio di Stato. Pertanto, il progetto di Terna relativo alla razionalizzazione della rete elettrica fra Venezia e Padova è stato ritirato, anche seguito dell'accordo, sottoscritto in data 21 gennaio 2019 con la Regione del Veneto, con il quale Terna si è impegnata a realizzare un riassetto di rete tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina che interesserà tutti i livelli di tensione.

Il suddetto Accordo, in particolare, ha riguardato i seguenti interventi:

L'intervento denominato: «Razionalizzazione della rete elettrica tra Dolo e Camin», che consiste nella costruzione in cavo interrato di una nuova direttrice 380 kV tra le stazioni di Fusina 2, Dolo e Camin.

L'intervento denominato: «Razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina» (detto Moranzani) oltre che interventi di ampliamento delle sopracitate stazioni elettriche, che ha previsto la

rimozione delle linee aeree presenti e la relativa ricostruzione in cavo interrato secondo un nuovo schema di rete.

Il 6 giugno 2019 la Regione del Veneto ha avviato i lavori della Commissione tecnica di Coordinamento, prevista dall'articolo 6 del Protocollo d'intesa tra la stessa Regione e Terna e istituita con la D.G.R. 240 del 2019, ed ha convocato Tavoli tematici specifici sia per l'Intervento Dolo-Camin, sia per l'intervento Moranzani.

Con riferimento all'intervento Moranzani, la Regione del Veneto il 17 luglio 2019 ha formalmente comunicato la conclusione delle attività del Tavolo tecnico della Commissione di Coordinamento dell'Accordo del 21 gennaio 2019 che erano finalizzate alla verifica delle soluzioni progettuali.

Il 2 dicembre 2019 Terna ha presentato il progetto « Razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina » (Moranzani) al Ministero dello Sviluppo Economico per una preventiva verifica della documentazione prodotta, e in data 11 dicembre 2019 ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 152 del 2006.

Il Ministero dell'Ambiente, il 3 marzo 2020, ha comunicato esito positivo della

valutazione preliminare, escludendo la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'11 marzo 2020 Terna ha inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei nuovi *asset* di rete e, in considerazione delle limitazioni sopraggiunte, causa COVID-19, per il MiSE di poter accedere alla documentazione progettuale ed ambientale dell'istanza inoltrata all'Ufficio Protocollo del Ministero stesso, il 19 marzo 2020 ha successivamente inviato la stessa documentazione scaricabile tramite apposito *link*.

Questo Ministero, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente ha avviato, in data 26 maggio 2020, il relativo procedimento.

Con riferimento all'intervento Dolo-Camin la Regione del Veneto, a conclusione degli incontri e dei sopralluoghi svolti dalla Commissione tecnica di Coordinamento regionale insieme ai Sindaci interessati dal tracciato della nuova linea 380 kV Dolo-Camin, ha convocato un incontro finale durante il quale è stata confermata la localizzazione del nuovo tracciato in cavo interrato, che dovrebbe essere di prossima presentazione al Ministero per l'autorizzazione.

Il Ministero dello sviluppo economico, avrà cura di aggiornare tale nota a seguito dei futuri eventi, laddove venga richiesto.

ALLEGATO 2

5-04457 Costanzo: Sul piano di reindustrializzazione della Ventures S.R.L.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente le ipotesi di reindustrializzazione della ex Embraco, informo per quel che segue.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è attivo, come noto all'interrogante, un tavolo di vertenza da diversi anni. I frequenti incontri ministeriali nel corrente anno sono stati tutti tesi a promuovere e a verificare il percorso di reindustrializzazione avviato dalla società Ventueres rispetto al sito ex Embraco di Riva di Chieri.

In particolare, nell'incontro ministeriale del 28 luglio scorso, successivo alla dichiarazione di fallimento del citato soggetto industriale, ho avuto modo di informare le parti che la Whirlpool, insieme ad Invitalia, hanno confermato la loro massima disponibilità ad individuare, in collaborazione con il Governo, una soluzione alla crisi della *Ventures*. La situazione di crisi aziendale sarà affrontata in un prossimo tavolo ministeriale, con il supporto del Ministero del Lavoro, in cui saranno discussi e valutati tutti gli strumenti, ad oggi disponibili, per tutelare tutti i lavoratori coinvolti.

Lo scorso 15 settembre, inoltre, si è convocato un successivo incontro che si è svolto presso la Prefettura di Torino, alla presenza oltre che del Prefetto di Torino, del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, dei rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Istituzioni regionali e locali, delle Organizzazioni Sindacali e della società ACC in Amministrazione Straordinaria.

In quella sede ho avuto modo di comunicare ai partecipanti che il progetto di

reindustrializzazione del sito di Riva di Chieri si basa sull'obiettivo di creare un polo italiano di compressori di cui farà parte anche lo stabilimento di Riva di Chieri i cui volumi di produzione potrebbero essere garantiti anche da Whirlpool che ha una elevata domanda di compressori da soddisfare.

Il commissario straordinario della società ACC è passato ad esporre il progetto industriale denominato « Italcomp » per la creazione di un polo italiano integrato di produzione di compressori. Le Linee guida di tale progetto industriale sono state individuate nell'incremento dei volumi di produzione; nell'ampliamento della gamma dei prodotti offerti e nell'espansione dell'attività su nuove Regioni. La produzione si realizzerà in due siti che avranno le seguenti destinazioni: Mei (Belluno) come Centro di eccellenza Compressori; Chieri (Torino) come Centro di eccellenza motori. I due stabilimenti, quindi, non saranno in competizione tra loro. Con particolare riferimento al sito di Riva di Chieri, sono previsti dei volumi pari a 6 milioni di motori per compressori ai quali si aggiungono eventuali 2 milioni di motori per nuovi *business*. Gli investimenti saranno pari a 10 milioni per la realizzazione della nuova linea motori VSD. I tempi stimati, sempre avendo riguardo al sito di Chieri, sono: gennaio 2022 per l'avvio della nuova linea motori; gennaio 2023 per il trasferimento motori linea K. I potenziali clienti sono così elencati nella Whirlpool come clienti europeo, oltre a probabili clienti *light commercial* negli USA e nel Medio Oriente.

Il progetto prevede anche lo sviluppo del business dei motori elettrici alternativi ai frigoriferi (es. motori per lavatrici, scooter elettrici). Per quanto riguarda la compagine societaria, è stato chiarito che è ancora prematuro darne una definizione completa giacché sarà necessario, tra l'altro, che il curatore fallimentare definisca la posizione delle parti coinvolte e che i Commissari Straordinari di Acc definiscano i vari passaggi della procedura di AS, in maniera compatibile con il progetto Industriale presentato. Gli investitori eventualmente interessati al progetto industriale sono già stati contattati ma il percorso deve essere seguito in maniera graduale.

Per quanto riguarda la specifica tematica degli ammortizzatori sociali, informo che il competente Ministero del lavoro ha comunicato che con proprio decreto del 22 ottobre 2018 è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 16 luglio 2018 al 15 luglio 2020 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 413 lavoratori impiegati presso l'unità di Riva di Chieri (TO). L'efficacia di tale trattamento è stata sospesa, a seguito di richiesta d'intervento di Cassa Integrazione Guadagni con causale « COVID-19 nazionale – sospensione CIGS », per i periodi dal

1° aprile 2020 al 30 maggio 2020 (decreto direttoriale n. 104821 del 15 aprile 2020) e dal 06 luglio 2020 al 1° agosto 2020 (decreto direttoriale n. 107072 del 23 luglio 2020). Con il decreto direttoriale del 25 settembre 2020 è stato approvato poi il programma di CIGS per crisi per cessazione di attività relativamente al periodo dal 23 luglio 2020 al 22 luglio 2021 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 400 lavoratori impiegati presso l'unità di Riva di Chieri (TO). Tale trattamento, in deroga agli artt. 4, comma 1 e 22, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015, ha annullato i suindicati decreti a decorrere dal 23 luglio 2020.

Contestualmente, le Parti hanno sottoscritto – ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 – un accordo di ricollocazione per il ricorso all'assegno di ricollocazione in favore dei lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero.

In conclusione, tengo ad informare che il Ministero dello sviluppo economico, continuerà a monitorare le vicende dell'Azienda al fine di trovare la miglior soluzione possibile per garantire la continuità produttiva di tutti i siti interessati e di salvaguardare i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

5-04476 Serracchiani: Sulla situazione della Treofan Italy S.P.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle vicende della società Treofan, fermo restando quanto descritto con l'atto di sindacato ispettivo – cui si risponde – tengo ad informare sugli eventi successivi che hanno caratterizzato la società.

Lo scorso 10 agosto, in modalità *call*, si è svolto nuovamente un confronto tra il Ministero dello sviluppo economico e tutte le Parti coinvolte, con il raggiungimento di un accordo tra MISE, Istituzioni Regionali e Locali, Azienda e Organizzazioni Sindacali, al fine di far ripartire il sito produttivo della Treofan, avente sede a Terni.

L'accordo ha previsto l'impegno della Società a:

pianificare nell'immediato le produzioni finalizzate al rilancio produttivo;

trasferire una taglierina (macchina da taglio per film) e i componenti necessari per la riattivazione dei *fluff silos* per raccogliere scarti riusabili;

avviare da subito la valutazione tecnica sulla linea B30 di film in polietilene (PE) al fine di per prendere in considerazione nuove opportunità di *business* ed eventualmente l'acquisto di un rigranulatore.

L'intesa ha contemplato, altresì, l'immediata sospensione dello sciopero dei lavoratori, che proseguiva dal 29 giugno, ed il contemporaneo impegno dell'azienda a ristabilire normali relazioni industriali e sindacali.

Si è altresì concordato che, a partire dall'11 agosto 2020, Treofan avrebbe avviato il ricorso alla Cassa Integrazione Covid-19. Inoltre, in tale sede istituzionale,

l'Azienda si è impegnata ad incontrare la Regione Umbria per approfondire eventuali opportunità connesse con i piani di sviluppo regionale, con il Polo Industriale di Terni e con l'area di crisi complessa. Si è infine concordato di non assumere iniziative unilaterali di alcun genere, in rispetto dell'Accordo citato, e di sottoporre l'attuazione dello stesso e le prospettive future del sito di Terni all'esito di apposita valutazione da svolgersi in seno al tavolo ministeriale.

Infine informo che martedì scorso si è tenuta in *video conference* una nuova riunione di verifica sull'attuazione dell'Accordo sopra detto.

Le Organizzazioni Sindacali hanno segnalato di aver rispettato gli accordi presi ma che – tuttavia – l'azienda li aveva rispettati solo parzialmente. Conseguentemente non ci sono state le auspiccate riprese delle produzioni nei quantitativi previsti. Hanno denunciato lo svuotamento di produzioni tradizionalmente realizzate a Terni da gennaio di quest'anno, cioè prima dell'inizio della pandemia, e la loro realizzazione in altri siti del Gruppo Jindal, in alcuni casi anche con l'utilizzo del marchio Terni. Hanno inoltre segnalato che non c'è ancora stato il trasferimento della taglierina dallo stabilimento in dismissione di Battipaglia.

La società, ha motivato le contestazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali segnalando di aver ripreso le produzioni a Terni recuperando i contatti con i clienti ed evidenziando che i ritardi nella piena ripresa delle produzioni sono stati dovuti al calo di ordinativi causato dalla generale crisi economico-finanziaria indotta dalla pandemia, che ha impattato tutti gli im-

pianti del Gruppo che attualmente producono al di sotto delle capacità produttive ed ha rinnovato l'impegno sia a trasferire la taglierina da Battipaglia a Terni che a svuotare il sito dai materiali di scarto e a proseguire le verifiche per riprendere le restanti produzioni.

Ha precisato, infine, che è in corso di redazione un piano di investimenti che si è impegnato a condividere con la Regione Umbria nella seconda metà di ottobre.

Il rappresentante della Regione ha confermato la propria disponibilità all'incontro con l'azienda per valutare il ricorso agli strumenti propri alle Aree di crisi complessa, sulla base di una proposta di piano di rilancio del sito che preveda l'introduzione di produzioni innovative, in sinergia con le competenze non comuni che si trovano nel polo di Terni.

Infine, le parti si sono impegnate a rinnovare quanto contenuto nell'accordo di agosto per un periodo temporale più lungo e hanno deciso di rincontrarsi il prossimo 1° ottobre.

Da quanto detto è evidente che il Ministero dello sviluppo economico segue

con la massima attenzione la vicenda e continuerà a monitorarla in tutti i suoi aspetti, al fine di trovare una soluzione in grado di dare stabilità in termini produttivi all'Azienda nonché ai lavoratori interessati.

Quanto al tema delle delocalizzazioni di cui ci viene anche richiesto, è noto che esso rivesta un ruolo importante all'interno del dibattito governativo e l'impegno del Governo è diretto, da un lato, a sanzionare le aziende che delocalizzano (qualora abbiano usufruito di finanziamenti pubblici) e a difendere i marchi storici; dall'altro, ad individuare politiche pubbliche tese ad incoraggiare le aziende che hanno già delocalizzato a reinvestire in Italia (*back reshoring*), così come affermato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico Ing. Stefano Patuanelli in un *Question Time* tenutosi al Senato recentemente. Vi è la necessità, quindi, di individuare cosa porta una multinazionale a non produrre nel nostro Paese nonché di prevedere un quadro omogeneo di interventi, anche normativi, volti a difendere il tessuto produttivo del nostro Paese.

ALLEGATO 4

5-04530 Colletti: Su questioni attinenti ai cosiddetti certificati bianchi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Ministro dello sviluppo economico sia a conoscenza dei fatti riguardanti le modalità di approccio, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, adottate dalla ditta Gandalf Investment S.r.l. nei confronti di diversi Comuni, nonché di situazioni analoghe riguardanti altri Enti locali e delle verifiche effettuate dal GSE e se si intendano promuovere iniziative di accertamento di tali fatti e di tutela degli enti interessati. A riguardo, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta per quel che segue.

Come è noto il GSE, soggetto gestore del meccanismo dei certificati bianchi, nell'ambito dell'attività di verifica e controllo ha complessivamente avviato quasi 15.000 procedimenti di accertamento, di cui oltre il 97 per cento si sono conclusi con esito negativo e conseguente avvio delle azioni di recupero degli importi indebitamente percepiti. La gran parte delle irregolarità sono state riscontrate con riferimento ai c.d. progetti standardizzati, ovvero ai progetti presentabili sulla base di predefinite schede standardizzate che constano in una sorta di un'autocertificazione, senza alcuna misurazione diretta dei risparmi energetici perseguiti. Per tali progetti sono quindi emersi numerose difformità documentali, documentazione contraffatta, mancanza dei requisiti previsti dalle schede, cumulo tra incentivi pubblici, etc.

Con riferimento al caso in questione è emerso che sono riconducibili alla ditta Gandalf Investments S.r.l. 161 progetti standardizzati. Di questi, 105 sono relativi a progetti a valere sulla scheda standard 29T, ovvero riferiti ad interventi di effi-

cienza energetica su impianti di illuminazione pubblica; i medesimi riguardanti i Comuni di San Giovanni Teatino, Ripa Teatina, Ari e Francavilla al Mare.

Nel perimetro dei 105 progetti menzionati, 10 sono stati rigettati e 95 sono stati in via preliminare approvati dal GSE nel 2017 e successivamente oggetto di procedimenti di annullamento di ufficio ai sensi della Legge n. 241/1990 o di controllo documentale ai sensi dell'articolo 12 commi 1 e 3 del DM 11 gennaio 2017. La quasi totalità di tali procedimenti si è conclusa con esito negativo, comportando il recupero di circa 11.000 TEE, per un importo complessivo pari a 2,3 M euro; avverso tali provvedimenti la Gandalf Investments S.r.l. ha presentato ricorso al TAR.

Più specificatamente per i Comuni in questione sono stati presentati:

3 progetti per il Comune di San Giovanni Teatino, per un totale di circa 10.200 TEE richiesti in cinque anni, pari a circa 2,5 M euro, di cui 1.500 TEE, ovvero circa 380.000 euro, già emessi e oggetto di recupero;

2 progetti per Francavilla al Mare, per un totale di circa 11.400 TEE richiesti in cinque anni, pari a circa 2,8 M euro, di cui 1.100 TEE, ovvero circa 280.000 euro, già emessi e oggetto di recupero;

2 progetti per Ripa Teatina, per un totale di circa 4.000 TEE richiesti in cinque anni, pari a circa 1 M euro, di cui 400 TEE, ovvero circa 100.000 euro, già emessi e oggetto di recupero;

2 progetti per Ari, per un totale di circa 2.100 TEE richiesti in cinque anni,

pari a circa 0,5 M euro, di cui 200 TEE, ovvero circa 50.000 euro, già emessi e oggetto di recupero.

Tale circostanza ha comportato la necessità di una revisione del quadro normativo di riferimento, con l'abrogazione delle schede standardizzate poi avvenuta con il decreto ministeriale 11 gennaio 2017.

Più recentemente, con il c.d. Decreto Semplificazioni è stato modificato l'articolo 42 del decreto legislativo 28 del 2011 in materia di controlli su impianti beneficiari degli incentivi.

Tali modifiche normative saranno in grado di dare maggiore stabilità agli operatori beneficiari degli incentivi e sono

indirizzati ad offrire una tutela anche per gli utenti finali, siano essi cittadini, imprese o enti pubblici. Tuttavia, non entrano nel merito delle procedure seguite dagli enti locali per l'affidamento del servizio o dell'equità delle pattuizioni economiche. Tema quest'ultimo, che è particolarmente delicato, anche alla luce del significativo contenzioso non ancora concluso a riguardo.

In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare la situazione, nell'ambito della propria competenza, fermo restando gli accertamenti delle Autorità preposte su quanto specificamente indicato dall'atto in discussione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-04677 Zangrillo: Interventi per la riforma del Reddito di cittadinanza | 138 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 142 |
| 5-04678 Rizzetto: Iniziative in merito alla scadenza della sperimentazione della cosiddetta « Quota 100 » | 139 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 144 |
| 5-04679 Gribaudo: Stato di attuazione della riforma dell'avviamento al lavoro dei disabili . | 139 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 145 |
| 5-04680 Giaccone: Richiesta di chiarimenti sul contratto recentemente firmato da Assodelivery e UGL per la tutela dei rider | 140 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 146 |
| 5-04676 Tripiedi: Lavoratori del settore edile che hanno avuto accesso al pensionamento attraverso i canali di « Quota 100 » e APE sociale | 140 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 147 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione dell'avvocato Vincenzo Martino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività | 140 |
|---|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori. | |
| Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL | 141 |
| Audizione di rappresentanti dell'USB | 141 |
| Audizione di rappresentanti della CONFISAL | 141 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 13.15.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-04677 Zangrillo: Interventi per la riforma del Reddito di cittadinanza.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere se il Go-

verno, a fronte del fallimento, certificato dai dati statistici, del Reddito di cittadinanza come strumento per favorire l'accesso al mercato del lavoro delle persone più deboli, abbia intenzione di riformare l'istituto per liberare le risorse necessarie a intervenire con investimenti importanti nel settore delle politiche attive del lavoro.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando, in particolare, che i dati dimostrano che circa il 50 per cento dei percettori del Reddito di cittadinanza non sono avviati al lavoro non per l'incapacità del Centri per l'impiego, ma per l'oggettiva difficoltà a collocare soggetti mediamente con più di 50 anni di età, con basso titolo di studio e fuori dal mercato del lavoro da circa dieci anni. Ciò non toglie, tuttavia, che sia necessario sottoporre a un attento riesame l'impianto del Reddito di cittadinanza, allo scopo di configurarlo in modo più aderente ai soggetti cui è diretto, razionalizzando l'impiego delle risorse, che, se liberate, potranno essere investite per il potenziamento delle politiche attive del lavoro.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur ringraziando la sottosegretaria, giudica eccessivamente vaga la risposta fornita, che, oltretutto, non dà conto del fallimento del Reddito di cittadinanza, il quale sconta la pretesa di sommare due finalità che, al contrario, dovrebbero essere perseguite con strumenti diversi: la lotta alla povertà e il contrasto alla disoccupazione. Ribadisce la necessità di una riforma radicale dell'istituto e di ingenti investimenti per consentire ai Centri per l'impiego di raggiungere almeno lo *standard* medio dei sistemi più avanzati, anche attraverso una più stretta connessione tra essi, le regioni e le imprese, allo scopo di rendere possibile l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

5-04678 Rizzetto: Iniziative in merito alla scadenza della sperimentazione della cosiddetta « Quota 100 ».

Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispet-

tivo, illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che la sua risposta non ha fornito i chiarimenti richiesti, destando ulteriori preoccupazioni sull'eventualità che sia cancellato uno strumento introdotto per ridurre il disagio sociale causato dalla riforma pensionistica del 2011, ulteriormente aggravato dalla pandemia. Sottolinea, inoltre, che « Quota 100 » si è rivelato un istituto utile anche alle imprese che, a causa della crisi economica in atto, evitano di licenziare i lavoratori in esubero, i quali, grazie ai requisiti più bassi, possono accedere direttamente al pensionamento.

5-04679 Gribaudo: Stato di attuazione della riforma dell'avviamento al lavoro dei disabili.

Chiara GRIBAUDO (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante l'effettiva fruibilità da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori della banca dati del collocamento mirato, il cui rafforzamento è stato previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2015, nonché la trasmissione al Parlamento della nona relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara GRIBAUDO (PD) ringrazia la sottosegretaria e sottolinea l'opportunità che i dati relativi all'attuazione delle disposizioni sul collocamento lavorativo dei disabili siano resi disponibili al più presto, comunque prima dell'elaborazione dei progetti del Governo, allo scopo di cali-

brarli al meglio e renderli più efficaci. Rileva, inoltre, che, nel quadro di un ripensamento generale delle modalità organizzative del lavoro, indotto dalla pandemia di COVID-19, ai disabili, a suo giudizio, dovrebbe essere sempre assicurata la possibilità di essere inseriti in un ambito lavorativo socialmente ampio e trasversale, il solo che possa favorire il pieno sviluppo delle loro capacità.

5-04680 Giaccone: Richiesta di chiarimenti sul contratto recentemente firmato da Assodelivery e UGL per la tutela dei rider.

Claudio DURIGON (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta a sapere dal Governo se intenda aprire un confronto sul contratto recentemente firmato da Assodelivery e UGL, primo esempio di accordo tra parti sociali per la tutela dei *rider*, anche alla luce del comportamento tenuto da alcuni rappresentanti del Ministero medesimo in relazione a episodi incresciosi che hanno seguito alla firma dell'accordo.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudio DURIGON (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, accoglie con favore la notizia dell'intenzione della Ministra di aprire un tavolo di confronto, per lo studio di un fenomeno problematico dalle dimensioni sempre più vaste. Si rammarica, tuttavia, dell'assenza di parole di censura del comportamento di alcuni rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da lui ricordato.

5-04676 Tripiedi: Lavoratori del settore edile che hanno avuto accesso al pensionamento attraverso i canali di «Quota 100» e APE sociale.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a conoscere i dati relativi all'applicazione degli istituti di

«Quota 100» e APE sociale, con riferimento ai pensionamenti nel settore dell'edilizia.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, che ha fornito dati solo con riferimento all'applicazione dell'APE sociale. In ogni caso, questi dimostrano che sono ancora pochi gli edili che hanno potuto accedere al pensionamento con requisiti ridotti, nonostante il problema dell'invecchiamento dei lavoratori sia particolarmente sentito nei cantieri, aumentando esponenzialmente il rischio di incidenti e infortuni sul lavoro. Per tale motivo, sollecita il Governo a impegnarsi per trovare una soluzione che consenta a lavoratori che difficilmente presentano la necessaria continuità contributiva di accedere al pensionamento con età anagrafica e con anzianità contributiva più aderenti alle caratteristiche del lavoro svolto.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 settembre 2020.

Audizione dell'avvocato Vincenzo Martino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 settembre 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

Audizione di rappresentanti dell'USB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti della CONFESAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-04677 Zangrillo: Interventi per la riforma del Reddito di cittadinanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sull'efficacia del Reddito di cittadinanza.

Preliminarmente, con riferimento alle presunte carenze relative alle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, preciso che la norma prevede controlli sui requisiti dichiarati dal beneficiario nella domanda di accesso alla misura. Tali controlli, vengono effettuati, in via preventiva, da INPS circa le informazioni presenti nella sua banca dati e in una fase successiva, su campioni di rischio appositamente selezionati, da altri organi, tra cui la Guardia di Finanza.

A questo proposito l'INPS, interpellato in materia, ha rappresentato che l'accertamento dello stato reddituale e/o patrimoniale dei richiedenti avviene per il tramite della Dichiarazione Sostitutiva Unica, che è oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati (redditi, patrimonio mobiliare ecc.).

Tali controlli, tuttavia, non esauriscono il sistema degli accertamenti sul reale stato patrimoniale dei percettori. Segnalo, infatti che il flusso massivo dei dati RdC è inviato periodicamente alla Guardia di Finanza, che dispone ulteriori verifiche mirate su situazioni che richiedono approfondimenti; inoltre, a partire dal mese di novembre, saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni rese dai percettori del reddito di cittadinanza in merito al possesso dei c.d. « beni durevoli ». Tale accertamento sarà contestuale per i successivi rinnovi e per le nuove domande.

Per quanto riguarda l'efficacia di una misura di reddito minimo quale il reddito di cittadinanza, che intende coniugare obiettivi di politica attiva del lavoro con obiettivi di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, attraverso uno strumento di sostegno al reddito, questa, va valutata prendendo a riferimento diversi indicatori. Infatti il reddito di cittadinanza è pensato per intervenire immediatamente sul contrasto alla povertà introducendo un sistema di sostegno al reddito, collegato a percorsi di accompagnamento per il superamento del disagio sociale e, laddove possibile, politiche attive per l'inserimento lavorativo.

Un primo risultato viene dimostrato dai recenti dati Istat, che hanno evidenziato un calo della povertà assoluta nel secondo semestre 2019 rispetto al 2018. È chiaro che, per fare in modo che la condizione di bisogno non si traduca in povertà intergenerazionale è necessario proseguire nel rafforzamento degli strumenti di inclusione sociale e lavorativa. Pertanto è necessario far ripartire gli interventi di rafforzamento dei centri per l'impiego e dei servizi competenti in materia di contrasto alla povertà per la predisposizione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale sospesi a causa dell'emergenza sanitaria.

Secondo i dati forniti da INPS a luglio 2020, i nuclei familiari che percepiscono il Reddito o la Pensione di cittadinanza sono 1.266.412, circa il 75 per cento delle famiglie in condizioni di povertà assoluta (ISTAT).

Ad ogni modo, il dato attuale testimonia della capacità della misura di raggiun-

gere i soggetti più bisognosi. Inoltre, in futuro, sarà utile anche valutare se e in che misura il Reddito di cittadinanza abbia potuto offrire protezione alle famiglie più vulnerabili a fronte dell'emergenza COVID-19. La natura non assistenziale della misura si esplica infatti, anche a prescindere dagli esiti lavorativi raggiunti nel breve periodo, nella capacità di avviare con le famiglie beneficiarie un percorso di attivazione e di inclusione sociale.

È chiaro che vanno rafforzate ed implementate le politiche attive del lavoro, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria quale quello che stiamo vivendo, che ha coinvolto tutta la popolazione in un'emergenza economica senza precedenti.

Sul punto, voglio segnalare un progetto elaborato dal Ministero che rappresento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'accesso alle risorse del c.d. *Recovery Fund*.

Più precisamente, nell'ambito del progetto «Rilancio delle politiche attive a sostegno delle transizioni occupazionali» il

Ministero del lavoro punta alla realizzazione di interventi strategici, a livello nazionale, finalizzati a sostenere le transizioni occupazionali, con una azione integrata che punti allo sviluppo delle competenze delle persone giovani e adulte, indirizzandole anche verso i futuri ambiti economici del verde e della digitalizzazione.

Indispensabile sarà, poi, la complementarietà con le politiche attive finalizzate al mantenimento occupazionale o al reinserimento dei lavoratori tramite una riqualificazione professionale e un accrescimento delle competenze individuali utili a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nell'ottica di attenuare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro.

Mi preme da ultimo ricordare che, lungo questa direttrice, si colloca anche un altro degli undici progetti presentati, cioè quello che riguarda la completa rivisitazione della disciplina degli ammortizzatori sociali sulla quale, come noto, è già al lavoro un'apposita commissione di esperti.

ALLEGATO 2

5-04678 Rizzetto: Programmi del Governo in merito alla scadenza della sperimentazione della cosiddetta « Quota 100 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul sistema pensionistico attuale e su eventuali revisioni, in particolare con riferimento alla cd. « Quota 100 ».

Al riguardo, voglio ricordare che la pensione a quota 100 è stata introdotta dall'articolo 14 del d.l. n. 4 del 2019 (poi convertito dalla legge n. 26) al fine di temperare alcune rigidità della c.d. riforma Fornero, agevolando la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro che, a seguito della riforma del 2011, si sono visti allontanare di molti anni il momento del pensionamento.

La misura, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, consente l'accesso anticipato alla pensione per coloro che maturino almeno 38 anni di contribuzione e 62 anni di età entro il 31 dicembre 2021; è intenzione del Ministro mantenere in vigore quota 100 fino a tale data, termine naturale della sua scadenza.

L'introduzione di nuove modalità di pensionamento anticipato, operative a partire dal 2022, è attualmente all'esame del Tavolo tecnico di studio sulle tematiche previdenziali, costituito con il compito di

definire linee di indirizzo ed interventi di riforma del sistema pensionistico. La progettazione di tali strumenti, oggetto di costante confronto con le organizzazioni sindacali, troverà collocazione all'interno di un più ampio e strutturale disegno riformatore che, in una logica di sistematicità delle regole e di garanzia della sostenibilità finanziaria, avrà come pilastri la maggiore equità del sistema pensionistico, la flessibilità in uscita e una pensione di garanzia per i giovani.

Lo strumento per intervenire su tale revisione organica della materia è stato individuato in una legge delega, i cui principi e criteri direttivi sono in fase di elaborazione. Sono in corso di valutazione anche alcuni interventi da inserire nella prossima legge di Bilancio, come la proroga di Ape sociale e Opzione Donna, la staffetta generazionale e il contratto di espansione.

Segnalo, infine che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha convocato i sindacati per una nuova riunione del Tavolo tecnico di studio sulla riforma del sistema pensionistico per il prossimo 14 ottobre.

ALLEGATO 3

5-04679 Gribaudo: Stato di attuazione della riforma dell'avviamento al lavoro dei disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente informazioni sulla nona Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999.

Al riguardo, voglio evidenziare che le attività di elaborazione dell'articolato documento involgono l'acquisizione e l'analisi di numerosi dati concernenti il collocamento obbligatorio forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base di un questionario e una scheda predisposti dal Ministero del lavoro in collaborazione con l'INAPP, e che la redazione della relazione in questione è risultata ancor più complessa dal momento che la medesima rilevazione dei dati è stata predisposta su base triennale (2016-2017-2018).

Ad ogni modo, assicuro gli onorevoli interroganti che la pubblicazione della nona Relazione avverrà in tempi brevi e che dalla Relazione stessa sarà possibile

cogliere le dinamiche del collocamento dei lavoratori con disabilità a seguito della riforma del 2015.

Infine, voglio sottolineare che l'abbattimento delle disuguaglianze e il raggiungimento di una piena equità sociale costituiscono per il Ministero che rappresento un obiettivo primario. Sul punto, segnalo, che tale tematica è oggetto di specifico progetto del Ministero del lavoro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di accedere alle risorse del c.d. *Recovery Fund*.

Si prevedono, infatti misure finalizzate a promuovere l'accesso al mercato del lavoro da parte delle persone con disabilità attraverso interventi volti a favorire la domiciliarità nonché mediante la dotazione di dispositivi che agevolino lo svolgimento del lavoro agile, migliorando altresì la riqualificazione e il livello delle competenze, soprattutto quelle digitali.

ALLEGATO 4

5-04680 Giaccone: Richiesta di chiarimenti sul contratto recentemente firmato da Assodelivery e UGL per la tutela dei *rider*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sul contratto collettivo nazionale per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi, cd. *rider*s.

Al riguardo, voglio da subito chiarire che il Ministero del lavoro ha fornito una preliminare risposta alla Società Assodelivery che ha richiesto una valutazione del contratto trasmesso.

Il Ministero, in particolare l'Ufficio legislativo, essendo stato ufficialmente notiziato della sottoscrizione dell'accordo ha provveduto a studiarne il contenuto, anche in vista del colloquio con la associazione datoriale e della ripresa del tavolo menzionato. Tale verifica è apparsa doverosa trattandosi non solo del primo accordo realizzato in questo settore, ma anche in relazione alla tutela dei diritti sociali fondamentali che la nuova normativa vuole garantire anche ai lavoratori non subordinati in un campo nel quale appaiono particolarmente allarmanti le condizioni di lavoro (anche sul versante della salute e sicurezza) ed anche i compensi previsti, per giunta normalmente corrisposti a cottimo.

L'Ufficio legislativo del Ministero ha quindi solo sollevato, in via preliminare, alcuni dubbi sulla coerenza del contratto stipulato.

Nella nota del Ministero, non è utilizzata alcuna connotazione riduttiva della forza del sindacato UGL (che non è nem-

meno citato), della cui rappresentatività il Ministero non dubita (considerata anche la sua presenza nel Cnel). Al riguardo, non si dubita affatto che si tratti di un sindacato confederale, ben radicato, dai molteplici consensi, sottoscrittore di molti accordi sindacali etc., ma si suggerisce solo che questi elementi potrebbero non essere sufficienti ad autorizzarlo alla sottoscrizione dell'accordo (in quanto privo da solo dello specifico requisiti di una maggiore rappresentatività di natura comparativa, cioè in rapporto ad altri sindacati in ipotesi tutti maggiormente rappresentativi), se con tale accordo si vogliono conseguire gli effetti previsti dalla legge e cioè una parziale deroga al divieto di cottimo e la variazione delle modalità di erogazione del compenso rispetto a quelle previste nei contratti collettivi siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano comparativo in settori affini o equivalenti (plausibilmente quelli del settore logistico).

Come specificato nella nota del Ministero, è fatta salva ogni più ampia valutazione in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo nell'ambito del Tavolo tecnico già avviato.

Concludo pertanto sottolineando che sarà impegno prioritario per il Ministero che rappresento, esaminare ed approfondire i contenuti del contratto in argomento insieme a tutte le rappresentanze sindacali nell'ambito di un tavolo tecnico allargato.

ALLEGATO 5

5-04676 Tripiedi: Lavoratori del settore edile che hanno avuto accesso al pensionamento attraverso i canali di « Quota 100 » e APE sociale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema della gravosa situazione degli operai edili per l'accesso alla pensione.

In particolare si chiede di conoscere il numero degli operai edili, suddivisi per regione, che hanno presentato domanda di accesso alla pensione attraverso « quota 100 » e di quante risultino essere le domande accolte e quelle respinte, nonché quante operaie e quanti operai edili abbiano utilizzato nel 2017 e nel 2018 i 2 canali di « ape » sociale con 28 anni di contributi, se donne con 2 figli, e 30 anni di contributi, se uomini, e 34 anni di contributi, se donne con 2 figli, e 36 anni di contributi, se uomini.

Al riguardo, l'INPS ha reso noto che circa il numero degli operai edili suddivisi per regione, che hanno presentato domanda di accesso alla pensione attraverso « quota 100 » e di quante risultino essere le domande accolte e quelle respinte, va tenuto presente che mentre per Ape sociale esisteva una specifica codifica in domanda, per quota 100 è stato necessario incrociare tutte le domande con le attività dei datori di lavoro. All'esito di queste analisi gli uffici potranno estrarre i dati richiesti ed estrapolare le informazioni con riferimento ai *cluster* regionali.

Pertanto, metto oggi a disposizione della commissione quanto fornito dall'Istituto in ordine all'Ape sociale, riservandomi successivamente di fornire un quadro completo ed esaustivo della situazione.

Dunque, per quanto riguarda l'Ape sociale, l'INPS riferisce che le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state ulterior-

mente specificate dall'allegato A del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

In particolare, nell'allegato A del sopracitato decreto sono stati espressamente individuati, per ciascuna tipologia di professione di cui all'allegato B, i codici della classificazione ISTAT.

Pertanto sono pervenute le seguenti domande di certificazione Ape sociale per lo svolgimento delle attività gravose indicando la tipologia a) *Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici*: per l'annualità 2017 n. 764; per l'annualità 2018 n. 753.

Si evidenzia, al riguardo, che lo stesso soggetto può aver presentato anche più di una domanda di certificazione.

In particolare, per quanto attiene alle lavoratrici che hanno usufruito del requisito contributivo ridotto per lavoratrici madri, nel 2018 risulta una beneficiaria certificata con 34 anni di anzianità contributiva.

Si ricorda che, in riferimento alla categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello API 16), il messaggio INPS 11/07/2017 n. 2884 ha previsto la possibilità per il richiedente di farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda telematica di Ape sociale e il richiedente deve dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l'impossi-

bilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e dell'INL le verifiche di competenza.

Per corrispondere meglio a quanto richiesto dagli odierni interroganti metto a disposizione della commissione, la tabella, su base regionale, che riporta tutti i dati forniti da INPS per l'Ape sociale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.40 alle 12.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalimentare e dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi – Assica, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) 150

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue (ANAC), dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT) e dell'Associazione nazionale galoppo (ANG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 150

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 settembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalimentare e dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi – Assica, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

Le audizioni si sono svolte dalle 14.05 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 settembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue (ANAC), dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT) e dell'Associazione nazionale galoppo (ANG), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Le audizioni si sono svolte dalle 15.05 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 151 |
| Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final). | |
| Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final). | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>) | 151 |
| ALLEGATO (<i>Nuova proposta di relazione finale per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>) . | 154 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 153 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

Cristina ROSSELLO (FI) stigmatizza la scelta di mantenere la convocazione per la presente seduta, che, date le notizie pervenute dal Senato in merito alla positività di alcuni senatori al Covid-19, risulta inopportuna in quanto espone al rischio di contagio i commissari.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, nel prendere atto della dichiarazione della collega, fa presente che non sono pervenute indicazioni dalla Presidenza della Camera in ordine all'esigenza di sconvocare le sedute odierne.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra una riformulazione della proposta di relazione all'Assemblea presentata nella scorsa seduta (*vedi allegato*), soffermandosi su alcune modifiche apportate riguardanti,

in particolare, un richiamo al necessario coinvolgimento del Parlamento in materia di eventuale adozione del MES e l'inserimento di talune valutazioni volte a sottolineare l'importanza delle politiche di genere, per il contrasto alla crisi demografica e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, materie che assumono rilevanza anche alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) sottolinea in particolare l'importanza di tre questioni.

In primo luogo, il tema dell'allargamento dei confini europei ai Paesi balcanici e alla Turchia. Mentre nel primo caso la posizione del suo gruppo considera possibile un'apertura nei confronti di alcuni paesi, in primo luogo la Serbia, che presentano una situazione politica e economica più avanzata rispetto ad altri della medesima regione (come la Macedonia del Nord e la Bosnia), nel secondo caso conferma una posizione fortemente critica all'ipotesi di ingresso della Turchia nell'Unione europea, anche considerando, con preoccupazione, gli atteggiamenti aggressivi manifestati da tale Paese nel Mediterraneo e in altre aree.

Il secondo tema riguarda la politica di coesione, che non può e non deve essere oggetto di alcuna condizionalità nel quadro della *governance* europea, trattandosi di una politica di fondamentale importanza per l'integrazione di tutti i territori europei che in quanto tale deve essere perseguita « senza se e senza ma ».

Il terzo tema è quello relativo alla Conferenza per il futuro dell'Europa, recentemente proposta per far fronte a una diffusa percezione di lontananza delle Istituzioni europee dalla vita dei cittadini. Sottolinea in proposito che, per non essere autoreferenziale, la Conferenza dovrà essere inclusiva e assicurare la partecipazione di tutti i livelli di governo, dai comuni ai Parlamenti nazionali. In tal senso esso dovrà fondarsi su un approccio *bottom up*, volto a un maggiore coinvolgimento dal basso, in particolare delle autonomie locali, nella *governance* euro-

pea, al fine di rendere effettivo il principio di sussidiarietà, affermato dal trattato di Lisbona ma non ancora compiutamente attuato. La Conferenza dovrà pertanto essere la sede in cui stimolare una revisione dei trattati nel senso di favorire un maggiore coinvolgimento di territori, cittadini e popoli nella costruzione del progetto europeo.

Guido Germano PETTARIN (FI) esprime un sentito ringraziamento alla collega relatrice Galizia per l'impegno profuso nella redazione della relazione, che riassume tutte le posizioni espresse nel corso dell'approfondito *iter* istruttorio senza fornire indicazioni di parte o strumentali e riassumendo in modo organico e ragionato in un corposo documento tutta l'attività svolta. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo, non solo per riconoscere la qualità del lavoro svolto, ma anche per rafforzare la posizione della Commissione, che ritiene sia di fatto relegata in ambito parlamentare a svolgere un ruolo di « Cenerentola », le cui funzioni sono spesso neglette, i cui pareri sono sovente accantonati e il cui unico terreno di azione sembrerebbe circoscritto all'esame delle leggi europee e di delegazione. Nell'esprimere la sua disapprovazione per gli atteggiamenti adottati da altre commissioni, che talvolta monopolizzano la trattazione di argomenti di preminente interesse comunitario, anche replicando attività conoscitive, rivendica con forza il ruolo della XIV Commissione, auspicandone una significativa valorizzazione anche attraverso una più volte sollecitata riforma dei regolamenti parlamentari di cui ribadisce l'urgente necessità.

Esprime, quindi, il suo ringraziamento al presidente Battelli per aver più volte posto all'attenzione della Presidenza della Camera tale ultima questione, richiamando altresì l'esigenza di prevedere una specifica sessione parlamentare dedicata esclusivamente alle politiche e ai temi europei, la quale risulta ulteriormente accresciuta nella fase attuale, data la rilevanza degli interventi approvati in sede comunitaria a seguito della crisi sanitaria.

Ribadisce infine l'apprezzamento alla relatrice per il lavoro svolto e conferma il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel ringraziare il collega Pettarin per le sue osservazioni in ordine alla necessità di rafforzare il ruolo della commissione, sottolinea che tale istanza potrà essere portata avanti con forza in occasione del procedimento di modifica regolamentare che si è reso necessario a seguito dell'esito del referendum costituzionale.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime un sentito apprezzamento per la relazione nella quale confluisce la sintesi di un lungo lavoro istruttorio, supportato dalla presidenza della Commissione e della Camera, durante il quale sono state svolte oltre 50 ore di audizioni di esperti e autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, a testimonianza di un momento di centralità della Commissione.

Sottolinea inoltre che la relazione proposta riporta correttamente il dibattito in atto su questioni ancora aperte, come il MES e l'ipotesi di modifica dei trattati europei anche per il superamento del voto all'unanimità in alcuni ambiti, evidenziando in entrambi i casi l'esigenza di decisioni politiche e fornendo, al tempo stesso, una base conoscitiva oggettiva utile a supporto di tali decisioni.

Evidenzia infine che la relazione pone una particolare attenzione alla storica questione della necessità di un pieno utilizzo dei fondi europei – tema su cui si sono concentrate molte domande dei commissari agli auditi, anche in vista della necessità di massimizzare l'utilizzo delle risorse del *Recovery fund* – sottolineando a tal fine l'esigenza di una trasformazione della pubblica amministrazione. A tal proposito auspica che nell'ambito di tale processo di ammodernamento della PA trovi spazio l'assunzione di personale aggiun-

tivo, specialmente all'interno delle amministrazioni locali, affinché giovani leve di funzionari pubblici possano favorire il migliore utilizzo dei fondi strutturali europei e di quelli aggiuntivi che il Paese avrà a disposizione.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, esprime il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla predisposizione della relazione: al presidente, che ha consentito di portare avanti con determinazione l'attività conoscitiva, ai commissari, che nel corso delle audizioni hanno proposto spunti interessanti di cui ha potuto fare tesoro, nonché ai funzionari e agli uffici per il loro prezioso supporto.

Piero DE LUCA (PD), esprime il suo ringraziamento alla relatrice per il lavoro svolto e, associandosi alle sue considerazioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Matteo COLANINNO (IV) esprime anch'egli il suo ringraziamento alla relatrice e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, nel ringraziare gli uffici, che hanno permesso alla Commissione di svolgere un'imponente mole di audizioni e di predisporre il documento in esame, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.

NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE FINALE PER L’ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

Premessa

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha svolto l’esame congiunto della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) », del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) ».

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

In via preliminare, si sottolinea come l’esame dei documenti in oggetto rivesta quest’anno una rilevanza particolare, non solo in ragione del mutato quadro politico e programmatico derivante dal rinnovo del Parlamento europeo e dell’insediarsi della nuova Commissione europea, ma anche e soprattutto in virtù dell’avvento della crisi per la pandemia del Covid-19, che ha indotto per la prima volta la Commissione, il 27 maggio scorso, a modificare il suo programma di lavoro contestualmente all’adozione di un vasto e articolato piano per la ripresa europea, illustrato nella Comunica-

zione « Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione » (COM(2020)456).

Anche alla luce di tali eccezionali circostanze, la XIV Commissione ha inteso avviare un ciclo di attività istruttorie supplementari, attraverso lo svolgimento di una serie di audizioni informali di rappresentanti istituzionali nazionali ed europei, oltre che di autorevoli esperti ed esponenti del mondo accademico, volte ad acquisire elementi di conoscenza in ordine alle principali questioni concernenti le politiche europee.

In particolare, la Commissione ha auditato, nell’ordine: il professor Jean Paul Fitoussi; il professor Giulio Sapelli; il professor Antonio Tizzano; il professor Giulio Tremonti; il professor Lorenzo Codogno; il professor Sergio Fabbrini; il professor Carlo Cottarelli; il professor Enrico Giovannini; il Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale, Massimo Sabatini; la professoressa Mariana Mazzucato; il professor Alberto Quadrio Curzio; il professor Enzo Moavero Milanesi; il Coordinatore per gli Affari europei della Conferenza delle Assemblee regionali e Capo Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, Roberto Ciambetti; il professor Gaël Giraud; il Presidente del CER (Centro Europa ricerche), Vladimiro Giacché; il direttore del *Center for European Policy*

Studies (CEPS) di Bruxelles, Daniel Gros; il professor Romano Prodi; la professoressa Paola Severino; il professor Vittorio Emanuele Falsitta; la professoressa Lucrezia Reichlin; il Direttore generale di Assonime, Stefano Micossi; la professoressa Antonella Stirati; il direttore del Centro studi Bruegel di Bruxelles, Guntram B. Wolff; la professoressa Donatella Di Cesare; la professoressa suor Alessandra Smerilli; il Vicepresidente della Banca europea degli investimenti (BEI) Dario Scannapieco; il Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti e il Capo del Servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone; il Vicepresidente della Commissione europea, incaricato delle relazioni interistituzionali e delle prospettive strategiche, Maros Sefcovic; il presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri; il Presidente della CONSOB, Paolo Savona; il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni; il Presidente dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli; il Presidente dell'Agenzia nazionale del turismo, Giorgio Palmucci; il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul *Green Deal*, Frans Timmermans; il Commissario della CONSOB e Presidente del Comitato per l'analisi economica e dei mercati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Carmine Di Noia; la Presidente della Cabina di Regia « Benessere Italia », istituita presso la Presidenza del Consiglio, Filomena Maggino; la dottoressa Maurizia Iachino Leto di Priolo, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « Fase 2 » istituito presso la Presidenza del Consiglio; la dottoressa Linda Laura Sabbadini, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « Fase 2 » istituito presso la Presidenza del Consiglio; il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano e, infine, il Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola.

Attesa la mole e la rilevanza dei contributi forniti dai soggetti auditi, la presente relazione darà quindi conto anche degli esiti delle attività conoscitive svolte, con l'obiettivo di approfondire le principali questioni che nel mutato contesto della crisi pandemica devono essere affrontate dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee e fornire in tal modo un contributo per la definizione di un quadro organico della politica europea del nostro Paese, nonché una base conoscitiva utile anche all'esame delle questioni connesse alla predisposizione, nell'ambito del nuovo programma *Next Generation EU*, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

1. *Gli effetti della pandemia del Covid-19.*

Il 29 gennaio 2020, prima del dilagare della crisi del Covid-19, la Commissione europea aveva presentato il programma di lavoro per il primo anno del suo mandato, che dettagliava, sviluppandole, le priorità delineate dalla Presidente Ursula von der Leyen negli Orientamenti politici per l'attività della Commissione europea negli anni 2019-2024, che si articolano in sei aree tematiche: 1. Un *Green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Queste priorità legislative per il 2020 – che sono state sostanzialmente confermate anche nel programma di lavoro adattato della Commissione seppur con una revisione della tempistica di alcune delle azioni proposte – si innestavano nel più ampio contesto del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dei negoziati per il nuovo accordo con il Regno Unito, nonché, più in generale, nel quadro di un processo volto, da un lato, ad orientare l'elaborazione delle politiche dell'Unione europea, in particolare nell'ambito del semestre europeo, sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dall'altro a instaurare una relazione speciale

con il Parlamento europeo in ordine alla relazione al quale la Commissione europea si è dichiarata a favore del riconoscimento di un diritto d'iniziativa.

Com'è noto, lo scenario è cambiato radicalmente rispetto al momento della presentazione del programma della Commissione; nell'arco di alcune settimane, l'Europa e gli Stati membri, così come larga parte della Comunità internazionale, hanno dovuto reagire alla più grave emergenza sanitaria, economica e sociale sperimentata dopo la fine della seconda guerra mondiale, adottando provvedimenti senza precedenti per arginare la diffusione della pandemia e mitigare l'impatto della crisi ad essa conseguente su famiglie e imprese.

Come sottolineato dal Ministro Amendola nel corso della sua audizione, l'avvento della pandemia ha con tutta evidenza messo sotto pressione elementi cruciali nella programmazione delle linee di azione per il 2020, come la libera circolazione delle persone, l'integrazione economica e il funzionamento del mercato unico.

In questa difficile situazione, le Istituzioni dell'Unione europea hanno reagito tempestivamente adottando misure inedite per rispondere agli effetti immediati della crisi pandemica. Nel programma di lavoro adattato la Commissione ricorda, in particolare, come dall'inizio della crisi causata dalla esplosione della pandemia abbia adottato 291 tra decisioni e altri atti, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel programma di lavoro originariamente presentato per l'anno in corso; nel frattempo, il numero tali atti è ulteriormente cresciuto e la stessa Commissione ha preannunciato che la programmazione legislativa dell'UE sarà integrata con le nuove proposte che la Presidente von der Leyen ha recentemente prospettato dinanzi al Parlamento europeo nel suo primo discorso sullo « Stato dell'Unione » e che diventeranno poi parte integrante del programma di lavoro della Commissione per il 2021.

Prima di illustrare nei dettagli gli strumenti e le proposte elaborati in risposta

all'emergenza epidemiologica è opportuno rilevare come nel corso delle audizioni svolte dalla XIV Commissione siano emersi importanti elementi che consentono di comprendere meglio la latitudine e gli impatti della pandemia sull'Unione europea e i suoi Stati membri.

A tale riguardo è stato in particolare sottolineato (professoressa Smerilli) come l'Eurozona sia tra le aree più colpite dal COVID-19, che ha interessato un Continente già afflitto da un contesto macroeconomico fragile, caratterizzato da una crescita lenta e da una ripresa incompleta rispetto alla crisi finanziaria del 2008 in molti settori. L'eurozona nel suo complesso non è, infatti, tornata ai livelli del PIL antecedenti alla crisi del 2008 fino al 2014 e ha continuato in seguito a registrare risultati peggiori rispetto alla maggior parte dei principali blocchi economici. Nel 2019 i tassi di disoccupazione nell'Eurozona sono rimasti il doppio di quelli di Regno Unito e Stati Uniti e quasi tre volte superiori a quelli di Corea e Giappone. L'enorme numero di perdite di posti di lavoro aggraverà quindi una situazione già critica.

La Commissione europea, nelle Previsioni economiche di estate 2020, pubblicate il 7 luglio, ha rivisto al ribasso le proprie stime di primavera, che già prefiguravano la peggiore recessione della storia dell'Eurozona, prevedendo che l'economia dell'area subirà una contrazione dell'8,7 per cento nel 2020, per poi crescere del 6,1 per cento nel 2021, mentre l'economia dell'UE si contrarrà dell'8,3 per cento nel 2020, per crescere del 5,8 per cento nel 2021. Il livello del prodotto in Italia è previsto scendere al -11,2 per cento nel 2020, per poi risalire al 6,1 per cento nel 2021: si tratta della peggiore *performance* dell'eurozona, con una recessione per l'anno in corso quasi doppia rispetto a quella stimata per la Germania (-6,3 per cento), ancorché solo lievemente superiore a quella di Paesi come la Spagna (-10,9 per cento) e la Francia (-10,6 per cento).

Tale sensibile peggioramento delle prospettive, avvenuto nonostante la risposta

politica rapida registrata sia a livello dell'UE che a livello nazionale, riflette un impatto economico delle misure di confinamento adottate più grave di quanto inizialmente previsto.

La Commissione evidenzia, inoltre, come lo *shock* subito dall'economia dell'UE sia simmetrico, in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma sia il calo della produzione nel 2020 quanto il ritmo della ripresa nel 2021 saranno caratterizzati da notevoli differenze: le differenze a livello di entità dell'impatto della pandemia e di rapidità del recupero nei diversi Stati membri saranno infatti ancora più pronunciate rispetto a quanto previsto in primavera e i rischi che gravano sulle previsioni sono eccezionalmente elevati ed orientati in generale verso un peggioramento, salvo che la disponibilità in tempi rapidi di un vaccino contro il coronavirus consenta in futuro una revoca più veloce, rispetto a quanto ipotizzato, delle restrizioni ancora in vigore.

Come taluni hanno evidenziato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione (dott. Giacché), per l'Italia nelle previsioni correnti sembra stemperarsi addirittura la consueta distinzione fra tempi di pace e di guerra, dal momento che la flessione prospettata per il 2020 sarebbe inferiore solo a quelle degli anni 1943-1945, in cui il conflitto mondiale si estese al territorio nazionale distruggendo la capacità produttiva. Nella sua profondità inusitata, la recessione in corso sarebbe riconducibile a cause del tutto particolari. La generalizzata contrazione della domanda non è, infatti, innescata da patologie di natura economica (accelerazione dell'inflazione, accumulo di disavanzi esteri, perdita di competitività, sopravvenute condizioni di insolvenza del debito sovrano, indisponibilità del credito bancario, etc.), bensì dai provvedimenti di distanziamento sociale e di blocco delle attività produttive adottati per favorire il rientro dell'emergenza sanitaria.

I possibili scenari economici futuri sono stati valutati compiutamente anche dall'OCSE nell'*Economic Outlook* pubbli-

cato il 10 giugno, in cui si stima anche l'impatto della crisi sull'economia nel caso in cui si verifichi una nuova ondata di contagi il prossimo autunno; in tal caso, si prevede per l'area dell'euro nel 2020 una contrazione del PIL dell'11,5 per cento e un tasso di disoccupazione del 10,3 per cento. Per l'Italia, l'OCSE prevede una riduzione del PIL nel 2020 dell'11,3 per cento; nel caso di una recrudescenza dell'epidemia, il PIL scenderebbe del -14 per cento.

Secondo le stime rese note nell'*Employment Economic Outlook 2020* del 7 luglio scorso, i posti di lavoro a rischio nell'area OCSE, a fine 2020, saranno oltre 31 milioni nello scenario migliore, cioè senza una seconda ondata di contagi, che salirebbero a 53 milioni nello scenario peggiore; sempre secondo l'OCSE, nei primi tre mesi dell'anno in corso l'Italia ha già perso circa 500 mila posti di lavoro e in caso di scenario favorevole nel 2020 il Paese perderà complessivamente 1.148.620 occupati rispetto al 2019, che potrebbero salire a 1.483.920 in caso di scenario avverso.

Infine, nell'ultimo conto economico trimestrale dell'ISTAT (31 agosto 2020) si rileva che nel secondo trimestre del 2020 il PIL italiano è diminuito del 12,8 per cento rispetto al trimestre precedente e del 17,7 per cento nei confronti del secondo trimestre del 2019, a causa della caduta dei consumi e degli investimenti e della componente estera. Per quanto concerne il tasso di disoccupazione, i più recenti dati Eurostat (settembre 2020), evidenziano un costante aumento nell'UE negli ultimi mesi: è passato dal 6,7 per cento di aprile al 7,2 per cento di luglio (nell'eurozona dal 7,4 per cento al 7,9 per cento) e il *trend* è previsto in ulteriore peggioramento. In Italia, si sarebbe passati dal 7,3 per cento di aprile al 9,7 per cento di luglio.

In questo quadro congiunturale avverso senza precedenti, al fine di evitare che da un fenomeno temporaneo come il Covid-19 derivi un abbassamento permanente del prodotto potenziale, da parte delle organizzazioni internazionali è emerso univoco l'appello ad orientare in

senso marcatamente espansivo le politiche monetarie e di bilancio, ristorando le perdite subite da lavoratori e imprese a causa del blocco delle attività economiche. Ed è proprio in questo solco che si collocano le misure straordinarie adottate dall'UE per fronteggiare gli effetti del Coronavirus.

2. La risposta inedita delle Istituzioni dell'Unione europea.

Le Istituzioni europee hanno reagito tempestivamente alla crisi pandemica con misure importanti e inedite, che hanno condotto per molti versi ad un radicale cambio di paradigma rispetto alla reazione, valutabile per molti aspetti lenta, inefficace e scarsamente solidale, adottata dall'Unione europea nelle precedenti crisi del 2008-2009 e del 2011-2012.

La risposta dell'UE si è articolata in un primo momento sul piano della politica monetaria, cui hanno fatto ben presto seguito interventi sul piano ordinamentale e della *governance* economica tesi a privilegiare le esigenze di sostegno a famiglie e imprese attraverso i bilanci pubblici, mentre da ultimo è stato proposto un significativo potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione.

In particolare, la Banca centrale europea (BCE) è intervenuta per sostenere l'economia di fronte a uno *shock* senza precedenti, ampliando gli acquisti di titoli pubblici e privati sia attraverso un rafforzamento per 120 miliardi di euro del programma già esistente (*Asset Purchase Programme, APP*), sia mediante l'introduzione di un nuovo programma straordinario, destinato a fronteggiare le conseguenze della pandemia (*Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP*), la cui dotazione complessiva ammonta, dopo le ultime decisioni di inizio giugno, a 1.350 miliardi, con durata prevista almeno sino a giugno 2021 e modalità di intervento assai più flessibili del precedente programma di « *quantitative easing* » avviato nel 2015.

La Commissione europea, per parte sua, ha sfruttato le possibilità previste

dall'ordinamento europeo per aumentare i margini di intervento dei singoli Paesi. In tale direzione: a) ha per la prima volta ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che consente di deviare dal percorso di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine in presenza di una grave recessione; b) ha adottato un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, con il quale ha legittimato, fino al 31 dicembre 2020, alcune tipologie di aiuti di stato volte a consentire agli Stati membri interventi più ampi a favore dell'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus, allentando le condizioni per l'adozione di misure di sostegno, ivi compresi i salvataggi e l'ingresso dello Stato nel capitale di imprese in difficoltà; c) ha semplificato le regole per l'utilizzo dei fondi europei, consentendo agli Stati membri di richiedere un cofinanziamento dell'UE pari al 100 per cento per i programmi della politica di coesione, facilitando il trasferimento di risorse tra fondi e categorie di regioni e autorizzando la massima flessibilità per reindirizzare le risorse verso le zone più colpite dalla crisi, introducendo al contempo una specifica misura per rendere immediatamente disponibili le risorse residue del bilancio 2014-2020.

Le ripercussioni della pandemia, che rappresenta uno *shock* esterno di grande portata, le cui conseguenze saranno protratte nel tempo, non possono essere affrontate in modo efficace solo con la politica monetaria o con le politiche dei singoli Paesi, ma richiedono anche una risposta di bilancio comune.

In questa prospettiva, il punto di svolta si è registrato nel corso del Consiglio europeo del 23 aprile scorso, che ha identificato, con la piena condivisione di tutti gli Stati membri, la necessità e l'urgenza di un piano per la ripresa. Il Consiglio UE, i cui membri si sono riuniti più volte in videoconferenza durante l'emergenza, ha allora dato mandato alla Commissione europea di elaborare uno specifico piano per la ripresa e raggiunto al contempo un accordo su tre reti di sicu-

rezza per lavoratori, imprese e sistemi sanitari nazionali volti a mobilitare nell'immediato sino a 540 miliardi di euro a favore degli Stati membri, quali: *a*) l'istituzione di un nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (*temporary Support to mitigate Unemployment Risks in Emergency – SURE*), con una dotazione di 100 miliardi di euro destinati a fornire agli Stati membri che ne faranno richiesta prestiti a lungo termine a tassi d'interesse contenuti a sostegno e integrazione dei fondi nazionali per la disoccupazione; *b*) la costituzione di un fondo di garanzia (*Pan-european guarantee fund*) gestito dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a sostegno di 200 miliardi di nuovi prestiti e garanzie alle imprese; *c*) la previsione di una nuova linea di credito precauzionale del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), per le spese direttamente o indirettamente connesse con il contrasto alla pandemia (*Pandemic Crisis Support*), con ammontare totale fino a 240 miliardi e nel limite del 2 per cento del Prodotto interno lordo dello stato richiedente la misura di sostegno.

Nella medesima prospettiva sopra richiamata di finanziare la ripresa economica attraverso uno sforzo di bilancio comune avente anche una chiara funzione anticiclica si colloca infine l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Generation EU*, raggiunto dopo oltre quattro giorni di riunione, nell'ambito del Consiglio europeo che si è svolto dal 17 al 21 luglio. La Commissione ha presentato le sue proposte aggiornate il 27 maggio scorso, allo scopo di aumentare la resilienza degli Stati membri e riavviare l'economia europea, nel presupposto che i benefici che ne deriveranno andranno a vantaggio di tutti, evitando distorsioni permanenti del mercato interno e un aumento delle divergenze negli standard di vita tra i cittadini europei.

L'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo prevede una dotazione di bilancio di 1074,3 miliardi di euro per il periodo 2021-27, a cui si sommerebbe la dota-

zione, pari a 750 miliardi di euro, del nuovo strumento *Next Generation EU*, destinato a sostenere, attraverso un mix di sovvenzioni (per 390 miliardi di euro) e prestiti (per 360 miliardi), la ripresa degli Stati membri e a « investire in un'Europa verde, digitale e resiliente ».

Le risorse del nuovo strumento saranno reperite grazie all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE, che consentirà alla Commissione, forte del suo elevato *rating* creditizio, di contrarre per la prima volta sui mercati finanziari prestiti di così ampia portata a condizioni vantaggiose.

I fondi raccolti per il finanziamento di *Next Generation EU* attraverso l'emissione di debito comune, la cui restituzione inizierebbe a partire dal 1o gennaio 2027 (e non dal 2028 come proposto dalla Commissione europea), saranno utilizzati sulla base di alcune tipologie di intervento, la più importante e innovativa delle quali è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*), che, con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di euro, prevede la concessione di 312,5 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti.

Prima di esaminare in modo approfondito gli strumenti adottati a livello europeo e le loro ripercussioni per l'Italia, appare utile evidenziare come nel corso delle audizioni svolte dalla XIV Commissione siano emerse in modo nitido le radicali differenze nell'approccio adottato dall'Unione europea nel contesto attuale rispetto alle precedenti crisi economiche-finanziarie che hanno colpito il Continente; un approccio assai più solidaristico, orientato da una visione comune e supportato da strumenti innovativi di bilancio di grande portata e suscettibili di offrire, in prospettiva, un nuovo slancio al processo di integrazione.

In particolare, nel corso delle audizioni è stato ben posto in evidenza (prof. Cottarelli) come, diversamente da quanto accaduto in questa occasione attraverso l'attivazione della clausola che ha consentito la sospensione dell'aggiustamento di bilan-

cio richiesto dal Patto di Stabilità e Crescita, nella crisi del 2008-2009 i vincoli sul livello del *deficit* e del debito non furono affatto sospesi: nei confronti di quasi tutti i Paesi fu addirittura avviata una procedura per disavanzo eccessivo, anche se fu in pratica un *pro forma*, mentre la successiva crisi del 2011-12 fu invece l'occasione per introdurre nuove e, in parte, più rigorose regole fiscali, anche se alcune di queste entrarono in vigore solo successivamente.

In secondo luogo, nelle due precedenti crisi non furono previsti meccanismi di finanziamento comune di maggiori *deficit* pubblici degli Stati membri; forme di prestiti in comune furono limitati al finanziamento del Meccanismo Europeo di Stabilità e del suo predecessore, il FESF, ma questi organismi raccoglievano finanziamenti per erogare prestiti di emergenza a Paesi che avevano perso l'accesso al mercato e che avrebbero dovuto ridurre il proprio *deficit* pubblico, non aumentarlo come, invece, si prevede in queste fase attraverso il ricorso a nuovi strumenti messi celermente a disposizione degli Stati membri, quali il fondo SURE e la nuova linea di credito del MES, cui si aggiungono il rafforzamento dei prestiti BEI e il nuovo programma *Next Generation EU*, che prevede un mix di prestiti e sussidi collegati al nuovo bilancio europeo a lungo termine le cui risorse necessarie saranno reperite attraverso il ricorso al mercato dei capitali da parte della Commissione europea in nome e per conto dell'Unione.

In terzo luogo, nonostante una breve esitazione iniziale, anche la risposta adottata dalla UE sul piano della politica monetaria si è rivelata rapida ed incisiva, attraverso un'ampia azione espansiva della Banca centrale europea che si è ben presto dichiarata pronta ad aumentare i propri interventi per importi e durata grandi quanto necessario a superare la fase avversa.

Di contro, va osservato che nella crisi del 2011-2012 la BCE cambiò decisamente il proprio approccio solo nel luglio 2012, con il famoso « *whatever it takes* » pronunciato dall'allora Governatore Mario

Draghi. Anche in tal caso, dunque, nonostante si tratti di interventi di natura monetaria, giustificati dai rischi deflattivi e dalla necessità di garantire il meccanismo di trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area dell'euro, i massicci acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario hanno facilitato in modo decisivo il finanziamento dei *deficit* pubblici, ponendo al riparo dalla speculazione finanziaria i Paesi più vulnerabili come l'Italia, che secondo alcune stime quest'anno potrebbe beneficiare dell'acquisto di propri titoli di Stato da parte della BCE per un ammontare di circa 170 miliardi di euro, ovvero circa il 10 per cento del PIL nazionale italiano.

Questa differenza nei tempi e nelle modalità di reazione delle Istituzioni europee appare senz'altro riconducibile alle caratteristiche della crisi attuale, una crisi non soltanto di entità anche più grave di quelle precedenti, ma causata da un fattore esogeno, sanitario, indipendente dalle azioni dei singoli Paesi e del tutto inatteso.

Ciononostante, la risposta forte e coordinata delle Istituzioni europee sul piano della politica monetaria e fiscale – che ora sarà illustrata in dettaglio – non sembra esaurirsi nel contesto dell'emergenza pandemica e appare destinata a proiettarsi negli anni a venire, essendo giunta a maturazione, ad avviso della XIV Commissione, l'idea di costruire in modo compiuto una sovranità economico-finanziaria, industriale e tecnologica dell'Unione europea – che per essere propriamente tale dovrà necessariamente essere accompagnata da un'evoluzione istituzionale e di natura politica che ne determini priorità ed indirizzo – la quale si affiancherebbe alla sua *leadership* mondiale già conquistata in tema di sostenibilità ambientale.

Una nuova sovranità europea, fondata sui principi definiti dai padri fondatori e costruita su rinnovati vincoli solidaristici, che avrà al centro i grandi assi della transizione verde e della trasformazione digitale, indicati nel programma di lavoro della Commissione in coerenza con le priorità previste dall'Agenda Strategica

2019-2024, cui si affiancano gli sforzi per l'implementazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e la diffusione dei valori europei e della democrazia, in un contesto in cui l'Europa sarà chiamata a rafforzare i legami di cooperazione e solidarietà scolpiti nei Trattati e a dimostrare la capacità di assumere un maggior peso nello scenario geopolitico mondiale.

3. *La politica monetaria accomodante.*

Come evidenziato nel corso dell'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato un ampio ventaglio di misure monetarie per contrastare le conseguenze della pandemia. Nell'ambito del suo mandato per sostenere l'economia, la BCE è intervenuta per contrastare il rischio che la caduta dell'attività si traduca in un riemergere della minaccia di deflazione (con l'avvio di un circolo vizioso tra rialzo dell'onere del debito, depressione dell'attività economica e dei prezzi) e preservare la trasmissione della politica monetaria in tutta l'area dell'euro, messa in pericolo dalle forti tensioni e frammentazioni nei mercati finanziari che hanno fatto seguito al diffondersi del contagio e in particolare dall'ampliarsi dei differenziali di rendimento tra attività finanziarie in molti Paesi.

Lo stimolo monetario è stato fornito soprattutto da due strumenti.

Il primo, già richiamato, consiste nel rafforzamento degli acquisti di titoli pubblici e privati, nell'ambito del quale il nuovo programma straordinario PEPP, introdotto il 18 marzo e implementato il successivo 4 giugno per far fronte al peggioramento delle prospettive di inflazione nel medio termine e al persistere di condizioni finanziarie più restrittive di quelle prevalenti prima dell'emergenza pandemica, continuerà almeno sino alla fine di giugno 2021, e in ogni caso fino a quando non sarà conclusa la crisi pandemica; il capitale rimborsato sui titoli in scadenza continuerà a essere reinvestito almeno sino alla fine del 2022, e comun-

que tenendo in considerazione la necessità di evitare ripercussioni sull'orientamento della politica monetaria.

Rispetto ai programmi precedenti, il PEPP si caratterizza soprattutto per la flessibilità degli acquisti, che è possibile calibrare intervenendo quando serve e dove è più necessario, nel corso del tempo, tra le varie classi di attività finanziarie e tra i Paesi dell'area; di questa flessibilità è stato già fatto uso, atteso ad esempio che gli acquisti sono stati concentrati nei periodi di maggiori tensioni (a fine maggio erano stati acquistati titoli per 235 miliardi, circa un terzo del totale della dotazione iniziale del programma) e nei Paesi più colpiti: il parametro di riferimento per la ripartizione degli acquisti di titoli pubblici tra diverse giurisdizioni rimane la quota di partecipazione al capitale della BCE, ma è possibile discostarsene quando necessario.

Tra l'avvio del programma e la fine di maggio gli acquisti di titoli pubblici italiani nell'ambito del PEPP sono stati pari a 37 miliardi (di cui 34 miliardi effettuati dalla Banca d'Italia): a questi si sono aggiunti quelli nell'ambito dell'APP, pari a 26 miliardi tra inizio marzo e fine maggio (23 della Banca d'Italia). Alla fine di maggio il valore di bilancio dei titoli pubblici e privati acquistati con l'APP e il PEPP dall'Eurosistema era pari rispettivamente a 2.743 e 235 miliardi (di cui 407 e 35 detenuti dalla Banca d'Italia); quello dei soli titoli pubblici a 2.218 e 187 miliardi (di cui 345 e 34 detenuti dalla Banca d'Italia).

Gli interventi delle banche centrali dell'Eurosistema sono risultati efficaci nel contrastare le tensioni sui mercati finanziari: gli indici di liquidità e di volatilità del mercato dei titoli di Stato, che si erano eccezionalmente deteriorati in marzo, sono migliorati significativamente; gli *spread* sovrani si sono ridotti in tutti i Paesi; in Italia il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi, che aveva toccato un massimo di oltre 300 punti a metà marzo, nella prima metà di giugno è stato pari, in media, a circa 180 punti

base. Nel complesso la liquidità sul mercato dei titoli di Stato italiani è migliorata di oltre il 50 per cento.

Il secondo strumento di stimolo monetario sono le misure con cui le banche centrali dell'Eurosistema hanno fornito liquidità al sistema bancario a condizioni molto favorevoli, con l'obiettivo di sostenere l'erogazione del credito a famiglie e imprese (a fronte di un fabbisogno di liquidità accresciuto in misura eccezionale dalla riduzione delle entrate), in maniera complementare alle garanzie pubbliche introdotte dal Governo e alle misure adottate dalle autorità di vigilanza europee. Sono state quindi aumentate le risorse disponibili per le banche nell'ambito delle operazioni mirate a lungo termine (TLTRO3), fino a 3.000 miliardi, con un costo che può scendere fino a -1,0 per cento; inoltre, sono state introdotte anche operazioni « ponte » condotte a frequenza settimanale e operazioni per garantire anche alle banche che non partecipano alle TLTRO3 di avere accesso a fondi più abbondanti. L'importo di fondi erogabili con le *Targeted Longer-Term Refinancing Operations* (TLTRO3) è stato aumentato dal 30 al 50 per cento della consistenza dei prestiti in essere per le singole controparti; il loro costo è stato ridotto, fino a -1,0 per cento tra giugno 2020 e giugno 2021 per le banche che raggiungeranno l'obiettivo di credito stabilito dal meccanismo di incentivi. Sono state introdotte anche nuove operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (*Longer-Term Refinancing Operations*, LTRO), e dalla fine di maggio è stata altresì avviata una nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica (*Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations*, PELTRO), con scadenza nel terzo trimestre del 2021 e a un tasso inferiore di 25 punti base rispetto a quello medio sulle operazioni di rifinanziamento principali (attualmente pari allo 0 per cento).

Infine, onde consentire agli intermediari di beneficiare appieno di questi prestiti e contenere le possibili conseguenze pro-cicliche sulla disponibilità di collaterale di eventuali declassamenti di titoli

privati e pubblici da parte delle agenzie di *rating*, sono anche stati allentati i criteri di idoneità e le misure di mitigazione dei rischi applicate alle attività conferibili in garanzia. Al contempo, date le incertezze che ancora gravano sul quadro congiunturale, il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito di essere pronto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, nell'ambito del suo mandato, che richiede di assicurare il rientro dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine e la trasmissione delle misure di politica monetaria a tutti i settori e a tutti i Paesi dell'area dell'euro.

Nel complesso, le misure di politica monetaria adottate dall'inizio dell'anno hanno contrastato il rischio grave di un collasso del sistema finanziario, del riemergere di frammentazione dei mercati lungo confini nazionali e della deflazione, migliorando in modo sostanziale le condizioni di accesso al credito; i loro effetti sull'attività economica e sui prezzi si trasmetteranno gradualmente nel tempo e non vi è dubbio che l'azione della BCE ha contribuito e continuerà a contribuire in modo decisivo al contrasto della crisi derivante dalla pandemia.

3.1. *La sentenza della Corte Costituzionale federale tedesca sul piano di acquisiti della BCE.*

Proprio in concomitanza con il richiamo e vigoroso potenziamento delle misure di politica monetaria, è intervenuta la Corte Costituzionale federale tedesca, che con la sua sentenza del 5 maggio 2020 ha accolto alcuni ricorsi di costituzionalità diretti contro il precedente Programma di acquisto del settore pubblico (PSPP) della BCE, il c.d. « *quantitative easing* ».

La Corte, pur non affermando che la BCE abbia agito in violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici di cui all'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha ritenuto che il Governo federale tedesco e il *Bundestag* debbano richiedere che le misure adottate nell'am-

bito del PSPP siano adeguatamente valutate e argomentate anche ai fini del rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TFUE.

La Corte ha precisato che la decisione adottata non riguarda alcuna delle misure di assistenza finanziaria introdotte dall'Unione europea o dalla BCE nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, ma si limita a riscontrare che il governo federale e il *Bundestag* tedesco hanno violato i diritti dei ricorrenti ai sensi di talune disposizioni della Legge fondamentale (*Grundgesetz* – *GG*), non avendo intrapreso iniziative per mettere alla prova che le decisioni della BCE sull'adozione e attuazione del PSPP soddisfino in particolare il principio di proporzionalità.

Al riguardo, si ricorda che in precedenza, nella sentenza dell'11 dicembre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla medesima Corte costituzionale federale, aveva già sancito la piena compatibilità con il diritto dell'Unione del programma PSPP, evidenziando come esso non violi il divieto di finanziamento monetario e come l'obiettivo della stabilità dei prezzi comporti necessariamente anche effetti di trasmissione sull'economia reale, e ciò, come ha statuito la Corte di giustizia, non inficia la legittimità del mandato che il diritto primario affida alla BCE.

Nel corso delle audizioni svolte dalla XIV Commissione la questione in oggetto è emersa più volte. In particolare, da un lato vi è stato chi (dott. Gros) ha paventato l'emersione di un rischio sotto il profilo giuridico anche in relazione al nuovo programma PEPP, rilevando come uno degli stringenti vincoli del programma precedente, ossia la ripartizione degli acquisti secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE di ciascuno Stato membro, sia stato considerato dalla stessa Corte di Giustizia europea come un indicatore importante per distinguere il programma di acquisto di titoli sovrani della BCE quale strumento di politica monetaria da un finanziamento diretto agli Stati da parte della medesima Banca Centrale,

che è invece vietato dal diritto dell'Unione; la flessibilità della c.d. chiave di capitale nel nuovo piano di acquisti PEPP da 1.350 miliardi di euro potrebbe, quindi, qualora applicata in modo generalizzato, dare linfa alle argomentazioni della Corte costituzionale tedesca e, soprattutto, non risultare coerente con la stesse pronunce della Corte di Giustizia UE, atteso che non appare chiaro se la ripartizione geografica degli acquisti rappresenti per la Corte di Lussemburgo una condizione necessaria o sufficiente e se l'emergenza pandemica permetta una deroga a questa chiave di ripartizione. È stato inoltre evidenziato (dott. Gros) che alla fine del nuovo programma di acquisti l'Eurosistema potrebbe avere in portafoglio un quarto del debito sovrano dell'eurozona e che, per quanto riguarda l'Italia, il complesso dei titoli sovrani detenuti dalla Banca d'Italia possa arrivare a rappresentare il 27 per cento del totale.

Sul punto, i rappresentanti della Banca d'Italia, intervenuti in audizione, hanno sottolineato come il Consiglio direttivo abbia posto molta attenzione all'analisi delle misure introdotte, per assicurarsi che siano efficaci e proporzionate per il perseguimento degli obiettivi dell'Eurosistema e che non diano luogo a effetti collaterali controproducenti.

Numerosi studi sono stati condotti e messi a disposizione del pubblico dalle banche centrali della zona euro, inclusa la Banca d'Italia; essi indicano che gli strumenti monetari messi in campo negli ultimi anni sono stati necessari ed efficaci nel trasmettere il loro effetto all'economia, hanno contrastato i rischi di deflazione, hanno sostenuto l'attività e l'occupazione e mantenuto condizioni finanziarie distese. Le analisi hanno anche attentamente esaminato la possibilità che la lunga fase di tassi di interesse molto bassi e di operazioni 'non convenzionali' possa determinare effetti sfavorevoli, come comportamenti destabilizzanti sui mercati finanziari, ripercussioni negative sulla capacità delle banche di erogare credito o di selezionare le imprese più valide, un aumento della disuguaglianza; questi timori,

espressi a più riprese da alcuni osservatori, non avrebbero però trovato conferma alla luce dell'evidenza raccolta.

Sotto altro punto di vista, nel corso delle audizioni (prof. Tizzano) è stato altresì evidenziato come la recente sentenza possa essere inquadrata in una tradizione giuridica della Corte costituzionale tedesca che ha più volte assunto posizioni dialettiche nei riguardi della Corte di Giustizia dell'UE, rivendicando il suo ruolo nell'ambito della costituzione tedesca; la Corte tedesca, formalmente, non avrebbe comunque violato il disposto della Corte di giustizia, in quanto i chiarimenti in ordine al rispetto del principio di proporzionalità non saranno forniti dalla BCE, organo sottoposto esclusivamente al diritto dell'Unione, bensì dalla Banca centrale tedesca che potrà fornire le necessarie assicurazioni al governo di quel Paese che a sua volta riferirà alla Corte; in tal senso la sentenza non dovrebbe provocare alcuna conseguenza sul piano pratico, salvo il riemergere di una questione di natura politica riconducibile all'architettura istituzionale dell'Europa, che non essendo uno Stato federale rende evidenti alcune storture nei rapporti tra le giurisdizioni nazionali, anche di tipo costituzionale, e la giurisdizione della Corte di giustizia dell'UE.

Infine, va ricordato che la Corte di giustizia dell'Unione europea, in un comunicato stampa diramato all'indomani della sentenza, ha ancora una volta ribadito che una sua sentenza pronunciata in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente e che per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un'istituzione dell'Unione è contrario al diritto dell'Unione; eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono

dunque obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, perché solo in tal modo può essere garantita l'uguaglianza degli Stati membri nell'Unione da essi creata.

3.2. *Le ipotesi di revisione del mandato della BCE e di cancellazione dei debiti sovrani.*

Ulteriori questioni emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione e che meritano di essere menzionate attengono alle ipotesi di revisione dei Trattati con riferimento al mandato della Banca centrale europea e all'adozione di misure non convenzionali di politica monetaria dirette ad attenuare l'impatto che la crisi derivante dalla pandemia avrà sul livello del debito degli Stati membri.

Quanto al primo aspetto, la Commissione ha avuto modo di approfondire la proposta (professoressa Smerilli) di inserire nell'ambito del mandato della Banca Centrale Europea anche un obiettivo di piena occupazione, analogamente a quanto previsto per la *Federal Reserve* statunitense e la *Bank of England*. La previsione esplicita nei Trattati dell'obiettivo di contribuire alla diminuzione del tasso di disoccupazione della zona euro renderebbe più efficace una politica monetaria attualmente formalmente mirata solo all'obiettivo della stabilità dei prezzi – tradotto nel mantenimento, nel medio termine, di tassi d'inflazione inferiori, ma prossimi, al 2 per cento – risultando oggi quanto mai opportuna alla luce dei gravosi effetti sul piano sociale connessi alla pandemia, in particolare sul versante dell'occupazione giovanile.

Al riguardo, i rappresentanti della Banca d'Italia intervenuti in audizione hanno ricordato che nel caso degli Stati Uniti la formulazione degli obiettivi sia in effetti diversa da quella della BCE, poiché la *Federal Reserve* ha un mandato duale che accanto alla stabilità dei prezzi contempla anche il fine della piena occupazione, diversamente da quello della *Bank*

of England che è invece molto simile a quello del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), avente l'obiettivo principale del mantenimento della stabilità dei prezzi ma, subordinatamente a questo, chiamato anche a supportare le politiche economiche generali dell'Unione, tra le quali figura l'obiettivo di una crescita sostenibile con piena occupazione.

In questa prospettiva è stata sottolineata la scarsa rilevanza di una eventuale modifica formale del mandato della BCE, posto che anche le banche centrali che hanno obiettivi formulati in maniera diversa hanno seguito politiche sostanzialmente simili negli ultimi 10-15 anni; sono state all'uopo richiamate alcune analisi della BCE che registrano i notevoli effetti sull'occupazione delle politiche monetarie espansive da essa condotte, sottolineandosi altresì come il perseguimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi presupponga anche quello di assicurare condizioni di equilibrio sul mercato del lavoro. In questi termini, la questione della modifica del mandato nel senso indicato apparirebbe più formale che sostanziale.

Sulla stessa linea sono state le considerazioni espresse dal Ministro Gualtieri, che ha ricordato come l'articolo 127 del TFUE, seppur indicando il mantenimento della stabilità dei prezzi come l'obiettivo principale, preveda espressamente che il SEBC, fatto salvo questo obiettivo, sia chiamato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, tra cui appunto la crescita e l'occupazione, che sono pertanto già ricompresi nel mandato. Anche in questo caso, il Ministro ha evidenziato come la concreta esperienza abbia dimostrato che sulla base del mandato attuale la BCE si è rivelata pienamente in grado di svolgere una funzione del tutto analoga a quella di altre grandi banche centrali, rilevando come le politiche monetarie fortemente e giustamente espansive abbiano generato un riflesso indiretto molto significativo sulla crescita e sull'occupazione. A tale ultimo proposito, si segnala che nel corso delle audizioni è stato ribadito come il timore, ventilato a

più riprese da alcuni osservatori e Paesi, che le politiche monetarie espansive adottate dalla BCE, ed in particolare l'acquisto titoli, comportino limitati benefici e implicino per contro rischi elevati di alimentare l'inflazione, non sia confortato dalle evidenze empiriche, che invece dimostrano con forza gli effetti positivi registrati in termini di crescita e credito alle imprese (prof. Giacché).

In un analogo filone di pensiero si collocano le proposte di ampliare, nell'ambito di una revisione del TFUE, il mandato del SEBC conferendogli in modo sistematico quelle funzioni di « prestatore di ultima istanza » (*lender of last resort, Lolr*) tipiche degli Stati federali, non solo per fornire liquidità al sistema bancario dell'eurozona in caso di crisi di liquidità sistemica, come avvenuto a partire dalla crisi finanziaria del 2008 con l'erogazione di liquidità di emergenza, bensì anche direttamente ai singoli Stati membri attraverso l'acquisto di titoli di debito sui mercati primari, onde fornire in tal modo una rete di protezione dalla speculazione internazionale, come almeno in parte e indirettamente intende fare oggi il nuovo programma di acquisti PEPP, abilitato a operare esclusivamente sul mercato secondario.

Nel corso delle audizioni vi è stato peraltro chi (prof. Sapelli) si è spinto anche più avanti, sostenendo che occorrerebbe rimuovere i vincoli giuridici previsti dai Trattati affinché la Banca centrale possa emettere moneta per intervenire direttamente nell'economia reale al fine di sostenere imprese e famiglie e in particolare promuovere gli investimenti in conto capitale.

In ogni caso, per quanto concerne la proposta relativa alla possibilità di acquisto da parte della BCE dei titoli di Stato anche sul mercato primario, si osserva come essa tragga origine dalla consapevolezza di come già con il « *quantitative easing* » lanciato nel 2015 e più volte prorogato e modificato, e ancor più con il recente PEPP – che ha alleggerito, ancorché temporaneamente, molti dei limiti per emissione ed emittente e delle garanzie dei

precedenti programmi di acquisto di titoli di debito sovrano sui mercati secondari – i margini di manovra della politica monetaria nel quadro ordinamentale stabilito dai Trattati e dall'attuale statuto della BCE siano stati dilatati al massimo, facendo leva sull'obiettivo primario della stabilità dei prezzi e ammorbidendo in tal modo regole che, se applicate in modo acritico senza avere a mente le finalità alte e nobili sottese al progetto dell'integrazione europea, avrebbero potuto compromettere la stessa esistenza dell'eurozona.

È perciò evidente che nel contesto attuale, così come nel futuro prossimo, i precedenti limiti ai programmi di acquisto di titoli di debito sovrano della BCE, al pari dei vincoli di bilancio sottesi al Patto di stabilità e crescita, non potranno essere integralmente ripristinati se si intende davvero tutelare l'economia dell'eurozona azzoppata dalla pandemia, fare un salto di qualità nelle politiche ad alto valore aggiunto dell'Unione, a partire dall'attuazione del *Green deal* e del Pilastro sociale, e scongiurare al contempo disastrose prospettive di *default* o di ristrutturazione dei debiti sovrani di taluni Stati membri.

Oggi, dinanzi ai devastanti effetti socio-economici della pandemia, ciò che servirebbe sembra essere proprio ciò che l'articolo 123 del TFUE vieta, ossia la concessione di finanziamenti monetari e facilitazioni creditizie agli Stati membri per rimettere in moto le rispettive economie e prevenire attacchi speculativi sui mercati per quelli più fragili, attraverso la possibilità di acquisto di titoli di debito sovrano anche sui mercati primari, analogamente a quanto consentito alla Riserva Federale statunitense, che in risposta alla pandemia ha tempestivamente acquistato massicciamente titoli emessi dal Tesoro statunitense e adottato altri interventi di politica monetaria al punto da colmare in poche settimane il *gap* esistente con la BCE nel valore assoluto del totale dell'attivo (prof. Giacché).

La sfida che l'Europa ha dinanzi nel breve periodo sembra dunque essere proprio quella di realizzare nella sostanza, a trattati invariati, questa prospettiva di co-

struzione in via permanente di una rete di protezione da possibili attacchi speculativi e di un sistema capace di livellare gli *spread* tra titoli sovrani, evitando al contempo però di disincentivare gli Stati membri a condurre una sana e prudente politica di bilancio e ad adottare le riforme strutturali funzionali ad una crescita sostenibile e duratura.

Ciò che è emerso nel corso dell'esame condotto dalla Commissione è che l'Europa si trova oggi costretta ad utilizzare un armamentario istituzionale e di regole di politica economica e monetaria in larga parte inadeguati rispetto ai problemi che abbiamo dinanzi e ai numeri esorbitanti che li riflettono. Problemi che esploderanno con virulenza nei prossimi mesi sul piano sociale e probabilmente nei prossimi anni su quello finanziario e contabile, se e quando la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita verrà meno e occorrerà riprendere un percorso di convergenza verso l'obiettivo di bilancio di medio termine e il parametro del 60 per cento del debito in rapporto al PIL, debito che nel frattempo in Italia si sarà attestato intorno al 160 per cento del PIL.

In questo scenario, si colloca l'ulteriore proposta, emersa più volte nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, di adottare misure non convenzionali per favorire il riassorbimento dei rilevanti debiti pubblici generati dalla pandemia, quali l'annullamento di parte dei debiti sovrani detenuti dalla BCE e dal sistema delle Banche centrali.

Non si tratterebbe, in tal caso, semplicemente di escludere il maggior debito imputabile alle conseguenze della crisi pandemica dal saldo rilevante ai fini del rispetto delle regole di bilancio europee, bensì di una vera e propria totale o parziale cancellazione dei titoli di debito sovrano iscritti all'attivo del bilancio della BCE, che nello scorso mese di luglio risultava detenere titoli per un controvalore di circa 2,5 mila miliardi di euro, di cui circa 400 miliardi di BTP italiani.

Ad avviso dell'economista francese che ha avanzato tale proposta (prof. Giraud), non vi sarebbero ostacoli tecnici, sul piano

finanziario, alla praticabilità di una tale opzione, posto che la riduzione dell'attivo della BCE e delle singole banche centrali che ne deriverebbe non impedirebbe di continuare a svolgere la loro missione e non sussisterebbe alcun obbligo di ricapitalizzazione della BCE, che potrebbe continuare a immettere liquidità nel sistema, ossia a « stampare moneta », come si usa dire con espressione gergale. Tale opzione, che sarebbe auspicabile soprattutto in un contesto come quello attuale in cui non sussiste peraltro la minaccia di inflazione e modulabile in vari modi sul piano tecnico, eviterebbe strette fiscali a carico delle politiche in essere e potrebbe essere abbinata alla previsione di vincoli di destinazione sulle eventuali nuove emissioni di debito aggiuntivo modulati sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per favorire la transizione verde e digitale.

Quanto all'effetto sull'euro di un parziale annullamento dei debiti sovrani detenuti nell'ambito del sistema europeo delle Banche centrali, è emerso come nessuno sia in grado di stimare a priori la reazione che avrebbero i mercati finanziari e le conseguenze sul piano valutario, che potrebbero anche essere positive atteso che si fornirebbe in tal modo un segnale di maggiore coesione e solidarietà politica e dunque di solidità dell'eurozona.

Sul punto, i rappresentanti della Banca d'Italia intervenuti in audizione hanno espresso perplessità, non solo in quanto, come accennato, l'opzione dell'annullamento totale o parziale del debito nei bilanci delle Banche centrali non sarebbe possibile senza una modifica del TFUE, che proibisce qualsiasi forma di facilitazione creditizia ai Governi. Il processo sarebbe comunque molto complicato a livello formale e, sostanzialmente, il beneficio per i Governi sarebbe a loro avviso molto limitato, perché il debito è già nei bilanci delle banche centrali e l'operazione si configurerebbe come una sorta di partita di giro, certamente per quel che riguarda gli interessi che vengono pagati sui titoli di debito per essere poi riversati allo Stato.

È stato, inoltre, osservato come in qualche misura anche le perdite di bilancio che registrerebbero le banche centrali darebbero luogo alla necessità di ricapitalizzazione e l'operazione potrebbe essere controproducente nella misura in cui mettesse a rischio la percezione che la politica monetaria possa perseguire il suo mandato, che è la stabilità dei prezzi e la stabilizzazione dell'economia, in indipendenza e autonomia, senza subordinare i suoi comportamenti alla necessità di sostenere la politica di bilancio. In tale contesto, è stato quindi rilevato come parrebbe difficile convincere gli operatori di mercato che si tratterebbe di una operazione *una tantum* ed eccezionale. Il rischio, effettivo, che un livello di debito troppo alto soffochi la ripresa, si può evitare attraverso strumenti appropriati e le iniziative assunte dalla Commissione europea per sospendere i sentieri di convergenza previsti nel Patto di stabilità e crescita si collocano in questa direzione.

Considerazioni analoghe sono state espresse dal Ministro Gualtieri, che ha rilevato come la proposta di cancellazione del debito non sia concretamente perseguibile, stante il divieto di finanziamento monetario previsto nei trattati, ricordando inoltre come vari Stati membri beneficino già oggi dell'azione sui mercati delle banche centrali, perché gli interessi sui titoli vengono a loro volta trasferiti alle banche centrali nazionali e quindi ai Governi nazionali.

La proposta, seppure solo piano teorico, andrebbe in ogni caso valutata anche dal punto di vista dei benefici concreti, che per il Ministro non vi sarebbero. Piuttosto, reputa del tutto adeguati il mandato e le politiche della BCE, la quale starebbe facendo tutto ciò che è necessario per sostenere l'integrità della zona euro, la stabilità dei prezzi e la trasmissione della politica monetaria, offrendo un contributo fondamentale a tutti gli Stati membri.

Ciò che invece è assente nella costruzione europea è una vera politica fiscale comune.

L'Unione economica e monetaria appare infatti carente sul versante delle

politiche di bilancio e proprio per questo motivo il nuovo programma *Next Generation EU* appare di particolare rilievo, costituendo una risposta di bilancio comune, finanziata con l'emissione di un ammontare cospicuo di debito comune, che prefigura un salto di qualità molto significativo nelle politiche europee.

Per completezza, tra le diverse ipotesi emerse nel dibattito pubblico in tale ambito appare opportuno richiamare, infine, anche quella che prevede la sostituzione dei titoli di debito a scadenza con l'emissione di titoli di Stato irredimibili con un rendimento non superiore al tasso di inflazione del 2 per cento che costituisce il parametro del mandato della BCE, ipotesi questa che non sembrerebbe porsi in contrasto con i trattati né richiedere interventi di ricapitalizzazione delle banche e potrebbe dare luogo, sul piano sostanziale, ad effetti simili all'annullamento dei debiti sovrani.

4. *La revisione del Patto di Stabilità e Crescita.*

L'irrompere della recessione generata dall'emergenza epidemiologica ha indotto sin dai suoi inizi la Commissione europea e il Consiglio ad avvalersi di tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere gli Stati membri negli sforzi di bilancio volti a proteggere cittadini e imprese. L'attivazione, per la prima volta dalla sua istituzione nel 2011, della clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita, ha costituito il primo tassello di una strategia complessiva posta in essere per rispondere in maniera rapida, decisa e coordinata ai gravi effetti socioeconomici della pandemia. La clausola non sospende le procedure del Patto, ma consente di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del medesimo Patto, discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero.

Coerentemente, dopo la sua attivazione da parte del Consiglio, la Commissione ha formulato le Raccomandazioni specifiche

per Paese relative all'anno in corso privilegiando le esigenze di sostegno dell'economia attraverso i bilanci pubblici, ossia abbandonando l'approccio prevalentemente finalizzato al conseguimento del pareggio di bilancio, considerato come uno dei capisaldi del buon funzionamento dell'economia della moneta unica.

Rimane tuttavia aperta la questione della possibile durata di questa sospensione dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine e, più in generale, quella della *governance* economica dell'UE e dell'idoneità delle attuali regole fiscali europee nel nuovo contesto post-pandemia e nel nuovo scenario geopolitico globale.

Al riguardo, nel quadro dell'obiettivo prioritario indicato nel Programma di lavoro 2020 di costruire un'economia al servizio delle persone, conciliando la dimensione sociale e quella di mercato, la Commissione europea ha presentato, il 5 febbraio 2020, un riesame dell'attuale quadro di sorveglianza economica e di bilancio (Comunicazione (COM(2020)55), al fine di valutarne l'efficacia nel conseguimento dei suoi obiettivi fondamentali. In tale documento, redatto prima dell'emergere acuto della pandemia, si prende atto anzitutto di come il potenziale di crescita di molti Stati membri non sia ancora tornato ai livelli pre-crisi e di come seppur generalmente migliorata anche la situazione occupazionale e sociale non sia stata ripristinata in molti Stati; si rileva, inoltre, come in vari casi i rapporti debito/PIL continuino ad aumentare o, nella migliore delle ipotesi, si siano stabilizzati, accentuando le divergenze fra i livelli del debito nell'UE, e come le politiche di bilancio degli Stati membri siano ancora prevalentemente pro-cicliche.

Dal riesame risulta anche che l'impostazione dell'attuale quadro di bilancio è diventata eccessivamente complessa poiché « caratterizzata da una molteplicità di norme connesse a diversi indicatori per misurare la conformità e contempla diverse clausole che consentono deviazioni dai requisiti, ciascuna in base ai propri criteri di ammissibilità ». Inoltre, la Com-

missione evidenzia come il quadro attuale poggia in larga misura su variabili non direttamente osservabili e riviste di frequente, quali il divario tra prodotto effettivo e potenziale (*output gap*) e il saldo strutturale, il che ostacola la formulazione di orientamenti politici stabili. Infine, rileva che mentre è aumentata l'enfasi sugli aggiustamenti di bilancio annui e sulle valutazioni della conformità, è diminuita l'attenzione riservata alla pianificazione di bilancio a medio termine, cosa che ha indotto molti Stati membri a rimandare il raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine.

Con il riesame presentato, la Commissione von der Leyen ha rilanciato quindi il dibattito pubblico sul futuro della *governance* economica dell'UE, auspicando che esso sia inclusivo, al fine di raccogliere osservazioni e pareri per poi completare, entro la fine del 2020, le sue riflessioni sulla portata di eventuali iniziative future.

Il Governo da parte sua, nella Relazione programmatica, sostiene, e la Commissione condivide, che una *governance* dell'eurozona incompleta abbia aggravato l'impatto della crisi finanziaria, incidendo sul tessuto produttivo e sociale, anche a causa della mancanza di una funzione di stabilizzazione centralizzata, dell'eccessiva asimmetria e pro-ciclicità del Patto di stabilità e crescita e della mancanza di una *fiscal stance* anticiclica comune e di un coordinamento efficace fra Paesi in *deficit* e Paesi in surplus.

Per tali ragioni, appare altresì condivisibile l'intenzione, annunciata dal Governo, di sostenere un processo di riforma della *governance* economica diretto a renderla più favorevole a una crescita bilanciata, sostenibile e inclusiva, anche mediante un adeguato supporto agli investimenti, affinché le regole di bilancio non si traducano in un'applicazione meccanica dei vincoli fiscali e siano applicate in modo flessibile ed economicamente ragionato, tenendo anche conto della situazione specifica dei singoli Paesi anche nell'ottica di una programmazione di medio-lungo termine.

Tali posizioni, formulate nel contesto precedente la pandemia, assumono oggi una valenza particolare, atteso che l'intensità della sopravvenuta crisi socio-economica, congiuntamente ai nuovi ambiziosi obiettivi politici connessi alla transizione ecologica e digitale, richiedono un'incisiva rivisitazione delle regole fiscali nell'ambito di una più ampia riflessione sul completamento dell'Unione economica e monetaria.

Si tratta, infatti, di prendere atto di come le politiche di austerità che dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012 condussero all'approvazione del c.d. *Fiscal Compact* e al conseguente irrigidimento dei vincoli di bilancio dell'eurozona, non abbiano sortito gli effetti auspicati, comportando viceversa maggiori difficoltà per l'Europa, rispetto ad altre aree, ad uscire dalla crisi e più ampi divari sociali ed economici all'interno dell'UE, alimentando al contempo un diffuso euroscetticismo che in alcuni Paesi si è radicato al punto di rischiare di minare le prospettive future dell'integrazione europea.

Seppur applicate nel tempo in modo via via più flessibile e « intelligente » attraverso un'apposita Comunicazione della Commissione europea, le norme vigenti del Patto di stabilità e crescita (PSC) si sono rivelate non adeguate ad una realtà, europea e internazionale, in continua e rapida evoluzione e caratterizzata dall'emergere di nuovi attori globali che hanno accentuato le dinamiche competitive tra le diverse aree economiche.

In questo quadro, la flessibilità accordata in materia di investimenti e riforme strutturali a sostegno della crescita economica non ha sopperito alla mancanza di un'autentica politica fiscale dell'UE e di meccanismi ordinari capaci di orientare la politica economica e di bilancio in funzione anticiclica, tanto è vero che per far fronte alle fasi avverse si è dovuto far ricorso a strumenti eccezionali di altra natura, quali il « *quantitative easing* » sul piano della politica monetaria e il MES, che com'è noto non è giuridicamente uno strumento dell'Unione europea.

Pur con la dovuta attenzione alla sostenibilità dei debiti pubblici, si ritiene pertanto indispensabile, come evidenziato anche nel corso dell'audizione del Commissario europeo per l'economia Gentiloni, adoperarsi per evitare che le regole ordinarie del PSC siano riattivate prematuramente e *tout court*, posto che una stretta intempestiva alla spesa pubblica, come dimostrato da quanto avvenuto nella precedente crisi finanziaria, potrebbe avere effetti negativi.

A tale proposito il Ministro Amendola, nell'audizione che ha concluso il ciclo di attività conoscitive svolto dalla Commissione, ha riferito che con lettera del 19 settembre 2020 del Vice Presidente Dombrovskis e del Commissario Gentiloni ai Ministri dell'Economia e Finanze dei Paesi membri è stato comunicato che la « clausola di salvaguardia » legata al Patto di Stabilità e Crescita resterà attiva anche nel 2021, come indicato nella Strategia per la Crescita sostenibile recentemente presentata dalla Commissione europea.

In ogni caso, rimane attuale e impellente l'esigenza di avviare una più approfondita riflessione sulla revisione delle vigenti regole di bilancio, anzitutto al fine di armonizzarle con l'esigenza di fornire un adeguato stimolo sia agli investimenti pubblici per la transizione verde e la trasformazione digitale, sia alla definizione di una rete di protezione sociale e di sostegno che possa anche fronteggiare il fenomeno, aggravato dalla pandemia, del declino demografico.

In particolare, si ritiene che debba essere rilanciata con forza la previsione di una specifica « *golden rule* » per le spese connesse alle agevolazioni agli investimenti ambientali, debitamente classificati, diretti alla riconversione ecologica del tessuto produttivo, nonché agli investimenti pubblici annoverabili nell'ambito delle politiche del *Green deal*, che dovrebbero pertanto essere escluse dal computo del saldo di bilancio rilevante ai fini del rispetto del PSC, rendendo così maggiormente coerente la *governance* economica europea con l'obiettivo della transizione ecologica, nonché, in generale, con gli obiettivi di

sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che sono ora incorporati in modo sistematico nel Semestre europeo.

Parimenti, in ragione della crescente rilevanza assunta dalle tendenze demografiche e dall'emergere di squilibri generazionali che possono mettere seriamente a rischio la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche e, in particolare, la tenuta dei sistemi previdenziali e sanitari, si ritiene opportuno adoperarsi affinché analoghi spazi di flessibilità di bilancio siano riconosciuti per le spese degli Stati membri dirette a finanziare riforme strutturali specificamente rivolte ad elevare il tasso di natalità sino a raggiungere almeno la media dei Paesi dell'UE.

Si tratterebbe in tal caso di riforme, anche di natura fiscale, tese a supportare le famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, nell'ottica della promozione della natalità e del sostegno alla genitorialità e in funzione del raggiungimento dei *target* demografici indicati dalla stessa Commissione europea, che ha tra l'altro annunciato nel Programma di lavoro 2020 la presentazione di una relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, poi effettivamente avvenuta, nonché di un Libro verde sull'invecchiamento.

Una tale innovazione – che, ripetiamo, avrebbe un impatto virtuoso sulla sostenibilità di lungo periodo dei bilanci pubblici – risulterebbe particolarmente vantaggiosa per il nostro Paese, afflitto, come rilevato nel corso dell'audizione del Presidente dell'ISTAT, da un inverno demografico senza precedenti in oltre 150 anni di Unità Nazionale, e che potrà essere reso ancora più fosco in ragione degli effetti della pandemia che verosimilmente orienteranno negativamente, per una pluralità di ragioni, le scelte di fecondità delle coppie.

5. La revisione del Semestre europeo.

Le possibili innovazioni testé richiamate delle regole del PSC si inquadrerebbero perfettamente nella logica sottesa all'annunciata revisione dei meccanismi

del Semestre europeo, che saranno riorientati sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Secondo quanto affermato nella Strategia annuale di crescita sostenibile, presentata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2019, tali obiettivi saranno integrati in modo sistematico nelle fasi salienti del ciclo del Semestre, al fine di contribuire a guidare ed orientare le politiche economiche, sociali e di bilancio degli Stati membri verso il loro conseguimento, tenendo conto delle differenze esistenti tra i diversi Paesi, monitorando i progressi e garantendo un più stretto coordinamento degli sforzi nazionali.

L'assunto di base dal quale muove questa impostazione è che la crescita economica non è fine a sé stessa e che pertanto l'economia deve essere al servizio dei cittadini e del pianeta.

In uno scenario in cui i problemi climatici e ambientali, il progresso tecnologico e le tendenze demografiche, appaiono destinati a trasformare profondamente le nostre società, l'Unione europea e i suoi Stati membri debbono rispondere a questi sfidanti cambiamenti strutturali con un nuovo modello di crescita, che rispetti le limitazioni delle nostre risorse naturali e garantisca la creazione di posti di lavoro e una prosperità duratura per il futuro. A tal fine occorre accompagnare il processo verso la transizione climatica e digitale, trasformando al contempo l'economia sociale di mercato al fine di garantire che l'Europa mantenga i sistemi di *welfare* più avanzati del mondo e svolga il ruolo di centro dinamico di innovazione e imprenditorialità competitiva.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 costituiranno in tal modo il nucleo della definizione delle politiche e dell'azione dell'UE e il Semestre europeo fornirà un quadro consolidato per il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali necessarie per guidare l'Unione e i suoi Stati membri verso un nuovo paradigma di crescita fondato sul principio guida della sostenibilità competitiva.

Un primo condivisibile passo in questa direzione è stato adottato già quest'anno: la Commissione europea, lo scorso mese di febbraio, ha infatti presentato le Relazioni per Paese 2020, in cui figura per la prima volta una sezione dedicata alla sostenibilità ambientale e un allegato alle relazioni illustra la *performance* di ciascuno Stato membro in relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, il Consiglio dell'Unione europea, il 9 aprile 2020, nell'adottare le sue conclusioni in ordine alla predetta Strategia annuale di crescita sostenibile, ha tra l'altro invitato gli Stati membri a prendere atto degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei rispettivi programmi nazionali di riforma, di pertinenza nell'ambito del semestre europeo.

Come evidenziato nel corso delle audizioni (prof. Giovannini), nonché nell'ambito di una apposita indagine conoscitiva avviata dalla XIV Commissione, le politiche europee si stanno evolvendo nella direzione di incorporare l'Agenda 2030 al centro della nuova strategia di medio termine dell'UE, incardinata ora in modo esplicito sul concetto di crescita « sostenibile » e sul principio, evocato anche nella Comunicazione relativa al programma *Next Generation EU*, del « non lasciare nessuno indietro », che è alla base proprio dell'ambiziosa Agenda delle Nazioni Unite.

Si ritiene dunque che tale prospettiva debba essere quanto prima compiutamente realizzata, affinché il *Green Deal* e, più in generale, le politiche per la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale, divengano elementi cardine della nuova *governance* economica europea, oltre che del Piano di ripresa contro la crisi innescata dalla pandemia e del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE.

6. *La revisione del regime degli aiuti di Stato.*

Tra le prime misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi sanitaria, rientra, come accennato, la pre-

visione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, applicabili sino al 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti relativi alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1o luglio 2021. Prima di tale data il regime temporaneo sugli aiuti di Stato potrà essere ulteriormente modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Il 2 luglio 2020 la Commissione ha da ultimo prorogato la validità di alcune norme in materia di aiuti di Stato che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020 e deciso di apportare alcuni adeguamenti mirati alle norme vigenti al fine di garantire la prevedibilità e certezza del diritto durante la crisi del coronavirus.

In questo quadro di maggiore flessibilità, i governi dei Paesi europei hanno definito misure discrezionali di notevole entità, per potenziare i servizi sanitari nazionali, sostenere il reddito dei lavoratori e delle famiglie e alleviare i problemi di liquidità delle imprese.

Secondo le stime della Commissione pubblicate all'inizio di maggio, gli interventi discrezionali nell'area dell'euro superavano il 3 per cento del PIL, stima destinata ad aumentare poiché da allora alcuni Paesi, tra i quali la Germania e la Francia, hanno annunciato ulteriori misure. Tra le misure di sostegno finanziario alle imprese, di particolare rilievo è stato il rafforzamento del sistema delle garanzie pubbliche, con interventi che, sulla base delle informazioni fornite con i Programmi di stabilità, ammontano potenzialmente a circa il 25 per cento del PIL in Germania, al 14 per cento in Francia e a oltre il 9 per cento in Spagna, mentre superano il 30 per cento nel nostro Paese.

Nel corso dell'istruttoria svolta in Commissione, pur essendo stata pienamente condivisa la necessità di un allentamento temporaneo della disciplina in materia di aiuti di Stato, è stato paventato il rischio che lo stesso, ancorché temporaneo, possa contribuire ad allargare le divergenze economiche tra i diversi Stati membri, soprattutto in ragione della presenza di

spazi di bilancio dei singoli Paesi molto diversificati, minando in tal modo il principio della parità delle condizioni competitive (*level playing field*) che è essenziale per il buon funzionamento del mercato unico.

In particolare, il Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (prof. Rustichelli), ha evidenziato come l'applicazione delle nuove regole temporanee in materia di aiuti di Stato abbia comportato rapidamente una distribuzione di sussidi alle imprese europee inevitabilmente asimmetrica, conseguente alla diversa disponibilità economico-finanziaria dei diversi Paesi membri. Tali asimmetrie rischiano di conseguire, nel medio-lungo periodo, delle conseguenze pregiudizievoli per il buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, per le imprese italiane destinatarie fino ad oggi di minori sussidi rispetto alle imprese di altri Paesi, peraltro colpiti meno fortemente dalla crisi epidemiologica.

A tale riguardo, nel corso delle audizioni è stato, ad esempio, rilevato (prof. Prodi) che a seguito dell'allentamento della politica sugli aiuti di Stato un singolo Paese, la Germania, abbia da sola beneficiato del 52 per cento delle autorizzazioni alle misure di aiuto, a fronte del 48 per cento di tutti gli altri Stati membri.

Inoltre, va tenuto presente che gli effetti economici della pandemia hanno riattivato dinamiche dirette all'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese ai fini della loro ricapitalizzazione, che sono state rese praticabili, a determinate condizioni, dalla Commissione europea per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio.

Proprio in virtù del predetto rischio, si evidenzia come l'esigenza di una robusta risposta di bilancio comune – come quella prospettata in *Next Generation EU* – appaia oggi particolarmente pressante, atteso che le conseguenze della crisi non possono essere affrontate in modo efficace e senza

determinare distorsioni geografiche e settoriali nel mercato unico solo attraverso le politiche poste in essere dai singoli Paesi.

Più in generale, si rileva come abbia recentemente preso l'avvio un dibattito in ordine ad una possibile revisione complessiva della normativa europea sugli aiuti di Stato, che inevitabilmente implica una più generale valutazione sulla politica della concorrenza e sulla strategia industriale.

Tale dibattito è stato innescato anche da alcune recenti decisioni della Commissione europea, e in particolare dal veto posto alla proposta di fusione tra le società Alstom e Siemens, a seguito del quale è stato pubblicato il c.d. manifesto franco-tedesco per la politica industriale europea adatta al XXI secolo, nel quale si afferma la necessità di riformare le attuali regole in materia di *antitrust* al fine di consentire alle imprese europee di effettuare operazioni che le rendano più competitive, suggerendo, tra l'altro, di rivedere le regole sulle concentrazioni europee per consentire una maggiore flessibilità alla Commissione nella sua procedura di valutazione, nonché di semplificare le norme in materia di aiuti di Stato che consentono agli Stati membri di finanziare importanti progetti di ricerca e innovazione.

Al di là di questa legittima posizione politica, ciò che va emergendo in modo sempre più nitido è che a fronte della competizione esasperata che si è scatenata negli ultimi anni con la concorrenza, spesso sleale, di alcune economie emergenti, e dinanzi al consolidarsi, accanto a tradizionali attori come gli Stati Uniti, di nuove realtà geopolitiche, come la Cina, in grado di mobilitare ingenti risorse a sostegno del suo apparato produttivo, l'Unione europea si è trovata in difficoltà, vedendo compromessa la sua capacità di competere ad armi pari in settori strategici preservando la capacità delle sue imprese di operare nei mercati globali anche attraverso una adeguata crescita dimensionale.

In questo nuovo scenario, il rafforzamento del bilancio a lungo termine dell'Unione e il suo spiccato orientamento verso il potenziamento degli investimenti

diretti alla transizione verde e digitale e alla ricerca e innovazione, costituiscono parte di una possibile risposta al fenomeno richiamato.

Analogamente, alcune proposte formulate in relazione all'ampliamento delle risorse proprie dell'UE, possono essere di ausilio nella costruzione di una più solida sovranità economica, industriale e tecnologica europea; ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di istituire una imposta sul carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment mechanism*) volta a ristabilire un equilibrio a tutela delle imprese europee nei confronti di quelle che producono in Paesi con standard meno elevati o assenti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti; parimenti, si allude anche alla previsione di un sistema equo di tassazione dell'economia digitale (la c.d. *digital tax*), che potrebbe ripristinare condizioni di parità competitiva evitando odiosi fenomeni elusivi.

Tali iniziative si dovranno in ogni caso innestare nell'ambito della nuova strategia industriale per l'Europa, che la Commissione europea ha definito per sostenere l'industria europea e le piccole e medie imprese nella competizione globale, assicurando il rispetto di regole di equa concorrenza facendo leva sull'impatto, le dimensioni e l'integrazione del mercato unico per imporre standard mondiali di sostenibilità e affermare una nuova *leadership* digitale dell'Europa.

È evidente dunque che la discussione sulla revisione delle regole degli aiuti di Stato debba essere svolta contestualmente all'approfondimento della strategia industriale, secondo una logica complessiva e non segmentata, che sappia continuare a valorizzare le piccole e medie imprese e al contempo favorire l'affermazione di « campioni europei » nei settori strategici a più alto valore aggiunto, tenendo sempre bene a mente che l'obiettivo comune dev'essere quello di contrastare la concorrenza che viene dall'esterno dell'UE e non già di esasperare la competizione tra Paesi membri.

In questa prospettiva, si condivide il proposito, annunciato dalla Commissione

europea, di riformare, entro il 2021, la disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia alla luce degli obiettivi politici del *Green new Deal* europeo, al fine di sostenere una transizione economicamente efficace e socialmente inclusiva alla neutralità climatica entro il 2050, e si auspica altresì che si possa addivenire ad una più complessiva revisione della normativa europea in materia di aiuti di Stato a favore della sostenibilità e dell'economia circolare, rivolta in particolare alle piccole e medie imprese, anche attraverso un'elevazione della soglia degli aiuti *de minimis*, così come rilevato nel parere espresso dalla X Commissione.

7. La rete di protezione di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti sovrani.

Come accennato, con la definizione delle tre reti di sicurezza per lavoratori, imprese e sistemi sanitari dall'importo complessivo di 540 miliardi di euro, unitamente all'ampliamento a 1.350 miliardi del programma straordinario di acquisto di titoli della BCE, le Istituzioni europee hanno dato una prima forte risposta all'emergenza pandemica.

Le tre reti di sicurezza si caratterizzano per essere accomunate dall'essere strumenti di debito messi a disposizione degli Stati membri a condizioni vantaggiose e utilizzabili a fronte di destinazioni specifiche dei fondi ottenuti mirate a fronteggiare le conseguenze della pandemia: investimenti per le imprese e spese di carattere sociale in favore degli Stati.

7.1. Lo strumento di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE).

Per quanto riguarda lo SURE (*Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*), si tratta, come accennato, di un regime di prestiti concessi dall'Unione europea per finanziare programmi nazionali di sostegno dell'occupazione resi necessari dalla recessione pandemica. Esso si configura come un nuovo e inedito stru-

mento comune, che per la prima volta fornisce ai Paesi colpiti in modo asimmetrico da uno *shock* macroeconomico risorse reperite attraverso il ricorso al mercato da parte della Commissione europea.

Con una dotazione di risorse di 100 miliardi di euro, il SURE fungerà in particolare da seconda linea di difesa per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, aiutando gli Stati membri a proteggere i posti di lavoro. Le condizioni per determinare quando uno Stato membro possa beneficiare di un sostegno a valere su tale strumento sono definite in riferimento a un «repentino e severo aumento della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per preservare l'occupazione».

I prestiti sono attivabili su richiesta dei singoli Stati, chiamati a offrire garanzie in linea con la propria quota sul totale del reddito nazionale lordo dell'Unione. Il sistema di garanzie eviterà la necessità di contributi in denaro anticipati dagli Stati membri, fornendo nel contempo il supporto di credito necessario per garantire un elevato *rating* del credito. A tal fine lo strumento sarà operativo quando tutti i Paesi si saranno impegnati per la loro quota di garanzie che devono nel complesso raggiungere un importo minimo del 25 per cento dell'ammontare massimo dei prestiti di 100 miliardi di euro; l'Italia ha già provveduto nell'ambito del decreto-legge «Rilancio» a fornire le garanzie richieste.

Al pari di *Next Generation EU*, anche la dotazione dello strumento sarà reperita attraverso prestiti che la Commissione europea contrarrà sui mercati finanziari, che saranno poi concessi a condizioni agevolate, da definirsi caso per caso, in relazione alle spese sostenute a partire dal 10 febbraio 2020 per gli schemi di integrazione salariale o per regimi analoghi previsti per i lavoratori autonomi.

Lo Stato membro interessato dovrebbe presentare una apposita richiesta di sostegno; prima che il Consiglio accordi l'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe consultarsi con il medesimo Stato

per valutare l'entità del repentino e severo aumento (verificatosi o atteso) della spesa pubblica destinata alla tutela dell'occupazione; il Consiglio, se sono soddisfatte le condizioni, adotterà poi una decisione di esecuzione che approva l'assistenza finanziaria deliberando a maggioranza qualificata e la Commissione e lo Stato membro beneficiario concluderanno un apposito accordo di attuazione.

Si ricorda che, da ultimo, il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, ha approvato, lo scorso 25 settembre, l'attivazione di un sostegno finanziario a carico del nuovo strumento SURE di importo complessivo pari a 87,4 miliardi di euro, in favore di 16 Stati membri, di cui all'Italia è stata concessa la quota più consistente pari a 27,4 miliardi di euro.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro del SURE sono integrate altre indicazioni tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime: si prevede, tra l'altro, un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; non vi sono in ogni caso dotazioni prestabilite per i singoli Stati membri ed è prevista inoltre la possibilità di rinnovare il debito. Secondo quanto riferito dai rappresentanti della Banca d'Italia, è probabile che il nostro Paese sia tra i tre maggiori beneficiari dei fondi, ai quali possono essere complessivamente concessi finanziamenti fino a un massimo di 60 miliardi.

È interessante notare come SURE si configuri, nella sostanza, come un'attuazione in condizioni di emergenza di un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione nel contesto specifico della crisi dovuta al Covid-19, che mantiene intatta la possibile futura creazione di un analogo strumento a carattere permanente in forza di una diversa base giuridica.

A tale riguardo, si esprime apprezzamento per il fatto che nella comunicazione che delinea la sua risposta economica coordinata all'emergenza pandemica, la Commissione europea si sia impegnata ad accelerare l'elaborazione della proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, che costituisce una priorità urgente e ineludibile nel quadro dell'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, al pari dello sviluppo di un quadro europeo per i salari minimi nazionali.

Tra le proposte prospettate nel corso del dibattito in Commissione era stata, del resto, avanzata l'ipotesi (dott. Gros) di rendere permanente lo SURE seppur studiato per rispondere nell'immediato alle sfide poste dalla pandemia, preferibilmente integrandolo nel bilancio dell'UE.

Anche se si tratta di uno strumento temporaneo, che potrà concedere finanziamenti sino alla fine del 2022, esso potrebbe infatti costituire la base per un vero e proprio stabilizzatore automatico a livello europeo che, come rilevato anche nell'analisi della Banca d'Italia, è uno strumento necessario per il funzionamento di un'unione monetaria.

È altresì interessante notare come la base giuridica dello strumento in questione sia rinvenibile nell'articolo 122 del TFUE, il medesimo già utilizzato durante la crisi finanziaria per la creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) finalizzato ad aiutare gli Stati membri che avevano perso, in tutto o in parte, l'accesso al mercato a causa di un forte aumento dei costi di finanziamento.

In questo caso la pandemia è considerata un evento improvviso ed eccezionale che ha un impatto diffuso e dirompente sui sistemi economici degli Stati membri e che impone una risposta collettiva in uno spirito di solidarietà. In particolare, la creazione del sistema di garanzie basato sui contributi volontari degli Stati membri all'Unione per sostenere l'assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento si fonderebbe sul paragrafo 1 dell'articolo 122 – in quanto l'intervento costituisce una ri-

sposta degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e con misure adeguate, alla situazione economica senza precedenti causata dalla pandemia –, mentre l'organizzazione e la gestione del sistema di prestiti si basano sul paragrafo 2 dell'articolo, che consente al Consiglio di fornire, su proposta della Commissione e a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria temporanea e *ad hoc* dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che esulano dal suo controllo. L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE può essere infatti utilizzato per qualsiasi tipo di evento di crisi eccezionale e non è limitato alle sole crisi di natura finanziaria o di stabilità finanziaria; il Consiglio dispone così di un ampio margine discrezionale per valutare se siano soddisfatte le condizioni di questa base giuridica, come è chiaramente il caso degli Stati membri più colpiti dalle gravi minacce per la sanità pubblica causate dalla pandemia e dalle conseguenze socioeconomiche che ne derivano.

7.2. *Il potenziamento della leva finanziaria della Banca europea degli investimenti.*

Un'ulteriore strategia per far fronte alla crisi pandemica è costituita dal rafforzamento della BEI. L'istituto, che nel programma di lavoro della Commissione è destinato a divenire sempre più la banca deputata a sostenere la «transizione verde» e la lotta al cambiamento climatico, ha articolato con tempestività un pacchetto di risposta immediata all'emergenza da 40 miliardi, attraverso la concessione di garanzie alle banche, linee di liquidità per sostenere il capitale circolante delle imprese e programmi di acquisto di titoli di cartolarizzazioni, per trasferire il rischio di portafogli di prestiti alle PMI; ha inoltre potenziato la collaborazione con le istituzioni di promozione nazionali come la Cassa Depositi Prestiti, tramite una operazione di finanziamento per 1,5 miliardi e disposto l'aumento fino

al 20 per cento degli importi dei finanziamenti già in essere, nonché innalzato la quota finanziabile di ciascun progetto (fino al 100 per cento per controparti del settore pubblico, a fronte del limite usuale del 50 per cento).

La principale misura adottata è costituita tuttavia dall'istituzione del Fondo di Garanzia Pan-europeo, alimentato da garanzie degli Stati fino a 25 miliardi di euro, a copertura di ulteriori operazioni della BEI a prevalente sostegno delle PMI e principalmente attraverso strumenti di garanzia a favore di intermediari finanziari, in grado di mobilitare fino a 200 miliardi di nuovi investimenti entro la fine del 2021. Il fondo di garanzia sarà operativo non appena saranno stati conferiti i contributi di Stati membri che rappresentino almeno il 60 per cento del capitale della BEI e sarà attivo fino alla fine del 2021, data prorogabile dietro approvazione degli Stati Membri.

Questo potenziamento della leva finanziaria della Banca va valutato con estremo favore, anche alla luce del fatto che l'Italia è, storicamente, il maggior beneficiario della finanza della BEI, avendo nel complesso ricevuto 230 miliardi di prestiti per finanziare 2500 progetti; solo negli ultimi 10 anni sono stati erogati 102 miliardi di finanziamenti che hanno permesso di mobilitare 277 miliardi di investimenti in tutto il territorio nazionale e anche nel 2019 l'Italia è stato il primo beneficiario della BEI: oltre 11 miliardi (con un aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente) per oltre 34 miliardi di investimenti sostenuti grazie a 143 diversi progetti.

Va inoltre considerato che, al pari di quanto accaduto con il piano di investimenti della precedente Commissione Juncker, di cui la BEI è divenuta il braccio finanziario esclusivo e di cui l'Italia è stato sinora il secondo Paese beneficiario (con oltre il 15 per cento degli investimenti sul totale di circa 70 miliardi sui 500 previsti in 5 anni), anche nell'ambito del nuovo strumento *Next Generation EU*, la BEI potrà svolgere un ruolo cruciale nel sostenere gli investimenti per la ripresa.

Queste iniziative, assieme ad altre previste nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine, vedranno impegnata in prima linea anche la BEI nella sua qualità di Banca dell'Unione europea, e per tale ragione occorre che tutti gli Stati membri azionisti forniscano un adeguato supporto alla sua azione, anche al fine di fugare il rischio che un aumento indiscriminato dei volumi delle sue attività comporti un deterioramento dei parametri finanziari e per questa via un indebolimento della Banca, la cui solidità è una condizione fondamentale anche per la ripresa dell'economia italiana.

A tale ultimo riguardo, nel corso delle audizioni svolte è emerso, in particolare, (dott. Scannapieco) come negli ultimi vent'anni il PIL italiano sia cresciuto nel complesso del 7,7 per cento, a fronte di una crescita del 32 per cento di quello francese, del 30,6 per cento di quello tedesco e del 43,4 per cento di quello spagnolo. Una delle ragioni fondamentali alla base di questa deludente crescita del prodotto è rinvenibile nella caduta degli investimenti e una delle sfide prioritarie per garantire la ripresa è dunque quella di riportare la spesa pubblica per investimenti sui livelli europei, ossia circa il 3 per cento del PIL contro il 2,2 per cento dell'Italia. Ed è proprio in questa prospettiva che la BEI potrà continuare a giocare un ruolo essenziale, non solo come *partner* finanziario affidabile, che grazie al rating tripla-A emette bond sui mercati a tassi anche negativi, ma anche come operatore capace di offrire al contempo l'assistenza tecnica qualificata necessaria alla programmazione, spesso carente, degli investimenti utili al Paese.

7.3. La linea di credito speciale del MES per le spese sanitarie.

La terza componente della rete di sicurezza adottata in risposta alla pandemia è costituita dalla nuova linea di credito precauzionale del Meccanismo Europeo di Stabilità (*Pandemic Crisis Support*), che potrà erogare complessivamente finanzia-

menti fino a circa 240 miliardi di euro a condizione di utilizzare le risorse per far fronte alle spese direttamente e indirettamente legate all'emergenza sanitaria. L'ammontare di prestiti per ciascun Paese potrà raggiungere un importo pari al 2 per cento del PIL del 2019, che per l'Italia si traduce in circa 36 miliardi.

Secondo quanto riportato nel corso dell'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, per il ricorso alla linea di credito, operativa dallo scorso 15 maggio e attivabile fino alla fine del 2022, non è richiesta l'adozione di un programma di correzione macroeconomica e la sorveglianza, nell'ambito del semestre europeo, sarà limitata all'effettiva destinazione delle risorse utilizzate agli scopi indicati.

Sul rapporto rischi-benefici relativi ad un eventuale ricorso a tale strumento da parte dell'Italia, nel corso delle audizioni sono emerse varie valutazioni.

Le principali argomentazioni a sfavore del suo utilizzo si sono appuntate su tre versanti: i reali effetti economici, il rischio dell'effetto « stigma » che ne deriverebbe e le condizionalità macroeconomiche che potrebbe sorgere in futuro.

Quanto al primo aspetto vi è chi (dott. Gros) ha osservato come dal punto di vista strettamente economico non sia chiaro se all'Italia convenga fare ricorso alla linea di credito del MES, perché se è vero che il relativo prestito avrebbe un costo molto basso, è altresì vero che il debito dell'Italia verso il MES si configurerebbe come debito « *senior* ». A tale riguardo, del resto, è stato comunque altresì evidenziato (dott. Gros) come in ogni caso la sola esistenza di questa nuova linea di credito possa contribuire a contenere eventuali turbolenze sui mercati finanziari anche qualora non dovesse essere utilizzata; in questa prospettiva è stata rilevata anche la possibilità di fare ricorso a questa linea di credito, ma dichiarando pubblicamente che le relative risorse non saranno spese bensì accantonate come riserva in caso di necessità: lo stigma, in tal caso, sarebbe positivo.

Per i sostenitori di tale opzione, il suo principale beneficio sarebbe rinvenibile

nel risparmio sulla spesa per interessi a fronte dell'alternativa del ricorso al mercato, atteso che tenendo conto del differenziale tra il tasso di interesse sui titoli di Stato decennali italiani e quello applicato sulla linea di credito del MES, il pieno utilizzo di tale linea di credito permetterebbe una minore spesa per interessi dell'ordine di 500 milioni in media all'anno nell'arco di un decennio (rappresentanti Banca d'Italia). Inoltre, vi sarebbe il vantaggio di poter utilizzare sin da subito tale possibilità senza dover attendere la compiuta definizione degli ulteriori strumenti europei previsti in risposta alla pandemia (prof. Cottarelli).

D'altro canto, nella stessa prospettiva, non è mancato chi ha sottolineato, viceversa, come il mancato ricorso al MES possa essere interpretato dai mercati come un segno di debolezza del Paese, determinando una sorta di effetto « stigma » al contrario (prof. Quadrio Curzio).

Per quanto riguarda le condizionalità macroeconomiche, è stato altresì rilevato (professoressa Stirati) come il ricorso al MES possa comportare delle insidie nel medio periodo, perché a fronte di una condizionalità iniziale, limitata alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse, la procedura di sorveglianza rafforzata potrebbe far emergere nel tempo la necessità di aggiustamenti della situazione macroeconomica, soprattutto allorché saranno ripristinati in tutto o in parte i vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di Stabilità e Crescita. In questo senso, alcuni, come la professoressa Mazzucato, non ritengono utile il ricorso al MES proprio alla luce di possibili ulteriori condizionalità che potrebbero far riemergere politiche di austerità adottate nel recente passato che hanno avuto esiziali effetti regressivi.

Di parere completamente opposto sono risultati tuttavia altri numerosi auditi. In effetti, nel corso delle audizioni svolte è stato osservato come tali condizionalità si limitano solo ed esclusivamente all'utilizzo delle risorse per far fronte agli effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria e la sorveglianza sarebbe pertanto limitata al

settore sanitario senza possibilità di richiesta di aggiustamenti di natura macroeconomica (prof. Cottarelli). D'altronde, è stato anche evidenziato come l'accesso a strumenti di supporto finanziario implichi in ogni caso una « sorveglianza rafforzata » da parte della Commissione europea, la quale ha tuttavia dichiarato che in questo caso essa sarà mite e circoscritta alla verifica dell'utilizzo dei fondi per il rafforzamento del sistema sanitario in chiave antipandemica (prof. Enzo Moavero Milanesi).

Allo stesso modo, varie personalità intervenute in audizione (prof. Codogno, prof. Micossi, professoressa Reichlin e lo stesso Ministro Gualtieri), hanno evidenziato addirittura l'opportunità di utilizzare appieno tutti gli strumenti messi in campo dall'Unione europea per sostenere gli Stati membri nella gestione della pandemia. Anche il Commissario Gentiloni ha segnalato come, alla luce dei favorevoli tassi di interesse applicati ai prestiti e delle blande condizionalità previste, vi sia l'interesse per l'Italia di ricorrere allo strumento, al pari dello strumento SURE, ricordando peraltro che meccanismi di rendicontazione e verifica delle spese effettuate siano previsti non solo per il MES ma anche per il *Recovery fund*.

In tale contesto, la decisione di attingere o meno alle risorse del MES appare dunque come una scelta di carattere meramente politico che non potrà prescindere da un pieno e necessario coinvolgimento del Parlamento.

8. Il Quadro finanziario pluriennale e il programma Next Generation EU.

8.1. Un bilancio europeo più ambizioso.

Nel corso del ciclo di audizioni svolte la Commissione ha potuto seguire in modo costante e qualificato lo svolgimento delle fasi più complesse del negoziato che ha condotto all'accordo raggiunto, nel corso del Consiglio europeo del 17-21 luglio, sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma *Next Genera-*

tion EU (NGEU), che pur recando alcune differenze rispetto al pacchetto di proposte presentate dalla Commissione il 27 maggio, ne conferma nella sostanza l'impianto originario.

Rispetto alla proposta della Commissione europea, è prospettata una riduzione di risorse complessive, per l'intero settennato, pari a 25,7 miliardi di euro, da 1.100 a 1.074,3 miliardi, pari all'1,067 per cento dell'RNL dell'UE-27, mentre sono confermate le risorse complessive del nuovo strumento NGEU, pari a 750 miliardi di euro, con una differente ripartizione tra sovvenzioni e prestiti (rispettivamente 390 miliardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti, a fronte di 500 e 250 previsti originariamente dalla Commissione).

Il pacchetto di proposte presentato dalla Commissione il 27 maggio è stato giudicato positivamente dalla prevalenza dei soggetti auditi, che ne hanno sottolineato il carattere innovativo, ambizioso e inedito.

In via generale, nel corso delle audizioni, è stato osservato che *Next Generation EU* rappresenta un passo in avanti importante verso l'unione fiscale (dott. Gros e professoressa Reichlin) e un apripista verso una configurazione federalista del bilancio europeo e la creazione di un *safe asset* comune (dott. Giacché), un precedente nella prospettiva del rafforzamento dell'integrazione, sotto il profilo del completamento dell'Unione economica e monetaria, nonché della definizione di un programma economico su basi comuni (Commissario Gentiloni e Ministro Gualtieri).

È stato inoltre enfatizzato (Vicepresidente Sefcovic) come le azioni poste in essere abbiano inaugurato un nuovo capitolo nella storia dell'integrazione europea in virtù della previsione di meccanismi congiunti di finanziamento europei rivolti anche a tutela dell'occupazione.

Dal punto di vista istituzionale è stato in particolare rilevato come *Next Generation EU* e il relativo ricorso al mercato per finanziarlo configuri un rafforzamento del ruolo delle istituzioni sovranazionali rispetto a quelle intergovernative e possa

rappresentare un passo in avanti tra il modello della confederazione intergovernativa e la federazione statale di tipo tedesco, ossia la via dell'Unione federale, basata sulla separazione e non sulla fusione, secondo uno schema in cui le competenze dell'UE dovrebbe essere rafforzate su poche ma importanti questioni (le grandi politiche in materia di ambiente, difesa, ecc.), mentre le altre decisioni sulle politiche rilevanti anche sul piano elettorale spetterebbero agli Stati membri: in tale prospettiva è stato formulato l'auspicio di realizzare un'Unione di Stati sovrani dentro un'Unione sovrana (professor Fabbrini).

È stato, altresì, sottolineato il carattere solidaristico e redistributivo del nuovo programma. Oltre a essere considerati impensabili solo poco tempo fa, qualcuno ha fatto notare che gli strumenti nel quadro del nuovo pacchetto di iniziative europee sono al limite politico e giuridico dei trattati e che, pertanto, si porrà l'esigenza di un loro cambiamento in futuro, di cui si dovrebbe discutere nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa (professor Codogno).

Uno degli elementi di maggiore innovazione delle proposte è rappresentato dal prospettato ricorso ai mercati finanziari per il reperimento delle risorse da destinare a *Next Generation EU*, attraverso l'emissione di titoli da parte della Commissione per conto dell'Unione europea, che rappresenta un cambio di paradigma verso la mutualizzazione e la condivisione dei rischi. Al riguardo, è stata rilevata l'importanza di strumenti del debito a livello europeo, che possano fungere da garanzia rispetto a *shock* catastrofici (dott. Wolff); le risposte a livello nazionale, che sono necessarie ma non sufficienti, determinano da sole forti esternalità all'interno del mercato unico, inficiando le condizioni di parità tra i diversi Paesi. La necessità di interventi comuni a livello dell'Unione europea parte dalla constatazione che i differenti spazi fiscali degli Stati membri possono provocare divergenze, che rischiano di ampliarsi minando il funziona-

mento del mercato unico e dell'eurozona, nonché compromettendo la ripartenza complessiva (Commissario Gentiloni).

Tra l'altro, l'innalzamento del massimale della decisione sulle risorse proprie per l'assunzione di prestiti, attraverso l'aumento del margine di manovra (cd. *headroom*) di 0,6 punti percentuali, per quanto limitato e temporaneo, amplierebbe il bilancio europeo finanziato in *deficit* colmando l'assenza di un bilancio europeo di sufficienti dimensioni che possa svolgere, in via permanente, un ruolo anticiclico (prof. Cottarelli).

Nel confronto con le proposte avanzate in passato in tema di « *eurobond* », vi è stato peraltro anche chi (prof. Tremonti) ha sottolineato come questi ultimi fossero concettualmente configurati come forme di debito dell'Europa per effettuare investimenti europei, mentre l'idea sottesa al *Recovery fund* presenta un doppio livello di debito: un debito dell'Europa e un debito che gli Stati contraggono con la stessa; per quanto concerne l'impatto del nuovo dispositivo, è stato invece rilevato come gli importi messi a disposizione siano importanti ma non risolutivi.

Quanto alle caratteristiche dei titoli emessi dalla Commissione, è stata rilevata la necessità in sede negoziale di preservarne una lunga maturità e dilazione nel tempo (professoressa Stirati). Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si conferma la fissazione di un calendario dei rimborsi, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività fino al 31 dicembre 2058.

Preoccupazione è stata espressa da più parti circa l'articolato *iter* di approvazione delle misure che, in ragione della necessità di bilanciare posizioni diverse nella definizione di un accordo e dell'approvazione all'unanimità, potrebbe rallentare l'operatività e determinare significativi cambiamenti delle proposte iniziali. Si ricorda, infatti, che il Quadro finanziario pluriennale è adottato con un regolamento del Consiglio dell'UE all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Peraltro, il potere attri-

buito alla Commissione di contrarre prestiti per conto dell'Unione è conferito in virtù della decisione sulle risorse proprie di aumentare il massimale al 2 per cento dell'RNL dell'UE, che dovrà essere adottata con una procedura legislativa speciale fissata dall'articolo 311 del TFUE, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, e la decisione entra in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri in conformità alle rispettive norme costituzionali. Esiste quindi la concreta possibilità che posizioni divergenti si manifestino a diversi livelli del processo decisionale. Al fine di sollecitare un rapido perfezionamento dell'*iter* da parte degli Stati membri, nelle conclusioni si sottolinea che questi « procederanno all'approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie, nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali ».

La preoccupazione circa la tempistica di approvazione del pacchetto di proposte si è incrociata, nel corso delle audizioni, con quella riguardante l'effettiva disponibilità delle risorse, comunque non prima del 2021, e la loro distribuzione su un arco temporale pluriennale, che non ne consentirebbe un'integrale fruizione nell'immediato. A tale riguardo, merita ricordare che le proposte iniziali della Commissione prevedevano una parziale anticipazione dell'efficacia di alcune delle misure di sostegno alla ripresa prospettate per il nuovo QFP, nell'ordine di 11,5 miliardi di euro di finanziamenti per l'anno 2020, per aiutare le regioni più bisognose (tramite il programma REACT-EU), per potenziare il capitale delle imprese europee sane (attraverso lo Strumento di sostegno alla solvibilità) e per sostenere chi ha bisogno fuori delle frontiere dell'UE (tramite il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile - EFSD). Nell'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo, è stato però convenuto di non apportare modifiche al QFP 2014-2020, nel contempo precisando che, a causa della situazione eccezionale, le azioni pertinenti avviate dal 1° febbraio 2020 in poi dovrebbero essere ammissibili

al finanziamento a titolo di REACT-EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché perseguano gli obiettivi dei rispettivi programmi.

La maggior parte delle audizioni si è soffermata sulle caratteristiche salienti del nuovo programma *Next Generation EU* e del suo principale strumento, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Quanto alla suddivisione tra sovvenzioni e prestiti, è stata espressa una generale preferenza per i contributi a fondo perduto, per lo più a motivo di non accrescere l'esposizione debitoria del Paese: ciononostante, è stato segnalato da alcuni che la distinzione tra prestiti e trasferimenti agli Stati membri appare meno rilevante (prof. Cottarelli) di quanto percepito nel dibattito in corso, in quanto l'eventuale saldo dei benefici netti deve essere valutato tenendo conto anche degli obblighi di rimborso dei debiti contratti attraverso il bilancio europeo; poiché questi ultimi sono proporzionali al RNL, i benefici netti dipenderanno da quanto l'allocazione dei fondi si discosterà dalle quote di RNL, dando la preferenza ai Paesi più colpiti dalla crisi sanitaria (prof. Micossi). La Commissione prevede, infatti, di introdurre nuove risorse proprie per il rimborso dei prestiti, ma, qualora non dovessero essere approvate, agli Stati membri potrà essere richiesto di concorrere pro quota secondo le ordinarie modalità di finanziamento del bilancio dell'UE.

Relativamente alla ripartizione delle risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, è stato rilevato da alcuni come i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni si basino sui dati del 2019 (o dati precedenti), il che li caratterizzerebbe come strumenti tradizionali, come i fondi di coesione, e non come strumenti basati sullo *shock* pandemico (dott. Wolff). Laddove poi si consideri l'allocazione delle sovvenzioni in percentuale rispetto al prodotto nazionale lordo, tenendo conto dei contributi che i Paesi sono tenuti a versare, risulterebbero privilegiati i Paesi con

redditi minori, tradizionalmente beneficiari delle politiche di coesione come i Paesi dell'Est e la Grecia.

È stata pertanto richiamata da alcuni l'esigenza di considerare l'entità degli effetti causati dalla crisi pandemica e la caduta del PIL nella prima metà del 2020 ai fini della ripartizione delle risorse (professor Ciambetti e professoressa Stirati). A questo proposito, merita segnalare che l'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo ha inserito il criterio del calo del PIL nel 2020 e nel periodo cumulato 2020-2021, in luogo di quello della disoccupazione, ai fini dell'impegno del 30 per cento delle sovvenzioni nel 2023.

Ai fini dell'accesso al Dispositivo, gli Stati membri dovranno elaborare (e trasmettere alla Commissione europea) Piani per la ripresa e la resilienza, che definiscano i rispettivi programmi di riforma e investimento, in coerenza con le sfide e le priorità individuate nel contesto del Semestre europeo e con i Programmi nazionali di riforma. Le raccomandazioni della Commissione europea (*Country Specific Recommendations*) saranno, pertanto, la base per le azioni da finanziare con le risorse messe a disposizione, raccomandazioni che, oltre a focalizzare l'attenzione sui temi della transizione verde e digitale, fanno riferimento, tra l'altro, al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione. L'accesso alle risorse sarebbe dunque subordinato alla necessità, da parte del Paese beneficiario, di predisporre piani di spesa e riforme capaci di affrontare le specifiche sfide nazionali e di garantire al contempo la convergenza sugli obiettivi concordati a livello europeo. Il 17 settembre scorso la Commissione europea ha fornito più specifiche indicazioni sulla redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e sulla presentazione dei relativi progetti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo aver osservato che il *Recovery fund* rappresenta un'occasione unica per affrontare i problemi strutturali del Paese, ha anticipato l'intendimento di presentare in autunno il piano nazionale di recupero

e resilienza, piano che dovrebbe entrare nel dettaglio rispetto alle direttrici sulle quali si sviluppa il PNR (Piano nazionale per le riforme). Il Ministro ha posto l'accento sulla necessità di un equilibrio tra l'esigenza di sostegno agli investimenti, che porti il livello degli investimenti sopra al 3 per cento del PIL, e quella di riduzione del debito pubblico. I primi orientamenti del Governo sulla predisposizione del piano per la ripresa e la resilienza sono contenuti nelle « Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza », trasmesse alle Camere il 15 settembre scorso e in ordine alle quali è stata avviata una specifica attività conoscitiva, cui ha preso parte anche la XIV Commissione, finalizzata a individuare, sulla base di una apposita procedura parlamentare, le priorità nell'utilizzo delle risorse del *Recovery fund*.

La necessità di un grande rilancio delle riforme strutturali e di un ripensamento complessivo della spesa pubblica, da un lato, e di un piano a medio termine per la riduzione del debito in rapporto al PIL, dall'altro, è stata condivisa da altri auditi (Commissario Gentiloni, prof. Codogno e prof. Micossi).

L'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo ha inciso sulla procedura di approvazione dei piani: diversamente da quanto previsto dalle proposte della Commissione europea, per le quali i Piani avrebbero dovuto essere valutati e approvati esclusivamente dalla Commissione stessa, i Piani saranno approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Tale novità avrebbe suscitato perplessità in sede negoziale, anche da parte di Francia, Spagna e Italia, perché rimetterebbe la decisione finale a una sede rappresentativa dei Governi nazionali qual è il Consiglio. Ai fini del rilascio dei fondi, si terrà conto del parere del Comitato economico e finanziario e, qualora il Comitato non riesca a raggiungere il consenso, verrà attivata la procedura che la stampa ha definito « freno d'emergenza »: ogni Stato membro potrà opporsi alla valutazione positiva per gravi scostamenti dall'adempimento soddi-

sfacente dei pertinenti *target* e, su queste basi, richiedere entro tre giorni che la questione sia deferita al Consiglio europeo. Nessuna decisione riguardo i pagamenti potrebbe essere assunta finché il Consiglio europeo o l'Ecofin, da esso delegato, non abbia discusso la questione « in maniera esaustiva ».

Nel corso delle audizioni, è stata posta l'attenzione sulle « condizionalità », che caratterizzerebbero l'attribuzione delle risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Oltre alla necessità di piani progettuali dettagliati, con un'analisi costi-benefici e della loro realizzabilità, sarà fondamentale rispettare la tempistica e i *target*, pena la mancanza o la sospensione della materiale erogazione delle risorse (prof. Moavero Milanesi). La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà, infatti, subordinata al raggiungimento di pertinenti traguardi intermedi e finali. Ciò comporterà per gli Stati membri non solo la necessità di ricercare un accordo sui progetti cui destinare le risorse, ma anche di accettare una forte sorveglianza europea sulle proprie politiche economiche (prof. Micossi), sorveglianza che è stata definita anche come una nuova forma di « dirigismo europeo » sulle attività di investimento e di riforma degli Stati (prof. Moavero Milanesi).

Per quanto concerne la destinazione delle risorse, oltre alle finalità collegate alle grandi priorità della transizione verde e digitale, è stata segnalata l'importanza di prevedere misure e risorse a sostegno del turismo, che risulta particolarmente colpito a seguito della pandemia e che in Italia rappresenta il 13,2 per cento del PIL e circa il 14,5 per cento dell'occupazione (dott. Palmucci). È stata altresì segnalata l'importanza di destinare risorse al rafforzamento della sanità pubblica (professoressa Mazzucato), nonché alle iniziative volte a favorire l'occupazione femminile (dottorssa Iachino e dottorssa Sabbadini). Più in generale, è stato posto l'accento sulla necessità di rilanciare programmi di investimento pubblici e privati per la ripresa: a tale riguardo, è stato

anche proposto di porre a capo di ciascuna filiera di investimento una grande impresa italiana (prof. Quadrio Curzio). Il Commissario Gentiloni ha invece segnalato tra l'altro l'opportunità che gli investimenti privati, che crolleranno nel 2020 e nel 2021 nei settori della transizione verde e digitale, siano compensati da quelli pubblici.

In linea generale, va tenuto presente che la *governance* del Dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, la previsione di meccanismi rigorosi e periodici di verifica a livello UE dello stato di avanzamento delle riforme e dei progetti di investimento indicati nei piani nazionali, sembrerebbe suggerire l'esigenza di introdurre efficaci e trasparenti meccanismi nazionali di monitoraggio che consentano l'appropriato esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Parlamento non soltanto nella fase di predisposizione dei progetti, ma anche in quella della loro attuazione da parte dei soggetti competenti, ciò anche al fine di evitare il rischio di una perdita degli stanziamenti preassegnati all'Italia.

8.2. La transizione ecologica.

Il nuovo bilancio, integrato dallo strumento NGEU, prevede la maggiore integrazione degli obiettivi ambientali, al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo di destinare almeno il 30 per cento della spesa dell'UE al raggiungimento degli obiettivi climatici. Sia il bilancio che *Next Generation EU* dovranno rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici 2030 dell'Unione, che dovranno essere revisionati entro la fine dell'anno, come è stato confermato nel corso dell'audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, che ha altresì ricordato l'importanza della strategia e delle iniziative riguardanti il *Green Deal*. È stata altresì segnalata l'importanza della priorità da attribuire al *Green Deal* europeo e a una coraggiosa strategia industriale eu-

ropea, come due filoni gemelli del piano di rilancio post Covid (professoressa Smerilli).

Le audizioni svolte hanno consentito di approfondire il tema degli effetti dei cambiamenti climatici (prof. Giraud): sono stati presentati dati circa l'impatto sull'aumento delle temperature, sull'innalzamento del livello dei mari, sulle difficoltà di approvvigionamento idrico, sull'aumento di alcune malattie (ad es. la malaria), nonché sulla perdita di biodiversità. Sono stati, altresì, rappresentati gli effetti di alcuni eventi climatici in termini di distruzione delle intere catene di valore (ad esempio, l'effetto delle alluvioni in Thailandia nel 2011 sull'industria automobilistica e su quella elettronica). Il numero degli eventi collegati al cambiamento climatico, che ha causato perdite economiche, è infatti triplicato tra il 1980 e il 2014. I Paesi maggiormente esposti a eventi estremi rappresentano l'11 per cento dell'economia globale e il 28 per cento della popolazione mondiale.

Il tema della transizione verde permea, pertanto, tutto il nuovo quadro finanziario pluriennale e costituisce una delle grandi priorità cui orientare le varie azioni in modo più o meno diretto.

Per quanto riguarda la situazione nazionale, nel corso delle audizioni è stato rilevato che la realizzazione di misure di rilancio e trasformazione del Paese verso lo sviluppo sostenibile dovrà essere garantita con le nuove risorse europee e attraverso una ricomposizione del bilancio pubblico; in questa prospettiva, è stato proposto il progressivo azzeramento dei 19 miliardi di sussidi dannosi all'ambiente, da trasformare in sussidi alle imprese per la transizione ecologica e l'economia circolare e in investimenti straordinari per aumentare la competitività del Paese e aiutare il suo sviluppo sostenibile e inclusivo (prof. Giovannini). È stata, altresì, proposta la realizzazione di un piano di investimenti dedicati alle città e ai territori per rendere il Paese più sicuro e resiliente (prof. Giovannini).

I piani per la ripresa e la resilienza, che gli Stati membri dovrebbero elaborare (e

trasmettere alla Commissione europea) per accedere al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, devono essere coerenti anche con le sfide e le priorità individuate con i Piani nazionali per l'energia e il clima e con i Piani per una transizione giusta.

Il riorientamento del Semestre europeo nella chiave della crescita sostenibile è ormai avviato e proseguirà secondo una serie di passaggi: dapprima la Strategia per la crescita sostenibile – che per il 2021 è stata presentata dalla Commissione il 17 settembre scorso – e successivamente le relazioni per Paese in cui dovrà essere presente una sezione dedicata alla sostenibilità ambientale.

Le raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2020, tra l'altro, prevedono che l'Italia concentri gli investimenti sulla transizione verde, in particolare su una produzione e un utilizzo puliti ed efficienti dell'energia, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, sul trasporto pubblico sostenibile.

Il Commissario europeo Timmermans ha ricordato il carattere strategico di alcune tipologie di investimenti per l'Italia: dal trasporto sostenibile all'efficienza energetica, dalla gestione dei rifiuti al dissesto idrogeologico, fino alla riconversione dell'ILVA in produzione di acciaio « verde ».

8.3. *La trasformazione digitale.*

La transizione digitale è l'altra priorità alla base della strategia di crescita, che informa le azioni del programma della Commissione. Negli scorsi mesi la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte per promuovere e sostenere la transizione digitale dell'UE, che contemplano iniziative in ogni settore, dal potenziamento della connettività e delle infrastrutture, al rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, a nuove misure per il sistema delle imprese e per migliorare le competenze digitali degli europei. La strategia per i dati, di cui è stata sottolineata l'importanza nel corso delle

audizioni, propone la creazione di un *cloud* europeo per competere a livello internazionale nei *big data*.

Nel corso delle audizioni è stata segnalata l'importanza di destinare risorse alla riduzione del *digital divide*, per l'esigenza di riequilibrio del sistema e di una maggiore attenzione alla dimensione digitale delle aree non urbane, delle comunità montane e delle isole, che risultano penalizzate rispetto alle aree urbane.

Il « divario digitale » è inoltre riferibile alle disuguaglianze digitali multidimensionali legate alle opportunità socioeconomiche di accesso alla tecnologia digitale e alle capacità socioeconomiche di utilizzare efficacemente le tecnologie digitali. Per questa ragione, è stata sottolineata l'opportunità di azioni per ridurre i divari, che si stanno aggravando con la pandemia, finalizzate a sostenere l'inclusività, la sostenibilità e la non discriminazione (professoressa Smerilli).

Le raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2020 prevedono, tra l'altro, che l'Italia concentri gli investimenti anche sulla transizione digitale, in particolare su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali. In questo quadro, tra le sfide principali nell'utilizzo del *Recovery Fund*, dovrà essere contemplata anche quella di colmare il *deficit* tra la domanda e l'offerta di competenze digitali, con un'attenzione particolare alla differenza di genere, che si riflette anche in tale ambito.

Il citato pacchetto di investimenti a favore dello sviluppo sostenibile delle città e dei territori stima in 18,6 miliardi di euro le risorse necessarie per la trasformazione digitale in un periodo compreso tra uno e sei anni.

8.4. *Il nodo delle risorse proprie e del dumping fiscale per una nuova « fiscalità europea ».*

Una delle questioni dibattute nel corso delle attività conoscitive svolte dalla Commissione attiene alla politica fiscale e tributaria dell'UE, aspetti forse tra i più

trascurati nel dibattito pubblico nonostante costituiscano i principali nodi irrisolti della costruzione dell'architettura europea e ne condizionino i possibili sviluppi.

A un quarto di secolo dall'avvio del mercato unico e a un quinto dall'introduzione dell'euro, l'Unione europea non si è infatti ancora dotata di una adeguata politica di bilancio, né tantomeno di una propria articolata politica fiscale.

Pur con qualche titubanza, dopo la crisi del decennio scorso, sono stati rafforzati gli strumenti per assicurare l'obiettivo della stabilità monetaria, finanziaria e bancaria; parimenti, sono stati potenziati gli strumenti per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ma ciò è avvenuto in una logica prettamente conservativa, con l'obiettivo ultimo di salvaguardare, attraverso il rispetto dei vincoli sul *deficit* e sul debito, gli equilibri di bilancio, sacrificando però di conseguenza gli obiettivi di crescita reale, occupazione e coesione sociale e i principi di eguaglianza e solidarietà che l'Europa aveva posto come sue fondamenta e che si riflettono nei trattati.

A ciò si aggiunga, come evidenziato dal prof. Fitoussi, che l'Europa è al momento priva di strumenti di politica economica come il potere di svalutare la moneta e che le politiche unionali adottate negli ultimi anni hanno individuato come centro di gravità le politiche per la competitività, che presuppongono bassi salari, invece che puntare ad un aumento degli investimenti.

L'esito di tale evoluzione non è stato soltanto quello di un Continente che in questi decenni è costantemente cresciuto assai meno rispetto ad altre aree avanzate del pianeta — Stati Uniti *in primis* — quanto piuttosto una sempre più evidente discrasia tra gli obiettivi « nobili » posti alla base dell'Unione europea e gli strumenti e i meccanismi decisionali previsti per perseguirli.

Per comprendere in modo plastico la profondità di questo *gap* tra fini e mezzi è sufficiente rileggere il combinato disposto dell'articolo 2 dedicato ai valori e dell'articolo 3 relativo agli obiettivi dell'UE

del Trattato sull'Unione Europea: dignità della persona umana, pace, benessere, libertà, sicurezza, giustizia, economia sociale di mercato per la piena occupazione, giustizia e protezione sociale, solidarietà tra generazioni e tra gli Stati membri, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, progresso scientifico ed economico, ecc.

Questo ampio elenco di ambiziosi obiettivi comuni posti alla base dell'edificio europeo sembra contrastare in modo eclatante con i mezzi che l'UE ha a disposizione per conseguirli con successo, considerata anche la delimitazione delle competenze che i Trattati fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.

La mancanza di un *budget* europeo all'altezza delle sfide della modernità appare in questa prospettiva come la questione cruciale, dalla quale dipende in definitiva la concreta possibilità di avere un'Unione più forte che non sia percepita dai cittadini europei come un fardello, un semplice insieme di vincoli, regole e procedure che limitano la sovranità nazionale senza alcuna reale e percepibile contropartita sui livelli di benessere e coesione sociale.

A questa lacuna sottesa all'architettura istituzionale ed economica dell'Unione europea non sembrano aver posto rimedio le innovazioni apportate all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che pur dispone, testualmente, che « l'Unione si dota » nell'ambito del proprio bilancio, « dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche » e al contempo autorizza il Consiglio — seppur con una procedura legislativa speciale deliberata all'unanimità e soggetta a ratifica da parte degli Stati membri — ad « istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente » nel contesto di una decisione sulle risorse proprie.

E veniamo così al cuore di una delle questioni principali, ossia le modalità di finanziamento, sul versante fiscale, del bilancio dell'Unione europea, che appare del tutto inadeguato sotto molteplici profili. Anzitutto, per le sue dimensioni, pari,

secondo quanto previsto nell'accordo raggiunto nell'ultimo Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, a 1.074,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 in termini di impegni (a prezzi 2018), pari all'1,067 per cento dell'RNL dell'UE-27, cui si aggiungono, ma solo *una tantum*, i 750 miliardi di euro (a prezzi 2018) da utilizzare allo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 (390 miliardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti), portando così il totale complessivo del bilancio a 1.824,3 miliardi di euro.

Questo volume di risorse mobilitabili, che non è in alcun modo assimilabile a quello ad esempio del bilancio federale statunitense, appare per molti versi asfittico rispetto agli ambiziosi obiettivi in tema, ad esempio, di transizione verde e trasformazione digitale declinati per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, soprattutto alla luce del nuovo contesto socio-economico *post* pandemia che aggraverà le difficoltà, già riscontrate dall'UE, nel far fronte alle nuove sfide della globalizzazione o, per taluni, dell'attuale scenario di de-globalizzazione.

In secondo luogo, quale questione parimenti rilevante, sovvien il fatto che in via ordinaria – ossia al netto della recente e senz'altro apprezzabile innovazione del ricorso al mercato dei capitali da parte della Commissione UE per il finanziamento del *Recovery fund* – il bilancio dell'UE è incentrato in larghissima parte (oltre il 70 per cento), sui contributi versati dagli Stati membri e ciò si configura come un fattore implicito di resistenza all'ampliamento della sua leva finanziaria per il perseguimento di politiche comuni.

L'attuale sistema delle risorse proprie si fonda, come è noto, su tre principali categorie di entrate: *a*) le cosiddette risorse proprie tradizionali (soprattutto dazi doganali); *b*) la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto; e *c*) la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo. Tra queste, solo le prime sono una fonte diretta di entrate e pertanto classificabili come « autentiche » risorse proprie dell'UE, mentre le altre due categorie sono

essenzialmente contributi nazionali che gli Stati membri devono mettere a disposizione del bilancio dell'UE.

Nonostante fossero stati in origine introdotti come elemento « residuale » del sistema delle risorse proprie, i contributi basati sul reddito nazionale lordo sono divenuti nel tempo la componente preponderante del sistema, la cui entità alimenta nei cittadini la convinzione che essi non siano altro in definitiva che un ulteriore fattore di costo a fronte del quale non si avvertono benefici tangibili.

Questo assetto anomalo, che contribuisce a indebolire la fiducia nelle Istituzioni europee limitandone l'operatività, si è rivelato molto difficile da riformare, poiché richiede, come accennato, l'unanimità degli Stati membri e la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

Non è quindi un caso che l'ultima sostanziale modifica di rilievo apportata al sistema delle risorse proprie risalga agli anni '80, con l'adozione dei cosiddetti « pacchetti Delors ». Da allora si sono succedute numerose iniziative – proposte della Commissione, dichiarazioni del Consiglio, gruppi di lavoro interistituzionali di alto livello, pronunciamenti del Parlamento europeo –, tutte però senza alcun esito apprezzabile.

L'uscita del Regno Unito dall'UE, l'affacciarsi di una serie di nuove priorità strategiche, in particolare sul versante ambientale e dell'innovazione tecnologica, nonché, ora, il mutato contesto *post* pandemia, hanno riportato al centro il tema dell'architettura del bilancio dell'UE e, in generale, della sua (ancora assente) politica tributaria e della (ancora incompiuta) Unione fiscale.

In questo quadro, nel corso delle audizioni è stato evidenziato (prof. Falsitta) come ad oggi non sia declinato in modo chiaro nei Trattati il concetto di « interesse fiscale europeo » e come la fiscalità europea sia volta essenzialmente a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico, riflettendo una idea di « uguaglianza » semplicemente formale: il contribuente è percepito non come persona, bensì come *homo oeconomicus* che agisce

nel sistema produttivo e al quale deve essere garantita parità di trattamento piuttosto che la tutela dei diritti sociali, che rimane una prerogativa quasi esclusiva degli Stati membri.

Anche le recenti proposte avanzate in tema di risorse proprie – seppur costituiscano un apprezzabile passo in avanti nella costruzione di una nuova fiscalità europea – oltre ad apparire limitate nella loro dimensione quantitativa, sembrano ancora una volta progettate secondo quell'approccio funzionalista che ha sinora caratterizzato l'eurodemocrazia; approccio che si traduce in una logica di ingegneria fiscale che seppur apprezzabile per i profili di coerenza con le politiche europee, in particolare in tema di cambiamenti climatici, economia circolare e tutela del mercato unico, non sembra nel complesso porre le basi «valoriali» di un nuovo impianto tributario europeo.

Occorre poi rilevare come al netto dei prestiti contratti sul mercato per finanziare il *Recovery fund*, il peso delle nuove risorse proprie di natura «fiscale» nel bilancio dell'UE rimarrebbe comunque modesto e l'incidenza dei contributi nazionali resterebbe comunque di gran lunga preponderante.

Al riguardo, va evidenziato che in base all'accordo raggiunto dai *leader* europei, l'unica nuova risorsa propria che entrerebbe in vigore all'inizio del nuovo ciclo di bilancio sarebbe quella legata all'uso dei rifiuti di plastica – ossia un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica – laddove invece la Commissione europea aveva proposto, nel maggio 2018, di introdurre, sin da subito, un più articolato paniere di nuove risorse proprie comprensivo, tra l'altro, di una risorsa basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, per poi proporre nuove risorse proprie aggiuntive in una fase successiva del periodo finanziario 2021-2027.

Il citato accordo – che prevede sia un aumento permanente del massimale delle risorse proprie pari all'1,4 per cento del RNL dell'UE in considerazione delle in-

certezze economiche e della *Brexit*, sia un innalzamento temporaneo di ulteriori 0,6 punti percentuali per il ricorso ai mercati finanziari ai fini del reperimento delle risorse da destinare a *Next Generation EU* – contempla invece un approccio in quattro fasi temporali: 1) una nuova risorsa propria legata, come accennato, all'uso dei rifiuti di plastica; 2) un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e proteggere le imprese che sostengono i costi per raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni, e la tassazione digitale (che dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione europea, basarsi sul lavoro in corso in sede OCSE per una tassazione condivisa a livello globale dei proventi delle società attive in questo campo, fermo restando che, in caso di mancato accordo in sede OCSE, la Commissione europea ha già manifestato la sua intenzione di procedere comunque entro il 1o gennaio 2023); 3) una proposta riveduta sul sistema per lo scambio di quote di emissioni ETS, con possibile estensione anche ai settori marittimo e dell'aviazione; 4) altre risorse, tra cui una forma di imposizione sulle transazioni finanziarie.

Come è noto, dalla Decisione in tema di risorse proprie e dalla relativa ratifica da parte dei Parlamenti nazionali, dipende in definitiva la capacità di rimborso di capitale e interessi dei prestiti che saranno contratti dalla Commissione a titolo di *Next Generation EU*.

È infatti evidente che senza queste nuove fonti di entrata del bilancio UE occorrerebbe innalzare i contributi nazionali, atteso che qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all'Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall'assunzione di prestiti gli Stati membri dovranno mettere a disposizione della Commissione le risorse necessarie a tal fine. Nell'ipotesi in cui non si riuscisse a disporre dei relativi proventi, anche per la persistenza delle riserve di vario genere emerse in sede negoziale su alcune delle nuove risorse proprie, le Conclusioni del Consiglio europeo del luglio

scorso affermano che, in relazione agli stanziamenti per *Next Generation EU*, la decisione sul sistema delle risorse proprie specificherà i casi e le condizioni in cui agli Stati membri potrà essere richiesto di concorrere pro quota a finanziare i nuovi programmi secondo le ordinarie modalità di finanziamento del bilancio dell'UE.

Viceversa, nell'ipotesi più ottimistica, in cui si attivassero tempestivamente nuove risorse proprie e i relativi proventi risultassero adeguati, si può supporre che sarebbero disponibili risorse più consistenti da destinare a sovvenzioni e prestiti. Nel loro insieme queste nuove risorse proprie, oltre a contribuire a finanziare, dal 2027, il rimborso e gli interessi dei finanziamenti raccolti sul mercato, potrebbero anche condurre a una riduzione dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione 2021-2027 ad un livello inferiore a quanto versato nel 2020.

In ogni caso, in ordine alla risorse proprie la Commissione condivide pienamente la posizione del Governo italiano, che si è sempre espresso a favore di soluzioni che contribuiscano anche alla progressiva armonizzazione del quadro fiscale in chiave anti-elusione e anti-*dumping*, sostenendo sia la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), sia l'introduzione di una nuova tassa sulle transazioni finanziarie, oltre che di una *digital tax* che permetterebbe di reperire risorse da quei soggetti, quali le grandi imprese multinazionali, che finora hanno tratto vantaggio dal mercato unico senza tuttavia partecipare ai relativi costi o facendolo in modo molto limitato. Parimenti, la Commissione è in sintonia con le posizioni, molto avanzate, assunte dal Parlamento europeo, che sottolineano da molto tempo la necessità di implementare in modo significativo il sistema delle risorse proprie anche mediante l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie. Il Parlamento europeo si è pronunciato da ultimo nella risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, rilevando, tra l'altro, la necessità,

al fine di migliorare la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di *Next Generation EU*, che tali oneri siano coperti interamente da entrate derivanti da autentiche nuove risorse proprie.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse anche proposte di carattere innovativo sul versante della fiscalità europea.

In particolare, è stato sottolineato (prof. Falsitta) come ai fini del completamento dell'Unione economica e monetaria sia essenziale concepire un nuovo sistema fiscale europeo che sia anzitutto comprensibile, e per questa via « politicamente » accettabile, da parte dei cittadini europei: un sistema fondato, sul modello di *Next Generation EU*, su un nuovo debito comune, da ripagare con imposte comuni, per sostenere « interessi fiscali » comuni.

In tale prospettiva è stata evidenziata l'opportunità di impostare le nuove risorse proprie come « imposte di scopo », non genericamente affluenti al bilancio a lungo termine e non solo vagamente collegate ai nuovi programmi prioritari dell'UE, e quindi ad esempio di destinare: *a)* il gettito di una eventuale imposta sulle transazioni finanziarie per finanziare, irrobustendolo, il Pilastro europeo dei diritti sociali, magari abbinando la proposta di salario minimo a quella di un « reddito minimo per la resilienza trasformativa », destinato a riqualificare la forza lavoro sulle nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità, *b)* il gettito della nuova *Border carbon tax*, della *plastic tax* e dell'estensione del sistema di scambio delle quote di emissioni, a sostenere il *Green Deal europeo* e gli investimenti in infrastrutture eco-ambientali anche trans-europee, a cominciare da quelli per un'economia pulita dell'idrogeno; *c)* il gettito della *digital tax* a finanziare da un lato, le sfide della trasformazione tecnologica (5G, intelligenza artificiale, *cloud*, computer quantistici, robotica, cibersicurezza, aerospazio, ecc.), al fine di favorire l'emersione di « campioni europei » nei settori strategici; dall'altro gli investimenti, in particolare in campo socio-sanitario, per accrescere la

resilienza da possibili incognite future che quelle stesse innovazioni tecnologiche potrebbero determinare.

Inoltre, al fine di sostenere una pervasiva riconversione ecologica degli attuali modelli di produzione e consumo, è stata avanzata l'ipotesi di rivedere profondamente il regime armonizzato dell'IVA, al fine di consentire agevolazioni selettive, in termini di esenzioni e aliquote differenziate, per i beni e i servizi prodotti secondo standard avanzati di sostenibilità ambientale certificati da strumenti europei già esistenti e collaudati, quali il sistema comunitario di ecogestione ed *audit* ambientale (Emas) e il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel): l'IVA diverrebbe così l'embrione di una nuova forma di fiscalità ecologica europea, volta a far compiere un salto di qualità alla politica fiscale unionale.

Allo stesso tempo, è stato evidenziato come il presupposto fondamentale per una discussione seria circa la definizione di un impianto tributario europeo sia il superamento di quelle condotte degli Stati membri che tramite abusi di diritto alterano la concorrenza tra le imprese, producono ingiustizia e sottraggono risorse preziose agli Stati, ossia superando il fenomeno del c.d. *dumping* fiscale.

Appare infatti sempre più politicamente ed economicamente inaccettabile che in un'area di libero scambio come l'UE, in cui i capitali sono liberi di muoversi e in cui, per evitare distorsioni alla concorrenza, gli aiuti alle imprese sono soggetti a un rigoroso regime autorizzativo da parte della Commissione europea, esistono veri e propri paradisi fiscali, di cui si avvantaggiano in particolare le multinazionali, che si traducono in una riduzione della base imponibile di altre nazioni. Questa forma di competizione fiscale è stata sinora tollerata perché ritenuta parte essenziale della globalizzazione finanziaria, ma si rivela oggi ormai insostenibile poiché sottrae ingenti risorse alle finanze pubbliche di quei Paesi, come l'Italia, a cui, nello stesso tempo, si richiede rigore finanziario.

Nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (prof. Rustichelli), è emersa in modo nitido la problematicità e la clamorosa entità del fenomeno.

Al riguardo, è stato evidenziato come l'attuale quadro normativo dell'Unione europea determini una disparità di condizioni concorrenziali nel mercato tra Stati membri e operatori, in quanto, da un lato, favorisce il *dumping* fiscale, nonché contributivo, tra Paesi e, dall'altro, è inadeguato a garantire una tassazione efficace ed equa dell'economia digitale.

L'esperienza, unica nella storia del continente europeo, di un'unione monetaria accompagnata da una crescente integrazione dei mercati reali e finanziari, appare oggi sempre più incrinata dall'assenza di stringenti regole comuni fiscali e contributive. Tale vuoto normativo rende possibile ad alcuni Stati membri di porre in essere pratiche di *dumping* che possono minare le fondamenta della stessa costruzione europea. Paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono veri e propri paradisi fiscali nell'area Euro, che attuano pratiche fiscali aggressive che danneggiano le economie degli altri Stati membri e che, anche grazie a queste pratiche, registrano elevatissimi tassi di crescita. Ne è prova la circostanza che nell'ultimo quinquennio il PIL italiano è cresciuto solo del 5 per cento, mentre il PIL dell'Irlanda è cresciuto del 60 per cento, quello del Lussemburgo del 17 per cento e quello dell'Olanda del 12 per cento. Altrettanto significativi risultano i dati relativi al reddito pro-capite nei diversi Paesi. A fronte di un reddito pro-capite nel 2019 in Italia pari a euro 28.860, si registra in Lussemburgo un reddito pro capite di 83.640, in Irlanda di 60.350 e in Olanda di euro 41.870.

I trattati dell'Unione non fanno direttamente riferimento alla concorrenza fiscale. Attraverso la risoluzione del dicembre 1997 su un Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, gli Stati membri si sono politicamente impegnati ad astenersi da pratiche fiscali dannose, mentre le norme UE in materia di

aiuti di Stato impediscono di concedere un trattamento fiscale favorevole a determinate imprese. Tuttavia, né il Codice di Condotta, né le norme sugli aiuti di Stato, hanno limitato in misura significativa la capacità dei Paesi di utilizzare il proprio sistema fiscale come leva competitiva sleale, con effetti negativi sull'economia e sulla coesione dell'Unione europea nel suo complesso.

Sempre il Presidente dell'Antitrust ha avuto modo di rilevare come la concorrenza fiscale sleale generi evidenti vantaggi per taluni Paesi: il Lussemburgo, Paese di circa 600 mila abitanti, è in grado di raccogliere imposte sulle società pari al 4,5 per cento del PIL, a fronte del 2 per cento dell'Italia; anche l'Irlanda (2,7 per cento) fa meglio dell'Italia, nonostante un'aliquota particolarmente bassa, che è, però, in grado di attrarre imprese altamente profittevoli con un margine operativo lordo mediamente pari al 69,4 per cento del valore aggiunto prodotto.

È stato inoltre osservato come gli investimenti internazionali si adattino alla geografia della concorrenza fiscale: l'Italia attira investimenti esteri diretti pari al 19 per cento del PIL; il Lussemburgo pari a oltre il 5.760 per cento, l'Olanda al 535 per cento e l'Irlanda al 311 per cento. Valori così elevati non trovano spiegazione nei fondamentali economici di tali Paesi, ma sono in larga parte riconducibili alla presenza di società veicolo. In effetti, le imprese a controllo estero rappresentano oltre un'impresa su quattro del Lussemburgo, mentre generano il 73,6 per cento del margine operativo lordo complessivo prodotto dalle imprese in Irlanda, a fronte del 12,7 per cento in Italia.

Uno studio commissionato dal Ministero delle Finanze olandese mostra che i soli flussi finanziari (dividendi, interessi e *royalties*) che attraversano le società di comodo olandesi ammontano a 199 miliardi di euro (il 27 per cento del PIL del Paese). Ma se alcuni Paesi ci guadagnano, è l'Unione europea a perderci, visto che le multinazionali reagiscono alla concorrenza fiscale, localizzando le loro sedi proprio nei Paesi europei con una tassa-

zione più favorevole e ciò drena risorse dagli Stati in cui il valore è effettivamente prodotto.

Alcune ricerche stimano che, a causa della concorrenza fiscale sleale a livello europeo, il fisco italiano perde la possibilità di tassare oltre 23 miliardi di dollari di profitti: 11 miliardi di profitti vengono spostati in Lussemburgo, oltre 6 miliardi in Irlanda, 3,5 miliardi in Olanda e oltre 2 miliardi in Belgio. Ciò comporta un danno per l'Italia che può essere stimato tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l'anno. Infine, va tenuto presente che Irlanda, Olanda e Lussemburgo raccolgono circa 270 miliardi di dollari di profitti «sviati», e che tali paradisi fiscali non si fanno neppure carico, non avendo sul proprio territorio gli opifici industriali delle società che hanno ivi spostato la propria sede fiscale, dei costi degli ammortizzatori sociali. Si tratta di un fenomeno che assume un ulteriore risvolto problematico nel caso dei Paesi che affiancano a tali pratiche fiscali sleali la pretesa, come accennato, di uno stretto rigore di bilancio da Paesi dai quali drenano risorse.

La concorrenza fiscale sleale riduce poi anche la capacità dell'Unione europea nel suo complesso di raccogliere risorse, in tal modo impedendo una più equa tassazione dei profitti delle imprese. Infatti, come evidenziato da uno studio della stessa Commissione europea, le pratiche di *profit-shifting* hanno generato negli ultimi 20 anni minori entrate per l'Unione europea nell'ordine di 35-70 miliardi di euro all'anno.

È stato inoltre messo in evidenza come la concorrenza fiscale sleale abbia altresì un impatto negativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla composizione del prelievo fiscale. La tassazione, infatti, tende a spostarsi su basi imponibili non trasferibili quali gli immobili, i lavoratori dipendenti, i veicoli e i carburanti. Si tratta, peraltro, di dinamiche che possono minare anche la parità di condizioni sul mercato, avvantaggiando in modo sproporzionato alcuni tipi di imprese e i loro dipendenti.

Altrettanto dannose sono le pratiche di *dumping* sociale e contributivo che danneggiano i lavoratori e incentivano le delocalizzazioni delle imprese in Paesi che offrono minori tutele ai lavoratori e ridotti standard di tutela ambientale. A tale riguardo, le differenze tra i Paesi europei sono significative: ad esempio, nel 2019, il costo medio di un'ora di lavoro in Polonia è stato di 10,7 euro, mentre in Italia di 28,8 euro. Va considerato, inoltre, che mentre in Italia il 28,7 per cento del costo del lavoro è dovuto al versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e ad altri costi (ad esempio, per la formazione), la percentuale di tali oneri ulteriori scende al 18,4 per cento in Polonia. Al tempo stesso, a fronte di livelli di investimenti in sicurezza sul lavoro e di tutele ambientali eterogenei, la Polonia riceve ogni anno oltre 12 miliardi di euro netti dall'Unione europea, mentre l'Italia è contributore netto di 5 miliardi.

Anche in questo caso siamo dunque di fronte a una pratica che mina alle radici la tenuta del mercato unico, falsando la concorrenza tra imprese, soprattutto le più piccole e che, in ultima analisi, determina una rovinosa concorrenza al ribasso nelle politiche sociali ed ambientali.

In questo quadro, non possono non condividersi le ulteriori considerazioni svolte dal Presidente Rustichelli laddove ha affermato come a tali preoccupazioni non abbia corrisposto finora una capacità altrettanto forte di risposta da parte delle autorità dell'Unione. Anche lo strumento degli aiuti di Stato, finora utilizzato in quanto unico disponibile, è apparso inadeguato a contrastare le pratiche fiscali aggressive dei paradisi fiscali europei, atteso che il meccanismo di recupero dagli stessi operatori economici dei vantaggi fiscali indebiti concessi da un Paese si è rivelato scarsamente deterrente e, anzi, incentiva gli Stati a praticare forme di concorrenza fiscale sleale.

A tale riguardo è stato citato, ad esempio, l'indagine sugli aiuti di Stato in base alla quale nel 2016 la Commissione europea ha concluso che l'Irlanda ha illegalmente concesso ad Apple vantaggi fiscali

indebiti per un totale di 13 miliardi di euro relativi al periodo 2003-2014; sulla base dei dati contenuti nell'indagine della Commissione, è possibile stimare che l'ammontare di imposte non versate da Apple nel periodo 2003-2014 rappresenta circa il 22 per cento del totale delle tasse sugli utili pagate dalle imprese in Irlanda nello stesso periodo (58,6 miliardi di euro); i 13 miliardi di euro (14,3 miliardi se si aggiungono gli interessi) che Apple ha versato all'Irlanda ad esito della decisione della Commissione del 2016 rappresentano circa il 5 per cento del PIL di tale Paese. Facendo un paragone con l'Italia in proporzione ai rispettivi PIL, è come se il nostro Paese avesse ricevuto da Apple circa 90 miliardi di euro.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'introduzione di un più robusto e articolato paniere di imposte europee debba essere necessariamente accompagnata dall'avvio di un pervasivo processo di revisione delle maggiori asimmetrie fiscali presenti nei Paesi dell'Unione europea che possa auspicabilmente condurre anche alla fissazione di un livello minimo della tassazione, in particolare societaria, tale da prevenire simili forme di concorrenza fiscale sleale che risultano peraltro ancora più dannose nell'attuale contesto di severa recessione.

Inoltre, per addivenire ad un'autentica Unione fiscale occorre in prospettiva intervenire sugli assetti istituzionali, sia superando le competenze limitate dell'UE volte soltanto a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico, sia semplificando radicalmente i meccanismi decisionali, tra i più gravosi previsti dal Trattato. L'esperienza ha dimostrato, infatti, che né la « cooperazione rafforzata » di cui all'articolo 20 del TUE, né il ricorso all'articolo 116 del TFUE per evitare distorsioni alla concorrenza dovute a disparità delle norme fiscali nazionali, hanno garantito progressi in tale direzione, mentre il ricorso sistematico alla c.d. clausole passerella potrebbe essere una soluzione solo di carattere transitorio ma invero inadatta a superare le distorsioni evidenziate.

Appare dunque necessario adoperarsi per addivenire ad una modifica dei Trattati che possa andare alla radice del problema, passando dal voto all'unanimità alle maggioranze qualificate in materia fiscale, ferma restando la ratifica dei Parlamenti nazionali sulla Decisione sulle risorse proprie. Al contempo, al fine di conferire più solide basi democratiche ad un nuovo fisco europeo occorre che al Parlamento europeo sia attribuito uno specifico potere di iniziativa legislativa, in conformità al principio « *no taxation without representation* ».

8.5. *Il problema del pieno utilizzo dei fondi europei e la centralità delle politiche di coesione.*

Nel corso delle audizioni, è stato da più parti osservato come, a prescindere dall'ammontare di risorse di cui l'Italia potrebbe beneficiare, è necessario puntare a un loro pieno ed efficiente utilizzo.

Considerato che l'allocatione delle risorse dipenderà sostanzialmente dalla capacità progettuale e propositiva degli Stati membri, vengono in rilievo, nel caso dell'Italia, i problemi legati all'utilizzo dei fondi europei, tenuto conto delle *performance* negli anni passati.

Nel corso dell'audizione del Direttore per l'Agenzia della coesione sono stati evidenziati gli elementi salienti dello stato di attuazione della programmazione 2014-2020: un livello di spesa complessiva riferita a tutti i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali, che si è attestato al 28,5 per cento al 31 dicembre scorso, pagamenti riguardanti tutti i fondi strutturali pari al 35 per cento delle disponibilità. Con riferimento al FESR, che è il fondo per cui l'Agenzia svolge la sua attività di coordinamento, i pagamenti in Italia raggiungono il 31 per cento, contro una media UE del 35 per cento: con riferimento al FSE, essi raggiungono il 32 per cento, contro una media UE del 39 per cento.

Sebbene i programmi abbiano fatto registrare una accelerazione nella loro

attuazione nel corso dell'ultimo anno, che ha portato al raggiungimento dei *target* di spesa, deve essere rilevato un livello di attuazione inferiore alla media europea causato non solo dall'avvio ritardato dell'attuale ciclo di programmazione (che ha riguardato tutti i Paesi europei), ma anche a cause più interne, che rimandano al complessivo indebolimento della capacità progettuale e realizzativa delle pubbliche amministrazioni, ad ogni livello di governo (ma più sensibile in alcune regioni del Mezzogiorno), che ha determinato l'accumulo di ritardi e lentezze procedurali. Si tratta comunque di difficoltà riferibili non solo alla politica di coesione, ma rappresentano piuttosto una debolezza di sistema, che insiste in generale sul complesso degli investimenti pubblici, come hanno rimarcato costantemente le raccomandazioni presentate con riferimento al PNR 2020.

Nel corso delle audizioni sono state avanzate alcune proposte per migliorare l'utilizzazione dei fondi: dall'istituzione di una *task force* (prof. Codogno) a quella di un centro di coordinamento adeguato tra Ministero per gli affari europei, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli esteri (prof. Savona). È stato, altresì, fatto notare che un altro aspetto cruciale nella sfida per trarre il massimo beneficio dai fondi europei riguarda il rispetto dei principi della buona regolazione in sede di recepimento degli atti europei, a partire dal rispetto del divieto di *gold plating* (prof. Micossi). È stata invece espressa preoccupazione per un'eccessiva centralizzazione delle funzioni a livello statale, che potrebbe comportare il forte legame con il sistema del semestre europeo (prof. Ciambetti), penalizzando le regioni.

L'audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, ha rappresentato poi l'occasione per fare il punto sull'introduzione a livello europeo di forme di flessibilità nell'utilizzo dei fondi della politica di coesione, al fine di riorientare le riserve esistenti nella programmazione 2014-20 verso operazioni connesse alla crisi. Tale innovazione recepisce istanze di flessibilità nell'uso e nella

rendicontazione dei fondi formulate dall'Italia anche prima della crisi, che andranno sostenute anche in futuro. Il Ministro ha precisato che, utilizzando i nuovi margini di flessibilità, sono stati adottati provvedimenti, che hanno consentito di mobilitare risorse aggiuntive per fare fronte all'emergenza, salvaguardando al tempo stesso i principi della politica di coesione. A tal fine, è stato mantenuto invariato il vincolo di destinazione territoriale degli obiettivi dei fondi (non avvalendosi della facoltà di modificare tale distribuzione territoriale), salvaguardando altresì le finalità strategiche degli interventi originari. Il FSC è infatti stato temporaneamente reso disponibile per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, prevedendo al tempo stesso che le risorse aggiuntive vadano prioritariamente a rifondere i programmi originari. Tale meccanismo consente, tra l'altro, una marcata accelerazione dell'assorbimento delle risorse europee della programmazione 2014-20, che dovrebbe permettere di recuperare i ritardi.

La riprogrammazione ha riguardato, per il momento, circa 10,5 miliardi, in linea con le aspettative, di cui 5,4 di competenza dei Ministeri gestori di fondi europei e la parte restante di competenza delle Regioni che hanno aderito in massima parte al processo (salvo 4 regioni con le quali l'accordo è in via di perfezionamento: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Sicilia). Anche nel metodo l'accordo raggiunto contiene apprezzabili elementi innovativi, che dovranno valere per il futuro, a partire dal coordinamento strategico a livello centrale, che — ha specificato il Ministro — non mira a limitare l'autonomia delle regioni, bensì ad assicurare che i loro interventi siano coerenti con il PNR e l'agenda europea.

È stata, infine, ribadita l'attenzione prioritaria alle politiche di coesione sociale e territoriale, al fine di superare divari e disuguaglianze che hanno una connotazione territoriale non solo tra Nord e Sud, ma anche tra aree urbane e interne, con divari di sviluppo presenti anche all'interno delle regioni più ricche. Oltre a

ribadire la necessità del rilancio degli investimenti pubblici e privati, è stata prospettata l'opportunità di affiancare a tale azione anche misure eccezionali, quali ad esempio una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, la prosecuzione delle azioni del Piano per il Sud, riguardanti ad esempio la scuola e gli asili nido, nonché il reclutamento di professionalità tecniche all'interno delle amministrazioni pubbliche, la cui carenza è una delle principali cause dei ritardi nella capacità di assorbimento delle risorse europee.

9. *Le altre politiche orizzontali e settoriali.*

L'esame congiunto dei documenti in oggetto, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse, consente di individuare, nell'ambito delle priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza nell'ambito delle altre politiche di settore sinora non menzionate.

9.1. *La politica agricola e della pesca.*

L'importanza del settore agricolo ai fini della transizione ecologica andrà tenuta in considerazione, non solo nell'ambito delle specifiche strategie di attuazione del *Green Deal*, come quella per la biodiversità o la strategia dal produttore al consumatore, ma più in generale riconoscendo un ruolo centrale alla politica agricola comune della UE (PAC) ai fini delle tematiche climatico-ambientali.

A tal fine, nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 occorrerà far sì che i fondi supplementari del *Next Generation EU* destinati al settore agricolo siano resi prontamente disponibili per favorire lo sviluppo degli investimenti nel settore rurale. In linea generale, si rileva come sussistano ancora delle criticità, evidenziate sia nel parere reso dalla

XIII Commissione che nella memoria inviata dalla Coldiretti, che potrebbero essere risolte con azioni volte a:

introdurre una necessaria correzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia attualmente l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi;

rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche nel contesto europeo e internazionale, garantendo la trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta e il rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

definire il concetto di « frode alimentare » e a categorizzarlo a livello UE, al fine di rendere omogenee le procedure, uniformare l'analisi del rischio e proporzionare la frequenza dei controlli ufficiali tra gli Stati Membri, per una più efficace azione di contrasto alle contraffazioni e al *sounding*;

porre a carico del bilancio europeo la cd. riserva di crisi (attualmente a carico delle risorse PAC), attraverso un fondo permanente per garantire la tutela del reddito degli agricoltori e la sicurezza degli approvvigionamenti in condizioni di crisi non imputabili alla responsabilità degli agricoltori (quali ad esempio la gestione dei rischi climatici o il proliferare di specie invasive o patogeni alieni).

Più in generale appare necessario orientare le politiche europee di sostegno al settore agricolo a salvaguardia del reddito degli agricoltori, del ricambio generazionale in agricoltura, del sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le ammi-

nistrazioni pubbliche, compresa la condizionalità estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali.

Occorre inoltre sostenere la transizione verso la riduzione degli *input* (prodotti fitosanitari, fertilizzanti e acqua), preservando la sostenibilità economica dell'attività agricola, ridurre l'utilizzo dei pesticidi, incentivando l'adozione di alternative a basso rischio e non chimiche, ridurre l'uso degli antibiotici, tramite il miglioramento delle tecniche di biosicurezza, prevenzione e diagnosi per garantire lo stato di salute e benessere degli animali da allevamento.

In relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale l'Unione dovrà garantire la tutela dei prodotti agroalimentari dei Paesi membri, tra cui rientra la tutela del *Made in Italy* e dei prodotti di qualità, sollecitando l'adozione di standard internazionali che siano in linea con le ambizioni ambientali e climatiche europee per una crescita sostenibile. È infatti prioritario garantire che le nuove politiche ambientali non si ripercuotano negativamente sulle imprese agricole europee, in termini di costi e adempimenti che favorirebbero una concorrenza asimmetrica, pregiudicando la competitività delle imprese italiane ed europee in un mercato allargato.

Con riferimento al settore della pesca, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 evidenzia l'impegno nella concreta attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (PO FEAMP), in coordinamento con le Regioni, al fine di consentire un'accelerazione della spesa. Allo stesso fine, in sede di negoziazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027, andranno previsti meccanismi di semplificazione, per consentire l'utilizzo senza ritardi delle risorse finanziarie a sostegno dell'intero settore della pesca e dell'acquacoltura.

Andrà inoltre valutata l'opportunità della reintroduzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, considerata una delle misure più efficaci per garantire il

raggiungimento degli obiettivi della Politica comune della pesca (PCP), a salvaguardia degli *stock* ittici nel Mar Mediterraneo e della valorizzazione del settore dell'acquacoltura.

Andrebbe infine sostenuto il processo di modernizzazione delle imbarcazioni per migliorarne la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica. A tal fine risulterebbe necessario l'innalzamento della percentuale di co-finanziamento con l'incremento dell'intensità di aiuto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di una unità da pesca e alla sostituzione o all'ammodernamento di motori principali o ausiliari delle imbarcazioni.

9.2. *Le politiche per l'Unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali.*

Oltre agli interventi straordinari di politica monetaria e di finanza sostenibile già esaminati, è opportuno ricordare la necessità di proseguire nelle azioni di rafforzamento dell'architettura dell'Area Euro sul fronte del completamento dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali. Tali azioni, finalizzate al miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE e a favorire l'afflusso del risparmio privato verso investimenti aggiuntivi, appaiono oggi ancor più necessarie a seguito della crisi economica generata dalla pandemia, al fine di sostenere la ripresa e consentire di raggiungere gli obiettivi di trasformazione energetica che richiedono un'imponente mole di investimenti.

Come rilevato dalla VI Commissione, sul fronte dell'Unione bancaria, particolare importanza riveste l'attuazione del Sistema di Tutela dei Depositi Europeo, il cui completamento, previsto per il 2024, fornirebbe una copertura assicurativa più solida e più uniforme per tutti i depositanti al dettaglio nell'unione bancaria, contribuendo ad accrescere la fiducia e la stabilità finanziaria nella zona euro in generale.

Riguardo al processo di integrazione dei mercati dei capitali europei, esso ap-

pare tuttora ostacolato dal permanere di regole e prassi di vigilanza non sufficientemente armonizzate. Come sottolineato nel corso delle audizioni (prof. Micossi), l'attuazione del piano di azione sulla *Capital Markets Union*, iniziato nel 2015 e rivisto nel 2017, è una delle priorità della Commissione anche nel 2020 e la sua realizzazione appare oggi ancora più urgente a seguito della Brexit, che potrebbe rendere meno agevole l'accesso delle imprese europee alla più importante piazza finanziaria in Europa in caso di una possibile divergenza delle politiche di regolazione nel Regno Unito rispetto all'Unione europea.

La riduzione delle barriere territoriali regolamentari e culturali nei mercati dei capitali europei costituirebbe un'opportunità per favorire l'accesso ai mercati dei capitali da parte delle imprese italiane, il cui livello di capitalizzazione è inferiore rispetto alla media europea. L'esigenza di una maggiore capitalizzazione è accresciuta anche a seguito degli interventi di sostegno alla liquidità adottati in occasione della crisi sanitaria: la più elevata esposizione debitoria delle aziende rende infatti maggiormente necessario, nel medio periodo, un più agevole accesso ai mercati dei capitali, che consenta di convertire in capitalizzazione parte della liquidità ottenuta.

I due processi di integrazione, bancaria e dei mercati dei capitali, devono procedere parallelamente, superando il dualismo tra banche e mercato nel ruolo del finanziamento del sistema economico. La recessione europea seguita alla crisi finanziaria del 2008 ha infatti testimoniato la maggiore fragilità di un sistema economico fondato su PMI dipendenti dal finanziamento bancario e la minore vulnerabilità di sistemi di finanziamento maggiormente diversificati, come evidenziato nel corso dell'audizione del commissario della CONSOB (prof. Di Noia). La fase di rilancio successiva alla pandemia potrà peraltro rappresentare un'opportunità per il mercato dei capitali in quanto la necessità di

maggiore capitale per le imprese implicherà una migliore canalizzazione del risparmio verso l'economia reale.

9.3. *Le politiche occupazionali e del lavoro.*

Oltre alle misure straordinarie già descritte, tra cui, in particolare, lo strumento temporaneo del regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione (SURE), è importante mantenere un'ottica di lungo periodo per sostenere politiche che vadano oltre la fase drammatica dell'emergenza, al fine di favorire e guidare la ripresa con un piano specifico nell'ambito del quadro finanziario pluriennale rinnovato, come preannunciato nell'aggiornamento del programma di lavoro. Andranno pertanto sostenute le iniziative, richiamate tra l'altro nei pareri resi dalla VIII e XI Commissione, miranti:

a) all'introduzione di un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, volto a sostenere chi lavora e a proteggere chi ha perso il posto di lavoro a causa di *shock* esterni, in particolare favorendone la riqualificazione;

b) alla definizione dei salari minimi equi per i lavoratori dell'UE, sulla quale la Commissione preannuncia la presentazione di uno specifico strumento giuridico, nel rispetto delle tradizioni nazionali e della contrattazione collettiva;

c) all'attuazione della « Nuova agenda per le competenze per l'Europa », in coerenza con la Raccomandazione sul « Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente », nonché all'attuazione della Raccomandazione relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, mediante la convocazione dell'Organismo tecnico per l'apprendistato, al fine di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e di affrontare gli aspetti normativi che ne riducono l'utilizzo;

d) al rafforzamento dell'iniziativa Garanzia giovani, per aiutarli ad accedere alle opportunità di istruzione, formazione e lavoro;

e) all'adozione di politiche occupazionali e di formazione professionali in grado di far fronte alle nuove tipologie di lavoro che si renderanno necessarie nel contesto economico e sociale connesso al *Green Deal*, al fine di favorire l'occupazione giovanile e il reinserimento della forza lavoro penalizzata dalla crisi economica.

9.4. *Politiche per i trasporti.*

Resta centrale, nella politica dei trasporti europea, il tema del divario di dotazioni infrastrutturali che penalizza lo sviluppo economico di alcune aree territoriali, in particolare il Mezzogiorno. A tal fine andrà sostenuta con forza la necessità di inserire alcune opere strategiche nell'ambito del finanziamento del PON Infrastrutture e Reti 2021-2027 e del completamento delle direttrici TEN-T, tra cui, in particolare, quelle richiamate nel parere reso dalla IX Commissione:

f) il completamento delle linee dell'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il completamento della direttrice siciliana Messina-Catania-Palermo, il raddoppio della tratta Termoli-Lesina sulla linea ferroviaria Bologna-Lecce, nonché il finanziamento di interventi volti al potenziamento dell'intero corridoio scandinavo-mediterraneo;

g) la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e la velocizzazione, elettrificazione ed eventuale raddoppio della linea ferroviaria « Jonica », prevedendo i necessari collegamenti tra le varie infrastrutture della linea jonica;

h) uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo ed alternativo percorso che contempli la direttrice jonica quale completamento della direttrice adriatica fino a Reggio Calabria consentendo di valorizzare e collegare i porti ivi esistenti con il porto di Gioia Tauro;

i) il completamento dei progetti relativi al Mezzogiorno che, considerati i termini temporali di eleggibilità delle spese

del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, non sono finanziabili in tale periodo di programmazione.

Andranno inoltre previste specifiche misure di rilancio del trasporto aereo per continuare a favorirne lo sviluppo, con l'obiettivo di sostenere il settore aereo e quello del turismo duramente colpiti dalla crisi a seguito dell'emergenza sanitaria, e misure per evitare ricadute negative sul settore dell'autotrasporto a seguito dell'uso di carburanti meno inquinanti per il trasporto marittimo, favorendo un bilanciamento dei maggiori costi prodotti al trasporto merci via mare.

9.5. Politiche di sicurezza comune.

Per quanto attiene alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nel parere reso dalla IV Commissione si richiama l'impegno del Governo, indicato nella Relazione programmatica, affinché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa corrispondano alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa possano trovare adeguato spazio. È inoltre indicato il sostegno all'operazione EUNAVFOR MED, da connotare maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto delle attività che costituiscano una minaccia alla stabilità internazionale. È peraltro da ritenersi che tali priorità debbano essere aggiornate a seguito del nuovo quadro maturato negli ultimi mesi, sia dal punto di vista economico – con l'allentamento del Patto di stabilità e crescita e delle regole europee sugli aiuti di Stato – che strategico militare, per l'avvio della missione IRINI di fronte alle coste libiche

9.6. Politiche sulla migrazione.

Con riferimento alle politiche migratorie, in ordine alle quali hanno formulato valutazioni le Commissioni I, III e XI nei

rispettivi pareri, occorre sottolineare il fermo impegno a scongiurare che la strategia emergenziale dell'UE di risposta alla pandemia da *Covid-19* si ripercuota negativamente sulle politiche europee in materia di asilo e di immigrazione. Occorre, al contrario, fornire nuovo slancio al dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare, ponendo in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche l'esigenza che, a seguito dello sbarco sul territorio europeo, siano garantiti adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

A tal fine, anche a fronte della recente pubblicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, presentato lo scorso 24 settembre dal Vice Presidente Margaritis Schinas e dalla Commissaria Ylva Johansson, occorre rilanciare il dialogo nell'Unione europea per la costruzione di un sistema di gestione dei flussi migratori che concretizzi i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai fini di un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, è stata evidenziata la necessità di raggiungere un accordo sulla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, ed in particolare, del cosiddetto regolamento Dublino, in grado di superare il principio di responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di protezione internazionale.

In collaborazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, occorre favorire i rimpatri e prevenire le partenze e garantire un maggior controllo delle rotte della migrazione irregolare. Occorre altresì sostenere l'esigenza di prevedere strategie europee per consentire l'ingresso legale ed in sicurezza di richiedenti protezione in situazione di particolare vulnerabilità.

Sul fronte dell'integrazione socio-lavorativa occorre intraprendere azioni per prevenire e contrastare il caporalato e per

favorire condizioni di regolarità lavorativa dei migranti, prevedendo l'organizzazione di *task force* ispettive straordinarie, nell'ambito delle quali il personale ispettivo potrà essere affiancato da mediatori culturali dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

9.7. Politiche di allargamento e di vicinato.

Come evidenziato nel parere reso dalla III Commissione, perdura il sostegno italiano all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, anche assicurando adeguate risorse finanziarie agli strumenti di preadesione. A tal fine è da considerare favorevolmente il carattere prioritario riconosciuto dalla Commissione europea alla definizione di un nuovo Partenariato orientale post-2020 e l'attenzione ai Balcani occidentali, anche attraverso l'introduzione, nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale, di un nuovo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, con una congrua dotazione finanziaria.

Di prioritario interesse per l'Italia resta, inoltre, il negoziato per il futuro accordo tra Regno Unito ed UE, ma va altresì condiviso l'obiettivo del Governo di coinvolgere pienamente la società civile ed i Parlamenti nel dibattito all'interno della Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché l'esigenza di promuovere la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna.

Va infine sostenuta una posizione di dialogo con la Russia, confermando il pieno sostegno alla politica europea del « doppio binario »: fermezza sulle violazioni del diritto internazionale da parte della Russia, ma anche confronto costruttivo sui temi di interesse comune.

9.8. Politiche per l'uguaglianza di genere.

La Commissione europea inserisce la lotta alle disuguaglianze di genere tra gli obiettivi strategici da raggiungere veloce-

mente, con iniziative specifiche già a partire dal 2020, al fine di favorire il coinvolgimento delle donne nella vita sociale e produttiva, abbattendo ostacoli e discriminazioni nell'accesso al lavoro, nello sviluppo delle carriere e nei trattamenti retributivi.

Come evidenziato tra l'altro nei pareri resi dalle Commissioni II, III e XI, le politiche in tale ambito dovrebbero vertere al raggiungimento di alcuni obiettivi prioritari, quali:

garantire una parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva, migliorando l'accesso al mercato del lavoro delle donne. Tale obiettivo appare particolarmente rilevante per l'Italia che sconta un *gap* nel livello di occupazione femminile (49,5 per cento nella fascia d'età 15-64 anni) rispetto alla media europea (63,3 per cento nelle stesse fasce di età). È stato valutato che l'eliminazione di tale *gap* comporterebbe una crescita del PIL superiore all'8 per cento (cfr. l'audizione della dottoressa Iachino). A tal fine andrebbe elaborata una strategia articolata, mirante a favorire l'erogazione di servizi alla famiglia (accudimento, insegnamento e servizi per la casa), la qualificazione professionale femminile, forme di premialità alle aziende che adottino politiche di riequilibrio di genere, incentivi all'imprenditorialità femminile e promozione di forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso l'opportuna alternanza tra lavoro da remoto e lavoro in presenza;

conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico, introducendo nella PA una *policy* di genere ambiziosa che assicuri pari opportunità in tutte le fasi del percorso lavorativo e prevedendo un monitoraggio quali-quantitativo degli effetti della normativa delle quote di genere e della presenza femminile negli organi collegiali di amministrazione e controllo delle società commerciali;

porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere, inclusa la violenza *online* nei confronti delle donne e delle persone LGBT;

prevedere un piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne.

Si evidenzia, inoltre la necessità di integrare tali obiettivi con ulteriori finalità volte a superare il fenomeno della crisi demografica e ad elevare il tasso di natalità del nostro Paese sino a raggiungere almeno la media europea, quale *cluster* di intervento autonomo, idoneo a massimizzare l'impatto sulla crescita, oltre che come criterio di selezione degli interventi. A fronte della crisi demografica che affligge l'Italia ormai da diversi anni, nell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* occorre attribuire la massima attenzione alle politiche di contrasto a tale crisi, attraverso specifiche azioni volte a superare le criticità, come un'efficace ed unitaria regolamentazione incentivante la natalità, programmi di sostegno e promozione di una ripresa del tasso di fertilità, nonché l'introduzione di strategie pluriennali che affrontino in maniera sistemica e non emergenziale il fenomeno, sottolineando l'importanza dell'integrazione di tali aspetti nelle politiche strategiche dell'Unione europea (cd. *Euro-pean flagships*).

In particolare, con riferimento agli investimenti per le politiche familiari, volte ad incrementare il tasso di occupazione delle donne, attraverso adeguate soluzioni per affrontare la sfida della conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, si segnala l'opportunità di prevedere, anche mediante agevolazioni di natura fiscale, misure volte alla promozione e diffusione degli asili nido.

A tal fine andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, come obiettivo da raggiungere in un arco di tempo di cinque anni (in linea con l'indicazione contenuta nel documento presentato agli Stati Generali dal Presidente del Consiglio dei ministri), una copertura pari al 60 per cento per gli asili nido, utilizzando anche le risorse a valere sul *Recovery Fund*. Una misura di questa portata avrebbe delle ricadute positive sull'occupazione femminile, valutabili in più di 100 mila unità

solo per la cura e l'educazione dei bambini, senza considerare l'effetto che si otterrebbe nella diminuzione del tasso di interruzione del lavoro da parte delle donne e l'incentivo all'ingresso nel mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l'*empowerment* femminile, andrebbe altresì avviata la riforma dei congedi parentali, elevando la relativa indennità ad almeno il 60 per cento, intervenendo altresì sui congedi di paternità, elevando quelli obbligatori a 15 giorni e prevedendo specifici incentivi per la loro fruizione.

Un'ulteriore misura che sarebbe opportuno promuovere nell'ambito di tale *cluster* di intervento per potenziare l'occupazione femminile è quella di estendere l'agevolazione contributiva per l'assunzione delle donne prevedendo che il beneficio spetti in via ordinaria con riferimento a tutte le donne disoccupate da almeno 12 mesi, in luogo dei 24 attualmente previsti. L'aumento del tasso di occupazione femminile derivante dall'applicazione di una tale misura a livello nazionale (stimato al 22 per cento), consentirebbe al nostro Paese di raggiungere l'obiettivo della Strategia Europa 2020, che prevede un tasso di occupazione femminile al 75 per cento per la media UE e al 67-69 per cento per l'Italia, con riflessi positivi anche sul PIL.

10. Conclusioni: le prospettive del processo di integrazione dell'UE.

La nuova Commissione europea, con la presentazione del suo primo programma di lavoro, come adattato in relazione all'emergenza epidemiologica, ha impresso uno slancio senza precedenti al processo di integrazione europea, prospettando le basi politiche e giuridiche per la costruzione di una nuova sovranità economica, industriale e tecnologica dell'Unione europea, che si affiancherebbe all'ulteriore rafforzamento della sua *leadership* mondiale già conquistata sul versante della sostenibilità ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici.

Una nuova sovranità europea, fondata sui principi definiti dai padri fondatori, che avrà al centro i grandi assi della transizione verde e della trasformazione digitale, così come l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e la diffusione dei valori europei, della solidarietà, della democrazia, del primato dello Stato di diritto e del multilateralismo, in un contesto in cui l'Europa sarà chiamata a rafforzare le proprie politiche, anche in campo sanitario, e a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri per dimostrare la capacità di assumere un maggior peso nello scenario geopolitico mondiale.

L'avvento della Pandemia da Covid-19, pur implicando la rimodulazione delle scadenze nell'attuazione di alcune delle iniziative annunciate nel programma di lavoro originario della Commissione, ha di contro impresso una forte accelerazione al processo di integrazione, aprendo prospettive inedite e per molti versi impensabili nello scenario pre-Covid.

Ciò che è emerso in modo nitido è che, nonostante le defatiganti trattative e le divisioni emerse soprattutto tra gli Stati del Nord e gli altri Stati membri, l'esito finale del negoziato consacrato nell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo del luglio scorso costituisce un cambio di paradigma nelle politiche europee, un salto di qualità suscettibile di generare sviluppi ben al di là dell'attuale contesto emergenziale.

L'Europa ha scelto non solo di risanare i danni derivanti dalla pandemia, ma ha saputo cogliere l'occasione per gettare al contempo le fondamenta del suo futuro.

Diversamente da quanto accaduto nelle precedenti crisi finanziarie e dei debiti sovrani – in cui l'assenza di politiche solidaristiche e l'attaccamento ossessivo ad una ferrea disciplina fiscale hanno mostrato tutti i loro limiti, anche sul piano degli effetti macroeconomici, alimentando un diffuso euro-scetticismo – le iniziative adottate in risposta alla pandemia hanno dimostrato una capacità di reazione dell'Unione europea che in termini di tempestività e impatto ha spiazzato anche i suoi più severi detrattori.

Nonostante le incertezze iniziali e la ritrosia di alcuni Paesi – che avrebbero in prima battuta preferito confinare l'intervento di sostegno e rilancio alle prime misure di allentamento dei vincoli di bilancio e della disciplina in materia di aiuti di Stato e di flessibilizzazione per l'impiego dei fondi strutturali, nonché alla rete di sicurezza costituita dal MES e dal SURE e al potenziamento della leva finanziaria della BEI – l'intesa infine raggiunta, anche grazie al contributo decisivo dell'Italia, sul programma *Next Generation EU* ha costituito un autentico punto di svolta nell'architettura economico-finanziaria della UE.

Ciò non soltanto per la mole delle risorse in termini di prestiti e sussidi messa a disposizione e per i criteri solidaristici adottati nella loro allocazione in favore degli Stati più colpiti dalla pandemia, ma anche per il meccanismo di reperimento sul mercato dei capitali della provvista necessaria ad alimentare il *Recovery fund* (così come il SURE), che configura in nuce l'embrione di un'autentica Unione fiscale nella quale si genera debito comune, che potrà essere in parte ripagato attraverso nuove forme di fiscalità comuni, per sostenere gli Stati membri perseguendo al contempo interessi comuni fondati su valori condivisi.

Inoltre, lo stesso impianto del *Recovery fund*, volto a promuovere contestualmente la ripresa nel breve periodo anche in chiave anticiclica, la resilienza agli *shock* futuri e la sostenibilità competitiva del sistema economico europeo nel medio periodo, potrebbe far sì che nel corso del tempo la crescita aggiuntiva renda lo strumento per la ripresa e la resilienza autofinanziato, attraverso attività e gettito fiscale supplementari generati per gli Stati membri e l'UE, così come evidenziato nella Comunicazione sulla Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 presentata dalla Commissione europea il 17 settembre scorso.

Seppur previsto solo in via straordinaria e temporanea, un potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione come quello congegnato – che compone in un

quadro strategico unitario le misure per la ripresa e la resilienza, le raccomandazioni di *policy* della Commissione e i nuovi traguardi europei in tema di transizione verde e digitale e inclusione sociale — testimonia dunque il maturare della piena consapevolezza da parte degli Stati europei dei vincoli di reciproca interdipendenza che intercorrono tra gli stessi e, in definitiva, il ribaltamento di una logica fondata sugli egoismi nazionali: da una crisi potente, che ha colpito simultaneamente la domanda e l'offerta, e simmetrica ma con possibili effetti distorsivi asimmetrici, come quella causata dal Covid-19, nessuno Stato avrebbe potuto risollevarsi da solo e in assenza delle misure prospettate anche il mercato unico ne sarebbe uscito frammentato e fortemente indebolito, mentre la disoccupazione di massa avrebbe potuto far detonare terribili conflitti sociali.

Ciò sembrerebbe essere stato scongiurato perché nel momento più buio l'Europa ha saputo trovare linfa e forza nel suo unico e prezioso modello di economia sociale di mercato.

La XIV Commissione, pur avendo ben presenti le possibili incognite che ancora possono emergere nella compiuta definizione dei nuovi strumenti europei nell'ulteriore corso del negoziato, esprime il vivo apprezzamento per i risultati sinora conseguiti anche grazie al tenace e decisivo impegno del Governo e dei rappresentanti italiani nelle Istituzioni europee, che hanno saputo affermare un'idea di Europa forte, solidale, ambiziosa e lungimirante, in sintonia con lo spirito dei Trattati e all'altezza della sua storia e delle sfide della contemporaneità.

Si tratta di un risultato che non era affatto scontato e che ha visto consumarsi scontri molto aspri nella compagine dei *leader* europei.

Molti problemi, naturalmente, rimangono ancora da sciogliere, sia sul piano comunitario che su quello nazionale.

Quanto ai primi, l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di sviscerare le principali criticità che si

frappongono a un ulteriore balzo in avanti del processo di integrazione europea.

Tra queste, dal punto vista istituzionale, possono essere annoverati, senza pretesa di esaustività: la resistenza a superare un approccio intergovernativo ancorato ad una logica consensuale unanimitaria, che governa ancora la politica estera, di difesa e sicurezza e quella fiscale, ma che più in generale sembra pervadere direttamente o indirettamente, minandolo, l'intero processo decisionale dell'UE, e ciò nonostante l'avvenuto recupero di un più incisivo ruolo di proposta della Commissione; l'eccessiva complessità dei meccanismi decisionali e la loro scarsa trasparenza; l'assenza di un potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo.

Dal punto di vista delle politiche sostanziali, è stata invece evidenziata l'assenza di strumenti unionali di politica economica ed industriale atti a sostenere in modo adeguato l'economia reale soprattutto nelle fasi avverse del ciclo, cui si lega un meccanismo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che si snoda nell'ambito del Semestre europeo ispirato a rigorosi criteri prudenziali e che nonostante il tentativo di renderlo più flessibile continua a limitare oltremodo la capacità espansiva dei bilanci pubblici anche con riguardo alle spese di investimento.

A tale ultimo riguardo non a caso, dopo l'attivazione della clausola generale di salvaguardia in ragione del Coronavirus, il dibattito intorno alle modifiche da apportare al Patto di stabilità e crescita, le cui procedure non sono sospese, si è intensificato.

La Commissione condivide in proposito quanto affermato dal Governo nella Relazione programmatica in ordine all'eccessiva asimmetria e pro-ciclicità del Patto e alla necessità di riformare la *governance* dell'eurozona anche attraverso la previsione di un'efficace funzione di stabilizzazione centralizzata e quindi di una *fiscal stance* anticiclica comune, migliorando al contempo il coordinamento fra Paesi in *deficit* e Paesi in surplus. Nella presente

relazione sono inoltre avanzate alcune specifiche proposte miranti a riformare il PSC al fine di promuovere anzitutto gli investimenti per la riconversione ecologica del tessuto produttivo e per il contrasto alla crisi demografica, fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni allarmanti suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio futuri e dunque sulla stessa tenuta del suo sistema di protezione sociale. Appare al riguardo evidente, quindi, come l'Italia debba farsi promotrice di un dibattito in merito alla revisione del PSC, che dovrà essere quanto più ampio e approfondito possibile e scaturire da una visione unitaria, affinché tale revisione risulti più agevole, tenendo comunque conto della necessità di agire tempestivamente.

Sotto altro profilo, nonostante il diffuso apprezzamento per i programmi straordinari di acquisto di titoli pubblici e privati varati dalla BCE e per le misure adottate per assicurare la liquidità al sistema bancario e i relativi meccanismi di trasmissione all'economia reale, taluni limiti sono stati riscontrati anche con riguardo alla politica monetaria.

In particolare, è stata evidenziato come rispetto ad altre Banche centrali – come ad esempio la Riserva Federale statunitense che ha peraltro recentemente rivisto in senso espansivo la propria potenzialità di azione – gli interventi della BCE a favore degli Stati trovino un ostacolo giuridico nell'articolo 123 del TFUE, che, com'è noto, non consente l'acquisto diretto di titoli di debito sovrano, al pari delle forme di finanziamento monetario a Stati, organismi dell'Unione o imprese pubbliche, impedendo in tal modo di costruire in modo sistematico una rete di protezione dalla speculazione internazionale in favore di tutti gli Stati dell'area dell'euro tale da appiattire i differenziali di rendimento e sterilizzare il rischio di possibili turbolenze.

Ancorché la concreta esperienza abbia dimostrato che il sistema europeo delle Banche centrali ha saputo reagire in modo appropriato anche per contrastare i rischi e gli effetti della crisi derivante dalla

pandemia, permane l'esigenza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, di offrire una più solida base giuridica all'azione del SEBC soprattutto in vista di un'eventuale continuazione di programmi di acquisto di titoli pubblici caratterizzati da una ampia flessibilità, come il recente PEPP, da cui il nostro Paese trae rilevanti benefici e il cui prematuro venir meno potrebbe inficiare le potenzialità di ripresa.

Più in generale, permane l'esigenza di rafforzare, accanto all'obiettivo della stabilità dei prezzi, anche quello, pur contemplato dall'articolo 127 del TFUE, di assicurare un adeguato sostegno da parte del SEBC alle politiche generali dell'Unione al fine precipuo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi alti e nobili definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento a quello della piena occupazione.

Sotto altro versante, uno dei problemi principali e dei maggiori ostacoli ad una ulteriore evoluzione del processo di integrazione europea è rinvenibile nella tendenza alla competizione verso il basso della fiscalità e dei sistemi di protezione sociale, che dà luogo agli odiosi fenomeni di *dumping* fiscale e sociale.

Sul primo aspetto la presente relazione si sofferma diffusamente, al fine di evidenziare l'insostenibilità sul piano politico ed economico di un'Unione in cui esistono veri e propri « paradisi fiscali », di cui si avvantaggiano in particolare le multinazionali, che si traducono in una riduzione della base imponibile di altre nazioni. Questa forma di competizione fiscale è stata sinora tollerata perché ritenuta parte essenziale della globalizzazione finanziaria, ma si rivela oggi ormai inaccettabile poiché sottrae ingenti risorse alle finanze pubbliche di quei Paesi, come l'Italia, a cui, nello stesso tempo, si richiede rigore finanziario.

È, questo, un tema spinoso di dimensioni macroscopiche, che impatta su interessi fortissimi di alcuni Stati membri che vorrebbero mantenere lo *status quo*, ma che non può non essere affrontato in

modo risoluto se si vuole davvero costruire una compiuta e più forte Unione economica e monetaria.

Parimenti andrà affrontato il tema dell'altrettanto odioso fenomeno del *dumping* sociale, in relazione al quale tuttavia la proposta di istituzione di un salario minimo europeo avanzata dalla Commissione, unitamente a quella di definizione di un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, costituiscono già una condivisibile base di partenza per dare forma e sostanza all'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali. Base di partenza perché l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di armonizzare i sistemi di protezione sociale definendo strumenti comuni atti a garantire in ogni Paese condizioni dignitose di vita a tutti i cittadini.

Strettamente connesso alle questioni testé richiamate è, infine, il tema specifico della fiscalità e delle nuove risorse proprie dell'UE, che rappresentano il presupposto base per ampliare in prospettiva le capacità di bilancio dell'Unione senza gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche degli Stati membri e per questa via perseguire più efficacemente gli obiettivi di benessere, progresso sociale e sostenibilità ambientale sanciti nei trattati.

In questo ambito l'accordo conseguito nel Consiglio europeo dello scorso mese di luglio prevede, com'è noto, che nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie, introducendone di nuove di cui quelle dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di *Next Generation EU*. In particolare, come primo passo sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di plastica non riciclati che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021; come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà le proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la Commissione presenterà una proposta di revisione del si-

stema di scambio di quote di emissioni, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo e si lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere anche un'imposta sulle transazioni finanziarie.

L'accordo raggiunto rappresenta per alcuni versi un passo indietro rispetto alle proposte formulate in precedenza dalla Commissione europea – soprattutto in ragione del venire meno della proposta relativa ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società – e, in generale, un punto di compromesso rispetto alle proposte, più avanzate, sostenute dal Parlamento europeo.

Ciò nondimeno, il selezionato paniere di nuove risorse proprie, così come l'annunciata proposta di revisione della tassazione dell'energia in vista dell'obiettivo della neutralità climatica del Continente al 2050, denotano la volontà politica di utilizzare anche la leva fiscale al fine di promuovere un pervasivo processo di cambiamento dei modelli di produzione e consumo secondo il principio della sostenibilità competitiva, che insieme all'inclusione sociale è alla base della nuova strategia di crescita sostenibile della Commissione europea.

I prospettati nuovi tributi europei risultano, infatti, coerenti con le nuove priorità strategiche dell'UE, in particolare in tema di *Green Deal* ed economia circolare, atteso che a questa logica rispondono a ben vedere sia la «*plastic tax*» che la revisione dell'Emission trading scheme, e al contempo sono volti a salvaguardare il mercato unico dalla concorrenza, spesso sleale, di paesi terzi che non osservano stringenti standard di sostenibilità ambientale, come nel caso della nuova «*Carbon border tax*»: come ha affermato la Presidente della Commissione europea, il carbonio deve avere il suo prezzo, perché la natura non può più pagarne il prezzo.

Considerazioni diverse possono essere fatte per la *digital tax*, in relazione alla quale, nonostante lo slittamento al 2021 della presentazione della relativa proposta, appare apprezzabile la determinazione manifestata dalla Commissione europea

nel voler andare avanti anche in caso di un fallimento del negoziato in corso da tempo in sede OCSE.

Nell'insieme, le proposte avanzate in tema di nuove risorse proprie testimoniano un coraggio e un'ambizione inediti delle Istituzioni europee, pronte a sfidare, per ragioni di equità e in nome di un diverso modello di sviluppo, i giganti delle tecnologie digitali, le produzioni più inquinanti a base di combustibili fossili e, in ipotesi, anche gli eccessi della speculazione finanziaria, ossia, a ben vedere, le *lobby* più potenti a livello planetario.

In questo contesto appare fondamentale un ruolo proattivo dell'Italia che miri alla definizione di risorse proprie che non impattino negativamente sul settore produttivo e che costituiscano una base solida di risorse comuni con cui finanziare le principali politiche dell'UE.

Nonostante apprezzabili novità occorre comunque rilevare, in linea generale, come al netto dei prestiti contratti sul mercato per finanziare il *Recovery fund*, il peso delle nuove risorse proprie di natura « fiscale » nel bilancio dell'UE, pur potendo alleviare l'onere a carico degli Stati membri per gli interessi e il rimborso dei suddetti prestiti, rimarrebbe comunque ancora contenuto e l'incidenza dei contributi nazionali, concepiti nei trattati come residuali, resterebbe invece di gran lunga preponderante.

La Commissione condivide pertanto pienamente la posizione del Governo italiano, che si è sempre espresso a favore di un potenziamento della leva fiscale dell'UE e di soluzioni che contribuiscano anche alla progressiva armonizzazione del quadro fiscale in chiave anti-elusione e anti-*dumping*, sostenendo la previsione sia di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), sia di una imposta sulle transazioni finanziarie, nonché l'introduzione di una « *digital tax* » che permetterebbe di reperire risorse da quei soggetti, in particolare le grandi imprese multinazionali, che finora hanno tratto vantaggio dal mercato unico senza tuttavia partecipare ai relativi costi o facendolo in modo molto limitato. Allo

stesso modo, la Commissione è in sintonia con le posizioni assunte dal Parlamento europeo, che sottolineano da molto tempo la necessità di implementare in modo significativo il sistema delle risorse proprie anche mediante l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie rilevando, tra l'altro, la necessità, al fine di migliorare la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso di *Next Generation EU*, che tali oneri siano coperti interamente da entrate derivanti da autentiche nuove risorse proprie.

Considerate le resistenze di alcuni paesi in questa direzione, nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione è emerso da più parti come occorra in prospettiva intervenire sugli assetti istituzionali, semplificando radicalmente i meccanismi decisionali, tra i più gravosi previsti dai trattati. L'esperienza ha dimostrato, infatti, che né la « cooperazione rafforzata », né il ricorso all'articolo 116 del TFUE per evitare distorsioni alla concorrenza dovute a disparità delle norme fiscali nazionali, hanno garantito progressi in tale direzione, mentre il ricorso sistematico alla c.d. « clausola passerella » potrebbe essere una soluzione solo di carattere transitorio ma invero inadatta a superare le distorsioni evidenziate soprattutto in tema di *dumping* fiscale.

Appare dunque necessario svolgere, in vista della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, una seria riflessione su tali tematiche, anche al fine di non escludere a priori una modifica dei trattati che possa andare alla radice del problema, passando dal voto all'unanimità alle maggioranze qualificate in materia fiscale, ferma restando la ratifica dei Parlamenti nazionali sulla Decisione sulle risorse proprie. Al contempo, al fine di conferire più solide basi democratiche ad un nuovo fisco europeo, appare opportuno che al Parlamento europeo sia attribuito uno specifico potere di iniziativa legislativa, in coerenza al principio « *no taxation without representation* ».

Per quanto concerne i profili della politica nazionale, la XIV Commissione ribadisce l'apprezzamento per l'operato

del Governo, sia per i risultati ottenuti durante il negoziato, che vedono l'Italia come il Paese che potrebbe fruire del maggior ammontare delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, sia per le politiche adottate o programmate, che nei diversi ambiti dell'inclusione sociale, della sostenibilità, del riequilibrio dei divari territoriali e di genere e dell'innovazione, appaiono coerenti con le priorità strategiche dell'Unione europea e ispirate all'obiettivo di elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità in coerenza con le sfide poste dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il dibattito è ora concentrato sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo delle risorse del *Recovery fund*. Non è questa la sede propria per esprimersi sul punto; è tuttavia possibile affermare che il nostro Paese ha dinanzi una opportunità irripetibile per rafforzare la sua resilienza, a partire dall'ambito sanitario, e nello stesso tempo trasformare in modo strutturale l'economia rilanciando, in favore delle nuove generazioni, il suo potenziale di crescita economica e sociale.

Per non sprecare questa opportunità unica è necessario uno sforzo progettuale di ammodernamento senza precedenti, una sinergia articolata di riforme e investimenti che dovrà essere imponente e spingersi a diverse latitudini, ma che dovrà svilupparsi secondo una strategia organica di lungo periodo evitando la dispersione delle risorse e la frammentazione delle iniziative. Sarà dunque imprescindibile definire tale strategia fissando gli obiettivi sia qualitativi che quantitativi e le connesse priorità, affinché l'Italia esca dalla crisi non solo rinforzata, ma profondamente rinnovata e con una politica economica e di bilancio basata su un quadro ben definito di riforme e misure volte a raggiungere le finalità individuate. Una siffatta visione strategica può essere articolata solo in connessione con una evoluzione del processo di integrazione europea ispirata a obiettivi di sviluppo convergenti, il cui perseguimento dovrà essere supportato anche con interventi sul versante istituzionale.

In questa prospettiva il *Green Deal* e l'annunciato obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 – ai quali sarà destinato il 37 per cento delle risorse di *Next Generation EU*, di cui una quota del 30 per cento dovrebbe essere reperita sui mercati con l'emissione di « obbligazioni verdi » – comporterà una radicale riconversione del tessuto produttivo e interventi trasversali in tutti gli ambiti, dall'energia ai trasporti, dall'agricoltura all'industria, dal fisco alla pubblica amministrazione, dall'edilizia ai rifiuti, sino a incidere su stili di vita e abitudini di consumo della società.

Si tratta di un'occasione storica, che oltre a contribuire a salvaguardare il pianeta e migliorare la qualità della vita dei cittadini, potrà generare molti posti di lavoro ed elevare la competitività del sistema economico agendo sui costi dei processi produttivi anziché sulla compressione dei salari.

Similmente, la trasformazione digitale, su cui dovrà essere investito almeno il 20 per cento di *Next Generation EU*, potrà sia risultare funzionale all'attuazione del *Green Deal*, sia elevare l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso l'introduzione di nuovi processi amministrativi e servizi pubblici digitali, oltre che, naturalmente, incrementare anche la produttività delle imprese e colmare i divari digitali esistenti anche a livello territoriale.

L'affermarsi di un diritto alla connettività e di una identità digitale protetta da regole europee, la parità di accesso alle competenze digitali e la costruzione di una avanzata economia dei dati favorirebbero, inoltre, l'interazione tra cittadini, centri di ricerca, università, *think tank*, imprese e istituzioni, configurando, in tal modo, uno straordinario volano per l'innovazione in tutti i settori, biomedico ed energia *in primis*, e anche in tal caso ciò sarebbe fonte di nuovi e qualificati posti di lavoro. La costruzione, nell'ambito di *Next Generation EU*, di un cloud europeo di dati accessibili, come prospettato nel progetto GaiaX, appare in questa direzione essenziale anche nell'ottica di assicurare la

sicurezza informatica e la relativa autonomia e sovranità anche digitale dell'UE.

Tra gli assi strategici d'intervento figurano, altresì, il capitale umano, l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione, in relazione ai quali le risorse europee appaiono decisive per colmare i ritardi e i *gap* accumulati in coerenza con le Raccomandazioni della Commissione europea – a partire dagli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico, migliorare risultati e competenze e promuovere l'occupazione giovanile e femminile – nonché, in prospettiva, per riposizionare strategicamente il Paese sulle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica, in particolare dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle nanotecnologie e delle infrastrutture quantistiche.

Le risorse di *Next Generation EU*, unitamente a quelle del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, appaiono infine dirimenti per colmare, accanto ai divari strutturali che il Paese registra da anni in termini di produttività e investimenti, i persistenti e profondi divari territoriali, non solo tra il Nord e il Mezzogiorno, bensì anche quelli, che stanno assumendo una dimensione crescente, tra centri urbani e aree interne, per i quali gli investimenti che saranno intrapresi nell'infrastrutturazione digitale potranno offrire un contributo di particolare rilievo.

Altrettanto fondamentali saranno gli impegni e le azioni, che anche la Commissione europea considera strategici, per la lotta alle disuguaglianze di genere, che vanno posti in essere rapidamente con iniziative specifiche al fine di favorire un maggiore coinvolgimento delle donne nella vita sociale e produttiva, abbattendo ostacoli e discriminazioni nell'accesso al lavoro, nello sviluppo delle carriere e nei trattamenti retributivi. Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere riservata alle misure di potenziamento dell'occupazione nei settori ad alta intensità occupazionale femminile, come quelli dell'assistenza sociale, della sanità e dell'educazione, avendo come obiettivo il raggiungimento nel medio-lungo periodo dei livelli dei Paesi europei più avanzati.

Negli ambiti citati, negli altri indicati nelle Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesse dal Governo alle Camere il 16 settembre scorso, nonché in quelli che potranno essere individuati dal Parlamento nell'esercizio della sua funzione di indirizzo per l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery fund*, occorre puntare a un pieno, efficiente e tempestivo impiego delle relative risorse.

L'allocazione dei fondi, che dovrà riflettere le sfide specifiche per il nostro Paese, anche in vista dell'attuazione di riforme strutturali da tempo attese, ed essere allineata alle priorità dell'UE, dipenderà sostanzialmente dalla capacità progettuale e realizzativa.

A tale ultimo riguardo, come evidenziato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, occorre continuare a migliorare e accelerare le procedure di utilizzo dei fondi europei nei diversi livelli di governo, al fine di allineare i tempi degli impegni e della spesa almeno alla media europea, ciò anche in ragione dei stringenti vincoli temporali previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Proprio questi ultimi sembrerebbero suggerire l'opportunità da un lato, di prevedere efficaci e trasparenti meccanismi nazionali di monitoraggio, sottoposti al controllo parlamentare, dello stato di avanzamento dei progetti che saranno contemplati nel prossimo PNRR, che potrebbero essere assistiti anche dalla previsione dell'attivazione in via automatica di poteri sostitutivi in capo ad un apposito soggetto in caso di mancato rispetto delle scadenze previste – i *target* intermedi (milestones) – da parte degli enti competenti che possa compromettere o ritardare l'assegnazione delle risorse o il conseguimento degli obiettivi fissati.

Dall'altro lato, ferma l'esigenza di allineare le competenze programmatiche e gestionali con chiare responsabilità politiche e amministrative, appare necessario, in coerenza con il regolamento europeo in via di definizione e anche in vista di un efficace esercizio delle funzioni di indi-

rizzo e controllo parlamentare, che le azioni del PNRR siano inquadrare nell'ambito di efficace *set* di indicatori di risultato ex ante ed ex post, utilizzando a tal fine come parametri di riferimento da una parte gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), dall'altro gli obiettivi e i relativi 169 *target* previsti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che, come è noto, sono ora parte integrante del Semestre europeo.

In conclusione, la XIV Commissione ritiene che si debba essere orgogliosi della più recente evoluzione delle politiche europee e altrettanto fieri dell'operato del Governo per i risultati raggiunti nel difficile negoziato.

Naturalmente, con riferimento al Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere, di cui il più complicato è rinvenibile, come evidenziato nel corso dell'audizione del Ministro Amendola, nella condizionalità legata allo Stato di diritto, richiesta a gran voce dal Parlamento europeo e contrastata da alcuni Stati membri.

Analogamente, molti sforzi devono essere ancora compiuti in altri importanti ambiti, a partire dalla definizione di una nuova politica europea sulla migrazione, in relazione alla quale è stato da ultimo presentato un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo che dovrebbe superare l'approccio sotteso al cosiddetto Regolamento di Dublino e che la Commissione auspica possa tradursi in atti normativi capaci di riflettere in modo compiuto l'attuazione dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri indicati nell'articolo 80 del TFUE.

Parimenti, occorre adoperarsi per completare l'Unione bancaria e del mercato dei capitali nell'ambito della più estesa

discussione sul completamento dell'UEM e il miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE, di cui la revisione del Patto di Stabilità e Crescita costituisce l'aspetto prioritario.

Sotto altro profilo, occorre proseguire in modo oculato il processo di allargamento, in particolare sostenendo l'integrazione europea dei Balcani Occidentali, e assicurare al contempo un adeguato supporto, anche finanziario, alle politiche per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, e ciò nel quadro di uno sforzo più ampio per il rilancio del multilateralismo e la riforma delle istituzioni internazionali nella direzione indicata dalla Presidente della Commissione europea nel suo primo discorso sullo « Stato dell'Unione » pronunciato dinanzi al Parlamento europeo pronunciato dinanzi al Parlamento europeo.

Infine, nell'ottica della costruzione di una nuova sovranità e autonomia strategica europea, occorre in prospettiva compiere ogni sforzo per potenziare la capacità decisionale dell'UE, oltre che in campo fiscale, nella politica estera e in quella di sicurezza e di difesa comune, e al contempo estendere le sue competenze anche nel settore, sempre più strategico, della sanità, e in questa direzione la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa potrebbe costituire l'occasione per rilanciare su nuove basi, anche istituzionali, il progetto europeo al fine di affrontare al meglio le sfide attuali e future.

La strada sinora intrapresa è tuttavia quella giusta, e forse l'unica possibile.

Sta a noi ora metterci in cammino verso un mondo più giusto, più resiliente, più sostenibile, avendo come stella polare i valori dell'Unione europea sanciti nei trattati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 208 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. | |
| Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 208 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. S. 1925 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 209 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 210 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 settembre 2020. — *Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Roberto PELLA (FI), Pietro NAVARRA (PD), Antonio FEDERICO (M5S), nonché i senatori Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), Erika STEFANI (L-SP-PSd'Az), Bianca Laura GRANATO (M5S).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA (M5S), *presidente*, ringrazia il Ministro Boccia per il suo

intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

S. 1925 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre scorso.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere

favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) nel ricordare che, in base alle sue informazioni, alla Commissione bilancio del Senato non sono ancora iniziate le votazioni sulle proposte emendative, rileva come, pur trattandosi di una importante manovra finanziaria, e pur avendo il gruppo della Lega presentato in spirito costruttivo diversi emendamenti sulle più diverse materie, gli spazi di dialogo con la maggioranza siano stati praticamente assenti; probabilmente quindi tutte le proposte emendative del suo gruppo, che intervengono su aspetti importanti quali l'estensione a tutto il territorio nazionale della decontribuzione prevista per il Sud, l'introduzione della flat tax, la proroga della tutela dei lavoratori fragili, saranno respinte. Preannuncia quindi l'astensione del gruppo della Lega.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel condividere quanto appena dichiarato dalla collega Foscolo dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.20.

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. S. 1925
Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1925, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *o*), *s*) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela della salute; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica, alimentazione (articolo 117, terzo comma); alle materie di competenza residuale regionale formazione professionale; trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 39, comma 1, prevede che il decreto di riparto dell'incremento delle risorse del fondo per l'esercizio degli enti locali sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-città; il successivo comma 2 richiede il parere della medesima Conferenza del necessario modello di certificazione della perdita di gettito degli enti locali; l'articolo 40 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per la ripartizione dell'inc-

mento del fondo per il ristoro dell'imposta di soggiorno; l'articolo 41, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 2-*novies* prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle maggiori risorse stanziolate per regioni e province autonome; l'articolo 44 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto dell'incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale; l'articolo 49 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto di riparto delle risorse per ponti e i viadotti delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58, comma 10, prevede un decreto del ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del contributo per la filiera della ristorazione; l'articolo 78, comma 5, richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a compensare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale per i settori del turismo e dello spettacolo; l'articolo 109, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero TOSAP e COSAP; inoltre, l'articolo 20 prevede il coinvolgimento delle regioni interessate nel procedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario nel settore aereo; l'articolo 29 autorizza le regioni e le province autonome ad adottare misure urgenti in materia di liste d'attesa; l'articolo 32 affida ai comuni ulteriori risorse

per l'edilizia scolastica; l'articolo 33, comma 2, autorizza le regioni a rimodulare l'entità delle borse di studio per gli studenti universitari fuori sede; gli articoli 45, 46, 47 e 48 affidano agli enti locali risorse, rispettivamente per la progettazione, per la messa in sicurezza di edifici e territorio, per piccole opere e per le scuole delle province e delle città metropolitane;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l'ANCI hanno depositato presso la Commissione di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento, proposte di modifica ed integrazione del testo che risultano meritevoli della massima attenzione; peraltro, sia l'ANCI sia la Conferenza delle regioni rilevano come il provvedimento recepisca indicazioni emerse nei tavoli tecnici recentemente istituiti per far fronte alle minori entrate per gli enti territoriali derivanti dalla pandemia; in particolare, l'ANCI rileva con soddisfazione l'incremento dei fondi a disposizione per il ristoro complessivo delle minori entrate e delle maggiori spese da emergenza (articoli 39 e 41); la sostanziale soluzione del ristoro specifico del mancato gettito da prelievi sul soggiorno turistico (articolo 40); il finanziamento di ulteriori riduzioni per i settori più fortemente colpiti dalla crisi (pubblici esercizi, attività turistiche; articoli 58 e 59); le due organizzazioni insistono però sulla necessità di prevedere ulteriori interventi con riferimento al settore scolastico e dell'infanzia, a quello del trasporto pubblico locale, alle spese delle autonomie territoriali nell'ambito del fondo nazionale di protezione civile;

l'articolo 22, comma 2, prevede un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; al riguardo, si valuti l'opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa (si veda in

proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale) ai fini dell'adozione del decreto;

l'articolo 24, comma 4, prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziare per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato « tutela dei beni culturali », anche quella di competenza concorrente « valorizzazione dei beni culturali », si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere ai fini dell'adozione del decreto;

l'articolo 41, nel disporre l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede, al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-octies, lettera a), il parere della Conferenza Stato-regioni sulla determinazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei maggiori incassi delle regioni derivanti dal contrasto all'evasione fiscale; al riguardo si segnala che la Conferenza delle regioni ha rilevato l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere sul punto;

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana; al riguardo, si segnala che la Conferenza delle regioni ha richiesto, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata;

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell'inquinamento e l'efficientamento energetico; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di compe-

tenza esclusiva quale la « tutela dell'ambiente » sia una materia di competenza concorrente quale il « governo del territorio », forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell'adozione del decreto;

il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in deficit strutturale avvenga con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città; al riguardo, alla luce di quanto rilevato per una analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città;

al comma 3 dell'articolo 53 andrebbero meglio specificati i criteri con cui si procederà, nell'anno 2020, al riparto delle ulteriori risorse per gli enti locali in deficit strutturale;

il comma 1 dell'articolo 55 consente la richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali, con deliberazione della giunta; al riguardo, andrebbe chiarito quale sia l'ente abilitato a richiedere le anticipazioni per le province, visto che tra i loro organi non sono più contemplate le giunte;

la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 90 prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea; al riguardo, si valuti l'opportunità, assumendo rilievo una materia di competenza residuale come il trasporto pubblico locale, di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto;

il comma 18 dell'articolo 95 prevede la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova; al riguardo, si valuti l'opportunità, assumendo rilievo sia una ma-

teria di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio, di prevedere per la nomina il parere della regione Veneto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

1) ad una valutazione attenta delle proposte di modifica ed integrazione del testo del provvedimento avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI;

2) a prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, con riferimento all'articolo 22, comma 2; all'articolo 90, comma 1, lettera *b*);

3) prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare il parere, con riferimento all'articolo 24, comma 4 e all'articolo 51, comma 1, lettera *a*);

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere l'intesa della Conferenza Stato-regioni, in luogo del semplice parere all'articolo 41, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 2-*octies*, lettera *a*);

b) prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché di Conferenza Stato-città all'articolo 50, comma 1, lettera *b*);

c) prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-città, in luogo del semplice parere, all'articolo 53, comma 2;

d) individuare, all'articolo 53, comma 3, criteri per il riparto nell'anno 2020 delle risorse per gli enti locali in deficit strutturale;

e) approfondire la formulazione dell'articolo 55, comma 1;

f) prevedere, all'articolo 95, comma 18, il parere della regione Veneto ai fini della nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 214 |
|--|-----|

AUDIZIONI

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri.

La seduta comincia alle 10.50.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i deputati Antonio ZENNARO (Misto) ed Enrico BORGHI (PD) ed il senatore Adolfo URSO (FdI), alle quali risponde Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Gualtieri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti di Confesercenti e di Assomastertributario, sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 | 215 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 215 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 settembre 2020.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti e di Assomastertributario, sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 216 |
| Audizione del presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 216 |

AUDIZIONI

Mercoledì 30 settembre 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Audizione del presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando il presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro, accompagnato dal direttore generale, Roberto Luongo.

Carlo FERRO, *presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Massimo UNGARO (IV), Paolo FORMENTINI (Lega) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replicano Carlo FERRO, *presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane* e Roberto LUONGO, *direttore generale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il Presidente Ferro ed il direttore Luongo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

| | |
|---|---|
| Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante | 3 |
|---|---|

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|--|---|
| Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura (atto di citazione di Marco Rizzo) (Doc. IV-ter, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 4 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|---|
| 7-00516 Bruno Bossio: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno (<i>Discussione e rinvio</i>) | 8 |
|--|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-04669 Di Maio e Noja: Sul diritto delle persone con disabilità a partecipare alle funzioni religiose senza alcuna discriminazione | 12 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 26 |
| 5-04670 Gebhard ed altri: Sullo sgombero dell'area F del villaggio di Castel Romano | 13 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 28 |
| 5-04671 Iezzi ed altri: Sulle vicende relative allo sbarco ad Olbia di centoventicinque immigrati giunti a bordo della nave Alan Kurdi | 13 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 29 |
| 5-04672 Ceccanti ed altri: Sul rispetto della parità di genere per l'accesso alle cariche elettive nelle normative elettorali regionali | 14 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 31 |
| 5-04673 Donzelli ed altri: Sui rischi di diffusione di ideologie terroristiche nella moschea di via della Marranella a Roma | 15 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 33 |
| 5-04674 Sisto e D'Attis: Sulla nomina del Prefetto di Brindisi | 16 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 35 |
| 5-04675 Brescia e Baldino: Sulla trasparenza dei dati relativi al sistema di accoglienza dei migranti | 17 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 36 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato. C. 2232 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 17 |
| <i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i> | 37 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato. C. 2415 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 20 |
| <i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i> | 38 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 22 |
| Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 24 |
| <i>ALLEGATO 10 (Riformulazione della proposta di testo unificato da adottare come testo base presentata dal relatore)</i> | 39 |

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un <i>test</i> della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>) | 57 |
| <i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> | 61 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 59 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (<i>Deliberazione</i>) | 59 |
|---|----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. | |
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (<i>Svolgimento e conclusione</i>) . | 59 |
| Audizione di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo | 60 |

III Affari esteri e comunitari**INDAGINE CONOSCITIVA:**

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. | |
| Audizione di rappresentanti del gruppo di lavoro « Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo » (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 63 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 64 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 65 |

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 66 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 67 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 69 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 70 |
|---|----|

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>) | 71 |
| Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 445 Fornaro e C. 1813, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 74 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 78 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 78 |
| 5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito | 78 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 81 |
| 5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « <i>Superbonus</i> » fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari | 79 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 82 |
| 5-04687 Cancellieri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione | 79 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 84 |
| 5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « <i>Superbonus</i> » fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari | 79 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 85 |
| 5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto « <i>Superbonus</i> » fiscale ai fini della cessione del credito | 80 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 88 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-01617 Gariglio: Su presunti atti di propaganda politica nell'Istituto tecnico commerciale « <i>Germano Sommeiller</i> » di Torino | 90 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 95 |
| 5-01932 Giannone: Su un'iniziativa riconducibile al Movimento per la vita svoltasi nell'Istituto tecnico Dal Cero di Verona | 91 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 96 |
| 5-02891 Capitanio: Su presunte frasi di propaganda politica pronunciate da un docente nell'Istituto Itsos di Cernusco sul Naviglio (Milano) | 91 |

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 97 |
| 5-04570 Bucalo: Sulle nuove procedure di formazione delle graduatorie scolastiche provinciali e di istituto | 91 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 98 |
| 5-03563 Mollicone: Sulla commemorazione degli eccidi delle foibe nelle scuole | 91 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 99 |
| 5-04096 Toccafondi: Sull'attività svolta in materia di edilizia scolastica | 92 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 100 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020. Atto n. 192 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 92 |
| ALLEGATO 7 (<i>Nota del Governo</i>) | 102 |
| ALLEGATO 8 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>) | 105 |
| ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>) | 107 |
| Schema di decreto ministeriale per la definizione di nuove classi del corso di laurea in scienze dei materiali e dei corsi di laurea magistrale in scienze dei materiali e in <i>data science</i> . Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 94 |
| ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>) | 109 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 94 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-02045 Vianello: Stato di attuazione del progetto Mampira per la protezione e il contrasto dei reati nelle aree marine protette | 110 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 112 |
| 5-03651 Montaruli: Finanziamenti per il completamento delle bonifiche dei siti contaminati della regione Piemonte | 111 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 114 |
| 5-03946 Braga: Compatibilità del progetto relativo al parco logistico di Casale sul Sile in Veneto con le norme nazionali sul dissesto idrogeologico e con quelle regionali sul contrasto al consumo di suolo | 111 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 116 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 111 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, Giovanni Legnini, in materia di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici | 111 |
|--|-----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-04681 Mulè: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa | 118 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 121 |
| 5-04682 Morelli: Sull'interruzione dei voli di Alitalia dall'aeroporto di Malpensa | 119 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 122 |
| 5-04683 Rotelli: Sulla conversione delle patenti di guida dei cittadini extraeuropei | 119 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 123 |
| 5-04684 Gariglio: Sul progetto di collegamento ferroviario AV tra la linea Venezia-Trieste e l'aeroporto Marco Polo | 119 |

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) | 125 |
| 5-04685 Tasso: Sull'attivazione di voli per i passeggeri presso l'aeroporto di Taranto Grottaglie | 120 |
| ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) | 126 |

X Attività produttive, commercio e turismo

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 127 |
|---|-----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-03950 Fogliani: Sulla revisione del progetto dell'elettrodromo aereo tra Dolo e Camin ... | 127 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 130 |
| 5-04457 Costanzo: Sul piano di reindustrializzazione della Ventures S.R.L. | 128 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 132 |
| 5-04476 Serracchiani: Sulla situazione della Treofan Italy S.P.A. | 128 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 134 |
| 5-04530 Colletti: Su questioni attinenti ai cosiddetti certificati bianchi | 128 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 136 |

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-04677 Zangrillo: Interventi per la riforma del Reddito di cittadinanza | 138 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 142 |
| 5-04678 Rizzetto: Iniziative in merito alla scadenza della sperimentazione della cosiddetta « Quota 100 » | 139 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 144 |
| 5-04679 Gribaudo: Stato di attuazione della riforma dell'avviamento al lavoro dei disabili . | 139 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 145 |
| 5-04680 Giaccone: Richiesta di chiarimenti sul contratto recentemente firmato da Assodelivery e UGL per la tutela dei rider | 140 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 146 |
| 5-04676 Tripiedi: Lavoratori del settore edile che hanno avuto accesso al pensionamento attraverso i canali di « Quota 100 » e APE sociale | 140 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 147 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione dell'avvocato Vincenzo Martino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività | 140 |
|---|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori. | |
| Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL | 141 |
| Audizione di rappresentanti dell'USB | 141 |
| Audizione di rappresentanti della CONFSAL | 141 |

XII Affari sociali

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 149 |
|---|-----|

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|--|
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalimentare e dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi – Assica, nell'ambito dell'esame della Comunicazione | |
|---|--|

| | |
|--|-----|
| della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (COM(2020)381 final) | 150 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue (ANAC), dell’Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT) e dell’Associazione nazionale galoppo (ANG), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore | 150 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 150 |
| XIV Politiche dell’Unione europea | |
| ATTI DELL’UNIONE EUROPEA: | |
| Sull’ordine dei lavori | 151 |
| Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final). | |
| Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final). | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (<i>Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l’Assemblea</i>) | 151 |
| <i>ALLEGATO (Nuova proposta di relazione finale per l’Assemblea approvata dalla Commissione)</i> . | 154 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 153 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 208 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. | |
| Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 208 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. S. 1925 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 209 |
| <i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> | 210 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 214 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di rappresentanti di Confesercenti e di Assomastertributario, sull’applicazione delle misure per l’efficientamento energetico previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 | 215 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 215 |

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO
REGENI**

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 216 |
| Audizione del presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 216 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0115950